MOTIVI

PER CUI

IL P. F. A. D.

HA CREDUTO DI NON POTERE ADERIRE

ALLE QUATTRO

PROPOSIZION GALLICANE.

TOM. II.

MDCCCXIII.

LIBRO V.

ESAME DEL TERZO ARTICOLO.

Hinc Apostolicæ potestatis usum moderandum per Canones spiritu Dei conditos, et totius Mundi reverentia consecratos: Valère etiam regulas, mores, et instituta a Regno, et Ecclesia Gallicana recepta, Patrumque terminos manere inconcussos, atque id pertinere ad amplitudinem Apostolicæ Sedis, ut Statuta, et consuetudines tantæ Sedis, et Ecclesiarum consensione firmatæ propriam stabilitatem obtineant.

§. I.

Incoerenza di questo Articolo.

Prima d'esaminar quest' Articolo in ciascuna sua parte, confesso ingenuamente di non capirne la coerenza, il che mi obbliga sempre più a non aderirvi, nè professarlo. Infatti dove si tratta della Chiesa di Roma o del Papa, vuole, che si regoli l'esercizio della sua Podestà con i Canoni fatti collo spito di Dio, e ricevuti con riverenza dal mondo tutto; e ove si tratta della Chiesa di Francia, vuole che si abbiano a seguire le regole, gli statuti, i costumi ricevuti dal regno, e dalla Chiesa Gallicana, e che queste regole, e statuti, e costumi abbiano a rimanere inconcussi. Se l'Apostolica Podestà, che a tutte presiede, e a tutte si estende le Chiese del mondo, dev'essere regolata dai Canoni; perchè non dev'esserlo in ordine a quelle di Francia; ma per la Chiesa Gallicana deve adattarsi alle sue regole, e a suoi costumi? Queste regole, e questi costumi o sono conformi ai Canoni stabiliti dallo spirito di Dio, e accolti con riverenza da tutto il mondo, e sono gli stessi Canoni dell' Antica Chiesa universale, e allora era inutile di

nominarle: oppure sono contrarie ai Canoni, ch'esser devon la regola della Apostolica Podestá, e allora convien sopprimerle, ed abrogarle; perchè l'uso dell'Apostolica Podestá si deve estendere anche al regno, e alle Chiese di Francia. Che se poi si dica, essere tali regole, e costumi una eccezione dei Canoni ottenuta dai Concilj, o dai Papi, allora i trentaquattro Vescovi dell'Assemblea non dovevano arrogarsi l'autoritá di volere, che restino immobili, ed inconcussi i costumi, e gli statuti delle Chiese di Francia: ma rimetter dovevano a' Concilì col Papa, o al Papa solo, quando non avvi alcun Concilio, l'autoritá di moderare, e cambiare i lor usi e i loro costumi, quando lo reputino necessario pel pubblico bene di tutta la Chiesa, a cui devono uniformarsi anche quelle di Francia.

§. II.

Opposizione de' Francesi al Concilio di Trento col pretesto de' loro usi, e Statuti.

Questa mutazione, o riforma creduta necessaria al bene di tutta la Chiesa, si era fatta nel Concilio di Trento, che non aveva minore autoritá di quanti Generali Concilj l'han preceduto, i di cui Canoni e Decreti sono stati fatti collo spirito di Dio, e accettati con riverenza da tutto il Mondo, fuorchè dalla Francia per quel, che riguarda la disciplina, a cui si estende l'uso dell'Apostolica autoritá. I Francesi facevano mille istanze per gli Articoli di riforma: ma quando si è venuto a questi Articoli fatti collo spirito di Dio, e accettati da tutto il Mondo, ricusarono d'accettarli. Basta leggere per accertarsene il discorso tenuto dal Du-Ferrier Ambasciatore di Francia al Concilio nella Congregazione dei 22 Settembre 1563. Sono, Egli dice "più di centocinquanta anni, che i Re „ Cristianissimi hanno chiesta al Papa la riforma della disci„ plina Ecclesiastica „ e dopo aver declamato contro gli Ar-

ticoli di riforma, che introdur voleva il Concilio, conchiude " che il suo Re vuol mantenere le libertá della Chiesa
„ Gallicana contro gli attentati di coloro, che si sforzan di
„ offenderle, perchè queste Libertá sono conformi ai dogmi
„ della Chiesa Cattolica, agli antichi decreti de' Santi Padri,
„ e a Concilj Ecumenici „ voleva in somma la riforma degli altri, e non la sua. (*Ved. Racine Tom.* 14. *p.* 30. *Ediz. di Napoli*).

Era veramente un poco troppo il volere insegnare al Concilio quello, ch'era conforme ai dogmi della Chiesa Cattolica, e ai decreti de'SS. PP., e di altri Concilj Ecumenici: e ognuno può immaginarsi come fu accolto un tale ragionamento. I Padri se ne offesero, e il Du-Ferrier si credette obbligato di stamparne l'Apologia, e scriverne al Cardinal di Lorena, per distruggere le impressioni poco per lui vantaggiose, che si sarebbero potute formare della sua condotta, dicendo " che avendo veduti gli Articoli di riforma relativi ai Prin-
„ cipi, e considerato quanto erano pregiudizievoli agli antichi
„ diritti della Corona, e alle Libertá della Chiesa Gallica-
„ na, avea creduto doversi opporre, come il Re gli aveva
„ ordinato. „ Di tutto ciò non contento si ritirò a Venezia e ad onta delle istanze, che si facevano a lui, e a'suoi Compagni di ritornare in Trento, ricusò di ritornarvi senza nuovi ordini del Re, il quale gli fece scrivere di non più comparirvi. (*Racine ivi*) Merita in questo luogo una singolare riflessione la risposta, che diede l'Ambasciatore al Cardinal di Lorena. Portatosi questo Cardinale a Venezia per muovere l'Ambasciatore a tornare al Concilio, ch'era in atto di terminarsi, sentì rispondersi, che intanto ne era partito per lasciar libero al Re di accettarne, o rigettare i Decreti, come avesse creduto più espediente. *Respondit, ideo a Concilio recessisse... volens hoc pacto etiam conservare libertatem Regi acceptandi vel rejiciendi ejusdem Concilii decreta, prout ipsi visum fuerit expedire.* (A Turre Tom. III. p. 464.) Ecco qual conto si faceva a

nome del Re dei Decreti dettati nel Tridentino dello Spirito di Dio, e accettati in seguito dalla Chiesa a confronto degli usi, e delle regole della Chiesa Gallicana, che anche dal terzo Articolo del 1682 si vogliono immobili, ed inconcusse: come se il Concilio di Trento non avesse potuto cambiarle; quand'anche fossero state stabilite da precedenti Concilj Ecumenici, i quali non han creduto giammai di potere obbligare i Successori a seguir le lor leggi, e i lor Decreti in quello, che non riguarda la fede, e i costumi. I Francesi adunque più attaccati ai loro privilegj, che ai Canoni, con quell'ardore medesimo, con cui chiesto avevano il Concilio, si opposero alla sua pubblicazione pel solo timore, che i Canoni, di disciplina pregiudicassero alle lor libertà, e ai privilegj, come dicono il Cardinal d'Ossat Ambasciatore del Re nelle sue lettere Francesi pag. 32, e il Cardinal Pallavicino lib. 24 Stor. del Concilio di Trento cap. x e xi; e ora appongono questi Canoni stessi per regolar la condotta, e il potere dei Papi, da cui ebbero gran parte i lor privilegj, e le lor libertà.

§. III.

Principali Articoli, per cui si è ricusato in Francia di ricevere la disciplina del Concilio di Trento.

Vi sarà forse tal uno bramoso di sapere quai furono i Decreti fatti collo Spirito di Dio, e accettati in seguito dalla Chiesa, per cui non si è mai potuta ottenere la pubblicazion del Concilio in Francia per qualunque istanza, che se ne sia fatta. Eccoli dal Racine Tom. 14 pag. 60 e 67. Il Concilio dichiara gl'Imperatori, i Re, e i Principi, che permettono i duelli privi del dominio di quella Città, o Castello, in cui permettono, che il duello si faccia. Sess. 25 cap. 19 (lo stesso avea decretato per riguardo agli Eretici il Concilio Lateranense IV). La pena di privazione de' beni contra i Re è ripetuta in due Articoli (*Sess.* 22 c. x, *e Sess.* 21 cap. 2). Il Concilio dà facoltà ai Vescovi di punire gli Autori,

e gli Stampatori di libri proibiti, e di multarli con pena pecuniaria. (*Sess.* 24) Ingiunge ai Vescovi di costringere gli Ecclesiastici anche colla privazion delle rendite de' loro benefizj, (*Sess.* v cap. 4 *de Reform.*) Dà ai Vescovi la totale disposizione degli Spedali, (*Sess.* v c. 15) Accorda ai Vescovi la facoltá di poter costringere gli abitanti a dare una rendita a Curati, e riparare le Chiese, e di mettere in sequestro i frutti de' Benefizj,. (*Sess.* 21 cap. 4, 6, 8.) Permette loro di multare i Notaj Imperiali, e Regj, e d'interdir loro l'esercizio dalla lor carica. (*Sess.* 21 c. 10) Dà anche a Vescovi facoltà di commutare le volontá de' Testatori, (*Sess.* 21 cap. 8) Conferma la Costituzione di Bonifacio VIII, in virtú della quale i Chierici tonsurati, benchè abbiano moglie, sono esenti dalla giurisdizione laica. (*Sess.* 23 c. 6) Permette agli Ordinarj dare il bando a Concubinatj, e punirli anche con pene più gravi. (Sess. 24 c. 8) Permette a Giudici Ecclesiastici di fare eseguire le loro sentenze contro i Laici col sequestro de' frutti de' loro beni, e fino coll' imprigionamento delle persone. (Sess. 25 c. 3) Dà facoltá ai Vescovi di convertire le rendite delle Chiese in altri usi. (Sess. 25 c. 8 e 9) Tutti questi Decreti, con cui il Concilio si attribuisce un' autorità sopra i beni, e sulle persone, parvero a' Magistrati una turbativa di giurisdizione.

Ma quello, che colpiva anche di più si è, che il Concilio sembrava rovesciare i fondamenti della libertà della Chiesa Gallicana, e distruggerne i principali Articoli « La superiorità de' Concilj generali sopra del Papa, ne è il fondamento. Il Concilio di Trento non solo non l'ha riconosciuta, come avevano fatto i Concilj di Costanza, e di Basilea; ma pareva anzi aver favorita la sentenza contraria, sottomettendo i suoi Decreti, come ha fatto nell' ultima Sessione, al giudizio del Papa. Ordinando, che se glie ne chiedesse la conferma, e dichiarando nel Cap. 21 de Reform.,

„ che tutti i Decreti dovessero essere intesi, e spiegati, sal-
„ va l'autorità della S. Sede Apostolica. „

* Uno de' principali Articoli delle libertà della Chiesa Gallicana è l'antico uso rapporto alla maniera di giudicare i Vescovi. Il Concilio di Trento se n'è allontanato nella *Sess.* 24 c. 5, dicendo, che i Vescovi non possono esser deposti neppure per cagion d'Eresia, se non dal solo Romano Pontefice. Questa cosa è intieramente contraria alla disciplina degli antichi Canoni, e all'uso autorizzato in Francia, ed è contrario al Concordato, e alle leggi del Regno, le quali non permettono, che i sudditi del Re di Francia sieno obbligati ad andare in persona a litigare fuori di Stato. Il Concilio nella Sess. 6 c. 1 *de Reform.* dà parimente facoltà al Papa di deporre i Vescovi, che non risiedono, e porne altri in vece loro. Questa parimente è una infrazione del Concordato, e una lesione all' autorità de' Vescovi. Il Concilio (nella *Sess.* 24 c. 20) permette al Papa di avvocare a Roma le cause degli Ecclesiastici pendenti davanti all' Ordinario, lo che è contrario a' diritti, e alle libertà della Chiesa Gallicana. Sembra in oltre che il Concilio avvilisca il carattere Episcopale, che tolga a Vescovi la giurisdizione, che appartiene ad essi di diritto divino, concedendo loro facoltà di esercitarla in diverse occasioni come Delegati della Santa Sede. Fin quì il Racine.

Non mi trattengo a rilevare i varj errori, che è venuto frammischiando a queste parole, e confutarli. Di alcuni l'ho già fatto di sopra, di altri nella risposta alle Lettere del Signor Le-Plat contro la Bolla *Auctorem Fidei.* La confessione ch' egli fa, che il Concilio di Trento non ha riconosciuta la superiorità del Concilio al Papa, ma pare che abbia favorita piuttosto la sentenza contraria, è già un grande argomento contro il secondo, e terzo Articolo della Dichiarazione del Clero. Per ora io dirò solamente, che come i Francesi al Concilio di Trento han voluta la riforma degli altri, e non la loro; così quelli dell' Assemblea del 1682 han voluto dar legge all'

autorità Pontificia senza riceverla per se medesimi: e come quelli si sono opposti alla pubblicazion del Concilio per le loro regole, e libertà: così questi contrappongono le loro regole, e le lor libertà ai Canoni dettati dallo spirito di Dio, e accettati da tutto il Mondo. Fanno in somma la Chiesa Gallicana in vigore delle sue libertà superiore in certa guisa, e a'Concilj, e al Papa. Ma è tempo di esaminare l'Articolo in ciascuna sua parte.

§. IV.

Art. 1. = Apostolicæ potestatis usum moderandum per Canones spiritu Dei conditos, et totius Mundi reverentia consecratos.

In qual senso l'Apostolica Podestà possa essere moderata dai Canoni.

Se uscite fossero queste espressioni da un qualche Concilio radunato, e confermato dal Papa, ammettere si dovrebbero con riverenza, e con rispetto: ma che 34 Vescovi vogliano dar legge al loro Superiore, e prescrivergli la maniera di far uso della sua autorità, non può riguardarsi senza sorpresa. Niccolò I. Sommo Pontefice ci assicura, che neppure il Concilio Niceno I ha ardito di dar legge alla Chiesa Romana, tanto sono antichi i suoi diritti da Cristo medesimo a lei conceduti. *Ecclesiæ Romanæ adeo sunt antiqua jura, ut Nicena Synodus, sicut Bonifacius præsul Apostolicus Episcopis per Tessaliam constitutis ait: non aliquid super eam ausa sit, cum videret nihil supra meritum suum posse conferri. Omnia denique huic noverat Domini sermone concessa.* Nicol. I (Concil. Gall. Tom. III p. 259.) Lo stesso afferma degli altri Concilj il Papa Pasquale nella sua Lettera al Vescovo di Palermo riferita nel Capo *Significasti: de Electione. Cum omnia Concilia per Ecclesiæ Romanæ auctoritatem et facta sint, et robur acceperint, et in eorum Statutis Romani Pontificis patenter excipiatur auctoritas.* Che

ne' decreti de' Concilj sia eccettuata l'autoritá del Papa, l'abbiamo veduto poc'anzi *dal cap. 21 de Reform.* del Concilio di Trento. Contuttociò i Romani Pontefici si fanno un dovere di regolar l'esercizio della lor Podestà coi Canoni fatti collo spirito di Dio, e accettati da tutto il Mondo, nè hanno bisogno d'impararlo dai Vescovi dell'Assemblea. Sanno seguire i Canoni quando abbisogna; e sanno sollevarsi al di sopra di essi, come ha fatto Pio VII co' Vescovi non dimissionarj di Francia, quando le circostanze dei tempi, e 'l pubblico bene lo esige. Ma quando sieguono i Canoni, nol fanno per un'autorità superiore, che li costringa, ch'essi non riconoscono, nè possono riconoscere nella Chiesa; poichè la loro è suprema, come fu definito nel Sinodo di Costanza.

Il Papa è nella Chiesa, come il Principe nello Stato, e siccome il Principe è sciolto dalla Legge quanto alla forza coattiva della medesima, così il Papa dai Canoni; poichè niuno può costringer se stesso, e la legge non ha forza coattiva, che pel potere del Principe. In tanto adunque il Principe è sciolto dalla Legge, e il Papa dai Canoni, poichè niuno può proferire contro di lui giudizio di condanna, se opera contro la legge. Onde la Glossa sopra il versetto del Salmo 50. *Tibi soli peccavi*, dice, *quod Rex non habet hominem, qui sua facta judicet.* Ma quanto alla forza direttiva della Legge, il Principe è soggetto alla legge, e il Papa ai Canoni per proprio volere, come dicesi *Extrav. de Constitution.* cap. *Omnes. Quod quisque juris in alterum statuit, ipse eodem jure uti debet.* Sono anche rimproverati dal Signore coloro, i quali dicono, e non fanno, e impongono agli altri de' gravi pesi, che essi muover non vogliono neppur col dito (Mat. 23). Onde quanto al giudizio di Dio il Principe non è sciolto dalla Legge, e il Papa dai Canoni quanto alla forza direttiva di essi; ma deve adempierli volontariamente, e non per forza. Imperciocchè siccome i Canoni riguardano il pubblico bene, non v'è cosa, che più pregiudichi all'osservanza di essi, e li renda spregevoli, quan-

to il vederli trasgrediti dal Papa; il cui esempio ha forza di legge. Indi ne siegue, che per ragione del pubblico bene, ch'ei deve promovere, e stabilire, è tenuto ad osservarli. Questo non solo riguarda il Papa, ma tutti gli altri Superiori, come leggesi nel Levitico: *Si Sacerdos, qui est unctus, peccaverit, faciet delinquere populum.*

§. V.

Il Papa può dispensare, e mutare i Canoni per propria autorità inerente al Primato.

Ma siccome il Principe è sopra la Legge, e le Costituzion dello stato; così lo è il Papa sopra dei Canoni; e come quello può dispensare nella sua legge, e in quella de' suoi Predecessori, quando lo giudichi espediente al pubblico bene dei Sudditi. *Est etiam Princeps supra legem, in quantum si expediens fuerit, potest legem mutare, et in ea dispensare pro loco, et tempore.* (*S. Thom.* 1 2 *q.* 96. *a.* 5 *ad* 3). Così può dispensare il Papa nei Canoni per avviso dello stesso Santo, il quale dice, che non v'è dubbio, che il Papa abbia la pienezza di Podestá nella Chiesa, così, che tutto ciò, che venne istituito da essa, o da Prelati Ecclesiastici, può essere dispensato da Lui (*Quodl.* IV *q.* 8 *a.* 3). Onde parlando in seguito della irregolarità stabilita dai Canoni, anzi promulgata da S. Paolo (*ad Thim.* 1 *cap.* 3), la quale nasce dalla bigamia, dicea, che siccome la promozione del bigamo non è vietata dalla legge di natura, nè appartiene agli articoli di fede, nè è della necessità del Sagramento, ma apparriene soltanto a una certa determinazione del Divin culto: così il Papa può dispensarvi, benchè non debba farlo senza un grave motivo, ed evidente.

Anche la ragione il dimostra, che il Papa dev'esser fornito dell'autorità di dispensare dai Canoni, e dalle istituzioni della Chiesa. Le leggi si addattano ai luoghi, agli Uomini, ai tempi, e siccome queste circostanze si variano;

così è necessario, che si vari, o si dispensi la legge. Quello, che era utile cent'anni fa, può non esserlo presentemente; e quello, che è utile alla moltitudine, può non esserlo a questa persona, o in questo caso; perchè, o s'impedirebbe un bene maggiore, o ne verrebbe un qualche male. E siccome sarebbe pericoloso il lasciarlo in libertá di ciascuno, se non fosse in qualche evidente pericolo ed improvviso: così colui che regge la moltitudine, deve avere l'autorità di dispensare nella legge umana, che si appoggia sulla sua autoritá, come sono i Canoni de' Concilj, e de' suoi Predecessori: poichè i Concilj anche Ecumenici nulla possono stabilire senza del Papa, come insegna altrove lo stesso Santo Dottore, e abbiamo di giá veduto più volte.

§. VI.

I Papi han sempre fatto uso, e la Chiesa ha in loro riconosciuta una tale Podestà.

Quindi i Romani Pontefici han sempre fatto uso di questa pienezza di Podestà sopra tutte le Chiese, che è una singolare prerogativa della lor Sede (*S. Bern. Ep. ad Mediolan.*) e gli autorizza a dichiararsi superiori ai Canoni, quando lo giudicano necessario al bene della Chiesa, e la Chiesa ha sempre in loro riconosciuta una tale Podestá. Così S. Celestino ad istanza dell' Imperatore Teodosio l'an. 434 trasferì alla Sede di Costantinopoli Proclo Vescovo Ciziceno contro i Canoni quintodecimo e decimo sesto del primo Concilio di Nicea: Il Papa Simplicio l'anno 479 permise contro gli stessi Canoni l'elezione di Stefano Vescovo d'Antiochia in Costantinopoli con patto però, che un tal fatto particolare non dovesse pregiudicare a diritti di quella Chiesa. S. Gregorio Magno l'anno 601 dispensò gl' Inglesi venuti di nuovo alla Fede dalla osservanza degli antichi Canoni, i quali vietavano il Matrimonio fino al settimo grado. Adriano I dopo d'avere sospesa

l'approvazione di Tarasio, che di semplice Laico era stato elevato alla dignità di Patriarca di Costantinopoli: in seguito la confermò, benchè fosse contraria alla disposizione dei Canoni, e all' uso della Chiesa; e lo fece dopo che Tarasio ebbe abbattuta l'eresia degli Iconoclasti, e restituito il loro culto alle immagini, come rilevasi dalle Lettere di Adriano lette ed approvate nell' Azione seconda del Concilio Niceno II, e settimo generale.

Quindi Innocenzo III. scriveva al Vescovo di Cantorberi, che sebbene il Canone del Concilio Lateranense fatto dal suo Predecessore Alessandro dichiari nulla l'elezione di quelli, che non son nati da legittimo Matrimonio, non per questo gli è stata tolta la facoltà di dispensare, poichè tale non fù l' intenzion d' Alessandro, il quale non ha potuto pregiudicare con questo a' suoi Successori, ch' erano per avere la sua medesima podestá. Nella lettera al Capitolo di Cambrai parlando delle Investiture egli dice, che sebbene non sia sua intenzione di ratificar quelle, ch' erano per vacare, il che era contrario ai Canoni, dice però, che aveva il potere di farlo per la pienezza della sua podestà. E nella Lettera all' Arcidiacono Bituricense parlando dei gradi di consanguinità dalla divina Legge proibiti, dice, che non vi avea luogo ad alcuna dispensa, la quale avea luogo benissimo nei gradi dalla umana costituzione vietati, come avea fatto Gregorio Magno, e molti altri prima di lui.

§. VII.

Si risponde alle obbiezioni di quelli, che negano al Papa una tal Podestà.

Con tutto ciò non mancano de' Teologi, i quali pretendono, che il Papa non possa mai dipartirsi dall' osservanza dei Canoni; ma debba in ogni tempo regolare con essi l' esercizio della sua podestá, e pretendono di provarlo coll' autorità di

S. Zosimo nella sua Lettera ai Vescovi della Provincia Narbonense, e Viennense, dalla quale Graziano ne ha formato il Canone: *Contra Statuta Patrum condere aliquid vel mutare, ne hujus quidem Sedis potest auctoritas. Apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui Statuta Patrum sanxere reverentiam*: Can. 7 Caus. 25 q. 1.

Ma in primo luogo questo Canone è di dubbia autorità, come osserva il charissimo Berardi Tom. II. p. 283., e non avvi alcun monumento, per cui si possa attribuire con sicurezza al Pontefice Zosimo la Lettera ai Vescovi della Provincia di Narbona. In fatti non trovasì nell'antico Codice della Chiesa Romana, nè in quello d'Isidoro Mercatore, e di Dionigi il piccolo; ed è probabile, che sia stata finta da alcun di coloro, che presero a sostenere i diritti della Chiesa dì Arles sopra quelle di Narbona, e di Marsiglia. Ma dato ancora, che fosse di Zosimo una tal Lettera, non ne viene però, che sia di Zosimo il sentimento attribuitogli da Graziano; ma conviene esaminare il Canone ed emendarlo colle parole della Lettera stessa, che son le seguenti: *Indecens ausus, et in ipso vestibulo resecandus, hoc ab Episcopis ob certas causas Concilium agitantibus extorquere, quod contra Statuta Patrum, et Sancti Trophimi reverentiam, qui primus Metropolitanus Arelatensis Civitatis ex hac Sede directus est, concedere vel mutare, ne hujus quidem Sedis possit Auctoritas. Apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui Decreta Patrum sanxere reverentiam*. Ivi si lagna il Papa del Vescovo di Marsiglia, che aveva per obrepzione ottenuto dal Concilio di Torino di essere Metropolitano della Provincia Narbonese II., e come tale esercitava le ordinazioni dei Vescovi: come si lagna altresì del Vescovo di Vienna, che usurpata si era l'autoritá di ordinare i Vescovi della provincia Viennese, come se fosse Arcivescovo, quando, per antico diritto accordato dalla S. Sede a San Trofimo Vescovo d'Arles, apparteneva a questo l'ordinazione dei Vescovi di quelle due Provincie. Quindi egli dice, che biso-

gnava opporsi fin da principio a un tale ardimento, e dice, che è stato estorto dai Padri di quel Concilio il privilegio usurpatosi dal Vescovo di Marsiglia, i quali nulla potevano contro gli statuti dei Padri, e le disposizioni della Santa Sede Apostolica, che avea diretto S. Trofimo discepolo degli Apostoli alla Chiesa di Arles, come Metropolitano, e Primate di quelle Provincie; epperò stando le cose nello stato, in cui erano, neppure dalla sua Sede, poteva essergli tolto un tal privilegio, giusta il principio così comune: *Concessum a Principe beneficium oportet esse mansurum.* Laonde dato anche, che fossero di S. Zosimo le parole del Canone, intender si devono del caso particolare, di cui si trattava: e a torto si pretende di farne un principio generale contro la pienezza d'autorità, che compete al Papa sopra tutta la Chiesa, per cui può quando lo giudichi espediente, e cambiare le Costituzioni de' Padri, e formarne delle altre contrarie alle prime, quando o un gran bene della Chiesa lo esiga, o una grave necessità, come fece S. Leone, che privò de' suoi privilegj lo stesso Vescovato di Arles, perchè Illario allora Vescovo non contento di ordinare i Vescovi suffraganei, pretendeva di estendere i diritti, e l'autorità di Primate alle altre Diocesi della Francia.

Non è più favorevole agli Avversarj il Canone *Confidimus* preso dalla Lettera di S. Gelasio ai Vescovi di Dardania, in cui si legge " Confidiamo, che niuno veracemente Cristia-
" no ignori che quanto fu stabilito ciascun Sinodo e del consenso
" approvato di tutta la Chiesa, niuna Sede debba eseguire di
" più, che la prima " Fin quì il Canone di Graziano Caus. 25 q. 1, a cui si deve aggiungere quello, che siegue immediatamente " la quale e conferma colla sua autorità ciascun
" Sinodo, e col governo continuo lo custodisce, a cagione
" del suo Primato, che fu dato dalla voce del Signore a S. Pie-
" tro, e col consenso della Chiesa ha ritenuto sempre, e ri-
" tiene " Da questo è palese, che le parole di San Gelasio

sono affatto contrarie alle mire di Graziano, e di tutti quelli, i quali se ne abusano per dimostrare, che il Papa sopra d'ogn'altro deve osservare i decreti de'Sacri Canoni. Le parole di S. Gelasio hanno un oggetto assai diverso. Parla egli della Causa di Acacio, e si maraviglia che sianvi de' Cattolici, i quali dubitino, se si possa comunicare con lui, perchè non era stato da alcun Sinodo particolar condannato. E dopo aver detto, che Acacio era stato giá condannato dal Concilio di Calcedonia con tutti gli altri seguaci della stessa Eresia, aggiunge, che questa istessa condanna doveva eseguirsi principalmente per ordine del Romano Pontefice, a cui appartiene per la suprema sua autorità nella Chiesa di adattare ai casi particolari che nascevano, le generali determinazioni de' Concilj. E questo era necessario il dirlo contro i Protettori di Acacio, i quali riprovavano la condanna, che fatta ne aveva il Papa Felice III, dicendo, che la causa di Acacio non doveva essere terminata dalla sentenza del Papa, ma da un nuovo Concilio.

Non si fermò quì S. Gelasio, ma andò avanti a mostrare in quante maniere tentato avevano i Romani Pontefici di richiamarlo all'unità della Chiesa, e il diritto che avevano di proferire contro di lui la sentenza. "Non tacciamo però (egli „ dice) ciò, che è noto a tutta la Chiesa, che la Sede dell' „ Apostolo Pietro ha diritto di sciogliere chiunque da qualun„ que sentenza d'altri Pontefici, siccome quella, che ha il „ diritto di giudicare d'ogn' altra Chiesa; nè è lecito ad al„ cuno di sottometterla al suo giudizio, poichè è stato decre„ tato dai Canoni, che chiunque da qualunque parte del „ mondo possa portare ad essa l'appello, ma a niuno è per„ messo di appellarsi dalla sua sentenza *apud Berard. Tom.* 2 „ p. 399.

Oltre all'autorità di S. Zosimo, e di Gelasio ci appongono quella di S. Celestino ai Vescovi dell'Illirico, di San. Leone Magno, e di San Gegorio Magno, ma sono affatto fuor

di proposito; perchè, o parlano di particolari, che sono soggetti ai Canoni, e non del Papa, che è sopra di essi, o al più al più intender si devono della Podestà direttiva, non della suprema Podestà, in virtù della quale possono sollevarsi al di sopra dei Canoni, e agire contro di essi; quando lo giudicheranno opportuno.

Nella stessa maniera intender si devono, e S. Martino I, il quale dice di dover esser custode, e difensore, e non trasgressore dei Canoni, e San Leon IV il quale asserisce di non dover mutare i termini fissati dai Padri, e Niccolò I, che si oppose agli attentati di Fozio, che avea deposto contro i Canoni Sant' Ignazio dalla Sede di Costantinopoli; e dice, ch' era suo dovere di farlo come custode dei Canoni, e come tale voleva che si osservasse l'antica forma di essi, e che la sua Chiesa, cioè la Romana, siegue sempre in tutti i suoi Atti le sincerissime autoritá dei Padri; lo stesso si dica d'Innocenzo I nella sua lettera a Vittricio Vescovo di Roven. Queste autoritá su cui si fonda l'Autore della Difesa ec. (*Lib.* xi *cap.* 3.) provano bensì, che i Papi come Custodi, e Difensori dei Canoni devono invigilare e promovere non sol colla voce, e col comando, ma ancor coll' esempio l'osservanza dei Canoni; ma non provano, che sieno soggetti alla forza coattiva di essi, e non possano sollevarsi al disopra di loro, quando lo giudicheranno opportuno, come abbiamo di già veduto con Innocenzo III. (In ep. ad Præp. et Capitulum Cameracense) *Licet autem intentionis nostræ non sit Investituras de vacaturis contra Canonum Instituta ratas habere, qui secundum plenitudinem potestatis de jure possumus contra jus dispensare.*

E quand' anche il Pontefice Niccolò I. parlasse di un vero obbligo di seguire le disposizioni dei Canoni, egli doveva farlo in quella occasione. Si trattava della deposizione di S. Ignazio, e della sostituzione di Fozio, ch' erano irregolari, perchè fatte senza l'autorità del legittimo Superiore; nè egli poteva fare, che fosse valido, quel ch' era nullo secondo i Canoni, e non poteva non opporvisi validamente per obbligo del suo ministero.

Del resto, giacchè l'Autore della Difesa ammette l'autorità del Pontefice Niccolò I. nella sua Lettera a Fozio; stimò bene di prendere dalla stessa Lettera alcune parole, che distruggono affatto le tre ultime proposizioni del Clero. « *Constat enim Sanctam Rom. Ecclesiam . . . omnium Ecclesiarum caput esse, & ab ea rectitudinem atque ordinem . . . requirere ac sectari. Et ideo consequens, ut quod* ab hujus Sedis Rectoribus plena auctoritate sancitur, nullius consuetudinis præpediente occasione, *proprias autem sequendo voluntates removeatur, sed firmius, atque inconcusse teneatur* (*ap. Berard. Tom.* 3. *p.* 317.)

Quoniam cum secundum Canones, ubi est Major Auctoritas judicium inferiorum sit deferendum ad dissolvendum scilicet vel roborandum; patet profecto, Sedis Apostolicæ, cujus Auctoritate major non est, judicium a nemine fore rettactandum, neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio. *Siquidem ad illum de qualibet Mundi parte Canones appellari voluerunt, ab illa autem nemo sit appellare permissus. Juxta quod, et Bonifacius, atque Gelasius Sanctissimi Præsules non suis adinventionibus; sed Ecclesiæ Romanæ consuetudinem non ignorantes, dicunt &c.* (*ibi pag.* 320.) Stando adunque alla Lettera di Niccolò I. la quale non solo ha forza contro l'Autore della Difesa, che ne ammette l'autorità, ma deve averla presso d'ognuno, perchè inserita negli Atti del Concilio IV di Costantinopoli dell'anno 869 sotto Adriano II, Act. 4. si rileva 1 contro l'Artic. 3 della Dichiarazione, che non si può opporre alcuna consuetudine a quanto viene con piena Autorità decretato da Romani Pontefici: 2 contro il secondo Articolo, che l'Autorità de' Pontefici è superiore al Concilio, *Sedis Apostolicæ, cujus Auctoritate Major non est.* 3 Contro l'Articolo quarto, che quanto è stato giudicato e definito una volta da Romani Pontefici non può trattarsi di nuovo, nè è lecito ai Vescovi di sottometterlo al loro giudizio.

Merita un singolare riflesso ciò, che aggiunge in questo luogo alla risposta data da Leon III ai Legati di Carlo M. l'Autore della Difesa. Carlo M. spediti gli avea de' Legati con una

Lettera, in cui lo invitava ad aggiungere la particola *Filioque*, al Simbolo Niceno, e il Papa saggiamente rispose, che i Padri del Concilio di Calcedonia vietato avevano *di togliere*, *o aggiungere*, *o mutar cosa alcuna* al Simbolo del Concilio Niceno; e aggiunge: Iddio mi guardi, che io presuma di preferirmi, anzi di neppure uguagliarmi ai Padri di quel Concilio. *Ego me illis absit ut præferam*, *sed etiam illud absit*, *ut coæquare præsumam*. Quì non si vede, che un confronto tra persona, e persona, il che nulla ha che fare colla nostra questione, e non di Autorità, e Autorità, che ben sapeva, essere stato confermato il Concilio di Calcedonia da S. Leone uno de' suoi Predecessori, con cui aveva un'eguale Autorità. E' un atto in somma di quella profonda umiltà, che ha dimostrata nel Concilio Romano verso de' suoi accusatori, e nemici, non una protesta contro la suprema sua Podestà sopra di tutto quello, che non riguarda la fede, e i costumi.

§. VII.

Si adducono male a proposito dall' Autore della Difesa gli esempj di Bonifacio II, di Marino, di Fermoso Romani Pontefici.

Vi furono de' Canonisti, i quali pretesero, che il Papa dispensare non possa in quel, che riguarda lo stato comune, e universal della Chiesa, come sono a cagion d'esempio l'elezione dei Vescovi, e la traslazione di essi da una ad altra Diocesi. Se detto avessero, che non può farlo lecitamente senza un giusto motivo, non avrei difficoltà d'accordarlo. *Quæ facta lædunt pietatem*, *existimationem*, *verecundiam nostram*, *et contra bonos mores fiunt*, *nec facere nos posse credendum*, dicea Giustiniano (*Lib. XV ff. de Conditionibus*): Ma una proposizione così universale, ed assoluta non può non essere falsa. Dal momento che si ammette, come deve ammettersi, perchè è di fede, la piena, e suprema Autorità del Pontefice nella Chiesa,

si deve ammettere necessariamente, che tutto quello, che fù dalla Chiesa medesima stabilito, o dai Prelati di essa, può essere dispensato dal Papa, come insegna S. Tommaso (*Quodl. VI q.* 8 *A.* 13) *Quæcumque sunt instituta per Ecclesiam, vel Ecclesiæ Prælatos, sunt dispensabilia a Papa, hæc enim sunt, quæ diçuntur esse juris humani, vel juris positivi.* Anzi non solo può dispensare in quello, che fu stabilito dalla Chiesa, o dai Prelati di essa radunati a Concilio; ma in quello ancora, che stabiliron gli Apostoli non come promulgatori del gius divino, ma come Legislatori di quello, che stabilirono per propria Autorità. Tale è la legge fatta da S. Paolo di non promovere i bigami al Sacerdozio, la quale, siccome non appartiene al gius naturale, nè agli articoli di fede, nè è necessaria al Sacramento, ma solo a una certa determinazione del divin Culto; così il Papa può dispensarvi, benchè non debba farlo, se non se per un motivo grave ed evidente; come potrebbe anche dispensare in questo, che un Sacerdote consecrasse il corpo di Cristo senza esser vestito de' sacri arredi; ed è lo stesso di simili altre cose, che sono d'istituzione umana. Fra queste Bened. XIV (*lib. 7. de Synod. cap.* 8. *n.* 10. *e* 12.) aggiunge la dispensa dal digiuno naturale da premettersi alla Comunione; benchè fondato sopra l'antichissima disciplina della Chiesa, che si crede introdotta dagli Apostoli; supposto però sempre, che il faccia, per grave e legittima causa. Quindi lo stecso Bened. XIV (*lib. 6 de Synod. cap. 4. n. 7*) stabilisce, come un principio, da cui non è lecito dipartirsi, che il Papa ha la suprema Autorità di rilassare, o mutare quando fia di bisogno qualunque legge Ecclesiastica, e 'l prova col fatto della Bolla *Cœnæ*, per cui vien tolta a' Vescovi, e riservata a' Pontefici l'assoluzione dall' Eresia, che aveva loro accordata il Concilio di Trento. Da tutto questo ne siegue 1 che il Papa può dispensare per giusti motivi non solo nelle sue Leggi, ma in tutto il Gius Canonico: 2 In quelle de' Concilj anche Ecumenici, che costituiscono il Gius umano positivo, quand' anche avessero de-

rogato a qualunque futura dispensa del Romano Pontefice; poichè la sua Autorità non è dal Concilio, ma da Dio: 3 In qualunque umano Statuto anche Apostolico. Poichè la podestà di giurisdizione, che ha il Papa, non è minore di quella degli Apostoli, ma è la stessa, che avea Pietro lor capo. Quindi S. Lino, e Cleto, e Clemente, i quali erano inferiori a S. Giovanni, che ancor viveva, per motivo del suo Apostolato, erano superiori a lui, per la suprema Autorità di governo, che avevano nella Chiesa.

Ciò stando: se il Papa può dispensare in tutto quello, che è di umano diritto anche Apostolico, potea Bonifazio II dispensar se medesimo dall' osservanza del Canone, che vieta ai Vescovi di eleggersi il Successore: ma non tutto quel, che si può, è sempre lecito il farlo. L'elezion di Vigilio Diacono in suo Successore considerata in se, era valida; ma considerata nelle sue circostanze era illecita e peccaminosa; perchè apriva agli altri la strada a seguirne l'esempio, e introdurre la confusione, e il disordine nella elezione dei Vescovi, da cui dipende il bene universal della Chiesa. Per questo dopo d'essersi eletto in un Sinodo a Successore Vigilio, considerando, che ciò disdiceva alla dignità della Chiesa Romana, che è Madre, e Maestra di tutte le altre, lo cancellò in un' altro. Nè dee far maraviglia, che Bonifazio II per eludere la malizia dei Goti, che come Re d'Italia, usurpata si avevano l'elezione dei Papi, pensasse di eleggersi un Successore, quando sappiamo, che anche S. Agostino fù ordinato Vescovo d'Ippona, vivendo ancora il Vecchio suo Padre, e Pastore Valerio; e sedette con lui, ignorando, che fosse proibito dal Concilio Niceno. *Adhuc in corpore posito beatæ memoriæ Patre, et Episcopo meo sene Valerio, Episcopus ordinatus sum, et sedi cum illo, quod Concilio Niceno prohibitum fuisse nesciebam, nec ille sciebat.* (*Ep.* 1 10 *Vet. Edit.*) Forse fù considerato come fondato sul gius divino il Canone del Concilio Niceno, il quale vieta, che sienvi due Pastori in un tempo della medesima Chiesa, e princi-

palmente della Romana; il cui Pastore viene indicato da Gesù Cristo con quelle parole: *Erit unum ovile, et unus Pastor.* L'Autore delle Vite dei Papi Anastasio, che ci racconta tutto il fatto, non solo attribuisce la cassazion del Decreto all'essere contrario ai Canoni; ma alla colpa da lui commessa, e allo scandalo, che aveva dato alla Chiesa nell'eleggersi un Successore contro la pratica di tutti gli altri Pontefici.

Non sono più favorevoli all'intento degli Avversarj le traslazioni di Marino, e di Formoso alla S. Sede Apostolica. Quanto al primo non si sà, che fosse addetto ad alcuna Sede particolare; anzi secondo il Flèury lib. 53 n. 37 era stato ordinato Vescovo per mandarlo a predicare il Vangelo agli Schiavoni. Lo stesso rilevasi dalla risposta data da S. Stefano V all' Imperatore Basilio Macedone; E questo bastava per eludere l'accusa da lui data a Marino, di essere stato eletto Pontefice contro la disposizione dei Canoni. Dalla risposta medesima è palese, che quand'anche vi fosse stato un qualche canonico impedimento per la elezion di Marino, gli Elettori di esso potuto avrebbero dispensarvi, e se il potevano i Chierici della Chiesa Romana, tanto più può dispensare nei Canoni lo stesso Papa; benchè non debba farlo, che per giusto, e ragionevole motivo; essendo stato da Dio investito della suprema sua Podestà non per distruggere, ma per conservare il buon ordine nella Chiesa.

Lo stesso si dee dire della traslazion di Formoso dal Vescovato di Porto alla S. Sede Apostolica. Per quanto il furore, e la malignitá de'suoi nemici inferissero contro di lui fino ad annullarne i Decreti, a recidergli le tre dita, ond'era solito di benedire il Popolo, e a gettarlo nel Tevere; il Cielo però, e approvò con prodigj la sua traslazione, e difese la sua innocenza; qualora ritrovato da' Pescatori il Cadavere, e portatolo nella Chiesa, le Immagini tutte del Tempio visibilmente lo salutarono. Anche il Concilio Romano tenuto da Giovanni IX approvò e la traslazione e il merito di Formoso; e se decre-

tò, che niuno da indi innanzi seguisse un tale esempio, non tolse però a Successori il potere di farlo in simili circostanze. Del resto altro è il parlare dell'Autorità della Chiesa Romana in tempo di Sede Vacante, altro il parlarne quando ha il suo Pastore, e il suo Capo. In tempo di Sede Vacante non ha altra Autorità, che di eleggere il Papa, e provvedere agli attuali urgenti bisogni della Chiesa. Così ha fatto il Clero Romano, che poi elesse a Pontefice San Cornelio, come apparisce dalla sua risposta a S. Cipriano, da lui inserita nella sua Lettera ad Antoniano; e in questo caso io punto non dubito, che sia soggetta, e debba seguire in tutto, e per tutto la disposizione dei Canoni. Ma l'Apostolica Autorità di cui si parla nel Terzo Articolo non si considera nella Chiesa Romana senza il Pastore: ma nel Pastore di essa, che solo è Vicario di Gesù Cristo, e fa le sue veci nell'esercizio della Suprema sua Podestà. E siccome non avvi alcun Canone, che possa circoscrivere l'Autorità di Gesù Cristo, così non avvenne alcuno, che possa circoscrivere quella del Papa: parlo sempre di quello, che è di puro diritto Ecclesiastico.

§. VIII.

Altro esempio addotto dall' Autore della Difesa. Concilio Romano sotto Giovanni XII.

L'Autore della Difesa ec., che va cercando quanto vi ebbe di più reprensibile nella condotta di alcuni Papi, e di più sedizioso nei Sinodi per metterlo in vista, e fondare sopra di esso le sue ragioni, passa dagli attentati di Stefano VI contro Formoso alla Storia di Giovanni XII troppo famoso per l'infelice suo fine. Nell'anno stesso in cui morì in Costantinopoli Teofilato, ch'era stato creato Vescovo di quella Città in età d'onni 16, fù eletto in Roma in età d'anni 18 il figlio del Principe Alberico, che prese il nome di Giovanni XII. Amico a principio di Ottone I Imperatore, che avea chiamato a Roma contro di Berengario, di cui non poteva più sostenere la

tirannia; e poi inimicatosi contro di lui; Ottone lo fece depporre in un Sinodo tenuto in Roma dai Vescovi dell' Italia, e da alcuni della Germania, e sostituirvi l'Antipapa Leone VIII. L' anno appresso cioè 364 i Romani espulso Leone, richiamarono Giovanni, che radunato il Sinodo, di cui parla l'Autore della Difesa, depose l'Antipapa, e cassò tutti gli Atti del Sinodo tenuto contro di lui. Siccome Leone, come abbiamo da Sigeberto, era ancor Laico, quando fù eletto Pontefice; così Giovanni XII, a dimostrar nulla la sua elezione, addusse i Canoni, che vietano di eleggere a Vescovo un Neofito, e Curiale. Nè era necessario, che producesse alcun privilegio della sua Sede, quando bastavano all' intento gli Statuti dei Padri, e l'Autorità de' Concilj Generali, che egli opponeva al Sinodo particolare, che tenuto si era senza di lui, e contro di lui, nè si erano osservate nella sua condanna le regole prescritte dai Canoni. Ma benchè non abbia prodotto Giovanni XII alcun privilegio, nè alcun Canone particolare, che riguardasse l' elezione del Papa, non ne siegue però, che non vi fosse; e non potesse produrlo nel caso appunto, di cui si trattava. Due ne abbiamo riferiti da Graziano Dist. 79 can. 3 e 4 e da lui attribuiti a Steffano V quando appartengono al Sinodo tenuto da Steffano III come rilevasi da alcuni fragmenti della Azion III e IV pubblicati da Luca Holstenio. A questi avea dato motivo il fatto del pseudo - Pontefice Costantino, il quale, benchè Laico, era stato eletto sediziosamente, e a mano armata si era impadronito della Chiesa Lateranense, per essere fatto Prete, e consecrato in seguito Romano Pontefice. Il Concilio in tale occasione stabilì = *Act. 3. Hesterno die prolata est Sententia quemadmodum Constantinus Apostolicæ Sedis invasor sub pænitentiæ correptione subsistere debeat ... Oportebat ut hoc Sacrosancta Domina nostra Romana Ecclesia juxta quod a B. Petro, & ejus Successoribus institutum est; rite ordinaretur, et in Apostolatus culmen unus de Cardinalibus Præsbiteris, aut Diaconibus consecraretur.* L'Autore del Libro Pontificale parlando di questo Sinodo

nella vita di Steffano III. *Tunc allatis Sacratissimis Canonibus, eisque liquido perscrutatis prolata est sententia ab eodem Sacerdotali Concilio sub anathematis interdicto, ne ullus unquam præsumat Laicorum, neque ex alio ordine, nisi per distinctos gradus ascendens Diaconus, aut Præsbiter Cardinalis factus fuerit, ad Summi Pontificatus honorem possit promoveri.* (*ap. Beeard. Tom.* 3 *p.* 226).

A torto adunque si adducono contro di noi le determinazioni dei Sinodi fatte in tempo di dissensione, e di scisma, e in cui dominava la passione, e l'impegno; e sono affatto fuor di proposito, ove si tratta di stabilire delle Teologiche verità. Siccome il Sinodo tenuto per impegno di Ottone I Imperatore contro Giovanni XII non poteva far uso contro di lui, che dei Canoni de' Concilj, e de' Padri, che l'avevano preceduto; così egli col suo Concilio non ne oppone altri in sua difesa. Indi però non ne siegue, che non potesse al bisogno, e sollevarsi al di sopra di essi; e agire diversamente da quello, che avevano stabilito.

§. IX.

Art. 1. = Valere etiam Regulas, mores, et Instituta à Regno, et Ecclesia Gallicana recepta =.

Contradizione di queste parole con quello, che fatto avevano nell' Assemblea.

Pare incredibile, che que' Prelati non abbian veduta in queste parole, e in quelle, che le precedono una manifesta condanna di se medesimi. Imperciocchè stabilirono questo articolo dopo d'avere accordato al Re il diritto di Regalia su tutte le Chiese del Regno. Ma se l'Ecclesiastica Podestà deb'essere regolata coi Canoni fatti collo spirito di Dio, e ricevuti con riverenza da tutta la Chiesa; se devono valere le regole, e i costumi, e gl'Instituti del Regno, e della Chiesa Gallicana, con

quale Autorità accordato avevano un tal diritto? I Canoni del Concilio Ecumenico di Lione fatti senza dubbio collo Spirito di Dio, e accettati da tutta la Chiesa lo vietavano apertamente per riguardo a quelle Chiese, che ne erano esenti. Le Regole, i Costumi, e gl'Instituti del Regno per riguardo di alcune Provincie vi eran contrarj; I Vescovi di Alet, e di Pamiers vi riclamavano con tutto l'impegno, e portarono alla S. Sede i lor riclami contro il Decreto del Consiglio di Stato; Il Papa Innocenzo XI avea fatto vedere il possesso immemorabile di dette Chiese confermato, e autorizzato dalle ordinazioni dei Re, dai Decreti del Parlamento di Parigi, dai Registri della Camera de'Conti, dalle regole insomma, dai costumi, dagli Instituti del Regno, e della Chiesa Gallicana. Come dunque hanno avuto il coraggio di asserire che valer devono i Canoni fatti collo Spirito di Dio, e gli Statuti, e le costumanze del Regno in un tempo; in cui la violavano con tanta franchezza? Non è questa una vera condanna di quanto operato avevano in ordine alla Regalia?

Ma lasciato questo da parte; io mi lusingo, che que' Prelati non abbian voluto, che le regole, le costumanze, gli Statuti della Chiesa Gallicana, e del Regno, debbano prevalere ai Canoni fatti dallo Spirito di Dio, e accettati da tutta la Chiesa, così che nel caso, che tra loro si oppongano, questi e non quelle debbano prevalere. Altrimenti converrà dire, o che si dispensino da se medesimi dall'osservanza dei Canoni, e si attribuiscano quell'Autorità, che negano al Papa, o ne sieno dispensati dal Papa, e gli accordino la superiorità ai Canoni nell'atto stesso, che glie la negano.

§. X.

Privilegj, o Libertà Gallicane, e loro origine.

Quai sono adunque le Regole, gl'Instituti, i Costumi di cui parlano gli Autori di questo Articolo? Pare, che alludano alle così dette Libertá Gallicane: ma quali sieno coteste Libertá non è facile l'indovinarlo. Giacomo Leschaffer. (*Tom. I. des Liberté de l'Eglise Gallic. p.* 243) ci dice apertamente, che perde il tempo, chiunque vuol sapere ad una ad una le Libertà, e i Costumi, che riguardano l'Ecclesiastica Polizia della Francia, e rintracciarne l'origine, e l'autorità.

Pietro Piteo pubblicò nel 1639 due Libri uno col Titolo = *Trattato dei diritti, e delle Libertà della Chiesa Gallicana*; e l'altro = *Prove della Libertà della Chiesa Gallicana.* Ma radunatisi col Card. Rochefocault i Vescovi, che si trovavano in Parigi condannarono, e l'uno e l'altro di que' volumi, come *nocivo, eretico, scismatico, empio, e contrario alla parola di Dio, distruttivo della Ecclesiastica Gerarchia, della Disciplina de' Sacramenti, e de' Sacri Riti, ingiurioso alla S. Sede, al Re, all'ordine Ecclesiastico: e alla stessa Chiesa Gallicana.* Onde non si può prendere da essi la giusta idea; giacchè ci assicura Monsignore Spondano (*ad an.* 1639 *n.* 1) e io ben volentieri gli accordo " che la Chiesa Gallicana non conosce le libertà, che operano il male; e non sa que' diritti, che la svelgono, e la distaccano dalla fermissima unione, e filiale ubbidienza della Romana sua Madre. Ma i legittimi privilegj, e le sincere Libertà tanto della Chiesa medesima come del Re, e del Regno, è pronta a sostenerle, e a difenderle fino al sangue.

Quai sono adunque le sincere libertà, e i privilegj legittimi, di cui parlasi in questo Articolo? Se ascoltiamo Guido Coquille (*De Sacra Polizia Tit.* 1 *n.* 13) " Le libertá Gallicane, vogliono, che si stia ai Canoni molto antichi, e non si ammettano molte Pontificie Costituzioni da 400 anni in quà; alcune però si ricevano. " Se ascoltiamo Cristoforo Giu-

stello nella sua Lettera a Giacomo Lescaffer " Sebbene i Rè, „ i Vescovi, e gli Ordini del Regno tutta in somma la Fran- „ cia abbia sempre affermato, che la Libertá Gallicana consista nel Gius comune antico; avvi però un'antica sentenza nel Parlamento di Parigi avuta per tradizion da' maggiori, che questa libertà consista principalmente ne' primi quattro Concilj Ecumenici, e in quelli, che furono confermati da essi, e che dal contravvenire ai Canoni di que' Concilj, ne nascano i principali motivi di quegli appelli, che si chiamano come d'abuso. Vuole inoltre, che questa sua opinione sia stata difesa dal Cardinal di Lorena nel Concilio di Trento; e abbia fatta istanza, che fosse dal Concilio medesimo ridotta alla pratica. Pare per altro, che il Tridentino, il quale non aveva minore Autorità di quelli, che lo han preceduto, non ne abbia fatto gran caso; poichè e ha saputo seguite i Canoni degli antichi Concilj, quando lo ha' giudicato opportuno, e stabilirne de' nuovi diversi dai primi, ove ha stimato bene di riformare, o cambiar disciplina.

Non è punto diversa l'idea, che ci danno di queste Libertà il celebre Pietro de Marca (*de Concord. Sacerdot. & Imp. cap.* 1 *n.* 7) Carlo Fevret nel suo Trattato *de Abusu* (*cap.* 4) Giovanni Doviat. (*Synops. Histor. Jur. Pontif.*) Carlo Maurizio le Tellier Arcivescovo di Reims, nella sua Protesta contro l'erezione in Arcivescovo del Vescovo di Cambrai suo Suffraganeo. Anzi l'Assemblea del 1682 vuole, che il fondamento di queste Libertà sieno i sacri Canoni, e la Tradizione dei Padri: e l'Autore della Difesa lib. XI cap. 9 conchiude, che le Libertá della Chiesa Gallicana altro non sono, che l'esser governati col gius comune, coll' Autorità de' Concilj, cogli instituti dei Padri: *Regi jure communi, Conciliorum Auctoritate, et Patrum Institutis*, e nel Cap. XII. *Id sibi præ aliis Ecclesia Gallicana vindicat, ut jure communi regatur idest quoad fieri liceat jure antiquo, a quo dimoveri invita non possit.* Ed è questa io credo la vera ragione, per cui si è dato a questi usi il nome di Libertà.

§. XI.

Incoerenza delle parole Valere etiam regulas &c. *con quelle che le precedono.*

Da questa semplice esposizione della libertá Gallicana trattata dai piú rinomati Autori Francesi, si vede subito l'incoerenza della prima parte di questo Articolo colla Seconda. Imperciocchè se il Gius Canonico della Francia altro non è, che il Gius comune antico, se è fondato su i Canoni de' quattro primi Concilj generali, e su quelli, che furono confermati da essi, come c'entrano in questo Articolo le Regole, le Costituzioni, i costumi ricevuti nel regno, e nella Chiesa di Francia? I primi quattro Concilj Ecumenici han preceduto di qualche secolo l'erezion della Francia in regno, e la Chiesa di Francia non si distingueva dalle altre, che per la sua sommissione, e ubbidienza a Romani Pontefici, come si vede fra gli altri dalle Lettere di San Leone.

Le regole adunque, gli Statuti, i Costumi del regno, e della Chiesa di Francia o sono lo stesso, che i Canoni dei primi quattro Concilj dettati dallo Spirito di Dio e consecrati dalla riverenza del Mondo, e allora era inutile di nominarle: o sono diverse, come pare, che siano dalle espression dell' Articolo; e allora è falso, che siensi governati col gius comune antico fondato sull'autorità dei Concilj, e gli Statuti dei Padri; altrimenti non avrebbero avuto luogo, nè le regole, nè le costumanze del regno.

Oltre di che: se si deve stare ai Canoni dettati dallo Spirito di Dio e al gius comune antico come si producon le regole? Chi è, che si oppone al Gius antico colui, che dispensa; o colui, che importuna il Superiore per esserne dispensato? Dov' è nel Gius antico, o nei Canoni de' Concilj, che i Romani Pontefici nel governo della Chiesa di Francia sieno tenuti a seguir le regole, gli statuti, i costumi della Chie-

sa medesima, e del Regno? Dov'è un solo Canone non dico dè primi quattro Concilj, ma di qualunque altro, che autorizzi i Secolari, ad immischiarsi nelle cause Ecclesiastiche, a farsi giudici del giudizio del Papa sotto pretesto, che siasi abusato della sua Autoritá contro dei Canoni? Eppure è questo uno de' principali Articoli della Libertà Gallicana. Anzi se ascoltiamo Renato Choppin indi appunto hanno avuto principio. Imperciocchè essendosi alcuni abusati secondo lui (*De Sacr. Polit. Tit.* 1. *n.* 13.) dei Rescritti del Papa contro gli antichi Canoni, i Re di Francia, e i suoi Ministri incominciarono a poco a poco ad appropriarsi il giudizio di questo abuso, e disprezzo dei Canoni, e a richiamare l' antica Disciplina in Francia, e nel lib. 2. Tit. 4. num. 1. dice, che allora v'è luogo all' appello dal Giudice Ecclesiastico al Regio Senato, quando è stato decretato qualche cosa contro ai Canoni della Veneranda Antichitá.

Ma lasciato anche da parte che è un' ingiuria gravissima, che si fà al Pontefice considerando i suoi Decreti come violatori dell'antica Disciplina, vi vuol poco a capire, che è questo un vero pretesto per ammettere quando piace, o rigettare quando vogliono le Pontificie Costituzioni. In fatti 1. Se allora solo v' è luogo all' appello dal Giudice Ecclesiastico al Regio Senato quando si è decretato qualche cosa contro ai Canoni della Veneranda Antichità; bisogna che il Regio Senato, prima di ammettere questo Appello, sappia che si é decretato qualche cosa contro i Canoni della Veneranda Antichità, e per conseguenza che si faccia Giudice de' Pontificj Decreti, prima ancora di poterlo essere. 2. Il Re, ed a suo nome il Senato, come Custode, e Tutore della Chiesa, è bensì autorizzato ad osservare Egli, e fare osservare dai Sudditi l'attuale disciplina della Chiesa medesima, má non è autorizzato a richiamare l'antica disciplina, quando i Concilj o i Papi abbiano giudicato cambiarla. Qualunque sia il suo grado e la sua dignitá, è pe-

cora, e non Pastore, è figlio della Chiesa, è dentro la Chiesa, non sopra la Chiesa. Ei deve ubbidire, e non comandare in quel che riguarda la Chiesa.

Tale è la dottrina de' Concilj, e dei Padri insegnata dallo Spirito Santo, consecrata dalla riverenza di tutto il Mondo secondo le espressioni di questo Articolo. Come dunque i Re di Francia, e i suoi Ministri incominciarono a poco a poco, come dice il Coppin, ad appropriarsi il giudizio dei Rescritti del Papa col pretesto di richiamare l' antica Disciplina in Francia? Vorrebbero essi, che il Papa, come Padre, e Pastore di tutti sottomettere al suo giudizio i loro Editti, qualora abusano della lor podestá a danno, e pregiudizio, dei Sudditi, e li richiamasse alle prime leggi Costituzionali del regno? Eppure avrebbe Egli un qualche diritto, quale è quello, che compete al Padre sopra dei Figli, al Pastore sulle sue pecore. Essi al contrario non ne hanno alcuno come scriveva a Michele Imperatore il gran Pontefice Niccolò I. „ Patet profecto Se„ dis Apostolicæ, *cujus auctoritate major non est*; judicium a „ nemine fore retractandum; *Neque quiquam de ejus liceat ju„ dicare judicio*; juxta quod Bonifacius Papa Rufo, & cæteris „ Episcopis per Tessaliam Constitutis scribens: ait: Nemo „ unquam Apostolico culmini *de cujus judicio non licet retractare*, „ manus obvias audacter intulit. Nemo in hoc rebellis extitit, „ nisi qui de se voluit judicare: & B. Papa Gelasius. Ipsi „ sunt Canones qui Appellationes totius Ecclesiæ, ad hujus „ Sedis examen voluerunt deferri. Ab ipsa vero numquam ap„ pellari debere sanxerunt; ac per hoc illam de tota Ecclesia „ judicare, ipsam ad nullius commeare judicium. „ Siccome adunque il Papa nei Casi, in cui il Re si abusasse del suo potere contro il bene dei Popoli, e le Leggi fondamentali del Regno, non si assume altro diritto, che di ammonirnelo, senza farsi giudice, e molto meno di annullare i suoi Editti; così, dato anche, che i Rescritti del Papa fosser contrarj ai Canoni della Veneranda antichitá, alla disciplina antica, il Re,

e i suoi Ministri non devono assumersi altro diritto, che quello di avvisarnelo, perchè colla sua autorità vi rimedj.

3. Si nega al Papa quella autorità inerente al suo Primato, che è necessaria al buon governo della Chiesa, di cui ha fatto uso sin da principio, e che in lui riconoscono i Concilj medesimi anche Ecumenici, quella autorità io dico di dispensar sopra i Canoni non sol de' Concilj, ma ancor degli Apostoli in que' luoghi, e in quelle circostanze, che giudicheranno opportune: *si utile, judicaverit, prout ratio sibi dictaverit . . . si necessarium visum fuerit. S. Bernard.* Che sia necessaria al buon governo della Chiesa dee confessarlo chiunque osserva, che le leggi devono addattarsi ai costumi di quelli, a cui s' impongono, e devono variarsi secondo la qualità delle persone dei luoghi dei tempi, non in maniera però, che ciò si faccia ad arbitrio e insinuazion de' malvagi; ma secondo la prudenza, e la disposizione di quello; che presiede al governo di tutto il corpo. Che vi sia nel Papa una tale autorità lo dice espressamente il Concilio di Trento (*Sess. 25. cap. 21.*) il quale dichiara, che in tutto quello che ha decretato non ha inteso di pregiudicare per verun modo all' autorità della S. Sede Apostolica: „ Postremo Sancta Synodus „ omnia, & singula sub quibuscumque clausulis, & verbis, „ quæ de morum reformatione, atque Ecclesiastica discipli„ na . . . . in hoc Sacro Concilio Statuta sunt, declarat ita „ decreta fuisse, ut in his *salva semper auctoritas Sedis Apostolicæ & sit & esse intelligatur.* „ Nè si può dire, che il Concilio di Trento abbia data al Papa con queste parole un autorità, che non aveva, e solo per riguardo a quello, ch' esso avea atabilito per la riforma de' Costumi, e l' Ecclesiastica Disciplina; le sue espressioni escludono affatto una così sinistra interpretazione. Il termine, *salva semper* non si dice, nè si può dire di quella autorità, che attualmente si conferisce; ma indica una autorità preesistente, che si riconosce, e a cui non s' intende pregiudicare co' nuovi Statuti: Che poi i Ro-

mani Pontefici anche de' tempi più antichi abbiano fatto uso di questa Suprema Autorità nella dispensa dai Canoni disciplinari stabiliti dai Sinodi anche Ecumenici ; le sole Lettere di S. Leone, di S. Gregorio Magno, e di altri Pontefici lo danno a conoscere chiaramente; nè fa d'uopo di quì ripetere ciò, che si è provato poc'anzi al n. V.

Ora posto il principio, che v'è luogo all'appello dal Giudice Ecclesiastico al Regio Senato, quando è stato decretato qualche cosa contro ai Canoni della veneranda antichità, e che il Re, e i suoi Ministri possono appropriarsi il giudizio di questa inosservanza dei Canoni, e richiamare l'antica Disciplina; non vi resta più nel Pontefice alcuna dispensa, la quale non possa essere annullata dal Re, e da' suoi Ministri col pretesto, che è contraria agli antichi Canoni, o all' antica Ecclesiastica Disciplina.

§. XII.

Si prova con varj esempj, quanto sia falso, che il Re, e il Senato possano sottomettere al lor giudizio i Pontificj Decreti sotto pretesto, che sien contrarj alla veneranda antichità.

A rendere più sensibile la falsitá di questo principio, e i danni gravissimi, che ne verrebbero; fingiamo quello, che non è difficile ad avvenire, che sienvi de' Cattolici, che si portino il cibo Eucaristico alle lor case dopo d'averlo ricevuto alla Sacra Mensa, o de' Sacerdoti, che amministrino a Secolari l'Eucaristia sotto ambe le specie, e che avendolo saputo il Papa lo vieti, e agli uni, e agli altri con una sua Decretale, e colla pena gravissima della Scomunica; potrà il Regio Senato richiamare a se questa Causa col pretesto, che tale era la Disciplina de' primi Secoli della Chiesa? Un esempio assai recente lo abbiamo in tanti Indirizzi, che si son fatti in questi ultimi tempi per sostenere il diritto accordato dal Tridentino

ai Capitoli della Cattedrale di delegare nella morte del Vescovo ad un Vicario Capitolare la sua Autorità. Ma secondo l'antica disciplina non il Capitolo: ma il Vescovo più vicino doveva assumere il Governo di quella Chiesa fino alla elezione del nuovo, come si vede dal Can. 6 del Concilio di Riez dell'an. 439; e da quello d'Orleans del 533. Ciò stando; io dimando: Potea il Governo Francese richiamare a se questa Causa col pretesto, che il nuovo diritto era contrario all'antica Disciplina della Chiesa? Lo stesso dee dirsi di molt altri punti di Disciplina, che non sono più in uso; anzi pochissimi de' primi Concilj addattare si possono alla disciplina presente.

Il celebre Pietro de Marca Arcivescovo di Parigi, che ben vedeva quanto fosse ridicolo il ristriugere il Gius Canonico della Francia ai primi quattro Concilj, e all'uso dell'antica Disciplina, e che i Francesi sarebbero i priui ad opporvisi in molte cose, se si dovesse mettere in uso, dice, che la Libertà Gallicana consiste nel retto uso del gius antico, e nuovo; e vuole, che sieno necessarie nel nostro Secolo le definizioni delle Decretali, che provvidero ai nuovi negozj, che pullularono alla giornata: nè altra era la mente di S. Lodovico, e di Carlo VI, allorchè dicono; che le Libertà della Chiesa si contengono nel gius comune. *Libertatem in recto antiqui, et novi juris usu constituimus, necessariasque nostro Sæculo Decretalium definitiones, quæ novis negotiis prospexerunt, non absque manifesta ratione existimamus. Non alia mens est aut B. Ludovici, aut Caroli VI et totius Ecclesiæ Gallicanæ, quum libertatem Ecclesiæ in jure communi versari contendunt. (De Concord. Lac. et Imp. lib.* 3 *c.* 6 *n.* 5) E passa a provarlo colla professione di Fede prescritta al Papa dal Sinodo di Costanza (Sess. 39) nella quale non solo promette di osservare gli otto primi Concilj Ecumenici: ma anche quelli di Laterano, di Lione, di Vienna. A torto adunque si ripongono le Libertà Gallicane nella sola osservanza del gius antico, tanto più, che i Francesi medesimi non convengono fra di loro nell'assegnare coresto antico di-

ritto, e il Codice, che il conteneva. Oltre di che pochissimi sono gli antichi Canoni, i quali si osservino più nella Francia, che altrove, e molti vi si osservano anche meno, che altrove, e alcuni ve n'hanno, che se fossero ristabiliti, gli stessi Autori delle Libertá Gallicane sarebbero i primi ad opporvisi, e molti più non si osservano, nè in Francia, nè altrove. (*Vedi il Charlas de Libert. Eccl. Gallic. lib.* 1 *c.* 3)

§. XIII.

Qual sia il Codice antico delle Libertà Gallicane. Se nascano dai Capitolari di Carlo Magno.

E' veramente una cosa ridicola il sentirsi a parlar tutto giorno di Libertà Gallicane, e non saper dove siano; e quale sia il Codice, che le contenga; e il più bello si è, che nol san nè men essi. Il Codice antichissimo anteriore alla collezione dei Canoni di Dionigi il piccolo, è una favola; Quelli del Concilio Quini-sesto o Trullano furono rigettati dalla Chiesa di Roma; e non furono mai ricevuti nell'Occidente. Quello, che dicono *Innominato e proprio* della Francia, è una favola anch'esso, e per avviso del P. Sirmondo non fù mai noto agli Antichi. Lo stesso P. Sirmondo (*Tom.* 2 *Conc. Gall.*); ci assicura, che il Papa Adriano I nel magnifico ricevimento, che fece in Roma a Carlo Magno gli offerì un' intera Collezione dei Canoni de' Concilj, per uso delle Chiese d'Occidente, e delle Lettere Decretali dei Papi da Siricio a Gregorio II e vuole, che sia lo stesso Codice di cui parla Niccolò I nella sua Lettera ai Vescovi di Francia riferita da Graziano Dist. 19 c. 1 e che fù impresso la prima volta in Magonza l'anno 1525 e in seguito anche in Parigi col titolo = *Codex Vetus Ecclesiæ Romanæ* = . Ma se era questo il Codice della Chiesa non poteva servir di base ai privilegj, e alle Libertà Gallicane.

Per la qual cosa molti sono andati a cercatla nei Capitolari di Carlo Magno, e de' suoi Successori, ma se si esami-

nino attentamente nulla vi è più contrario di essi. Nel Capo 267 del Lib. 6 si legge: *Ut nulli fas sit sine status sui periculo vel Divinas Constitutiones, vel Apostolicæ Sedis decreta temerare.*

„ Nel cap. 287 Auctoritas, Ecclesiastica atque Canonica „ docet, non debere absque Sententia Romani Pontificis Con- „ cilia celebrari. = Si majores causæ in medio fuerint devo- „ lutæ ad Sedem Apostolicam, ut Sancta Synodus statuit, et „ beata consuetudo exigit, post judicium Episcopale referan- „ tur.

„ Cap. 299 Si quis Episcopus depositus ad agendum sibi „ negotium in urbe Roma proclamaverit, alter Episcopus in „ ejus Cathedra post appellationem ejus, qui videtur esse de- „ positus, omnino non ordinetur, nisi causa fuerit judicio Ro- „ mani Pontificis *determinata.*

„ Lib. 7 c. 90 Providendum est in omnibus, ne in aliquo „ Apostolica vel Canonica decreta violentur.

„ C. III Ut Episcopum apud Judices publicos nemo audeat „ accusare, sed aut ad Primates Diæcesarum, aut apud Apo- „ stolicam Sedem; Lo stesso si ripete al c. 241.

„ Cap. 265 Constitutiones contra Canones, et Decreta „ Præsulum Romanorum seu reliquorum Pontificum, vel bo- „ nos mores, nullius sint momenti.

„ In addit. IV c. 12 Eadem Sedes testante veritatis voce, „ primum primatum obtinuit, nec prima diceretur, si aliam „ super se haberet, quæ etiam caput est omnium Ecclesiarum, „ a qua omnes sumpsere originem: Primatum enim non syno- „ dalibus, aut aliquis commentitiis meruit institutis, sed Do- „ mino largiente qui ait: *Tu es Petrus* &c. et reliqua alia, et „ his similia; Quibus si aliquis superbo spiritu obviaverit præ- „ ceptionibus non exeat impunitus, sed gradus sui periculo su- „ bjaceat. “

Se adunque le Libertá Gallicane prender si devono dai Capitolari di Carlo Magno, e de' suoi Figli, dovrem conchiudere

che in virtù di esse, non è lecito, nè al Re, nè a suoi Ministri di appropriarsi il giudizio de' Pontificj Decreti, poichè niente in essi si ripete più spesso, che l'invlolabilitá dei Decreti della S. Sede Apostolica, e che le Costituzioni, e le sentenze ad essi contrarie non devon essere d'alcun momento.

Ai Capitolari di Carlo Magno si può aggiungere il quinto Capo del Concilio Romano tenuto circa que' tempi; e in cui furono condannati, e deposti Teutgado Arcivescovo di Treveri, e Guntario Arcivescovo di Colonia, per avere secondata, e difesa la libidine di Lotario, che ripudiò Theutberga sua moglie per isposare Valdrada, e per aver disprezzata la sentenza proferita dal Papa contro Ingeltrude, che, fatto divorzio col suo Marito Bosone, andava vagabonda aggirandosi, e abbandonandosi in preda alle più abominevoli disonestá. In esso adunque si legge. *Si quis dogmata, mandata interdicta, sanctiones vel decreta pro Catholicæ fidei disciplina, pro correctione fidelium, pro emendatione sceleratorum, vel interdictione imminentium, vel futurorum malorum, a Sedis Apostolicæ Præside salubriter promulgata contempserit, anathema sit. (ap. Berard. Tom.* 3 *pag.* 288)

§. XIV.

Pragmatica attribuita a S. Luigi.

L' Autore della Difesa (*Lib. XI. cap.* 9) non contento de' Canoni antichi, e de' Capitolari di Carlo Magno, e dei Figli, è andato a cercare le Libertà Gallicane nella Pragmatica di S. Luigi, o sia nella istruzione, che lasciò, morendo, a suo Figlio. Pretende, che i Romani Pontefici incominciassero ad usurparsi i diritti del Vescovo, e del Clero con mandati straordinarj, con riserve, con decime, con gravi pesi anche pecuniarj, e che S. Luigi opposta vi abbia la sua Pragmatica; di cui ci oppone principalmente il capo IV in questi termini "Item „ promotiones, collationes, et dispositiones Prælaturarum, di„ gnitatum, et aliorum quorumcumque Beneficiorum, et offi-

„ ciosum Ecclesiasticorum regni nostri, secundum dispositio-
„ nem, et determinationem juris communis Sacrorum Conci-
„ liorum Ecclesiæ Dei, atque Institutorum antiquorum SS. PP.
„ fieri volumus, et ordinamus. An. 1268. E quindi soggiunge,
„ ecco quelle che noi chiamiamo Libertá della Chiesa di Fran-
„ cia, *l' essere governati col gius comune, coll' autorità de' Con-*
„ *cilj, cogli Instituti dei Padri* ".

Ma è, se non altro, una cosa assai dubbia, che sia di S. Luigi la proposta Pragmatica Sanzione. Io leggo nella Vita del Santo scritta dal P. Roberto Gaguino estratta dagli Annali di Francia, che nell'Archivio di Carlo V Re di Francia fù ritrovata una Cartolina contenente i precetti, che scrisse nell' assedio di Tunisi, e lasciò al suo Primogenito San Luigi, ma nulla ritrovo in essa di quanto dicesi nel Cap. IV della Pragmatica. Questo solo io vi trovo rapporto agli Ecclesiastici Benefizj; che nulla giova alle Libertà Gallicane = *Sacerdotia idest Ecclesiastica Beneficia, bonis, et optime merentibus confèrto. Cum hæc facturus eris, providos ante homines consulito* = Trovo, che questa Cartolina fu estratta dal Regio Tesoro da Gerardo di Montacuto, e presentata al Re l'anno 1364; ma non si trova pel corso di 200 anni, che sia stata allegata da alcuno la supposta Pragmatica di S. Luigi, né certamente ommessa l'avrebbero quando si fece quella di Burges a tempi di Carlo VII, e del Concilio di Basilea. Solo nell'anno 1515 è comparsa alla luce, ed è stata impressa più volte senza il Cap. V, in cui si vietano le esazioni, e i pesi della Curia Romana: Anzi non è credibile, che un Re così addetto alla Santa Sede Apostolica, che si era disposto col consiglio del Papa a una seconda spedizione per ricuperar Terra Santa, in mezzo ai mali gravissimi della peste, onde era oppresso il suo esercito, da cui fù in seguito colpito Egli stesso, abbia voluto inimicarsi con un Decreto solenne il Pontefice, e i suoi Ministri, tanto piú, che non si era ancora introdotta a que' giorni la pessima usanza di opporre agli ordini della Santa Sede Apostolica la Pode-

stà del Sovrano. A questo si aggiunge, che non eravi motivo alcuno di un tal Decreto, essendo allora Sommo Pontefice Clemente IV Francese uomo pieno di moderazione, e di virtù, e alieno da ogni interesse.

§. XV.

Pragmatica Sanzione di Carlo VII e sua Abolizione nel V Concilio Lateranense.

Ma dato ancora, che fosse vera una tale Sanzione di San Luigi, che autorità aveva Egli intorno alle cose Ecclesiastiche del Regno? Niun altra, che uniformarsi alle disposizion della Chiesa, e farsene il promotore, e Custode. E quand'anche avuto ne avesse l'autorità, perchè riprodurla nel terzo Articolo della Dichiarazione, dopo che è stata abolita con quella di Carlo VII pel Concordato di Leon X con Francesco I nel Concilio V Lateranense?

Più che quella di San Luigi è celebre in Francia la Prammatica di Carlo VII. Egli avea radunati in Burges i Prelati, e gli Ecclesiastici del Regno, per esaminarvi i punti, o i regolamenti di Disciplina a lui trasmessi dal Sinodo di Basilea, di cui era Fautore, e che in seguito abbandonò, come abbiamo veduto dalla allocuzione del Vescovo di Meaux fatta in Firenze ad Eugenio IV. Questa Prammatica, che si è minacciato al Papa di vedere ristabilita in questi ultimi tempi di oppressione, e di tirannia è contenuta in 23 Articoli, in cui si conferma l'autorità de' Concilj generali nelle materie di Fede, e di disciplina, si mantiene ai Capitoli, e al Clero il diritto delle elezioni, si annullano le grazie in aspettativa, e le riserve per gli beneficj, ch'eran fatte dal Papa, si stabiliscono le ragioni de' Graduati, la cognizione, e il giudizio delle Cause Ecclesiastiche in prima istanza, e gli ordinarj, salva l'appellazione; e in caso d'appellazione dopo la prima sentenza a colui, al quale l'appellazione è naturalmente devoluta, si dichiarano

nulle le appellazioni prima della sentenza definitiva, si stabilisce, che il possesso triennale di un beneficio sia un titolo sufficiente, si limita il numero de' Cardinali a 24, si condannano le Annate, e tutte le esazioni per ufficj, e beneficj Ecclesiastici ec. Questi decreti accettati in Burges colle loro modificazioni furono confermati dal Re, che ne comandò l'esecuzione il dì 7 Luglio l'anno 1438. Questa Prammatica fù portata al Concilio, che non volle autorizzarla espressamente a cagione delle modificazioni; ma non impedì, che fosse osservata in Francia. « Storia della Chiesa Tom. IV p. 2.

L'oggetto principale di questi Articoli si era di ristringere l'autoritá de' Pontefici, e spogliarli di quelle entrate, che son necessarie a reggere il peso del lor ministero. Forse il Re si mosse a questo passo pel desiderio di vedere ristabilita l'Ecclesiastica disciplina a que' giorni assai abbattuta, e non s'avvide della malizia dei PP. di Basilea, che sotto il manto di zelo coprivano l'avversione, che conceputa avevano contro di Eugenio IV. Merita un singolare riflesso in ordine alle Riserve, che è uno de' principali articoli di questa Prammatica, che Carlo VII che ne fù l'Autore, e volle, che si pubblicasse, e si osservasse in tutto il Regno, fece istanza a Callisto III, e a Pio II suo Successore; che si riservassero il Vescovato di Torné per conferirlo ad uno de' suoi Ministri (*ap. Antifeb. Tom.* 3 *p.* 284.)

Ognuno può immaginarsi quanto sia dispiacciuta al Romano Pontefice cotesta Sanzione, che è poi divenuta un'arma, che metton fuora i suoi nemici ogni qual volta Egli ricusa di aderire alle non giuste loro pretensioni. Eugenio IV ne scrisse subito a Carlo VII, ma nulla ottenne. Pio II tentò di sopprimerla nel Concilio di Mantova l'anno 1459, e finalmente vi riuscì dopo la morte di Carlo VII con Lodovico XI suo Figlio. Ma siccome non si potè estinguer del tutto; nati de' dissapori tra Giulio II e Lodovico XII, questo la rinnovò, e volle, che si eseguisse a rigore da tutto il Regno. Finalmente riu-

scì a Leone X di abolirla nel quinto generale Concilio Lateranense, e sostituirvi il Concordato, che fatto aveva in Bologna col Re Cristianissimo Francesco I.

Due sono le principali ragioni, per cui fù abolita. La prima, che viene indicata da Leone X nel IV Titolo del Concordato, si è, che le elezioni Ecclesiastiche favorite dalla Pragmatica, per l'abuso della secolare Podestà erano divenute simoniache, e violente, e più che al bene della Chiesa si aveva riguardo alla carne, e al sangue, e gli Elettori dopo d'essersi con giuramento obbligati, ad eleggere il più degno, vincere si lasciavano dalle preghiere, e dalle insinuazioni degli amici; dal che oltre all'esser nulle tali elezioni, ne venivano gravi disordini, a cui non era possibile di rimediare, che andando alla radice del male. L'altra ragione, per cui fù abolita si è; perchè era tolta la libertà delle elezioni: perchè il Re cambiava spesso in comandi le sue preghiere, ed era pericoloso non elegger quelli, che da lui venivano raccomandati. Ecco come ne parla il ch. Pietro de Marca Arcivescovo di Parigi nel lib. 6 cap. 9 n. 13 de Concord. Sacerdot. et Imperii. "

„ Episcopatuum electiones Capitulorum ambitu fiebant, eisque „ persæpe vim inferebant Regum preces a Pragmatica Sanctione approbatæ, adeo ut Guillelmus Benedicti celeberrimus „ illa ætate Jurisconsultus affirmet, preces illas habuisse et habere debuisse vim Imperii apud Canonicos Electores. Concordata igitur abolent electiones, et in eorum locum substituunt jus Nominationis, quod Regi tribuunt. Quod jus viam „ præcludit ambitioni, et Simoniæ, quæ exercebatur ad emenda suffragia Canonicorum. Attamen nominationis jus sic conceditur Principi, ut ad Summum Pontificem pertineat confirmatio Electorum, qua potiebatur absque ulla controversia „ ante Pragmaticam Sanctionem editam. "

Un altro non piccolo vantaggio ne venne alla Francia dal Concordato, siccome osserva lo stesso Pietro de Marca, ed è, che con esso, fù posto fine alle liti, che si facevano nella

Curia Romana, per discutere la nullità di tali Elezioni: Dal che ne veniva, che i litiganti si riducevano alla miseria, s'introducevano delle dissensioni nel Regno, e le Chiese restavano lungo tempo senza Pastore.

§. XVI.

Opposizioni, che trovò in Francia il nuovo Concordato sostituito alla Prammatica di Carlo VII.

Benchè tanti fossero i beni, che ne vennero alla Francia per l'abolizione della Prammatica, e la sostituzione del Concordato; pure il Senato di Parigi, l'Università, il Clero di Francia, vi si opposero validamente, e non vi volle meno di tutto l'impegno, e la forza del Re, perchè vi fosse introdotto quel nuovo ordine di Disciplina, anzi fecero istanza più d'una volta ai loro Re, perchè abolito il Concordato, vi fosse la Pragmatica sostituita. Vi furono anche degli uomini dotti, che vi si opposero co' loro Scritti, e chiamarono il Concordato un Mistero d'iniquitá, per cui veniva a perdersi la Chiesa di Francia (*ap. Graveson Tom. 7 H. E. p.* 225.) Ma poichè calmati gli animi, e dissipati i contrarj partiti, incominciarono a gustare i vantaggi, che ne venivano, dalla esatta osservanza di esso, vi si adattarono di buona voglia, e subentrò il buon ordine, e la quiete, ove prima non si vedeva, che la violenza, e l'intrigo.

Una delle ragioni, che opponevano al Concordato i fautori della Prammatica, era la novitá della Disciplina da esso introdotta: Ma non è nuovo, quello, che si è fatto altre volte, e la Chiesa ha saputo cambiar disciplina secondo, che esigevano le circostanze dei luoghi, delle persone, dei tempi, senza che alcuno ardito abbia di opporsi; E quand'anche fosse stato nuovo, non dovea rigettarsi, attesi i gran beni, che ne venivano, e i mali gravissimi, a cui si andava incontro per impedirli.

Molti ancora si davano a credere, che il Papa colla nomina ai Vescovati ceduti avesse al Sovrano, e a suoi Successori i diritti spirituali delle lor Chiese. Ma ben si avvidero in seguito, ch'era questo un puro inganno, poichè non era, che una specie di Gius Patronato accordato al Re, che niuno nega potersi accordare anche ai Laici; E siccome è sempre presso del Vescovo la suprema podestà spirituale in ordine ai Beneficj minori, benchè li conferiscano a quello, che vien presentato, o nominato dal Patrono Secolare; così era sempre presso del Papa la Suprema Podestà Ecclesiastica, benchè avesse accordata al Re la nomina ai Vescovati, e ad altri Benefizj del Regno. Anzi avea circoscritta in maniera la Regia nomina alla qualitá de' Soggetti da eleggersi, che restasse sempre in suo arbitrio di rigettarli, qualora non fossero forniti di quelle doti, che esigeva il loro Ministero, o li credessero meno opportuni al vantaggio dei Popoli, e della Chiesa.

Da questo si vede quanto fosse ridicolo l'altro pretesto, che alcuni prendevano da' Concilj anche Ecumenici, i quali vietano, anche colla pena della deposizione, qualunque promozione al Vescovato fatta col favore dei Principi; e della imperial Podestá.

I Concilj parlan di quelli, ch'erano intrusi per forza nei Vescovati; e i Papi medesimi condannarono quelli, che pretendevano di darne l'investitura di propria loro autorità; ma la nomina accordata al Re era per pura indulgenza della Chiesa, era soggetta all'esame, e alla autoritá del Pontefice in maniera, che poteva ammetterla, o rigettarla secondo che giudicava utile, o nò il soggetto nominato al bene della Chiesa.

Per ultimo dato anche, che i Canoni proibissero a' Secolari la nomina al Vescovato, era questo un' oggetto di semplice Disciplina, che niuno nega al Pontefice il potere, di moderarla, di correggerla, di abolirla quando lo giudichi utile, e necessario per impedire de' gravi mali, e promovere un maggior bene, come si è già osservato più volte con S. Bernardo.

Tanto più avendolo fatto in un Concilio Ecumenico, com' era il V di Laterano, che non aveva minore autorità di quelli, che lo avevano preceduto.

§. XVII.

Art. 1. = Patrumque terminos manere inconcussos.

Quali sieno i termini stabiliti dai Padri nell' esercizio dell' Ecclesiastica Podestà.

Se col nome de' termini stabiliti dai Padri, si sono intesi i Concordati tra i Romani Pontefici, e la Francia, niente vi sarà per parte di essi più immobile, ed inconcusso: ma se s'intendano gli Articoli della Prammatica solennemente aboliti, niente può esservi di più irragionevole, e più rovinoso. Oltre i mali gravissimi, che ne venivano, e a cui si è dovuto rimediare col Concordato, oltre l'ingiuria, che si faceva alla suprema spirituale Podestá, a cui ricusavano di sottomettersi, un convegno fatto in un Concilio, sottoscritto, e ratificato da ambe le parti, e confermato colla pratica di 150 e più anni, non doveva nemeno venire in mente ai Prelati dell' Assemblea di scioglierlo, e d' violarlo, senza il consenso, e l'autoritá del Pontefice, ch'era l' altra parte, che vi aveva interesse. Era quello una specie di contratto, da cui uno non può esimersi senza dell' altro.

Quindi il De Marca, che riportò di nuovo alla Secolare Podestà le cose stabilite da Leone X, punto dagli stimoli della sinderesi fù costretto a confessare il suo errore, e prometterne l'emenda; anzi in tempo di una gravissima infermitá, confessò d'avere estese oltre il dovere le Libertà Gallicane, e tolti i suoi diritti alla Chiesa; e dichiarò di non avere voluto accordar altro alla Secolare Podestà, se non se ciò che avuto aveva per privilegio dalla Santa Sede Apostolica. (*ap. Balluz. in vita p. 25 et in Schedul. p. 116.*)

Il De Marca già Consigliere nel Consiglio Supremo del Bearnese, e poi Presidente del Parlamento di Pace dimesso si era dal suo impiego per insinuazione di Luigi XIII e del Cardinal Richelieu, che gli promisero di farlo Vescovo. In fatti fù nominato alla Chiesa di Conferans: ma siccome avea sostenute ne' suoi Libri della Concordia del Sacerdozio, e dell' Impero le Libertá Gallicane in una maniera, ch' era dispiacciuta, Urbano VIII gli ricusò le Bolle, che avrebbe dovuto dargli in forza del Concordato, e non le ottenne, che dopo d' essersi ritrattato sotto Innocenzo X.

La Lettera, che gli scrisse il dì 23 Settembre 1646 in questa occasione giustifica abbastanza la condotta del Papa, e ci da a conoscere qual giudizio formar possiamo delle Regole, di cui parlasi in questo Articolo. " Fateor, così Egli, eo in li-
„ bro Principis partes pro muneris mei ratione fecisse, Præsi-
„ demque potius implevisse quam Episcopum. Enim vero illud
„ asserere fas est, eo in opere me . . . *regulas quamplurimas,*
„ *quæ in Galliarum Tribunalibus calent Sedi Apostolicæ contume-*
„ *liosas* contrariis definitionibus profligasse . . . et ne libri pub-
„ blicati invidia desideriis meis obesset libello altero Barcino-
„ ne edito, quem huic chartæ adjunxi hallucinationes meas
„ deprecatus sum: Opus censuræ Beatitudinis vestræ submisi,
„ quam prona mente amplexurum voveo, et assertorem, vin-
„ dicemque Libertatis Ecclesiasticæ futurum, quod mecum qua-
„ tuor Archiepiscopi, et octo Galliarum celebratissimi nominis
„ Episcopi Sanctitati Vestræ spondent. Quare supplex iterum
„ Beat. Vest. exoro ut . . . ad Episcoporum Cathedram a sub-
„ selliis Magistratuum devotissimum sui Oratorem traducat,
„ qui et in mystica nominum recitatione, tanti beneficii me-
„ mor, et in Tomorum, qui publicandi supersunt, editione
„ non ingratus ero. " (*ap. Balut. in Prolegomen. ad opus de Concordia &c. p.* 110.)

Il giudizio, che fa quì il De Marca delle Regole degli Statuti, e delle costumanze del Regno, tanto merita maggior ri-

guardo, quanto ne era meglio informato, e quanto ha dimostrato maggior impegno per sostenerla ne' suoi impieghi di Consigliere, di Presidente; e di Ministro di Stato. Egli fù senza dubbio uno de' più saggi Prelati della Chiesa Gallicana; a cui se si aggiungano i quattro celebratissimi Arcivescovi, e gli otto Vescovi pronti a sostenere con lui l'Ecclesiastica Libertà contro gli usi, e le regole ingiuriose, com' Egli dice, alla Santa Sede Apostolica, che si praticavano ne' Tribunali Francesi, ben si vede quanto sieno fuor di proposito per regolare l' Ecclesiastica Podestà del Romano Pontefice sopra la Francia. Che se vi si aggiunga collo stesso De Marca, che questo nome di Libertá incominciò a sentirsi in tempo di Scisma, che i supposti termini stabiliti dai Padri, son quelli del Concilio di Basilea, che tentò di sottomettere a se medesimo la Pontificia Autorità, fino a spogliarne il legittimo suo Possessore; che stando alla pratica, e alla dottrina del Concilio di Basilea non è possibile la pace nella Chiesa di Dio come confessò a Eugenio IV per mezzo de' suoi Legati il Re Carlo VII Autore della Prammatica, che per ottenere la pace della Chiesa Gallicana fù necessario di abolire i termini dei Padri di quel Concilio, e stabilirne de' nuovi; è una pazzia il volere richiamare col terzo Articolo la Prammatica Sanzione, che era cagione di tanti mali, e di tante discussioni.

Oltre di chè, dove si Legge mai che i Padri di Costanza e di Basilea abbiano accordato al Sovrano di escutere i diritti, e i privilegj della Autorità Pontificia, e fissarne i Confini? I Padri di Costanza nella Session 14, e 17 minacciano la pena di deposizione ai Principi e ai Re, se non ubbidiscono a comandi di quel Concilio. Dal che si vede quanto era persuaso della sua superiorità a Sovrani, e qual giudizio formato avrebbe della prima proposizione del Clero. Siano adunque immobili ed inconcussi i termini fissati dai Concordati tra il Romano Pontefice e la Chiesa di Francia, e cesserá ogni disputa, e ogni contrasto.

§. XVIII.

Art. 1. = Atque id pertinere ad amplitudinem Apostolicæ Sedis, ut statuta & consuetudines tantæ Sedis, & Ecclesiarum consensione firmata propriam stabilitatem obtineant.

La Chiesa di Roma non ha mai approvate le così dette Libertà Gallicane.

Non solo appartiene al decoro, e alla grandezza della S.Sede Apostolica ma al decoro altresì, e alla grandezza della Corona, che abbiano la loro stabilità e fermezza gli statuti e le consuetudini stabilite da una Sede sì venerabile, com'è quella di Pietro, e dal consenso delle Chiese. Ma invano si metterebbero fra queste consuetudini e statuti quelli, che fatti furono in tempo di scisma dai Padri di Costanza, e di Basilea. La Chiesa di Roma non gli ha mai approvati, e le altre Chiese non vi prestarono il loro consenso, che pel solo tempo di dissensione e di scisma. Molto meno ha mai approvato il così detto Appello *ab abusu*: e la consuetudine di non ammettere le Decretali del Papa or col pretesto della Clausula di *Moto Proprio* che la Francia non riconosce, ora per essere uscite dal Tribunale della Inquisizione, ch'essa non ammette. Così non resta più al Pontefice mezzo alcuno di estinguere, e raffrenare l'errore, poichè ricusano di ascoltarlo, e quando parla da se, e quando parla col consiglio delle sue Congregazioni. Ma per meglio conoscere quanto poco appartengano al decoro e alla Maestà della S. Sede Apostolica gli statuti, e le consuetudini, o sia le Libertà Gallicane a cui sembra, che abbiano voluto alludere gli Autori del terzo Articolo; chiuderò questo libro con un lungo Tratto del dotto P. Zalwein riportato dal P. Zaccaria nel suo Anti-Febronio Vendicato. Tom. 4. p. 110.

§. XIX.

Giudizio, che ha fatto delle Libertà Gallicane il detto P. Zalwein.

Le Libertá Gallicane si fondano principalmente sulla Potestà de' Pontefici, *moderata*, come dice il Fleury *e ristretta dai Canoni Antichi, e sul potere affatto indipendente dal Re*. Dalle podestà mere spirituali del Papa, ne inferiscono i Francesi, che nulla gli è lecito nelle cause secolari, e in quelle che riguardano anche da lungi il temporale. Dalla Podestá moderata dai Canoni ne inferiscono, che tutte le Leggi Pontificie, le Bolle, le Costituzioni, i Brevi, le Dispense, i Rescritti dipendono dalla conferma, dalla promulgazione, e dalla accettazione del Re. Quindi nè sono escluse, dice il Fleury le regole della Cancelleria, e le Bolle Pontificie a riserva delle Ordinarie che contengono le Provvisioni (de beneficj) non si pubblicano in Francia, ne si eseguiscono, che dopo il comando del Re, e l' esame del suo Senato. Quindi non vi si fa alcun conto nè delle Censure della Bolla *Cena Domini*, nè dei Decreti della Congregazione del S. Officio, nè di quella dell' Indice, nè delle altre Congregazioni, che i Papi istituirono da cent'anni in quá per servirsi de' loro consigli nelle cause spirituali, e secolari, non si considerano, che come Consulti di gravi Dottori, non come sentenze di Giudici. Quindi da noi non si ammettono le dispense contra il Gius naturale, e divino, e contro i Decreti dei Canoni, che le proibiscono, e contro gli statuti, e le consuetudini delle Chiese particolari, dalla Sede Apostolica confermate. (Dispense contro il gius divino, e naturale il Papa non ne ha mai date, onde per questa parte può star quieto il Signor Fleury. I canoni poi anche de' Concilj Ecumenici, e i Papi, che han confermate le consuetudini delle Chiese Particolari, nè han tolto, nè hanno potuto togliere a Successori il diritto e il potere di dispensarvi, o di variarle,

quando lo giudicheranno opportuno o pel bene delle Chiese medesime particolari, o della Chiesa universale).

Quindi, (siegue egli) non si soffre, che il Papa, turbato l' ordine delle istanze, ammetta gli appelli ommesso il mezzo, e chiami a se le Cause di prima istanza, e citi le parti a proseguire in Roma la loro lite. E' vero, che nella collazione de' Beneficj ci siam soggettati al nuovo Gius, e abbiamo conceduta la prevenzione al Papa, e altre cose inserite nel Concordato, le quali però le poniamo in dimenticanza, come le riserve, che cancellate furono dal Tridentino, e altre innovazioni dal Concilio medesimo abolite:, anzi la Collazione stessa de' Beneficj ristretta l' abbiamo con molte Condizioni, che altrove s' ignorano. Non si soffre in Francia, che dia ad altri che a Francesi i Beneficj o assegni delle pensioni, come fa nella Spagna . . . Non può accrescere le tasse de' Beneficj senza il consenso del Clero, e del Re, e nella collazione de' Beneficj minori non può sostituire le Bolle alle semplici (a) Signature, che costano meno.

Da questa breve idea, che ci da il Fleury degli Statuti, e delle consuetudini della Francia, giudichi ognuno, se possono essere state confermate dal Papa, e se appartiene al decoro della sua Sede, che si conservino. Ecco, dice il Zalwein diminuita assai, e depressa, e ridotta quasi al nulla la podestà del Pontefice. E questa è la riverenza, la magnanimità, la generositá, il rispetto verso la Romana Sede, di cui tanto si gloriano i Francesi? =

I. Dal regio potere indipendente dallo Spirituale, che è l'altro principio delle Libertà Gallicane, oltre le sopradette ne de-

(a) *La differenza fra le Signature, e le Bolle si è, che queste sono scritte in pergamena col Sigillo, quelle sono semplici rescritti di Grazia, o di giustizia fatti dal Papa nella Carta, e senza Sigillo.*

ducono le seguenti Conclusioni così espresse dallo stesso Fleury. Noi non crediamo, che il Papa possa accordar quelle cose, che dispongono ai diritti, come legittimare gli Spurj, restituire la fama a que' che non l'hanno, acciò possano adire le eredità, e i pubblici impieghi, e godere altri effetti del Gius civile. Non gli è permesso di ritrar denaro dalla Francia sotto qualunque titolo o di limosina o d' imprestito, che col consenso del Clero, e il comando del Re. Non può permettere le alienazioni de' Beni Ecclesiastici, se non sono conformi alle Leggi del Regno, molto meno comandarne l' alienazione contro al volere dei Chierici. Poichè i beni consecrati a Dio non lasciano di essere temporali, e interessa il Pubblico, che sieno conservati. Item, le persone a Dio consecrate non perdono la natura di uomini, e di Cittadini soggetti nel temporale al Re, e alla Podestà secolare, benchè abbian dal Principe de' privilegj insigni, coll' abuso e la troppa estensione dei quali verrebbe ad offendersi la Maestá. Quindi gli Ecclesiastici Consiglieri del Re, sono esenti dalla sua giurisdizione pel solo esercizio delle sacre funzioni, e il Clero senza il permesso del Re non può adunarsi, e niun Vescovo anche chiamato dal Papa può uscire dal regno senza il permesso del Re. Poichè i nostri Vescovi per l' eminente lor dignitá, e le grandissime loro entrate hanno un grande influsso nella Repubblica, e il Papa come padrone di una gran parte d' Italia, viene considerato come un Principe straniero, i cui consigli posson non essere salutari alla Francia. Quindi niuno estraneo può possedervi alcun Beneficio, o governare alcun Monastero = Fin qui il Fleury.

Non voglio dedurne ulteriori conseguenze. Basti il dire che tutta quasi la disciplina Ecclesiastica è soggetta alla podestá Secolare, e dipende dal suo volere, e sotto un tale rispetto, il Papa è quasi Vassallo del Re, e si può dubitare a ragione, se i Protestanti accordino maggiori diritti Ecclesiastici ai loro Principi territoriali di quelli, che accordano a loro Re

i Francesi, principalmente se si parli di quelli, che diconsi *Collegialisti*, che son molto riservati nell'accordare dei diritti Ecclesiastici al Sovrano.

Benchè que' due principj sian veri o verissimi, (siegue il P. Zalwein, si devono però addottare in maniera, che non pregiudichino ad alcuna delle parti per l'intima connessione, che hanno tra loro, onde non si devono fissarne i confini in maniera, che una abbia quasi tutto, e l'altra assai poco: ma che sian salvi i diritti di ognuna, il suo onor, la sua gloria, la sua podestà, e la Chiesa non sia sottoposta all'impero, e ne divenga Vassalla. Sia giusta, e non Leonina o ingiusta la divisione. Abbia ciascuno il suo, si dia a Dio quel, che è di Dio, e a Cesare quel che è di Cesare. Ma ciò, crediamo, che avvenga nel sistema Francese? Non parlo delle cose, e delle Cause puramente temporali, nè del regime politico, che convengono non appartenere che al Re, parlo di quelle che chiamano di foro misto. Forse che si può dire, che si conservino in essi i Gius del Primato? In questi i Francesi agiscono quasi liberamente, stabiliscono gl' impedimenti del matrimonio, annullano la profession religiosa, prescrivon l'età, dispensano nell'età per ricevere gli Ordini, allora almeno, che danno i Beneficj per diritto di Regalia, come diremo in appresso, giudicano privativamente delle Cause dei Chierici di Foro misto, ricevono ad arbitrio i Canoni de' Concilj, rigettano le Decretali dei Papi, soggettano al loro esame le Bolle, i Brevi, le Costituzion, le dispense, senza che vogliano soggetti all'esame della Chiesa gli editti, e le leggi del Rè in simili Cause relative a diritti Ecclesiastici. In certa maniera son più compiacenti verso della lor Chiesa i Protestanti, i quali rimetter sogliono a lor Concistori le cause Matrimoniali, ed altre appartenenti al Foro Ecclesiastico, secondo le disposizioni del Gius Canonico da loro ammesse, il che non fanno i Francesi.

II. Dicono i Francesi, che le lor *libertà son l'uso del Gius antico temperato dal nuovo.* E' dottrina inconcussa, che l' uso dev' essere moderato, e senza colpa, e non dev' essere eccessivo, o esorbitante, nè degenerare in abuso. Se tale sia l' uso della Chiesa di Francia, e non piuttosto un abuso, ne lascio ad altri il giudizio. Onde vengono tanti lamenti, e tante accuse del Clero contro de' Parlamenti, se non perchè si abusano de lor diritti, rompono tutti i limiti della lor podestà, e traggono con violenza tutte le Cause al lor tribunale anche contro gli Editti del Re, e non temono di metter mano nel Santuario, e soggettarsi anche le cause spirituali, e sacramentali, che gli stessi francesi confessano essere esenti dai così detti appelli *ab abusu.* Perchè tante volte ha supplicato il Clero come attesta il Fevret, che fossero determinate le Cause, in cui avesse luogo l' appello *ab abusu*, se non perchè i Parlamenti traevano a se con violenza le cause tutte? E' stato provveduto, e ordinato ne' regj Editti, che gli appelli *ab abusu* non si ammettessero, che negli abusi notorj, e nelle Cause pubbliche e difficili. Ma forse che il Fleury non attesta il contrario con dire; Tutti convengono, che l' abuso si suppone notorio, e che è questo un rimedio straordinario, di cui non si deve far uso, che in caso di urgente necessità. In pratica però si abbandonano queste anche nelle Cause più leggiere senza far conto dei lamenti del Clero, e dei comandi del Re, che vietano tali appelli. Ha detto con verità il Fleury, che non si faceva alcun conto dei comandi del Re. Imperciocchè siam giunti a un punto, che i Parlamenti non curano i regj Editti, nè disprezzano le minaccie, e aman più tosto andare in esilio, che ubbidire al Sovrano. Ciò consta anche troppo dalla odierna esperienza.

Che dirò dell' abuso del gius di regalia, di cui i Re serviti si sono a principio solamente nel ricevere i frutti delle Chiese vacanti, ch' estesero poi alle decime, ai beneficj semplici, e anche Curati, e perfino alle stesse Ecclesiastiche digni-

tà non ostanti le opposizioni del Clero Gallicano, e dei Papi? Narra diffusamente il Vanespen ciò che è avvenuto nel Secolo scorso tra il Papa, il Clero, il Re, e i Parlamenti, e con qual arte più con Mandati del Parlamento, che con Editti del Re siasi esteso *il diritto di Regalia* non solo contro le Regole della Cancellaria, ma ancora contro le Canoniche, e pontificie Costituzioni, e dice (*Tom.2. Tit.25. c.* 8.) „ che „ se si esaminino giustamente, e senza passione, ad uno ad „ uno cotesti privilegj, è da temere, che l'unica ragione di „ molti di essi sia quella indicata dal Re nella sua dichiarazione del 1682. cioè il zelo del Parlamento di Parigi per „ accrescere i diritti della Corona, il qual Parlamento come „ dice il Re da alcuni anni ha dati alcuni Decreti ch' estendon non poco l' uso della Regalia. „ Ecco, come il Vanespen ne attribuisce l' estensione al Parlamento piuttosto, che al Re, e tanto merita maggior fede, quanto era più impegnato a dilatare i confini della Podestà de' Parlamenti.

Come poi si estenda oltre misura il diritto di Regalia, e conculchi quasi tutti i Canoni, che vi appartengono, si può vedere dal Trattato Latino de Jure Regaliæ dell'anno 1689. L' Autore di esso ci dice, che il Re in tempo di Regalia „ ammette la rassegna de Beneficj in favore del terzo, ne conferma le pensioni stabilite con patto dai Rassegnanti, anzi „ e reale pensioni ne' Beneficj, che vacan per morte, e li conferisce con quest' onere, concede il permesso, o la dispensa „ dell' età, e delle altre cose, che furono prescritte dai Canoni per ottenere i Beneficj, e le Ecclesiastiche dignità „ le quali cose ognun sa essere vietate dai Sacri Canoni, e al solo Pontefice riservate. Tralascio le altre cose, vietate dai Canoni, e che pel diritto di Regalia si attribuiscono al Re, e che il predetto Autore riduce a 24. Cap. Se questo sia un uso del diritto incolpevole, e moderato, o piuttosto un abuso ne lascio a più Saggi il giudizio.

III. Quest' uso si dice del Gius antico. Vorrei qui vedere in ristretto questi antichi Canoni, e quelle inveterate consuetudini, e costumi, di cui tanto si gloriano i Francesi. Spesso invero ci provocano nelle lor libertà ai Canoni, e ai costumi antichi, per esempio negli appelli al futuro Concilio, e e negli appelli *ab abusu* i quali esempj abbiam giá riferito, come quelli de' Donatisti di Nestorio, e di altri, che appellarono all' Imperatore. Del resto gli stessi Autori, che apportano tali esempj confessano ingenuamente non essere a proposito, e quelli non essere stati appelli, ma suppliche perchè comandassero coi loro Rescritti, che fossero rivedute, ritrattate, e corrette le loro Cause da' Giudici Delegati, non Secolari, ma Ecclesiastici, o da un qualche Concilio. Che più non dubitano Eglino stessi di fissar l' Epoca di questi appelli al XIII o XIV Secolo. Una volta era assai maggiore la riverenza, l' ubbidienza, il rispetto, che avevano al Romano Pontefice. Una volta eran permesse le relazioni al Papa, nelle Cause di fede, ne' dubbj di Disciplina, e dai Sinodi, nè si legge che i Rè di Francia posto vi abbiano ardire alcuno. Non si legge che i Re siensi opposti, quando à Vescovi portarono alla Romana Sede le loro Cause, come fecero quelli di Vienna, e di Arles. E quel che è piú i Papi mandarono il pallio al Vescovo d' Arles, a Bonifacio di Magonza, e ad altri Metropolitani delle Gallie, vi stabilirono de' Vicarj della Santa Sede, e non si legge, che i Re vi abbiano contradetto. Anzi permisero i Re, che i Vescovi della Germania, e di Francia, prestassero il nuovo, e fino allora inaudito giuramento di fedeltá, e di ubbidienza al Papa, benchè si legga, che dubitassero i Metropolitani se ricever dovevano o nò il Pallio, e prestare un tal giuramento, ma che avverrebbe ora, se i Vescovi senza saputa del Re portassero le loro Cause al Papa, o se il Papa volesse innovar qualche cosa nello stato Gerarchico della Francia, o dispensar nuovi titoli, o ingiungere ai Vescovi nuovi pesi senza il consenso del Re?

Anticamente le leggi Ecclesiastiche, quelle almeno, che si chiamano *Capitolari*, si facevano ne' Comizj, à cui intervenivano i Vescovi; e i Prelati, uniti ai Grandi, e ai Conti del Regno; Ora si fanno gl' Editti del Re, e i Decreti del Parlamento senza che ne siano intesi i Vescovi, e il Clero. Una volta secondo, che è prescritto dai Canoni antichissimi ricevuti dalla Chiesa Gallicana, qualunque causa dei Chierici era giudicata dal Vescovo; o dal Sinodo Provinciale, quelle dei Vescovi dal Metropolitano, e poi dal Sinodo Nazionale; è solo nel Sinodo Sardicense fú accordata ai Vescovi la facoltá di appellare al Papa, affinchè richiami a un nuovo esame la Causa; e la termini per mezzo di giudici delegati. Gli appelli *ab abusu* erano affatto ignoti. Ora col pretesto dell' abuso quasi tutte simili Cause son portate ai Parlamenti.

Una volta i Vescovi avevano una pienissima facoltá di giudicare non solo le Cause dei Chierici, ma quelle ancora dè Secolari secondo le Leggi, e le Costituzioni degli Imperatori, così che era in pienissima libertà dei laici di sottomettere all' arbitrio de' Vescovi le loro liti: (*vid. Nov.* 12 *Capit.Car. M. lib. 6. cap.*281.) Coteste leggi le fecero gl' Imperatori Costantino M. Arcadio, Onorio, Valentiniano, e Giustiniano. L' Editto di Costantino descritto a chiare note nel Codice Teodosiano, fu rinovato da Carlo Magno, il cui esempio seguirono, a riserva di pochi, gli altri Imperatori, e i Re fino al Secolo XIV. Ma questa amplissima giurisdizione, e pacifico possesso di essa, incominciò a sminuirsi a poco a poco, a indebolirsi nel secolo XIII. finchè si è ridotta quasi al nulla tanto per le Cause dei Chierici come per quelle dei Laici! e ora ve ne resta appena un Ombra. Incominciarono nel Secolo XIII i Grandi del Regno ad assalire con tutto l' impeto quest' ampia giurisdizion della Chiesa, e si obbligarono a vicenda di richiamarla a se. (*Ved. Tommass. P.* II. *lib.* III. *cap.* 112.) Questi trassero in seguito anche i Re nella loro sentenza, e Carlo V nel secolo XIV sottrasse alla giuris-

sdizione ecclesiastica le Cause *Reali*. Poco mancò che Francesco I. vi desse l'ultimo colpo avendo vietato sotto un arbitraria pena pecuniaria ai Giudici Ecclesiastici la discussione delle Azioni anche personali. Finalmente si è adottato come un principio, che i beni temporali tanto de' Chierici, come de' Secolari sono senza dubbio della giurisdizion laica, e che i Giudici Ecclesiastici sono incapaci di conoscere, o stabilir cosa alcuna in ordine alla loro *realità*.

Che dirò della Giurisdizione Ecclesiastica Criminale? Questa ugualmente, che la Civile pel corso di dodici Secoli fù amplissima, e il Morino dimostra, che si estendeva moltissimo ai delitti, così pubblici, come privati. Lo confessano gli stessi Francesi in specie il Tomasino (*loc. cit. c.* 103) e i primi fautori dei diritti Gallicani, tra i quali merita di essere annoverato il Van-Espen che tratta a lungo questa materia, e riferisce le cause profane, che una volta secondo il Gius comune appartenevano ai giudizj Ecclesiastici.

Una volta i Chierici godevano di una amplissima immunità reale e personale, come dicono i Canoni antichissimi, e le Leggi degli Imperatori contenute in ambi i Codici, e nei Capitolari Francesi: Ma che avviene ora in Francia, e anche nelle altre Provincie? La giurisdizione Ecclesiastica è ridotta quasi al nulla, e della immunità ne resta appena un ombra. Non può negarsi però, che gli stessi giudici Ecclesiastici dato abbian motivo di ristringere l'una e l'altra giurisdizione, poichè abbandonarono il modo semplice di giudicare conforme alla disciplina antica, e vi sostituirono il processo de' formolarj Romani, pieno di sottigliezze, di restrizioni, di formole, di eccezioni, e incominciarono a distinguere nelle Cause criminali il foro interno ed esterno. (*a*)

(*a*) *Il Tomasio, il Van-Espen, e il Morino lib.* 1 *de Administr. Sacram. Pœnit. cap.* 9, *e* 10 *insegna, che il foro interno*

Che dirò degli altri più antichi Capi di Disciplina? Il diritto di Regalia era ignoto affatto nella prima, nella seconda, e nel principio della terza Dinastia: Anzi l'Autore Anonimo del Trattato *De Jure Regaliae antiquo* lib. 1 c. 2 prova diffusamente, che è contrario agli antichi diritti della Chiesa, e ai costumi ricevuti in Francia. Quello solo non posso ommettere, che leggo stabilito, e convenuto nel Gallico Concordato; per cui i Re di Francia hanno un amplissimo diritto di nominare i Vescovi alle Chiese, i Presidenti, gli Abati, e le Abbadesse a quasi tutti i Monasterj a riserva di pochi. Di fatti, chi' può combinarlo cogli antichi Canoni della Chiesa universale, e ricevuti dalla Gallicana? Secondo la pratica, la consuetudine, la tradizione della primitiva Chiesa continuata fino al Secolo XI il diritto di eleggere i Vescovi apparteneva ai Vescovi, al Clero, al Popolo, e in seguito escluso il Popolo, e successivamente il Clero, fu devoluto ai Capitoli, benchè spesso sieno intervenuti alle elezioni gl' Imperatori, e i Re, e qualche volta per connivenza della Chiesa abbiano nominato i Vescovi, come altrove si è detto. Ed ecco già depressa in Francia questa disciplina della Chiesa, i diritti de' Capitoli estinti o sospesi, e piangono oggidì, e deplorano le Chiese di Francia, che 'l *jus nominandi* pel Concordato Gallico sia passato nel Re.

Non voglio dilungarmi per dimostrare, che le Libertà Gallicane vantano in darno il Gius antico, almeno per riguardo di molti Capi di Disciplina. Ma sento oppormi, che i Francesi stessi confessano, che l'uso del Gius antico è temperato presso di loro dai nuovi Canoni, dai costumi, e dai diritti particolari. Vediamo come ciò avvenne.

---

per XI. Secoli non fù disgiunto dall' esterna, ma in ciò s' inganna, come fa vedere il P. Bianchi Tom. 3 pag. 443.

IV Il sagacissimo Pietro De Marca ben vedendo, che non potevano derivarsi dal solo uso del Gius antico le libertá Gallicane, anzi esserne molto lontane, perciò egli insegna contro Leschaffer, che non consistono nel solo uso del Gius antico, ma nel Gius antico moderato dal nuovo. Col nome del Gius nuovo comunemente intendono i Francesi le Collezioni del Gius Pontificio, i Canoni de' Concilj dal secolo XII fino al presente, e quelli in specie di Costanza e di Basilea. Ora i Francesi o accettarono questi Canoni, e queste Collezioni, o le ricusarono, peschè contrarie alle lor libertá? Se le accettarono, questo uso adunque, e questa osservanza non può chiamarsi libertà, perchè in tal caso si son sottoposti al Gius Pontificio, dalla cui osservanza si eran sottratti. Se non le accettarono, per questo stesso vantarsi non possono dell' uso del Gius nuovo come fondamento delle lor libertá. O col nome di Gius nuovo intendono forse i lor diritti particolari come son quelli del Concordato Gallico, e quelli fatti nelle Assemblee del Clero Gallicano, gli Editti del Re, i Placiti del Parlamento, e in questi si contengon piuttosto le libertá dei Re, e dei Parlamenti, che quelli delle Chiese; come diremo fra poco. Del resto non sono molti i Canoni, e i Decreti dei Papi nelle nuove Collezioni del Gius Canonico, che si osservino in Francia, come vedrá facilmente, chiunque confronterá la prattica attuale della Francia principalmente in materia di beneficj, di processi giudiziarj, d' immunità Ecclesiastica, de' privilegi co' nuovi Canoni, e Decreti.

V. A ragione si dubita se le pretese libertá de' Francesi dirsi debbano libertá della Chiesa Gallicana. Questa difficoltá l' ha veduto benissimo lo stesso De Marca, qualora insegnò, che sotto nome di Chiesa Gallicana non s' intendevano le sole Chiese, ma tutto il regno, in quanto è composto d'Ecclesiastica, e di politica podestà: Ma ci accorderà ancor Egli, che se col nome di Chiesa s' intendono ambi gli Stati Ecclesiastico, e Politico, tutti due se non ugualmente, almeno in

gran parte devono partecipare delle medesime libertà, e deve farsene tale divisione, che niuna delle due parti perda più libertà, e diritti di quelli, che aveva innanzi, e che una sola non attribuisca a se stessa quasi tutte le libertà, e renda l'altra sua schiava, e le tolga tutti i diritti e antichi, e nuovi col pretesto della libertà acquisita, o da acquistarsi; poichè sarebbe questa una divisione *leonina* come si è di sopra avvertito.

Ma quai diritti o libertà crediam noi, che abbiano conseguito le Chiese Gallicane, o i loro Pastori, e il Clero con questa divisione, o richiamo degli antichi diritti? Si ricapitoli di grazia il fin quì detto. Si lagnano i Vescovi, che la loro giurisdizione è in molte maniere depressa, i Chierici d'aver perdute le loro immunità e reali e personali, le Chiese, che furono secolarizzati del tutto i loro beni, i Capitoli; e i Monasteri, che è estinto quasi del tutto il diritto, che avevano di farsi i lor Vescovi, e i lor Presidenti, i Pastori delle Chiese col Clero di essere divenuti Vassalli del Re, o piuttosto de' Parlamenti, e la Chiesa turbato, e rovesciato ogni Ordine divenuta serva della Republica. Onde nascono tante liti, e tante controversie fra i Pastori delle Chiese, e i Re di Francia, fra il Clero Gallicano, e il Regio Senato, se non se dalla oppressione, e soppressione de'diritti Ecclesiastici? Negli anni scorsi i Vescovi, gli Abati, il Clero tutto, e altri uomini per dottrina, e pietà, e religione cospicui, si opposero qual muro di bronzo al *Gallico Concordato*, finchè costretti furono a cedere. Chi non sa le dispute che si fecero, e ciò che avvenne intorno alla Regalia? Nulla ottenere poterono contro il Parlamento nè i Papi colle preghiere, col patrocinio, colle lettere, nè i Re medesimi inclinati a favor delle Chiese.

Chi potrà ridire abbastanza ciò, che avvenne verso la metà, e il fine del Secolo scorso e a principio di questo, e in questi ultimi tempi (cioè verso il 1723 in cui scriveva il P. Zalwein) nelle Cause di Giansenio, e di Pascasio Quesnello

e della Bolla *Unigenitus*? Quai turbe eccitate furono in Francia, e quai tumulti non ancora sopiti ardono sotto le ceneri, e minacciano di scoppiar tutto giorno? E' prevalso in maniera l' eccessivo potere de' Parlamenti fino a metter mano nell'amministrazione de' Sacramenti contro i Canoni della Chiesa, e contro tanti Editti del Re, fino a non curare nè le minaccie, nè gli Esilj, e finalmente ha dovuto cedere lo stesso Re. Chi desidera di meglio istruirsi di queste cose, legga gli Atti Pubblici di Matteo Psaffio, l'Istruzion Pastorale di Monsignor Beaumont Arcivescovo di Parigi pubblicati in Germania da un celebre Teologo insjeme al Breve Apostolico di Benedetto XIV. e varii altri documenti spettanti a questa controversia in un libro, che ha per titolo *De Turbis Galliæ modernis*. Pertanto queste libertà dirsi devon piuttosto Libertà dei Re, e de Parlamenti, che della Chiesa di Francia. Giudichi ora un giusto estimator delle cose, se le Chiese Gallicane, hanno un sufficiente motivo di gloriarsi delle lor libertà, o di pianger piuttosto la schiavitù, che subirono, dopo d'avere scosso, com' essi dicono, il Giogo del Papa, e giudichi al tempo stesso, se i Prelati dell' Assemblea del 1682 per compiacere il Re han tradita la loro causa, e quella delle lor Chiese, volendo, che le regole, gli statuti i costumi ricevuti nel regno servir debbano a regolare la podestá Ecclesiastica nella Francia.

Benchè io non possa accordare al P. Zalwein tutto ciò, ch' Egli dice del Concordato tra Leon X e Francesco I. stipolato, e conchiuso nel quinto Concilio Lateranense, come abbiam veduto di sopra: non posso a meno di approvare le savie Riflessioni, che è venuto facendo sopra le regole, le consuetudini, gli statuti del Regno di Francia, a cui hanno voluto alludere gli Autori di questo Articolo; e conchiudere quanto al Clero, che allora saranno veramente, liberi, quando seguiranno in tutto e per tutto le disposizioni dell' amorosa lor Madre la Santa Romana Chiesa e stabilire quanto al So-

vrano per regola stabile ed inconcussa, ciò, che diceva all' Imperatore Costanzo il Grande Osio Cordubense. „ Tibi Deus „ imperium commisit, & Nobis, quæ sunt Ecclesiæ commen- „ davit; Et quemadmodum, qui tuum imperium malignis ocu- „ lis carpit, contradicit ordinatione divinæ, ita & tu cave, „ ne, quæ sunt Ecclesiæ, ad te trahens, magno crimini obno- „ xius fias. Date, *scriptum est* quæ sunt Cæsaris Cæsari, & „ quæ sunt Dei Deo „ Il Signore ci ha dati in questi ultimi tempi degli esempj così luminosi che convincer dovrebbono anche i più appassionati. Pongano a confronto la libertá, che godevano sotto il governo del Ministro dei Culti, col giogo, com' essi dicono, dal Papa; e poi giudichino, e della lor libertá, e dei costumi, delle regole, degli Statuti, che si son posti per base di questo Articolo, di cui dirò colle parole di uno Scrittore Francese quello, che non avrei coraggio di dir da me stesso. Quest' articolo distrugge la subordinazione dovuta al Capo visibile della Chiesa, autorizza i semplici Fedeli a invigilar su Decreti, e gli atti di giurisdizione del Papa, e da loro mille pretesti di disobbedienza, e d' insubordinazione.

Quest' Articolo riprensibile in ogni tempo lo era ancor più all' Epoca della Dichiarazione del Clero. Gli Appelli come *d' Abuso* avevan già fatti molti progressi in Francia, in virtú dei quali la Giurisdizione Ecclesiastica era offesa per modo, che non è maraviglia se un secolo dopo, e, val quanto dire, a giorni nostri si è veduta annichilata del tutto. Gli Appelli come d' abuso, per cui i Tribunali Secolari s' impossessano delle Cause Ecclesiastiche, incominciarono a principio del Secolo XVII. ma allora erano qualificate mai sempre come di abuso notorio; in seguito si resero frequenti in materie leggere, e si estesero finalmente a tutti gli Atti di giurisdizione Ecclesiastica.

Il Clero ha riclamato più volte contro l' abuso di questi Appelli, ma avea forse ragione di farlo, dopo che ha dichiarato, che la S. Sede non può nulla contro dei Canoni, e delle

Pratiche ricevute nel Regno? E' massima in Francia, che il Re è protettore dei Canoni, e deve invigilar come tale sulla osservanza, e la esecuzione di essi; e che per conseguenza il Parlamento, il quale fa le veci del Re, ha diritto di giudicare, se siavi nelle Bolle o nelle Sentenze Ecclesiastiche cosa alcuna opposta ai Canoni, e alle Libertá Gallicane. Ed è in questo principalmente dice il P. Maimbourg, che consistono le Libertà del Regno, e della Chiesa di Francia, che niuno, cioè, possa prescrivere cosa alcuna di nuovo contro ai Decreti, e ai Canoni de' Concilj ricevuti in Francia, e contra il diritto antico, nel cui possesso ci siam mantenuti per modo, che non possiamo essere sottomessi ad altre Leggi senza il nostro consenso: Laonde si cassa con facilitá tuttociò, che deroga a questi antichi regolamenti, che sono le nostre Leggi inviolabili.

Indi forse ne è venuto il nome di Libertà; ma Libertà perniciosa, se mai ve n' ebbe; Libertà, che trasporta tutta la giurisdizione Ecclesiastica ne' Secolari: Siccome non v' è parte dell'Amministrazione Spirituale, che non debba essere regolata a tenore di queste Leggi; così niuna ve n'è, alcuna che soggetta non sia al giudizio de' Magistrati. Tuttociò, che riguarda il culto, l'istituzion de' Ministri, l'amministrazione de' Sacramenti, la Disciplina Ecclesiastica, le censure, la dottrina stessa, tutto sarà soggetto al giudizio del Magistrato; deciderá finalmente se le definizion dottrinali, i Canoni de' Concilj, gli Ordini de' Vescovi, le funzioni del Sacerdozio, l'amministrazione delle Chiese Sante, le amministrazioni, e gli atti tutti della giurisdizion Vescovile, sieno leggittimi, e giusti; poichè tuttociò si decide dai Canoni, e dai Decreti della Chiesa, di cui le Leggi civili son protettrici. In somma una conseguenza necessaria di questa Dichiarazione si è, che tutto ciò, che viene prescritto dalla Santa Sede o dal Papa, dev' essere esaminato sugli usi, e le consuetudini della Chiesa Gallicana. E da chi? Dal Re, o dal suo Parlamento protettore dei Canoni. Ecco la Supremazia Anglicana almeno in pratica. (a)

(a) *Remarques sur le systeme Gallicane &c. a Mons.* 1803.

LIBRO VI.

ESAME DEL QUARTO ARTICOLO

In fidei quoque quæstionibus præcipuas Summi Pontificis esse partes, ejusque Decreta ad omnes, et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiæ consensus accesserit.

Prima di venire all'esame di questo Articolo, stimo ben di premettere la disputa, ch'ebbero fra di loro M. Choiseul Vescovo di Tornè, e M. Bossuet Vescovo di Meaux. Noi la dobbiamo al celebre M. Fenelon, che ce l'ha conservata, e gli Editori degli Opuscoli del Fleury stampati in Parigi l'anno 1807 ce ne han fatto un regalo alla pag. 146. Ecco in breve il racconto di quanto avvenne in quella occasione.

Era stato eletto il Tornè a stendere la dichiarazione del Clero Gallicano sulla Pontificia Autorità. La scrisse, fù letta; e letta appena vi si oppose il Vescovo di Meaux, perchè dichiarava, che l'Apostolica Sede ugualmente, che il Papa può abbracciar l'Eresia. Ma senza di questo, diceva il Tornè, o voglia, o nò, dovrai ammettere la Romana Infallibilitá. Neppur tu puoi negarmi, instava il Bossuet, che la fede di Pietro non é per venir meno nella sua fede giammai: poichè questo è chiarissimo, e costanre dalle promesse, e da tutta la Tradizione. Se così è, ripigliava il Tornè, converrá ammettere una pienissima infallibilitá non nel Sedente, ma nella Sede, e dovrèm confessare per conseguenza, che tutti i Decreti, i quali emanano dalla Sede Apostolica, sono affatto irreformabili, e di una infallibile Autorità.

Il Vescovo di Meaux si sforzava di sciogliersi in questa guisa da tale difficoltà. E' indefettibile è vero la fede di questa Sede, ma non sono perciò infallibili i suoi giudizj. Come provi, diceva il Tornè, ch'è indefettibile la fede di questa Sede? Lo provo, rispondeva il de Meaux, dalla promessa di Cristo, poichè Cristo ha detto espressissimamente: *Ho pregato per te, perchè non venga meno la tua fede*. Ecco, che la fede di Pietro non è per mancare nella sua Sede. Se vi fosse nel mondo un altra Chiesa, a cui Cristo promesso avesse, che non verrebbe meno la sua fede; non crederesti a tenore della promessa, che la sua fede non mancherebbe giammai? Se da' Concilj Cattolici, e immuni dall'Eresia fosse stato promesso a questa Chiesa, che sarà sempre una: non ti fia manifesto, che detta Chiesa sarabbe sempre Cattolica, e immancabile nella Cattolica fede? Quanto più si dee credere della Sede Apostolica, a cui fù promesso, che sarà sempre una delle Cattoliche Chiese, anzi la prima di tutte in maniera, ch'esser debba per sempre, il fondamento, il capo, il centro della Cattolicitá che abbia a vincere le porte dell'inferno, e confermare i fratelli.

Ma mentre si studiava il Tornè di ribattere tutto questo con vigore, e con grazia, instava più acremente il De Meaux. Dammi una perentoria risposta. Può Ella, o nò esser Eretica la Sede Apostolica, e val quanto dire: può Ella o nò essere ostinata, e contumace nell' Eresia, e difendere, e definire l'errore contra il consenso di tutte le altre Chiese a se unite, e separare dalla sua comunion tutte quelle, che le fosser contrarie? Qualunque cosa tu dica, sarà sempre contro di te. Se dici, che può divenire Eretica la Sede Apostolica, e scismatica nel sostener l'Eresia; allora può essere per te, che il centro dell'unitá della fede sia il centro di una fede corrotta, e dell' Eresia. Che se mi dici, che questa Sede non può mancar nella fede, di cui è il centro, e il capo; allora è indefettibile la fede di questa Sede.

Rispondeva il Tornè: A te spetta di rispondere a te medesimo: a te tocca ugualmente, che a me di sciogliere questa artificiosa obbiezione. Questo argomento non prova nulla, perchè prova troppo. Se provasse qual cosa, proverebbe certissimamente, ed evidentissimamente l'infallibilitá della Sede, che meco neghi ancor tu. Se è indefettibile la fede di questa Sede, è necessario, che questa nulla mai definisca contro la fede. Imperciocchè qual cosa è dalla vera fede più aliena, che una eretica definizione contro la fede? Ma gli Oltramonti, quando sostengono l'infallibilità, null'altro vogliono, se non che la Sede Apostolica non può mai definire contro la Cattolica fede; e che il Papa quando parla solennemente dalla sua Cattedra, non può errar nella fede. Guardati adunque di non trafigger te stesso colla tua spada, e di stabilir ciò, che ti sei studiato finora di confutare. Io torno a ripeterlo, ripigliava il De Meaux, che conviene distinguere l'infallibilità de' giudizj nell'insegnare la fede, dalla infallibilità della Sede nell'abbracciarla. Ora la fede di questa Sede è indefettibile, com'è palese dalla promessa di Cristo, e dalla Tradizione; ma i giudizj della Sede non sono infallibili.

O cosa affatto incredibile! diceva il Tornè, com'è possibile, che un uomo, il quale non può mancar nella fede, possa ingannarsi nel dichiarar la sua fede, che si suppone non venir meno giammai? Non mancherebbe nella fede: se credesse doversi per vera fede abbracciar l'eresia? Come potrebbe errar nella fede? Al certo col vocabolo un poco più mite della Indefettibilità, e insinui la stessa stessissima infallibilità, che tu neghi; e inganni te stesso pericolosissimamente. Assegna adunque con precisione, e chiarezza la differenza, che passa fra questa tua indefettibilitá, e quella infallibilitá transalpina.

Allora il Vescovo di Meaux: Fù promesso bensì all'Apostolica Sede, che sará sempre il fondamento, il capo, il centro della Cattolica Chiesa, e che non cadrà mai nello scisma, e nell'eresia, come fecero molte Cattoliche Chiese dell'Orien-

te. E' indubitabile dalle promesse (sono parole del Bossuet) che ciò non è per avvenire giammai alla Sede Apostolica: Imperciocchè se questa errasse circa la fede, non errerebbe con animo pertinace, e ostinato: ma sarebbe subito richiamata dalle altre Chiese sul diritto sentier della fede; e abbandonerebbe l' errore nell' atto stesso, che conoscesse d'ingannarsi. Laonde benchè talora forse s' inganni con buona intenzione; pure sfuggirá fino al fine de' Secoli l' eresia, e lo scisma. Pertanto questa Sede può bensì ingannarsi ne' suoi giudizj, ed errar nella Fede, ma il suo errore sarà leggero, nè verrebbe per questo a mancare in questa Sede la fede di Pietro, poichè questa Sede vorrebbe aderire alla fede purissima delle altre Chiese di sua Comunione. Il suo errore non sarebbe con pertinacia, e non giungerebbe a romper giammai il vincolo dell' unità. Sarebbe sempre di animo, e di affetto Cattolica, e non sarebbe giammai Eretica. Pertanto io sto totalmente attaccato alle promesse asserendo l' indefettibilità, ma non ammetto per questo la favolosa infallibilità Cisalpina.

Finita così la disputa di questi due Vescovi, quello di Tornè si dimise dall'officio di scrivere la Dichiarazione, e ne fù incaricato in sua vece il Vescovo di Meaux, che scrisse subito le quattro proposizioni, quali ora le abbiamo. Chiunque legge con attenzion questo fatto, capisce benissimo, che il Signore faceva balenare sugli occhi loro la verità, ma per alti inscrutabili suoi giudizj non diede ad essi quella grazia maggiore, che era ancor necessaria per abbracciarla, contro tutti gl' impegni, che forse sposati aveva quell'Assemblea. Quindi l'uno rimase fermo nelle sue idee, e l' altro distese i quattro Articoli, che dispiacquero grandemente alla Santa Sede Apostolica, e di cui si abusano così spesso i suoi nemici. Pertanto non dee far maraviglia, che non si veggano in essi quella precisione; ed esattezza, che era propria di sì grand' uomo, e che forse distese di mala voglia la Dichiarazione, perchè avrebbe voluto, che non si trattasse in quella Assemblea la questione dell' Autorità Pontificia, ch'

egli credeva inopportuna, e atta ad accrescere la divisione invece di estinguerla.

§. I.

Incoerenza del IV Articolo.

Per poco, che si rifletta su questo Articolo, si vede subito l'incoerenza, e l'incompatibilità delle parti, che lo compongono. Quattro cose ci dicono gli Autori di esso. 1. La parte, che ha il Papa nelle questioni di fede. 2. L'estensione de'suoi Decreti a tutta la Chiesa. 3. Che è reformabile il suo giudizio: 4. Che il rende irreformabile il consenso posterior della Chiesa. In ogni genere di cose, e in ogni affare la parte principale è di quello, che gli da l'essere, e il compimento. Ora l'essere, e il compimento de'giudizj di fede dipende dall'essere irreformabili in maniera, che non è più lecito di metterli in dubbio, non che di negarli. Dunque, se nelle questioni di fede il giudizio, che se ne fà, non è irreformabile che pel consenso posterior della Chiesa, é la Chiesa, e non il Papa, che ha la parte principale nelle questioni di fede. Così nelle Comedie Democratiche, che abbiamo vedute a dì nostri, qualora si proponeva al Popolo un qualche Proggetto di Legge, perchè lo accettasse, la parte principale non era di quello, che lo aveva disteso; ma del popolo, a cui dato avevano ad intendere di esser Sovrano, e dava col suo consenso l'essere, e il compimento di Legge a quel, che non l'era.

In oltre, se i Decreti contenenti la decisione del Papa a tutte appartengono, e a ciascuna Chiesa, o vi appartengono per essere sottomessi al loro esame, o per essere eseguiti. Se vi appartengono per essere esaminati. Allora e tutte, e ciascuna Chiesa hanno la parte principale nelle questioni di fede, perchè tutte le Chiese, e ciascuna di esse, si fa giudice del giudizio del Papa. Se poi vi appartengono per essere eseguiti; allora non è possibile, che sieno riformabili i suoi giudizj. Im-

perciocchè cosa vuol dire essere reformabile? Vuol dire essere soggetto ad errore; Vuol dire, che non è Pietro, che parla nel suo Successore; vuol dire, che quel Decreto è venuto dalla carne, e dal sangue, e non dalla rivelazione del divin Padre. Ma non può essere di fede quello, che non è stato rivelato da Dio, e che ammette uno benchè menomo timore d'inganno. Dunque i Romani Pontefici non potrebbero propporre a tutte, e singole le Chiese da credersi come di fede i lor giudizj, o le loro decisioni nelle questioni di fede: Eppure i Romani Pontefici han proposto fin da principio, e propongono tutta via alle Chiese i lor giudizj in materia di fede in maniera, che han sempre riguardati, e riguardano come alieni dalla loro comunion tutti quelli, che dichiarano scomunicati, se pensano, o credono diversamente. Dunque i Decreti Pontificj a ciascuna appartengono, e a tutte le Chiese non per esser discussi, ma per essere eseguiti, e per conseguenza devon essere irreformabili, prima ancora del loro consenso. Anzi supposto, che non lo sieno, come lo suppone l'Articolo, il consenso posterior della Chiesa non potrebbe accordar loro quella irreformabilitá, che non hanno. L'irreformabilità del giudizio, dipende dalla irreformabilità del Giudice, che lo pronunzia, e questa dalla particolare assistenza dello Spirito Santo, il qual non permette, ch'Egli s'inganni! Questa assistenza è stata bensì promessa a San Pietro, e suoi Successori, non a ciascuna, e a tutte le Chiese separate da Pietro, come conviene considerarle nell' atto, che non giudicano con Pietro, o col suo Successore, ma il sottometton piuttosto al lor giudizio. L'Articolo adunque considerato in se stesso non ci presenta, che una unione di idee incompatibili fra di loro, e che a vicenda si escludono apertamente. Anzi nell'atto stesso, che sembra accordar molto al Romano Pontefice, non gli accorda nulla; ma gli toglie ancor quello, che gli accordò Gesù Cristo. A meglio conoscere la verità di questa asserzione, facciamoci a esaminarlo in ciascuna sua parte.

§. II.

Art. 1. = In fidei quoque quæstionibus præcipuas Summi Pontificis esse partes.

Gli Autori dell' Articolo IV negano al Papa col fatto quello, che gli accordano colle parole.

Tra le questioni concernenti la fede una è senza dubbio quella, che trattasi in quest' Articolo. Niente interessa di più nostra fede, che il sapere presso di chi risiede la suprema infallibile Autorità di dottrina per sanzionar quello, che deve credersi, o nò. Da questo dipende l'immobile stabilità della Chiesa; da questo la salvezza di tutto il popolo, il quale non può piacere a Dio senza la fede; e che in mezzo alle tenebre dell' errore, che talor si sollevano nella Chiesa, deve avere una luce infallibile, che gli additi la verità, una guardia sicura, che lo conduca nella strada della salute. Questa luce infallibile, e questa guida aver la devono non sol le pecore, ma anche i Pastori soggetti anch' essi ad essere trasportati da ogni vento di perversa dottrina. Questa luce di veritá, e questa guida di sicurezza la pose Iddio in San Pietro qual' ora il divin Padre gli accordò per le preghiere del divino suo Figlio l' indeficienza nella fede, e gli comandò di confermare in essa gli Apostoli suoi Fratelli. Per tanto nelle questioni concernenti la fede a lui, che vive ancora nella sua Sede, a lui si aspetta di giudicarne come dicono i Padri del Concilio Generale Efesino (*art.* 1 *an.* 431), a lui di levar alto la voce, come levolla un giorno per bocca di S. Leone il grande *Petrus per Leonem locutus est.* (*Concil. Calced.*) e dire a tutto il Gregge: E' questa la fede della mia Chiesa su questo punto; questa la strada, che avete a tenere, e guardivi il Cielo di piegar mai nè a destra, nè a sinistra. *Hæc est via ambulate in ea.*

Tale fù in ogni tempo la persuasione de' veri Cristiani, i quali ne' giorni di oscurità, e di tenebre null'altro esigevano, che la decisione di Pietro. Era questa per essi quella Lucerna lucente in un luogo tenebroso, ed oscuro, in cui tenevano attento lo sguardo per non ingannarsi, quella ancora, a cui ligavano la piccola lor Navicella, sicuri di non avere a sommergersi, finch'erano uniti al giudizio, e alla decisione di Pietro, o de' suoi Successori. Solo à tempi del Sinodo di Costanza, e di Basilea, che gettarono il pomo della discordia nella Chiesa, incominciarono alcuni ad insegnare, che il privilegio d'Infallibilità non appartiene, che al solo Concilio generale, quando gli Antichi Scrittori per avviso di Ruardo Tappero celebre Teologo del Tridentino, lo attribuivano alla sola Cattedra di San Pietro, e al Romano Pontefice siccome al Vicario di Gesù Cristo, e al Preposto di tutta la sua Famiglia. "
" A tempore Concilii Constantiensis, et Basileensis Doctores
" quidam apud solum Concilium Æcumenicum docent esse in-
" fallibilis sententiæ privilegium. Veteres vero Scriptores Pe-
" tro totius familiæ Christi Præposito, et Romani Pontifici
" supremo in terris post Petrum Christi Vicario, ut qui solus
" claves domus acceperit, quodlibet ligandi, atque solvendi,
ejusque Cathedræ proprium esse hoc privilegium infallibilis sententiæ concorditer ex Scripturis tradunt.

Da questi Dottori del Sinodo di Costanza, e di Basilea han presa la lor dottrina gli Autori del quarto Articolo, e negando al Papa quel privilegio d'infallibilità, che gli accordarono concordemente gli Antichi fondati sulle Scritture, come dice il Tappero, non gli han lasciata nelle questioni di fede, che la parte principale; anzi col fatto gli han negato ancor questa. Imperciocchè se nelle questioni concernenti la fede, quale è senza dubbio la nostra, deve avere il Pontefice la prima parte, o com'essi dicono la principale, prima di decidere cosa alcuna avrebbero dovuto interpellarlo, intenderne il suo sentimento, aspettare almeno quel consenso, ch' essi pretendo-

no di dare a' giudizj di lui; dovevano in somma regolarsi in maniera, che il Papa avesse nella loro Dichiarazione quella parte principale, che per loro confession gli è dovuta. Ma troppo gli interessava; che il Papa nulla sapesse di quanto operavano contro di lui, per mettersi in alcun modo al coperto de' suoi giusti risentimenti per avere accordato al Sovrano di estendere il diritto di Regalia a quelle Chiese, che vietato lo aveva sotto pena di scomunica il Concilio Ecumenico di Lione l'anno 1274. Quindi non prima ebbero concepita, e data alla luce la famosa loro Dichiarazione, che impegnarono Luigi XIV a pubblicarla, e farla osservare in tutto il Regno; senza che nè il Papa, nè gli altri Vescovi della Francia abbiano avuto il tempo non sol di approvarla, ma neppur di saperla: e val quanto dire: nell'atto stesso, che decidevano essere necessario il consenso della Chiesa, perchè obblighino i fedeli; i giudizj del Papa, han voluto, che il loro gli obbligasse senza consenso alcuno, e della Chiesa, e del Papa.

Ciò stando: o convien dire, che la questione, di cui si tratta, non appartiene alla fede, il che si oppone all'articolo 28 condannato in Lutero; o che il Papa ha avuta in essa la parte principale, il che viene smentito dalla evidenza del fatto; o che gli Autori di quest' Articolo, si sono abusati contro del Papa della loro medesima dichiarazione, e gli hanno negato col fatto nelle questioni concernenti la fede quella parte principale, che gli accordavano colle parole. E a dir vero, che intendono essi per parte principale, quando gli negano quella, di sanzionare colla sua autorità, e rendere irrevocabili i suoi giudizj? Null'altro si può intendere, se non che, o sia il primo a propor la questione, o il primo a proferire sopra di essa il suo parere, senza che possa obbligar gli altri a seguitarlo; o che sanzionare la debba colla primaria sua autorità. Ma gli Autori di quell' Articolo non permisero al Papa nè di propor la questione, nè di pronunziare sopra di essa, nè l'han sottoposta alla sua sanzione: Dunque non han voluto, ch' Egli vi

avesse quella parte principale, che dichiarano appartenergli. In fatti, Egli non ve n'ebbe altra, che quella di riprovarlo cogli altri tre, di prescinderli, di cancellarli, di protestare contro di essi al tribunale di Dio, tosto che ne è venuto in cognizione. Che se l'accessorio dee seguire il principale, avrebbero dovuto riprovarli anch'essi rescinderli, cancellarli, retrocedere dal passo erroneo, che avevan fatto, e far retrocedere il Re ritirando l'Editto, che fatto aveva a loro insinuazione o istanza. Si tentò è vero di porvi un qualche rimedio per la sollecitudine, e la fermezza del Pontefice Innocenzo XII che negava la Canonica Istituzione a que' Prelati, che vi erano intervenuti, e che o erano nominati di nuovo, o passar dovevano ad altre Chiese. Ma il male era fatto, e non ne furono, che troppo funeste le conseguenze; nè si è estinto ancora l'incendio. Il Re rivocò per alcun modo il suo Editto, siccome scrisse allo stesso Pontefice, i Prelati disapprovarono la loro Dichiarazione, ma i Parlamenti non cessarono di riprodurre e l'uno, e l'altro, e sollecitarne l'esecuzione, qualora la giudicarono favorevole a loro impegni.

§. III.

Il Papa Alessandro VIII ha riprovato il V Articolo.

E' vero che Alessandro VIII nel colpire di nullità la Dichiarazione predetta non ha colpita di falsa, d'erronea, di scismatica, e di altra simile qualifica la dottrina, e i sentimenti di essa. Il Santo Padre avrà avuto i suoi motivi di farlo, e non tocca a me l'indagarli. Ma non posso per questo accordare sì facilmente al Sig. Ab. Barruel (*Tom. 11 p. 91 Ediz. di Genova*), che abbia annullate, o riprovate le quattro proposizioni, e il giudizio del Clero, *o perchè sia stato fatto senza competenza, o perchè la traccia prescritta dalle leggi non si è seguitata, o per ragioni somiglianti.* Nò, la sola incompetenza dei Giudici, e l'inosservanza della traccia prescritta dalle leggi, o di

l'altre formole giudiziali essere non potevano un motivo assai forte per indurre il Papa a protestare di nullità avanti a Dio contro de' quattro Atticoli, e a stabilire, che non eran tenuti ad osservatli anche quelli, che vi si erano obbligati con giuramento. E' la sostanza adunque, e non la forma di quei giudizj, che ha preso di mira il Pontefice Alessandro VIII; siccome tale dev' essere stata l' intenzione, e la mira d'Innocenzo XII. In fatti è egli credibile, che abbia negata la Canonica Istituzione a que' Prelati, che intervennero all' Assemblea, nè abbia voluto accordarla, se non dopo la solenne dichiarazione, e protesta di avere per non fatto, quanto decretato avevano in pregiudizio della Pontificia autorità; se questo non fosse stato che un mancamento commesso contro la traccia prescritta dalle leggi? E' egli credibile, che il solo difetto della forma giudiziaria abbia recato un sommo rammarico, e a lui; e a' suoi Predecessori, come attestano gli stessi Prelati nella lettera a lui scritta, e che indotti gli abbia a spiegare il loro rincrescimento per quanto operato avevano in quella Assemblea?

Del resto anche prima di pubblicare la sua Bolla *Inter Multiplices*, Alessandro VIII fino da' 7 Decembre 1690 avea già condannata la proposizione in cui dicesi, che è *futile*, *e vana*, *e già tante volte abbattuta l' asserzione dell' Autorità del Pontefice sopra il Concilio Ecumenico*, *e la sua infallibilità nel decidere le questioni di Fede*: nè solo l' avea condannata ma vietato ancora sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*, d' insegnarla, di difenderla, di pubblicarla, di trattarne in pubblico, ed in privato fuorchè per combatterla. E' egli credibile, che l' abbia fatto per la mancanza della forma giudiziaria nello stabilire queste due asserzioni; e che la condanna, come pretendono alcuni, vada a cadere solamente su quelle parole *Futilis*, *et toties convulsa est* per l' acerbità della censura, che va a ferir la sentenza della Infallibilitá de' Pontefici nelle questioni di fede. Dove si udì mai, che il Papa abbia negata la sua

comunione, e staccati dal corpo mistico della Chiesa coloro, che parlando di una semplice opinione, asserirono *esser vana, e tante volte abbattuta*? Non si può insegnare adunque né difendere la contraria sentenza senza contravvenire al Decreto di Alessandro VIII il quale, per confessione di quest'Articolo, a tutte si estende, e a ciascuna delle Chiese Cattoliche, e senza incorrer le pene, che imposte vengono a violatori di esso.

Nè si può dire, che sia andato in disuso, e che una contraria consuetudine abbia derogato a que' Decreti. Pio VI nella sua Bolla *Auctorem Fidei* non solo ha riprovata, e condannata l'adozione de'quattro Articoli, (e per conseguenza delle due asserzioni della Superiorità del Concilio, e della fallibilità del Papa,) addottati dal Sinodo di Pistoja; ma ha nominati espressamente, e lasciati in tutto il loro vigore, i Decreti de' suoi Predecessori. Dice, è vero, che il Sinodo ha fatta non leggera ingiuria alla Chiesa Gallicana, chiamandola in certo modo a sostenere gli errori, con inserire insidiosamente la Dichiarazione dell' Assemblee nel Decreto intitolato *della Fede*, ma parla degli errori, di cui è infetto quel Decreto, e da cui certamente è molto lontano il Clero, e la Chiesa di Francia. Anzi a torto fù attribuita fin da principio a tutta la Chiesa di Francia quella Dichiarazione, la quale non era che di alcuni suoi Individui per quanto si vogliano raguardevoli, alcuni de' quali s'indussero in seguito a rivocarla.

§. IV.

Si nega al Papa nel IV Articolo quello, che gli accordò Gesù Cristo.

Oltre di che non solo negaron col fatto al Romano Pontefice quella parte, che accordata gli avevano colle parole: ma lo spogliarono ancor di quello, che gli accordò Gesù Cristo nello stabilirlo in sua vece al governo della sua Chiesa. Cristo Signor nostro non solo ha voluto, che il suo Vicario avesse

la preferenza nelle decisioni di fede; ma che ne fosse l'ultimo Giudice in maniera, che dopo la sua sentenza non rimanesse agli altri, che l'obbligo di ubbidire, e captivare il loro intelletto in ossequio di quello, che detto avrebbe lo Spirito Santo per bocca di Pietro, e de' suoi Successori. Le loro definizioni in materia di fede, e di costumi, non sono soltanto di un gràn peso, ma irrefragabili, non solo si devono accogliere dalle Chiese con riverenza, e osservare almeno provvisoriamente, fino a non dogmatizzare il contrario, finchè non riclama la Chiesa, ma devono ascoltare in silenzio, come tecero alla voce di Pietro i Fedeli del primo Concilio di Gerusalemme, e riconoscere in quella di Pietro, che parla ancora ne' suoi Successori, la decisione di Dio.

Sembra troppo incredibile e assurdo all'Autore della Difesa (*Coroll. n.* 8), che un benefizio sì grande, com' è quello dell'Infallibilitá accordato da Cristo al Pontefice, non sia stato ancora rivelato alla Chiesa: Ma basta non essere prevenuto dallo spirito di partito, per vederlo espresso nella istituzione della Chiesa medesima. *E' evidente dice* Mons. Bossuet (*Disc. sur l'unité*) *che il disegno di Gesù Cristo si fù di mettere da principio in un solo ciò, che in seguito volea mettere in molti.* Ed è evidente per conseguenza, che ha messa da principio in un solo quella infallibilità di dottrina, che voleva in seguito mettere in molti. Parla è vero il Bossuet della pienezza di podestá, che diede Cristo a S. Pietro, e per cui sottopose al suo dominio gli altri Apostoli, ma lo stesso si deve intendere della pienezza d'infallibilità, per cui li sottopose al suo giudizio; qualora l'incaricò di confermarli nella fede, e obbligolli per conseguenza a sottomettersi a quello, che intorno alla fede avrebbe loro insegnato San Pietro. A questo fine pregò il Padre per lui, e gli ottenne l'indeficienza nella fede; o come dice S. Agostino (*de Corrept. et Grat. cap.* 8) una liberissima, e fortissima, e invitissima, e perseverantissima volontà nella Fede. *Quando rogavit ergo ne fides ejus deficeret, quid*

aliud rogavit, nisi ut haberet in fide libertimam fortissimam, invictissimam, perseverantissimam voluntatem. E questa indeficienzá nella fede non riguardava la sua persona soltanto, ma il suo Ministero, poichè è sempre Pietro, che parla nella persona de' suoi Successori secondo le espressioni de' Concilj, e de' Padri. L'obbligo, che in seguito della preghiera gl' impone di confermar nella fede i Fratelli lo dimostra assai chiaro. " Nè si dee ,, dire, o pensare, che questo ministero di Pietro sia finito ,, con lui. Ciò che dee servir di sostegno ad una Chiesa eter-,, na, non può mai aver fine. Pietro viverà ne' suoi Successori. ,, Pietro parlerá sempre nella sua Cattedra; Questo è ciò che ,, dicono i Padri, questo è ciò, che confermano i seicento tren-,, ta Vescovi nel Concilio di Calcedonia. " Che se Pietro viverà sempre ne' suoi Successori, se parlerà sempre nella sua Cattedra, a confermar nella fede i Vescovi suoi Fratelli, a pascere tutto il Gregge colla sana dottrina, non è possibile, che manchi a Pietro ne' suoi Successori quella divina assistenza, che renda irrefragabili le sue parole, ne avrà Egli la preferenza soltanto o la parte principale nelle questioni di fede; Egli sará l'organo dello Spirito Santo, l'oracolo della Chiesa, da cui dovrá apprendere le sue infallibili veritá. L'unità della Chiesa, e della sua dottrina lo esige, al dire di S. Tommaso 2. 2. q. 1. a. x. I Padri antichi ci assicurano, che Gesú Cristo non ha dato nulla alla Chiesa, che per mezzo del suo Vicario, *nunquam nisi per ipsum dedit, quidquid aliis non negavit*; e San Leone ci fa sapere, che quella solidità nella fede, che diede Cristo a San Pietro, passò da Pietro ne' suoi Eredi. *Soliditas enim illa, quam de Petra Cristo etiam ipse Petra factus accepit, in suos quoque se transfundit hæredes* (*Serm. de Natal. suo.*)

Noi non abbiamo, che a portarci col pensiero a Cesarea di Filippo per conoscere ad evidenza qual parte compete a Pietro, e in Pietro a' suoi Successori nelle questioni di fede. Cristo Signor nostro raccolti a se d' intorno gli Apostoli propone loro una questione, la quale è il fondamento di nostra Fede.

Riguarda la sua natura, e il sentimento, che aver ne devono i mortali. Comincia dal chieder loro, che dicon gli uomini del Figliuolo dell'uomo? *Quem dicunt homines esse filium hominis?* Pietro, a questa dimanda si tace, e lascia che gli altri Apostoli spieghino tutto quello, che saper potevano umanamente, e non eccedeva le loro cognizioni. Cristo non contento di questo va ancora più avanti: Ma voi, ripiglia, qual sentimento avete di me? *Vos autem quem me esse dicitis?* A questa dimanda, che ben s'avveggono essere superiore al loro intendimento, tutti ammutiscono. Pietro solo illuminato dal divin Padre alza la voce, e, nell'atto di riconoscere in Gesù Cristo il Figliuolo del Dio vivo, insegna agli altri quello, che creder dovevano, e pensare di lui. *Tu es Christus filius Dei vivi.* (*S. Optat. Milev. cont. Parmen. Lib.* 7) *Cum interrogavit Christus omnes, quem se hominis dicerent, unus dixit Eliam alter dixit Prophetam. Tunc Christus dixisse legitur: Vos quem me esse dicitis: et ait illi Petrus, Tu es Christus filius &c. pro qua agnitione laudari meruit. Ecce cæteris non agnoscentibus Filium Dei solus Petrus agnovit.*

Da queste parole, che in se racchiudono tutto il mistero della Trinità, come osserva fra gli altri il Gaetano (*de Rom. Pontif. Instit. cap.* 2) prese motivo il Signore di fondare sopra di Pietro la sua Chiesa. E prima di tutto ci fa sapere, che a lui solo per interna rivelazione del Padre, e agli altri per mezzo suo, è stato comunicato un così alto mistero: dandoci con ciò a conoscere, che nelle verità della fede l'interna rivelazione non è fatta, che a Pietro, e che a lui si appartiene di sciogliere le questioni, che nascono nella Chiesa, e insegnare agli altri qual'esser debba sopra di esse il lor sentimento. Dico, che a Pietro solo fù fatta l'interna rivelazione del Padre, perchè lo dice il medesimo Gesù Cristo, che dirigge a lui solo il suo discorso, e lo chiama beato per questo a preferenza degli altri; che detto avrebbe beati ugualmente, se avuta avessero l'interna rivelazione del divino suo Padre. Oltredichè ciò, che dice de' Giudei S. Paolo, che Crocifisso

non avrebbero il Signor della gloria, se conosciuto lo avessero, si deve intendere anche di Giuda, il quale non avrebbe venduto certamente il suo divino Maestro, se conosciuto lo avesse per Figlio di Dio, e non poteva non conoscerlo per tale, se gli fosse stato rivelato dal Padre, quando sappiamo invece dall' Evangelista S. Giovanni cap. 6 v. 65 *Sunt quidam ex vobis qui non credunt; sciebat enim ab initio Jesus, qui essent non credentes, et quis traditurus esset eum.* Quella parte adunque, ch' ebbe allora S. Pietro in quella questione, l' ha tutt' ora ne' suoi Successori nelle questioni, che si sollevano nella Chiesa. Siccome non v' ebbe allora la parte principale soltanto, ma tutta la parte, perchè a lui solo fù fatta l' interna rivelazione del Padre; così non la principale soltanto; ma tutta la parte aver deve nella decisione delle occorrenti questioni di fede: poichè per lui solo pregò allor Gesù Cristo il divino suo Padre, che conservasse immancabile la sua fede, e per mezzo di lui comunica a tutta la Chiesa le sue infallibili verità. A lui solo appartiene in persona del Papa di ordinare il Simbolo della fede, a lui di determinare quello, che dee credersi da tutti di una fede immobile, ed inconcussa; e la ragione si è, che una dev' esser la fede di tutta la Chiesa, il che non si può ottenere, come dice S. Tommaso, se la questione concernente la fede non vien decisa da quello, che presiede a tutta la Chiesa così, che la sentenza di lui, sia tenuta fermamente da tutta la Chiesa. " Ad illius auctoritatem pertinet editio symboli, ad „ cujus auctoritatem pertinet finaliter determinare ea, quæ sunt „ fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur. Hoc autem „ pertinet ad auctoritatem summi Pontificis, ad quem majores, „ et difficiliores Ecclesiæ quæstiones referuntur, (ut dicitur in „ cap. Majores Extravag. de Baptismo.) Unde et Dominus Lucæ 22 Petro dixit, quem Summum Pontificem constituit: Ego „ pro te rogavi, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma Fratres tuos, et ratio hujus est, quià una fides debet esse totius Ecclesiæ secundum illud 1. Chor. 1. Idipsum di-

„ catis omnes, et non sint in vobis schismata, quod servari
„ non potest, nisi quæstio fidei de fide exorta determinetur per
„ eum, qui toti Ecclesiæ præest, ut sic in ejus sententia a to-
„ ta Ecclesia firmiter teneatur. “ Non si possono ripetere ab-
bastanza queste parole del Santo.

§. V.

Al solo Papa appartiene di proferire la sentenza definitiva, nelle questioni di Fede.

Ci sfida l' Ab. Barruel (*Tom.* 2 *p.* 122.) a fargli vedere espresso in qualche parte dell' Evangelio, o assicurato dalla Tradizione il privilegio d' infallibilità nel Papa, quando è ancora solo a statuire sulla dottrina; e invece ci pone in vista “ le pro-
„ messe fatte alla Chiesa, e al corpo degli Apostoli con quel-
„ le parole „ Le porte dell' inferno non prevarranno giammai
„ contro di essa. „ Andate, e insegnate: Ecco, ch' io sono
„ con voi eternamente „ Lo Spirito Santo v' insegnerá ogni
„ veritá ec. Tutto questo è preciso, e niente di tutto questo
„ è stato detto al solo Pietro, ma alla Chiesa, e al Corpo
„ degli Apostoli. Non è dunque da maravigliarsi che noi non
„ riconosciamo in Pietro, o nel Papa l' infallibilità di dottrina
„ senza il consenso, o l' approvazione della sua dottrina per
„ mezzo della Chiesa insegnante, e del Corpo Apostolico “
Ma se non è da maravigliarsi, che i Francesi non riconoscan nel Papa l' infallibilità della dottrina, quando giudica da se sole; è però da maravigliarsi, che fondino la loro pretensione sopra i testi surriferiti; è da maravigliarsi, che il Sig. Ab. Barruel asserisca con tanta franchezza, che niente di tutto quello, che si contiene ne' testi predetti sia stato detto al solo Pietro. Cominciamo dal primo.

Se disse Cristo alla Chiesa, che le porte dell' inferno non prevarranno contro di essa, avea detto prima al solo Pietro, che egli ne era il fondamento, e la base. L' immobilitá della fabbrica dipende dall' immobilità della base sù cui è fondata;

nè quella può essere, immobile senza di questa. Se adunque in queste parole si dee riconoscere l'infallibilità della Chiesa, convien confessare, che dee riconoscerla dalla infallibilità di Pietro, sù cui è fondata a preferenza degli altri Apostoli, e le parole, *et portæ inferi non prævalebunt adversus eam* sono dirette principalmente alla sola pietra, che è Pietro, a cui era diretto tutto il discorso del Redentore; La Chiesa non vi entra, che per incidenza, come si vede dalla continuazion del discorso, in cui parlando sempre al solo Pietro, prosiegue a dirgli, che gli darà le Chiavi del Regno de' Cieli, e quello che legherá, o scioglierà sulla terra, sará sciolto, o legato nei Cieli. Le Chiavi, che ha dato Cristo al solo Pietro, e a niun altro de' suoi Apostoli nè prima, nè dopo, giacchè di loro non leggesi nelle Scritture *dabo vobis &c.* benchè gli abbia chiamati a parte de' loro effetti; queste chiavi io dico, non solo significano la suprema autoritá di Governo, che pose Cristo nel solo Pietro; ma anche l'inviolabile infallibilitá della dottrina, che è ancora piú necessaria della podestá medesima alla conservazione, e alla unitá della Chiesa. Gesù Cristo si comunica come gli piace dice M. Bossuet (*Discour. sur l'unité*) „ ma sempre nella maniera più convenevole all' unitá della „ Chiesa. Per questo incomincia dal primo, e in lui forma il tutto; e viene in seguito sviluppando. Egli medesimo quello, „ che ha posto in un solo. Pietro dice S. Agostino, che nella „ dignità del Primato rappresenta tutta la Chiesa, riceve al„ tresì il primo, e solo le chiavi, che devono in appresso es„ sere comunicate, anche agli altri, affinchè impariamo se„ condo la dottrina di S. Cesario, che l'autorità della Chie„ sa stabilita a principio in un solo, non si è sparsa, che a „ condizione di essere ricondotta mai sempre al principio del„ la sua unitá; e che tutti quelli, che ne avran l'esercizio, „ uniti esser devono inseparabilmente alla Cattedra istessa. "
Fin quì il Bossuet, che io cito tanto più volentieri, quanto è meno sospetto a' nostri Avversarj. Se adunque Cristo Signor

nostro nella fabbrica della sua Chiesa cominciò dal primo, cioè Pietro, se *in lui fermò il tutto*, e venne in seguito sviluppando quello, che posto aveva in un solo; siccome *al tutto*, che è la Chiesa, è necessaria l'infallibilitá della dottrina, senza di cui non è possibile, che sussista, è chiaro, che pose cotesta infallibilità in S. Pietro, affinchè da Pietro passasse al corpo tutto della sua Chiesa. Se Pietro in virtù del suo Primato ha ricevuto il primo, e solo le chiavi, affinchè impariamo, che l'autoritá della Chiesa stabilita a principio in un solo, dev'essere ricondotta al principio della sua unità; se questa unitá non dev'essere di governo soltanto, ma più ancor di dottrina; se tutti quelli, che ne avran l'esercizio uniti esser devono inseparabilmente alla Cattedra, o all'insegnamento di Pietro, che parla ancora ne'suoi Successori, è evidente, che ai soli Successori di Pietro appartiene l'ultima decisione nelle questioni di fede.

Niente meno del primo conviene al solo Pietro, anche l'altro detto di Gesù Cristo. „ *Andate, e insegnate. Ecco, ch'io sono con voi eternamente.* „ Imperciocchè, che altro dir volle Gesú Cristo, quando disse al solo Pietro, che confermasse nella fede i suoi Fratelli; se non che, andasse, e insegnasse loro quello, che creder dovevano o nò. Che altro intender volle, quando disse a lui solo, che avea pregato il divino suo Padre, perchè non venisse meno la sua fede; se non che Egli sarebbe con lui eternamente? Disse adunque al solo Pietro sotto diverse parole, quello, che disse a tutto il corpo degli Apostoli con lui. Anzi non per altro Ei disse a tutti, che stato sarebbe eternamente con loro, se non perchè Egli era con Pietro, e colla condizione, che stati fossero eternamente con Pietro, poichè staccato sarebbesi senza dubbio da loro, se ardito avessero di staccarsi da Pietro.

Quanto al terzo testimonio. „ *Lo Spirito Santo v' insegnerà ogni verità ec.* è affatto alieno dalla nostra questione. Primieramente non dice agli Apostoli Gesù Cristo, che lo Spirito San-

to insegnerà loro ogni verità, allora soltanto, che saranno insieme uniti, e acconsentiranno al giudizio di Pietro, o giudicheranno con lui; ma dice assolutamente, che insegnerà loro ogni veritá, il che si può intendere e di ciascuno di essi, e di tutti insieme. Così quando disse loro, che saran presentati ai Governatori, e ai Re, e consegnati nelle lor mani, e che non s'inquietin per questo, nè per riguardo al modo, in cui dovranno parlare, nè a ciò, che avranno a dire, poichè in tal caso sarà loro ispirato quello, che dir dovranno in quella occasione; poichè non sono essi, che parlano, ma lo Spirito del divin Padre, che parla in essi; (*Matt. cap. X*) non ha inteso di dire, che allora soltanto parlerà in loro lo Spirito Santo, quando saran condotti tutti insieme avanti de' Presidenti, e dei Re, ma quello, che diceva a tutti, intendere si doveva di ciascuno di essi partitamente. Se adunque anche del solo Pietro si può intendere, che lo Spirito Santo gl' insegnerà ogni veritá; perchè negano a Pietro l'infallibilità delle sue decisioni? Lo Spirito Santo non è meno infallibile, quando parla per mezzo di un solo, che quando parla per bocca di tutti. In secondo luogo ivi parla di quelle verità più sublimi, che Gesù Cristo insegnate aveva agli Apostoli, e che non capivano ancora; e promette loro lo Spirito Santo, il quale le avrebbe loro insegnate, cioè ne avrebbe ispirata ad essi l'intelligenza, entrando ne' loro cuori col suo lume, e colla sua grazia, e coll'ardore della sua Carità: non parla delle questioni, che si fossero eccitate intorno alle medesime verità. Altrimenti era inutile, che Paolo e Barnaba andassero a consultare gli Apostoli in Gerosolima nella questione nata in Antiochia sulle osservanze legali; se lo Spirito Santo insegnava loro ogni veritá; era inutile, che si facesse una così grande ricerca, prima di terminarla. Lo Spirito Santo anche in queste occasioni insegna agli Apostoli, o al Corpo dei Pastori ogni verità; ma non l'insegna immediatamente a ciascuno, ma mediante il loro Capo. Così ha fatto nella questione proposta loro sulla persona di Gesù Cristo in

Cesaréa di Filippo; in cui la rivelazione non venne fatta, che a Pietro; Così ha fatto nella questione delle osservanze Legali, in cui in mezzo alle maggiori ricerche parlò a tutti per bocca di Pietro, e tutti approvarono col silenzio la sua decisione. Così ha fatto in ogni Secolo della Chiesa, in cui nelle questioni di fede, anche gli altri Vescovi giudicarono, come giudicò in questa occasione S. Giacomo; ma la Chiesa non ha fatto alcun conto del lor giudizio, se non in quanto era conforme a quello di Pietro. A Pietro adunque, che parla ancora ne' suoi Successori, è riservato l'ultimo e perentorio giudizio nelle questioni concernenti la fede: epperò a Pietro solo primieramente, e per mezzo di Pietro alla Chiesa è stato da Dio accordato il privilegio d'infallibilità.

Ai testi dell'Evangelio i quali convengono, e a Pietro solo, e a Pietro insiem colla Chiesa; ne aggiungo uno, il quale non conviene, che a Pietro, e gli conviene in maniera, che non può convenire in verun modo alla Chiesa. E' quello, in cui Gesù Cristo dopo aver dimandato tre volte a S. Pietro, se lo amava, e sentito rispondersi; Voi ben sapete o Signore, che io vi amo; gli soggiunse per ben tre volte di pascere tutta la sua greggia, cioè non sol gli Agnelli, ma anche le pecore, non solo i Figli, ma anche le madri, non solo i semplici Fedeli, ma anche i Pastori. *Pasce agnos meos, pasce oves meas.* Qui non si vede, che Pietro da un lato, e in Pietro il Papa, dall' altro tutta la Greggia, o sia tutti i Pastori colle particolari lor pecore. Quello incaricato a pascer gli uni, e le altre: *Pasce agnos meos, pasce oves meas.* Queste obbligate a ricevere da lui il loro pascolo. Questo pascolo consiste principalmente nella dottrina, come dicesi in Geremia al cap. 3: Londe pascer le pecore non vuol dir altro, se non che confortar nella fede que' che credono in Cristo, insegnar loro la santità de' costumi, far argine agli errori, e correggere i Sudditi, che hanno errato. *Pascere autem oves est credentes in Christo, ne a fide deficiant confortare . . . exempla virtutum cura verbi prædicationis impen-*

dere, adversariis obsistere, errantes subditos corrigere. (*Alcuin. ap. D. Th. in Caten. sup. hunc locum*) Ora a tutto questo è necessaria l' infallibilitá del Pastore, che dee pascer la Greggia; e se Iddio giammai non manca in quello, che è necessario; è evidente, che ha data al Pontefice l' infallibilità, che gli è necessaria per pascer la Greggia alla sua cura affidata. Dico, che gli è necessaria l'infallibilità, primo perchè non avvi altro Pastore sopra di lui, che possa correggerlo in caso di errore: altrimenti non sarebbe più il Pastor de' Pastori, ma ridotto vedrebbesi allo stato di pecora. Secondo, perchè il suo errore, trarrebbe in errore tutta la Chiesa, che dev' essere pasciuta da lui. Terzo, perchè in materia di costumi, o di fede non v' ha luogo a dubbj, o a indifferenza. La dottrina e negli uni, e nell' altra dev'essere infallibile, e sicura; e i fedeli devon esser sicuri di non ingannarsi, allorchè credono quello, che vien proposto dal Papa come di fede; ma come possono esser sicuri, se possono dubitare della sua indeficienza nella fede, e della infallibiitá del suo giudizio? L' impiego adunque dato da Cristo a S. Pietro di pascere colla dottrina non solo le pecore, ma anco i Pastori, ha annesso necessariamente il privilegio della infallibilità, ogni qual volta egli parla dalla sua Cattedra come Pastore universale, e Maestro di tutta la Chiesa.

§. VI.

Si prova colla Tradizione la medesima verità.

Tale è stata fin da principio, e fino al Concilio di Costanza la persuasione di tutta la Chiesa, come veduto abbiamo da Ruardo Tappero, a cui consente Michele Nauclero ne' suoi libri della Monarchia Divina Ecclesiastica ec. (*Par. 2 lib. 4 c. 4*) stampati in Parigi l' anno 1622 e dedicati a Gregorio XV e a Lodovico XIII Re di Francia; e mi fa maraviglia, che il Signor Ab. Barruel, che è venuto seguendo il corso della Tradizione in fino a noi, non abbia veduto acrescer con essa,

e dilatarsi in tutti i secoli questa medesima verità, e voglia ancora vedersi assicurato dalla Tradizione questo medesimo privilegio del Papa. Per poco, che si fosse trattenuto a meditare sulle parole da lui addotte di Sant'Ireneo gran luminare della Chiesa di Francia, veduto vi avrebbe espresso al vivo quel privilegio d'infallibilità, che vuol vedersi assicurato dalla Tradizione. Il Santo Martire dopo aver detto, che confondeva colla Tradizione; e la fede della Chiesa di Roma tutti coloro; i quali o per loro piacere, o per vanità, o per accecamento raccoglievano delle erronee sentenze, soggiunge: *Ad hanc Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos, qui undique sunt fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea, quae est ab Apostolis Traditio.* (*lib.* 3 *c.* 3 *cont. Haeres*) Due cose ci dice il Santo, dopo aver detto, che i Cattolici confondevan gli Eretici colla fede della Chiesa Romana, prima, *essere necessario*, che tutte le Chiese, o tutti i fedeli, che sparsi sono pel mondo, convengano nella medesima fede della Chiesa di Roma. Seconda, che in questa Chiesa si è sempre conservata da tutti la Tradizion degli Apostoli: Sì l'una, che l'altra danno a conoscere chiaramente il privilegio comunicato da Cristo al Papa, e dal Papa alla sua Chiesa. Imperciocchè la necessitá di convenire nella dottrina della Chiesa di Roma, e la Tradizione Apostolica in esso lei conservata suppongono l'infallibilitá di colui, che insegna. Imperciocchè non può essere necessario in materia di fede quello, che è dubbio, e soggetto ad errore.

Prima di S. Ireneo Tertulliano ancor Cattolico nel suo libro delle Prescrizioni contro gli Eretici, gl'invitava a veder quello, che appreso avea dagli Apostoli, e che insegnava la Chiesa di Roma, di cui fa un grandissimo elogio, e di cui dice, che i due Apostoli Pietro, e Paolo in lei versarono tutta la dottrina insiem col sangue. Ora è egli credibile, che Tertulliano provocasse gli Eretici all'insegnamento della Chiesa di Roma,

se fosse stato persuaso, che non fosse infallibile il suo giudizio?

Anche S. Cipriano, che sì spesso ci oppongono gli Avversarj per le sue dissensioni con Steffano Romano Pontefice in ordine al battesimo dagli Eretici conferito, riconosceva nel Papa ilprivilegio d' infallibilitá; e, se non si attese subito al giudizio di lui, si è, perchè credeva quella questione di semplice Disciplina, in cui fosse lecito a ciascuno di seguire il costume, o la consuetudine della sua Chiesa. Nel libro dell' unità della Chiesa ci dice " che fu dato a Pietro il Primato per „ indicare, che una era la Chiesa di Gesù Cristo, e una la „ Cattedra, o la dottrina . . . Or chi non crede, e non con- „ serva questa unità della Chiesa, potrà lusingarsi di conser- „ vare la fede? E chi abbandona la Cattedra di San Pietro, „ su cui è fondata la Chiesa, potrà lusingarsi di essere nella „ Chiesa? „ Che se per avviso di S. Cipriano, colui che abbandona la Cattedra di S. Pietro, o la dottrina, che annunzia Pietro dalla sua Cattedra per mezzo de' suoi Successori, non è nella Chiesa, dovea credere il Santo, che fosse infallibile una tale dottrina, poichè niuno può essere escluso dalla comunion della Chiesa, perchè non abbraccia una dottrina dubbia, e soggetta ad errore.

Ma non è necessario di tutti scorrere gli antichi Padri, i quali ora ci dicono con Sant' Ippolito, che Pietro, é la pietra della fede: ora con Sant' Efrem Siro, che Cristo ne è la lucerna, S. Pietro il candeliere su cui è riposta, e lo Spirito Santo l' oglio che la illumina: ora il fondamento della fede con S. Giovanni Grisostomo; quando sappiamo da S. Innocenzo I nella sua risposta al Concilio di Cartagine, che gli antichi non per umana, ma per divina sentenza stabilirono, che qualunque cosa concernente la fede trattata si fosse nelle provincie più lontane, non prima si avesse per definita, che giunto ne fosse l' avviso alla sua Sede, e con tutta la sua autorità confermata. Lo stesso rispose ai Padri del Concilio di Milevi, che consul-

tato lo avevano nella medesima Causa. *Diligenter ergo, et congrue Apostolico consulitis honori . . . super anxiis rebus, quæ sit tenenda sententia, antiquæ scilicet regulæ formam secuti, quam toto semper ab orbe mecum nostis esse servatam. Verum hæc missa facio: neque enim hoc credo vestram latere prudentiam, qui id etiam actione firmastis, scientes quod per omnes provincias de Apostolico fonte petentibus responsa semper emanant præsertim quoties fidei ratio ventilatur.* Questa è quella Causa, di cui diceva Sant'Agostino (*Serm.* 132 *de Verb. Evangel.*) Sono stati trasmessi gli Atti di due Concilj alla Santa Sede Apostolica, e indi ne è venuta la risposta. La Causa è finita. *Causa finita est.* Nè certamente avrebbe potuto dirlo, se non fosse stato persuaso, che il Papa con que' Rescritti apposto aveva il sigillo d' infallibilità alla condanna di Pelagio, sopra di cui consultato lo avevano i due Concilj di Cartagine, e di Milevi.

§. VII.

Sant' Agostino riconosce nella definizione del Papa quella di Dio.

Anzi va ancora più avanti nella sua Lettera 105 fino ad assicurarci, che è di Dio quel, che dicono i Romani Pontefici quando parlano dalla lor Cattedra; detti perciò Dei-loqui, e Padri, e Maestri di tutta la Chiesa dal IV Concilio di Costantinopoli, e ottavo Ecumenico nel Canone I secondo la Traduzione riportata dal P. Giuseppe Maria a Turre. Tom. III p. 290 *Regulas quæ Sanctæ Catholicæ, et Apostolicæ tam a Sanctis Apostolis, quam ab Orthodoxorum universalibus, nec non et localibus Conciliis, vel etiam Dei-loquo Patre ac Magistro Ecclesiæ traditæ sunt, servare, ac custodire profitemur.*

Ma poichè è decisivo su questo punto il testo di Sant'Agostino, e vogliono alcuni, che il Santo Padre non abbia inteso di parlare in esso della Cattedra di S. Pietro, ma di tutta la Chiesa, è bene di esaminarlo minutamente. Parla in quel luo-

go dello Scisma de' Donatisti, e dice " quod usque adeo cæle-
" stis Magister cavendum præmonuit, ut etiam de Præpositis
" malis plebem securam faceret, ne propter illos doctrinæ salu-
" taris Cathedra desereretur, in qua coguntur etiam mali bo-
" na dicere. Neque enim sua sunt, quæ dicunt, sed Dei, qui
" in Cathedra unitatis doctrinam posuit veritatis. Proinde ille
" verax, et ipsa veritas, de Præpositis sua mala facientibus,
" et Dei bona dicentibus; aït: Quæ dicunt facite, quæ autem
" faciunt, nolite facere. "

Che la Cattedra dell'unità, di cui parla in questo luogo Agostino sia quella del Papa, lo dice espressamente Pio VI nella sua Bolla *Super Soliditate* in cui condanna il sedizioso libro di Eybel = *Che cosa è il Papa* = ? E a dir vero, così Egli, avendo posta Iddio per avviso di Agostino, la dottrina della verità nella Cattedra dell'unità; al contrario questo infelice Scrittore non lascia intentato alcun mezzo, onde vessare per ogni modo, e combattere questa Sede di Pietro, in cui gli antichi Padri d'unanime consenso riconobbero quella Cattedra, nella quale sola tutti conservassero l'unità; (*Optat. Milev. lib. 2 contra Parmen.*) e da cui derivano nelle altre tutte i diritti della Venerabile Comunione (*Ambr. Ep. 6 1 clas.*) e a cui è necessario, che tutta convenga la Chiesa, e tutti ovunque sieno i figliuoli di essa.

Benchè la sola autorità di Pio VI, che parlava a tutta la Chiesa debba convincere i veri fedeli, che ingannato non siasi nella intelligenza di quelle parole; pure sarà bene osservarlo da tutto il contesto. S. Agostino riprende in quella lettera i Donatisti, e gli anima all'unità della Chiesa. Parla 1. della Causa de' Traditori, di quelli cioè, che per timor della morte consegnati avevano a' Magistrati i Libri sacri, e l'oro, e l'argento, e gli altri mobili delle Chiese. Grande argomento di meditazione pe' giorni nostri. Fra i Traditori contavano i Donatisti Felice di Aptunga; e volevano, che fosse nulla per questo l'ordinazion da lui fatta di Ceciliano in Vescovo di Car-

tagine: 2 dell'errore de' Donatisti, i quali dicevano, che le altre Chiese, le quali comunicavano con Ceciliano, cessato avevano di essere la vera Chiesa di Gesù Cristo la quale era rimasta nel solo partito de'Donatisti. Questi due punti li tratta il Santo con quella superiorità di ragioni, e con quella eloquenza, ch'era sua propria: Ma nulla hanno che fare con questi le parole predette. Queste riguardano nn altro errore. in cui dicevano „ Che la Chiesa non doveva esser composta, che d'uomini giusti, e Santi, o creduti almeno per tali, benchè vi potessero essere de' malvagi nascosti; ma che non potesse soffrirne de' manifesti, senza entrare a parte de'loro traviamenti. „

A ribattere questo errore dice S. Agostino. 1 Che se vi son de'cattivi nella Chiesa, li corregge con amorevolezza. 2 Se non si correggono, li soffre con pazienza. 3 Non si rende per questo partecipe de' lor delitti, il che non si fa, che colla protezione, e col consenso. 4 Che vi sono, e vi saranno fino al fine de' Secoli i cattivi mescolati coi buoni, e 'l prova colle similitudini *del Campo*, a cui si rassomiglia la Chiesa, e in cui cresce la zizania insiem col grano, *dell' Aja*, in cui è mescolata col frumento la paglia; *della Rete*, in cui son chiusi i cattivi pesci coi buoni; e conchiude, che il Signore ha voluto confermare con queste similitudini la colleranza de' servi suoi, affinchè non facessero scisma alcuno o dissensione per tema di estere contaminati dalla compagnia de' malvagi. Fin quì non può esservi difficoltá. Siegue il testo controverso in cui S. Agostino seguendo a parlare dello scisma, dice che il celeste Maestro, ci ha prevenuti di evitarlo in maniera, che ha voluto assicurare anche dai cattivi Preposti la plebe, affinchè non abbandonasse per essi, o per le loro insinuazioni, ed esempj la Cattedra della dottrina salutare, nella qual Cattedra anche i mali costretti sono a dir bene; o delle cose buone. Poichè non è loro quello, che dicono, ma di Dio, che ha posta la dottrina della verità nella Cattedra dell' unitá. Ciò stando: ecco il mio raziocinio.

Dice S. Agostino, che il Signore a impedire lo scisma, ha prevenuta, e assicurata la plebe non solo dai cattivi fedeli, ch' erano nella Chiesa, ma anche dai cattivi Pastori, affinchè per le loro insinuazioni, o esempj malvagi non abbandonassero la Cattedra della dottrina salubre: ma la Cattedra pel cui abbandono s' incorre lo scisma, non è altra, che quella di Pietro; Dunque ivi parla il Santo della Cattedra di San Pietro. In oltre. La Cattedra, di cui parla è quella, in cui, anche i cattivi quando parlan da essa, costretti sono a parlar bene: ma della sola Cattedra di S. Pietro, si può dire; come vedremo in appresso, che anche i cattivi, quando parlan da essa, costretti sono a parlar bene; Dunque ivi parla della Cattedra di S. Pietro. Per ultimo. Ivi parla S. Agostino della Cattedra dell' unità; ma la Cattedra dell' unità, non fù, non è, non sarà mai, nè può essere, che quella di Pietro. Dunque ivi parla della Cattedra di San Pietro; Dunque ha avuto ragione Pio VI di asserire, che la Cattedra di cui parla in quel luogo Agostino, è quella stessa, di cui parlano S. Cipriano, Sant' Ambrogio, S. Ottato Milevitano, cioè la *Romana*.

§. VIII.

Si risponde alle ragioni degli Avversarj.

Ma si conoscerà ancor più la sodezza, e la forza del mio raziocinio collo scioglimento delle ragioni di que' che negano, che ivi si parli della Cattedra di San Pietro. Dicono essi 1. che anderebbe benissimo il mio raziocinio, se il Santo col nome di Preposti cattivi inteso avesse i soli Papi. Ma io li prego a riflettere, che due ordini di Preposti cattivi distingue in quel luogo S. Agostino, uno di quelli, da cui vuole render sicura la plebe, perchè non abbandoni la Cattedra della dottrina della salute; L' altro di quelli, che parlano da questa Cattedra, e costretti sono a parlar bene, e loro non è quel, che dicono, ma di Dio. I primi, sono i Pastori di ciascuna plebe partico-

lare, gli altri non sono, nè possono essere, che i Romani Pontefici, alla dottrina, e alla Cattedra dei quali convien essere uniti per evitare lo scisma, che è il fine, che ivi proponesi S. Agostino.

Ma, ripigliano. " In tutta la lettera non è nominato il „ Papa, che in una occasione, da cui rilevasi tutto l'oppo- „ sto. Parlasi del giudizio reso da Melchiade contro i Dona- „ tisti non da lui solo, ma in un Concilio. I Donatisti non „ ne furon contenti, e richiesero un nuovo giudizio; *Iterum* „ *tamen*, siegue S. Agostino, *clementissimus Imperator, alios Ju-* „ *dices Episcopos dedit apud Arelatem Galliæ Civitatem &c.* Do- „ po il giudizio del Papa l'Imperatore fecè fare un nuovo giu- „ dizio da altri Vescovi. S. Agostino lo riferisce, e lo appro- „ va. Non era dunque persuaso della infallibilitá del Papa. "

Così ragionano que' che sono di contrario parere, e aggiungono, che in tutta la lettera parla sempre della Chiesa, e non delle prerogative della Cattedra di S. Pietro.

Rispondo. E' vero, che in tutta la lettera fino al testo da me citato parla sempre della Chiesa, e non delle prerogative della Cattedra di San Pietro, e dico di più, che non poteva essere diversamente; siccome non poteva non parlarne in questo luogo, in cui benchè non nomini espressamente il Papa, il nomina implicitamente parlando della sua Cattedra, che è quella dell'unità.

L'inganno degli Avversarj provviene dal non riflettere, come dovevano, che tre sono i punti, che tratta in detta lettera S. Agostino, cioé 1. la Causa di Ceciliano ordinato da Felice Vescovo di Aptunga, che serviva di pretesto alla separazione de' Donatisti; e intorno a questa riferisce il giudizio fatto in Roma dal Papa Melchiade con altri Vescovi, di cui parleremo fra poco. 2. L'estensione per tutto il Mondo della Cattolica Chiesa, che i Donatisti ristringevano ad un'angolo dell'Africa. 3. Il mescolamento de' cattivi, e de' buoni, che doveva essere

fino al fine de' secoli nella Chiesa, e per cui non doveva farsi alcuno scisma.

Era affatto fuor di proposito, che parlasse delle prerogative della Cattedra di S. Pietro, e de' Romani Pontefici, trattando co' Donatisti della Causa di Ceciliano, e della estension della Chiesa per tutta la terra; ma non potea non parlarne trattando del loro scisma. Lo scisma non interviene, che pel distacco dal capo visibile della Chiesa, o dalla sua Sede, che è la Sede dell'unitá dice S. Cipriano. *Qui Cathedram Petri super quam fundata est Ecclesia deserit, in Ecclesia se esse confidit?* Chiunque è unito al Papa, e non si stacca dalla sua Cattedra, non può essere scismatico, nè fuor della Chiesa. Perciò, volendo insinuare a' Donatisti, che nè per la malizia degli altri fedeli, nè per le pessime insinuazioni, o gli esempj malvagi de' lor Pastori, far dovevano alcuno scisma, era necessario, che loro indicasse nella Cattedra di San Pietro la Cattedra della dottrina salubre, e il punto di unione, a cui dovevano essere attaccati per essere nella Chiesa. Così ha fatto nella lettera 151 dell'antica edizione nella quale pone in vista a' Donatisti la Chiesa Cattolica Trasmarina, a cui congiunte erano quelle dell' Africa *unitatis communione*. Così ha fatto nella 164, nella quale oppone alla rivelazione di un' Angelo la Cattedra di S. Pietro, di cui numera i Successori fino ad Anastasio, ch'era il Pontefice di quel tempo; e dice " che quand' anche nella se-
„ rie di que' Pontefici si fosse nascostamente introdotto un qual-
„ che Traditore, non avrebbe potuto pregiudicare alla Chiesa, e
„ agli innocenti Cristiani; ai quali il Signore provveduto aveva
„ dicendo de' cattivi Preposti: *Quæ dicunt facite, quæ autem fa-*
„ *ciunt facere nolite, dicunt enim, et non faciunt.* Affinchè certa sia
„ la speranza del fedele, la quale non nell' uomo, ma nel Signor
„ collocata, non mai si dissipi per la tempesta del sacrilego sci-
„ sma „ colle quali parole ha espressa sotto diversi termini la sentenza medesima espressa nella lettera 105 (*alias* 165.)

Venendo al Papa Melchiade, mi fa maraviglia, che dall'

aver approvato S. Agostino il nuovo giudizio fatto d'ordine di Costantino dopo quello del Papa, se ne voglia inferire, che il Santo non era persuaso della infallibilitá del Pontefice.

Nè io, né alcun altro, ch' io sappia, ha mai detto, che il Papa sia infallibile nelle Cause, com' era quella della legittima o illegittima ordinazione di Ceciliano. Tanto io, che gli altri, che sostengono l' infallibilitá de' Pontefici, parlano delle Decisioni Dogmatiche, le quali dipendono dalla divina rivelazione, la quale non è fatta, che a Pietro, non di quelle, le quali dipendon dal fatto, e dalla testimonianza degli uomini, che possono ingannare, ed essere ingannati. Basta per tutti *Bened. XIV de Synod. Diœc. lib. IX cap. 8 n. 2. Non hic agimus de peculiaribus rescriptis, et mandatis, in quorum concessione, sive expeditione; nihil facilius est, quam aliquando Pontifices decipiantur, vel falsa rerum enarratione, vel occultatione alicujus veritatis quam si notam habuissent nunquam ea arguissent, aut mandassent, quæ alicujus vitio arguuntur.*

Del resto stando anche a quello, che dice di questa Causa Santo Agostino, si vede, che riguardava come definitivo il giudizio del Papa, e se si vuole, che appartenga alla infallibilità, l'ha riguardato come infallibile. Infatti parlando del Concilio di Arles (*ep.* 42) accordato da Costantino alle istanze de' Donatisti; dice, che non era necessario, e che lo ha fatto cedendo alla loro perversitá, e per togliere loro ogni pretesto bramando di raffrenare per ogni modo la loro impudenza. E parlando della sentenza di San Melchiade, la chiama *ultima*, e vuol dire, che non ne ammetteva un altra dopo di essa. *Et tamen ipsius Melchiadis ultima est prolata sententia, quam innocens, quam integra, quam provida, atque pacifica.* E di essa parlando S. Ottato Milevitano detto aveva prima di lui, che era stato chiuso colla sentenza del Papa il giudizio. *Melchiadis sententia judicium clausum est;* Ma non fa d' uopo cercare altrove la risposta: Basta leggere le parole, che precedono immediatamente, e che seguono quelle, che mi si oppongono, per convin-

cersi, che S. Agostino era persuaso, essere stato ultimato colla sentenza del Papa il giudizio di Ceciliano; e che non vi è stato appello alcuno dalla sentenza di lui, *Iterum vestri ad Imperatorem venerunt, et de judicio in quo victi fuerant, murmuraverunt. Quomodo vero potest malus litigator, laudare judices, quibus victus est. Iterum tamen Clementissimus Imperator &c. Nulla hic a Melchiadis, et collegarum ejus Episcoporum judicio appellatio; sed tantum quærimoniæ, et murmurationes, tamquam eorum, qui per gratiam male judicassent.* Se adunque anche da questo testo si vuol giudicare della persuasion d'Agostino in ordine all'infallibilità del Pontefice; lo ha creduto infallibile.

Dicono 2. che mi sono ingannato credendo, che *Cathedra unitatis* sia Roma, ed è la Chiesa Cattolica. " Ibi cognovimus
„ Ecclesiam *avea detto il Santo, poco prima cap. 15*, in eo quod
„ sequitur, et laudis ejus plena est terra. Ab Aphrico enim po-
„ sita est Jerusalem; sicut legitur in libro Jesu Nave, unde
„ nomen Christi diffusum est; et ibi est mons umbrosus, mons
„ Oliveti, unde ascendit in Cælum, ut cooperiret Cælos virtus
„ ejus, et impleretur Ecclesia per omnem terram laudis ejus. ".

Rispondo. In tal caso avrei la consolazione d'essermi ingannato con Pio VI, col Vicario di Gesù Cristo, col capo visibile della Chiesa, con quello, che il Signore mi ha dato per Dottore, e Maestro nelle questioni di fede; nè solo a me, ma anche ai sommi Letterati, e ai primi talenti del Mondo: Ma io credo in vece, che s'ingannino gli Avversarj, perchè non distinguono abbastanza, e dove confuta il Santo l'errore de'Donatisti, che ristringevano ai soli Africani del lor partito la vera Chiesa di Gesù Cristo; e dove li premunisce contro lo scisma, e addita loro la Cattedra, a cui dovevano essere uniti, per essere nella Chiesa. Quanto al primo; va benissimo, quanto ivi dice il Santo colle Scritture, e colle Profezie della estension della Chiesa per tutto il Mondo, e il prova anche più ampiamente nel libro dell'unità della Chiesa contro Petiliano, di cui la letrera 105 ne è il compendio; e ivi parla senza dub-

bio della Chiesa Cattolica: ma non ne siegue, che parli di tutta la Chiesa Cattolica, quando volendo premunire i fedeli contro lo scisma parla della Cattedra dell' *unità*. La Chiesa Cattolica è una cosa, e la Cattedra dell'unità è un'altra, benchè una non possa sussistere senza dell'altra. La Chiesa Cattolica è come la circonferenza di un Circolo, e la Cattedra dell'unità ne è il centro; da cui tutte le linee, che partono vanno alla circonferenza, e tutte quelle, che partono dalla circonferenza vanno a riunirsi nel centro, nè alcuno dirà mai, che il centro, e la circonferenza di un circolo sieno la stessa cosa.

Gli Africani erano avvezzi da San Cipriano, e da Sant' Ottato Vescovo di Milevi a intendere sotto nome di *Cattedra dell' unità* la sola Chiesa di Roma; nè è credibile, che nominando la stessa Cattedra S. Agostino, e parlandone agli Africani, abbia voluto darle un significato diverso affatto da quello, a cui erano avvezzi. Non mancavano al Santo mille altre maniere di esprimersi, se intesa l' avesse diversamente da Sant' Ottato, e da San Cipriano.

Ma S. Agostino, dicono essi, *mirando sempre allo scisma de' Donatisti avea chiamata le Chiesa Aream unitatis*, onde non è maraviglia, che la chiami in seguito *Cathedram unitatis*.

Per altro, per poco, che si rifletta sulle espressioni del Santo si vedrà chiaramente, ch' Egli distingue l' una dall'altra dai diversi attributi, che loro assegna. Parlando della mescolanza de' buoni, e dei mali, ch' era il pretesto allo scisma de' Donatisti, dice, che la Chiesa è quell'aja dell'Evangelio, in cui è unito il buon grano alla paglia, i buoni ai malvagi, *Aream unitatis*. Ma parlando della maniera di evitare lo scisma, addita loro il centro dell'unitá, e dice che questo centro è la Cattedra della dottrina salutare, la Cattedra dell' unitá, in cui ha posta Iddio la dottrina della veritá senza mescolanza alcuna di errore, il che è così proprio della Cattedra, che non può convenire per verun modo all' Aja.

Non si acquietano ancora gli Avversarj, ma vogliono 3. che la Cattedra della dottrina salutare, la Cattedra dell' unità in cui pose Iddio la dottrina della verità, di cui parla in questo luogo Agostino, non sia la Cattedra di S. Pietro; ma *la Cattedra Evangelica, la Cattedra della Chiesa* " ossia il mini-
„ stero pubblico d'insegnare comune a tutti i Pastori, i quali
„ quando insegnino nell' unità cogli altri Vescovi, dicono, e
„ non possano dire, se non ciò, che insegna la Chiesa " e per conseguenza quel, che è di Dio.

Ma conviene osservar 1. la differenza, che passa fra l'unità della Cattedra, e la Cattedra dell' unità, il che forse ha tratto in errore coloro, che la confondono. *L' unità della Cattedra* vuol dire l' uniformità della dottrina, vuol dire, che dev' esservi una sola dottrina nella Chiesa, e in questo senso non ho difficoltà di chiamarla la Cattedra Evangelica, la Cattedra della Chiesa, o il Ministero pubblico d' insegnare comune a tutti i Pastori, i quali quando insegnino tutti lo stesso, non possono non insegnare quello, che insegna la Chiesa. Ma la Cattedra dell' unità nel linguaggio dei Padri vuol dire una cosa affatto diversa; cioè la Cattedra, a cui convien essere uniti per essere nella Chiesa. Ora Sant' Agostino non dice qui *Unitatem Cathedræ*, nè *Cathedram unam*, ma *Cathedram unitatis*, e ha voluto indicare la Cattedra, *in qua unitas ab omnibus servaretur*, la quale non è altra, che quella di Roma. Così nella lettera 42 (*alias* 161), per dimostrare, che Ceciliano potea non curarsi della moltitudine de' suoi nemici, dice, ch' era congiunto alla Chiesa di Roma, *in qua semper Apostolicæ Cathedræ viguit Principatus.* Si dee osservare 2. che ivi si parla della Cattedra, che non doveva abbandonare la plebe per evitare lo scisma, e che per conseguenza doveva essere da lei conosciuta. Ora se si dica alla plebe, che avvi la Cattedra di S. Pietro, che è la Cattedra dell' unità, a cui bisogna essere uniti per essere nella Chiesa, qualunque sia la condotta, e la dottrina de' suoi Pastori, la plebe capisce subito, quel, che ha

da fare per essere sicura. Ma se le si dica, che avvi una Cattedra Evangelica, un Ministero Pubblico d'insegnare comune a tutti i Pastori, e che non deve abbandonarla, benchè sieno cattivi: si dice alla Plebe una cosa astratta, una cosa, che non capisce, e che non potrà renderla sicura giammai per evitare lo Scisma. Peggio poi se le si dica, che, quando i Vescovi insegnino nell'unità cogli altri Vescovi, dicono; e non possono dire se non se quello, che insegna la Chiesa. Imperciocchè com'era possibile, che la Plebe dell'Affrica, di cui parlava Agostino potesse conoscere, se i Vescovi insegnavano nell'unità cogli altri: mentre in quel tempo erano 279 i Vescovi Donatisti, e 285 i Cattolici, che intervennero alle famose Conferenze, a cui intervenne lo stesso Agostino.

Ora di quali di essi parlava il Santo, quando diceva alla Plebe, che quando parlano dalla Catthedra dell'unità sono costretti a parlar bene: perchè in essa avea posta Iddio la Dottrina della verità, nè loro è quel che dicono ma di Dio? Non de' Donatisti, perchè non avrebbe fatto, che confermare il Popolo nello Scisma. Non de' Cattolici, poichè il Popolo Donatista a cui parlava, avrebbe potuto apporgli un numero quasi uguale di Vescovi, e non avrebbe conchiuso nulla. Era dunque necessario, che parlasse di quelli a cui e gli uni, e gli altri dovevano stare uniti per essere nella Chiesa, di quelli che sedevano su quella Cattedra, che riguardavasi come il centro dell'unione, e che come tale si riguardava da tutta la Chiesa.

Ristringiamo quanto si è detto finora in un sol sillogismo. Secondo Sant'Agostino il Signore a premunire la Plebe contro lo scisma l'ha assicurata dai cattivi Pastori, affinchè non abbandoni per essi la Catthedra della dottrina salutare, e la Cattedra dell'unità; ma la Cattedra per cui abbandono s'incorre lo scisma, altra non è, che la Cattedra di San Pietro: Dunque la Cattedra di cui parla nel Testo da me citato S. Agostino è la Cattedra di San Pietro. Dunque inten-

der si devono di que' che parlano da questa Cattedra quelle parole del Santo : *in qua etiam mali coguntur bona dicere : non enim sua sunt, quæ dicunt, sed Dei, qui in Cattedra unitatis doctrinam posuit veritatis.*

§. IX.

Continua la Tradizione ad asserire al Papa il privilegio d' infallibilità nelle questioni di Fede.

Questi medesimi sentimenti, che aveva S. Agostino delle Decisioni del Papa lo spiegarono a S. Leone M. i Vescovi di Francia della Provincia di Narbona, e di Arles nella Lettera in cui lo assicuravano, che scolpiti avevano ne' loro cuori come il Simbolo della Fede i suoi Scritti contro di Eutiche, e mandatili alla memoria per ribatter con essi, e confondere gli altrui errori : e Sant' Avito Vescovo di Vienna scriveva al Papa Simmaco, non esservi un solo Vescovo in tutte le Francie, il quale non aspettasse con una totale sommissione le sue Decisioni sulla Fede. Anche S. Cesario Arelatense fido Discepolo di S. Agostino, scriveva al Papa Giovanni II : che lo Spirito Santo parlava per la bocca del Papa, quando parla dalla sua Sede Apostolica, come parlò per bocca de' trecento diciotto Vescovi nel Concilio Niceno. “ *Nemo mihi alia quælibet contra* „ *Auctoritatem Sedis Apostolicæ* aut contra 318 Episcoporum „ præcepta vel reliquorum Canonum statuta obiiciat; quia „ quidquid contra illorum definitionem, *in quibus Spiritum San-* „ *ctum esse credimus* dictum fuerit, recipere, non solum te- „ merarium, sed etiam periculosum esse non dubito. „ Reginone Ab. Prumiense accusa di stoltezza coloro, i quali pensano, che la Sede di Pietro ingannar possa, o insegnare un qualche falso dogma, la quale nè s' inganna, ne può essere da alcuna Eresia ingannata: e S. Ivone Vescovo di Chartres non avea difficoltá d'asserire, che non si può contravvenire ai giudizj, e alle Costituzioni della Sede Apostolica senza incorrer

la taccia di Eretica pravità. Alcuino che vien riguardato come l'Autore dell'Università di Parigi scrive Epist. 7, che per non essere riputato scismatico, o non Cattolico bisogna seguire la provatissima Autorità della Chiesa Romana, *ut unde Catholicæ Fidei initia accepimus, inde exempla salutis nostræ semper habeamus, ne membra a capite separentur suo, ne Claviger Regni Cælestis abiiciat, quos a suis deviasse cognoverit doctrinis.*

S. Bernardo il cui nome, e autorità è per la Francia quel che son per l'Italia i Girolami, e gli Ambrogi, e per l'Africa i Cipriani e gli Agostini, nel suo Trattato contro gli Errori di Abaelardo, scriveva al Papa Innocenzo II, che faceva duopo che si riportassero alla sua Sede i pericoli tutti, e gli scandali, che nascevano nella Chiesa di Dio, e quelli principalmente che riguardavan la Fede, poichè egli era di parere, che ivi singolarmente risarcirsi dovessero i danni della Fede, ove la Fede non potea venir meno, poichè questa appunto era la prerogativa della sua Sede. *Oportet ad vestrum referre Apostolatum pericula quæque, et scandalæ emergentia in Regno Dei, et præsertim, quæ de fide contingunt; Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non possit fides sentire defectum. Hæc quippe hujus prærogativa Sedis.*

§. X.

Il Privilegio d'infallibilità non è così proprio della Santa Sede, che non sia ugualmente del Papa.

Ma qui è appunto, dove si fermano gli Avversarj, e negar non potendo, che la Chiesa di Roma sia per essere fino al fine de' Secoli la base immobile, e il fondamento della Fede di Gesù Cristo, attribuiscono alla Sede di Pietro quel privilegio d'infallibilità, che negano a Pietro medesimo, e a suoi Successori. Ma non hanno; che a proseguire la lettura di S. Bernardo per convincersi del loro inganno. " Cui enim al-

„ teri aliquando (prosiegue il Santo) aliquando dictum est:
„ Ego pro te rogavi Petre, ut non deficiat fides tua? Ergo
„ quod sequitur a Petri Successore exigitur: Et tu aliquando
„ conversus confirma Fratres tuos: Id quidem modo necessa-
„ rium; Tempus est ut vestrum agnoscatis Pater amantissime
„ Principatum, probetis zelum, ministerium honoretis; In eo
„ plane Petri impletis vicem, cujus tenetis et Sedem, si ve-
„ stra auctoritate conteritis fidei corruptores „ Ep. 190 ad
Innoc. II Bisogna esser cieco per non vedere, che l'indefetti-
bilitá nella Fede, non è accordata, e non conviene alla Sede
di Pietro, se non per riguardo del suo Successore; che per
lui, e non per la Sede pregò Gesù Cristo, e gli ottenne dal
Padre, che non venisse meno la sua Fede giammai, che a
lui e non alla Sede ha imposto di confermar nella Fede i Fra-
telli; che deve riconoscere in questo il suo Principato, pro-
vare il suo zelo, onorare il suo Ministero: e che allor veramen-
te fa le veci di Pietro, di cui tiene la Sede, quando confer-
ma co'suoi avvisi que'che vacillano nella Fede, e schiaccia
colla sua autorità, e riduce in polvere i corruttori di essa, il
che far non potrebbe se fosse fallibile, e soggetta ad errore.
Il privilegio adunque d'infallibilità è della persona, e non
della Sede del Papa, per cui non pregò Gesù Cristo, e che
non ha Fratelli da confermar nella Fede, e che non conosce
i corruttori della Fede, e non gli annichila colla sua autorità.
se non allora, che giudica e parla da essa il Successore di
Pietro. I privilegj, le prerogative, il Primato non conven-
gono alla Sede, che è muta di sua natura, non ragiona, non
parla, e non dispone di cosa alcuna; ma sono proprie del
suo Presidente. Lo stesso Autore della difesa della Dichiara-
zione non sa negarlo: *Neque propterea dicimus* (Lib. X cap. 5)
*ipsam Sedem aliquid exercere posse potestatis, aut jurisdictionis
quam per ipsum Præsidentem* = Se adunque la Sede non può
da se cosa alcuna, ma è quello, che siede in essa, il quale
giudica, e definisce le questioni di Fede, niuno potrà capire

giammai, come sia infallibile. ed errare non possa la Cattedra, e la Sede del Papa sia infallibile, e possa errare il Papa medesimo, che parla dalla sua Sede, che giudica, che definisce in materia di Fede, e di costumi. I diritti del Tribunale sono ligati di tal maniera alla persona, che vi presiede, che competer non possono a verun altro; nè dipendono per verun modo dai meriti, o dai demeriti di lui: ma sono sempre immutabili, finchè occupa quella carica legittimamente. Che se ciò è vero di qualunque Tribunale, tantopiù dev'esserlo di quello del Papa per motivo del suo Primato, il quale non dipende dai Canoni, o dalla disposizion della Chiesa, ma dalla immediata Istituzione di Gesù Cristo. Non si può adunque riconoscere infallibile la Sede del Papa, che non si riconosce infallibile il Papa medesimo che vi presiede.

Tale è stata in ogni tempo la sentenza dei Padri, i quali non distinguevano il Papa dalla sua Sede. *Beatitudini tuæ idest Cathedra Petri communione consocior* scriveva a Damaso S. Girolamo. Dov'è Pietro, ivi è la Chiesa, dicea Sant'Ambrogio. *Ubi Petrus, ibi Ecclesia.* = *Sacrosanta B. Petri Sedes per universum Orbem Papæ Zosimi sui ore loquitur*, così S. Prospero nel suo Libro contro Cassiano. (Cont. Collat. num. 15) *Vos Apostolica Sedes, Vos Romana estis Ecclesia*. Così S. Damiano; (Opusc. XX) parlava al Romano Pontefice Alessandro II. Anzi lo stesso Autore della Difesa confessa espressamente di non distinguere la Fede de' Romani Pontefici dalla Fede della Chiesa di Roma. = *Neque vero distinguimus a Romanorum Pontificum Fide Romanæ Ecclesiæ Fidem* = Ma la Fede della Chiesa Cattolica, è sempre la Fede della Chiesa Romana. *Bossuet Discour sur l'unité an.* 1681. Dunque se non si distingue la Fede de' Romani Pontefici da quella della Chiesa Romana, è evidente, che la Fede de' Romani Pontefici è sempre quella della Chiesa Cattolica, e per conseguenza sono infallibili nelle Decisioni di Fede, com'è infallibile la stessa Chiesa.

Da tutto questo è palese quanto è frivola e insussistente la distinzione fra la Sede Romana, e il Romano Pontefice introdotta da Novatori per eluderne la condanna. Sanno benissimo, che la Sede per se non parla; e attribuendo alla sola Sede il diritto d'infallibilità, e negandolo al Papa, han creduto di mettere al coperto abbastanza dagli Anatemi, e dalle decisioni di questo i loro errori. Si oserà forse di avvanzar ora, (diceva in una sua Pastorale il Vescovo di Cologne all' occasione della Bolla *Unigenitus*) si oserà forse di avvanzar ora, che i Novatori mettono una gran differenza, fra la Sede, e colui, che la occupa, e che si protestano in tutti i Libri d'avere un gran rispetto, e una grande sommissione a questo augusto Tribunale, nell'atto che condannano di errore colui, che vi è assiso. Senza entrare in questa distinzione astratta, e inventata dagli Eretici per eludere la loro condanna, distinzione, che S. Cipriano non ha mai conosciuta, poichè pretende, che la Chiesa è nel Vescovo, e il Vescovo nella sua Chiesa, distinzione condannata da San Pier Damiano, che diceva al Papa *Voi siete voi stesso la S. Sede Apostolica, Voi siete la Chiesa Romana*; *Io non ricorro a questa Massa di Pietra di cui è formata, ma a Voi solo in cui risiede tutta l' Autorità di questa medesima Chiesa*; senza entrare in questa questione così frivola, assicuriamoci, che non ha luogo nell' affare di cui si tratta. Quand' anche si avesse tutto il resto, dice S. Agostino, se taluno si stacca dalla Fede del Sommo Pontefice, si è fuor della Chiesa Cattolica, la cui unità è fondata sull' unità della Fede.

§. XI.

Non si può intendere della indefettibilità della Fede di Gesù Cristo quello, che dicesi della infallibilità personale del Papa.

Invano adunque l'Autore della Difesa si studia di applicare alla indefettibilità della Fede della Chiesa di Roma quello, che dicesi della infallibilità personale del Papa. Invano egli va esclamando: (*Defens. Decl. Part.* 2 *l.* 15 *c.* 17) " Chi di ,, noi ha mai negato, che la Fede di Pietro fosse indeffetti- ,, bile in maniera, che la successione, la serie di questa Fede ,, non sia interrotta giammai; siccome l'abbiam veduto spie- ,, gato dai Padri? Io sono maravigliato, che gravi Dottori ,, insistano sopra una somigliante obbiezione ". Ma io invece mi maraviglio, ch'egli non abbia veduto, che senza la infallibilità personale del Papa, non è possibile, che sussista l'indefettibilità di quella Fede, per cui la Fede di Pietro sarà sempre il centro dell' unità, il Vesillo della Fede. Se la Sede di Pietro, come dice egli stesso, (*Lib.* 10 *c.* 5) non esercita alcun potere, o alcun giudizio, che per mezzo del suo Presidente, se non distingue da quella de' Romani Pontefici la Fede della Romana Chiesa; se la Romana Chiesa è nel Papa, e il Papa nella Romana Chiesa secondo le espressioni di San Cipriano; se il Papa, e la Cattedra di S. Pietro è lo stesso al dire di S. Girolamo, e chi non raccoglie con lui, disperge, e val quanto dire, come spiega egli stesso, non appartiene a Cristo, ma all' Anticristo. Se Gesù Cristo ha ottenuto a Pietro una liberissima, e fortissima, e invittissima, e perseverantissima volontà nella Fede, come dice S. Agostino, e chiunque si stacca dalla Fede del Sommo Pontefice è fuori della Chiesa Cattolica; se la Sede di Pietro parla a tutto il Mondo per la bocca del suo Pastore, come veduto abbiam da San Prospero; se il Papa per avviso di S. Pier Da-

miano è la Sede Apostolica, e la Chiesa Romana; se la Fede della Chiesa Cattolica è sempre la Fede della Chiesa Romana, come dice il Bossuet, e la Fede della Chiesa Romana non si distingue da quella del Papa; siccome è infallibile la Fede della Chiesa Cattolica, così dev'esserlo quella del Papa.

Anzi dirò anche di più, che intanto è indefettibile la Fede della Cattolica Chiesa, perchè lo è quello del Papa, su cui è fondata. Fingiamo infatti, che uno, o più Papi, (come pretendono gli Avversarj) sieno caduti in errore non solo come privati, (del che io non parlo) ma come Dottori, e Maestri di tutta la Chiesa; e tentino d'indurla in errore; io dimando qual è allora il fondamento della Cattolica Chiesa fondata sulla Fede di Pietro, quale il centro dell'unità, quale il Vesillo della Fede? Quando non si voglia, che la Chiesa possa essere fondata sull'errore, e che l'errore possa essere il centro dell'unità della Fede, convien dire o che la fabbrica esisteva allora senza il suo fondamento, o che in quel tempo è venuta meno la Chiesa.

Ma non fa duopo di finzioni, quando lo stesso Autore della Difesa ha la bontá d'asserire, che Sergio ha fatte tali ordinazioni, e tali comandi contro la Fede, e la Cattolica Religione, per cui si sarebbe estinto per tutta l'Italia, e per conseguenza nella Chiesa Romana il Sacerdozio, i Sacramenti, e la medesima Cristianitá. « *Vidimus a Sergio III sub* » *anathematis pœna* de ordinationibus imperata ea esse, *quæ* » *ad facinus pertinerent quæ contra Fidem, et Catholicam Reli-* » *gionem agerentur*, quæ per viginti annos in universa Italia, » atque adeò in ipsa Romana Ecclesia Sacerdotium, Sacramen- » ta, atque ipsam Christianitatem extinguerent. » (*Tom. II pag.* 170 *Edit. Lugd.*) Confesso, che mi han fatto cotanto orrore coteste espressioni, che appena appena ho creduto a me stesso nel leggerle, nè potrò mai persuadermi, che sieno di Monsig. Bossuet, a cui vogliono attribuirle. Per vent'anni adunque, o almeno per tutto il Pontificato di Sergio III si sarebbe

estinto il Sacerdozio, i Sacramenti, la Cristianità in tutta l'Italia, e nella Chiesa Romana; e se la Fede della Chiesa Cattolica è sempre la Fede della Chiesa Romana, e quella della Chiesa Romana è la stessa, che quella del suo Presidente, o del Papa, sentirei volentieri, come in tutto questo tempo avrebbe esistito la Chiesa, e quale sarebbe stato il centro della sua unità: giacchè gli ordini, e i comandi del Papa a tutti si estendono, e a ciascuna delle Chiese, *e tutti i Cristiani sono tenuti di ubbidirgli, e sottomettervi il loro spirito*, come scrissero ad Innocenzo X i Vescovi Francesi radunati a Parigi l'an. 1653.

Nè giova il dire, che in tempo di Sede Vacante sussiste la Chiesa senza del Papa; poiché sussiste la Fede, ch'egli ha lasciata nella sua Sede, su cui è fondata la Chiesa, e far non si possono in quel tempo nuove decisioni di Fede, nè ebbero forza quelle fatte contro di Wicleffo, e di Hus dal Concilio di Costanza in tempo di scisma; se non dopo la conferma del Romano Pontefice Martino V. Al contrario vivendo Sergio III se ha comandate delle cose contro la Fede, e la Cattolica Religione, e queste hanno avuto il lor vigore per venti anni in Italia, e nella Chiesa di Roma, è chiaro che è stata estinta in tutto quel tempo la Fede nell'Italia, e nella Chiesa di Roma, e questa deve aver tratta seco l'estinzione di tutta la Chiesa. Io non tarderò a giustificar Sergio dall'errore, che gli viene apposto: ma non ho potuto a meno di mettere in vista l'orribile precipizio a cui porta la contraria opinione.

§. XII.

Vano sutterfugio dell' Autore della Difesa.

A sfuggire un abisso così profondo l' Autore della Difesa è venuto fabbricandosi un sistema, che non giustifica con alcuna autorità de' Concilj, o de Padri. Sente la necessità di ammettere nella Chiesa un punto infallibile, a cui rivolger si possano in tempo di dissensione, e di tenebre, che va spargendo l' errore in cuor de' Fedeli; non può negare, che questo centro di unione, questo punto infallibile di verità fu sempre riconosciuto nella Chiesa di Roma. Costretto a confessare per ciò che questa Chiesa non sarà staccata giammai dalla vera Fede di Gesù Cristo, è costretto a confessar parimente, che il suo Pastore non le insegnerà mai cosa alcuna, che sia contraria alla Fede: o piuttosto, che la Chiesa di Roma, la quale non parla alle altre Chiese, che per bocca del suo Pastore, la Chiesa di Roma, che è, e sarà sempre fino al fine de' Secoli la custode, e depositaria di tutta la dottrina, che gli Apostoli in lei profusero in un col sangue. = *Ista quam Felix Ecclesia: cui totam doctrinam Apostoli cum sanguine suo profuderunt* = (*Tertull. de Præscript. Cap.* 20) Questa Chiesa così felice non potrà mai insegnare alle altre per mezzo de' suoi Pastori alcun errore contro la Fede.

Tutto questo non può sussistere senza l' infallibilità del Pastore, che a tutti parla in nome della sua Chiesa, o piuttosto che in lui parla San Pietro, il quale vive ancora, e giudica ne' suoi Successori: e siccome vive ancora non in tutti soltanto ma in ciascuno di essi così, che sarebbe un Eretico, chiunque negasse, che un tale determinato Pontefice eletto legittimamente è Successore di Pietro: quindi a ciascuno di essi conviene attribuire quella infallibilità, che gli è necessaria, quando parla alla Chiesa dalla sua Cattedra, o quando la sua Cattedra, o S. Pietro, che vive in essa, parlano pel di lui

mezzo a tutta la Chiesa. Quindi ognun vede quanto sia ridicola e indegna d'un uom, che ragiona l'asserzione dell'Autore della Difesa, il quale pretende, che l'indeffettibilitá della Fede attribuita da tutta la Tradizione alla Santa Sede Apostolica, e alla Chiesa Romana, non compete a ciascuno de' Romani Pontefici, ma a tutta la serie, e successione di essi in maniera, che sebbene alcun di loro errar possa, e trarre in errore la sua Chiesa; pure, o si ritratterá egli stesso, o verrà ritrattato da alcuno de' Successori il suo errore, e passando di finzione in finzione vuole, che tutta la serie de' Romani Potefici si consideri come un sol uomo; il quale conserverá fino al fine la Fede di Pietro; benchè quest' uomo abbia potuto di quando in quando perderla miseramente, e farla perdere alla sua Chiesa. " Merito Petrò dicitur: non „ deficiet Fides tua: cum nunquam futurum sit, ut Petri Suc„ cessores, eorumque universa series atque successio, Sedesque „ cui præsunt, atque Ecclesia, quam docendam, et regendam „ susceperint, a vera fide evellantur. „ (*Lib. X. cap. IV.*) E' inutile, che io mi trattenga a rilevare le enormi contraddizioni, che seco porta questo sistema. Imperciocchè in quel tempo in cui il Papa insegna l'errore dalla sua Cattedra, chi è il Capo Visibile del Corpo Mistico di Gesù Cristo, il centro dell' unitá, il Maestro Universale, che ascoltar devono „ tutti i Fedeli, quello, che in se rappresenta tutta la Chiesa, giusta le espressioni di Santo Agostino? Come si avvera in quel tempo, che le porte dell' Inferno non prevarranno giammai contro la Pietra sopra cui Gesù Cristo fondò la sua Chiesa? Che la sua Fede sará sempre Vergine, come dice il Bossuet, nè sarà macchiata giam mai da alcun errore, o corrotta? Che la Cattedra e la Chiesa di Roma necessaria pel suo Primato alla union della Chiesa Universale non sarà staccata giammai dalla Fede? (*ib. cap. V.*) Che la Fede della Chiesa Romana sarà sempre immobile, ed inconcussa? Che la successione de' Romani Pontefici non è per essere distaccata giammai dalla Sede di Pietro? (*Corollar.* §. 8),

Nè giova il dire, che non può dirsi, che manchi del tutto la Fede, la quale è per rivivere totalmente. *Non tamen deficit in totum, quæ in totum revictura est*. Se era per mancare per qualche tempo la vera Fede della Chiesa Romana: dunque è falso che non sarebbe per mancare giammai. Se è per rivivere totalmente: dunque può morire del tutto. Se alcun de' Pontefici può insegnare l'errore: dunque è falso, che la serie, e la Successione di Pietro non possa essere giammai staccata dalla Fede di lui. La serie risulta da molte persone particolari, niuna delle quali è per se infallibile, niuna non soggetta ad errore, niuna sicura custode, e depositaria della Fede; nè i Vescovi sarebbero giammai sicuri della verità qualora ricorrono all' attuale Sommo Pontefice ne' loro dubbj intorno alla Fede. Come dunque scrivevano al Papa Innocenzo X i Vescovi radunati a Parigi contro la dottrina del famoso Giansenio, che la Chiesa fondata non solamente sulle promesse di Gesù Cristo, ma anche sugli atti degli antichi Papi, sapeva, che i giudizj emanati dal Sommo Pontefice per sanzionare la regola di Fede sulla consulta dei Vescovi, sia che vi fosse inserito il lor parere, sia che vi fosse ommesso, sono giudizj appoggiati sopra quell' Autorità Divina, e suprema, a cui i Cristiani tutti obedir devono *ex officio*, e prestarvi l'ossequio del loro spirito: (*Ap. Barruel. Tom.* 2 *pag.* 33). Come diceva San Leone IX, che la preghiera del Signore ha ottenuto, che la Fede di Pietro non ha mancato fin' ora, e si crede, che non sia per mancare nel trono di lui fino al fine de' secoli? (*Ep.* 5 *ad Pet. Ant.*) Come accettarono gli Orientali favorevoli ad Acacio, e sottoscrissero per entrar nella Chiesa la famosa Formola presentata loro dai Legati del Papa Ormisda in cui si diceva = „ Prima salus est veræ Fidei regulam custodire, et a Patrum „ traditione nullatenus deviare, quia non potest Domini Jesu „ Christi prætermitti sententia = Tu es Petrus &c. Hæc quæ „ dicta sunt rerum probantur effectibus: *quia in Sede Apo-*

„ *stolica inviolabilis semper custoditur religio* .... De hac igitur
„ Fide non cadere cupientes et Patrum in omnibus sequentes
„ Constituta Anathematizamus &c. Qua propter sequentes in
„ omnibus Apostolicam Sedem, et prædicamus omnia, quæ ab
„ ipsa decreta sunt, et propterea spero in una Communione
„ vobiscum quam Apostolica Sedes prædicat, me futurum, in
„ qua est integra religionis, et perfecta soliditas, promitten-
„ tes in sequenti tempore sequestratos a communione Eccle-
„ siæ Catholicæ, idest non in omnibus consentientes Sedi
„ Apostolicæ eorum nomina inter sacra non recitanda esse
„ Mysteria .... Huic vero professioni subscripsi mea
„ manu, et direxi per scripta tibi Hormisdæ Sancto, et bea-
„ tissimo Fratri, et Papæ magnæ Romæ „.

E questa professione di Fede (soggiunge l'Autore della Difesa Lib. X cap. 7) " dettata da Ormisda fu ricevuta da
„ tutti i Vescovi, e Patriarchi d'Oriente: del che i Vescovi
„ d'Occidente, e quelli principalmente di Francia, molto si
„ rallegrarono nel Signore, così che non possa mettersi in
„ dubbio, che questa formola è stata approvata da tutta la
„ Chiesa " e poco dopo ". Pertanto le Chiese tutte firmata
„ la formola professavano la Romana Fede, e che la Fede
„ della Sede Apostolica, e della Chiesa Romana consta di
„ una intiera, e perfetta solidità, fondata sulla promessa del
„ Signore, che non verrà meno giammai „. E dopo aver detto; che la stessa Formola fu confermata nell'Ottavo Concilio Generale, a cui fu presentata da Adriano II successore di Niccolò I conchiude = *Interim id observemus, quid fixum ac divina pollicitatione firmatum ubique inculcetur: nempe id: Sedis Apostolicæ, atque Ecclesiæ Romanæ fidem minime perituram* = al che se si aggiunga quello, che dice altrove = che non distingue la Fede della Chiesa Romana da quella de' Romani Pontefici, e che il Romano Pontefice è stato posto da Dio nella Chiesa come il vincolo della Cattolica Società, e comunione, che è sempre immobile quello che dicon del

Papa S. Ottato Milevitano = *Cum quo nobis totus Orbis unitatis in societate concordat*. San Girolamo a Damaso, *qui tecum non colligit, spargit* = e quello di S. Cipriano di Sant'Ambrogio, di tutti in somma i Santi Padri, che comunicare dobbiamo col Romano Pontefice, cioè colla Chiesa Cattolica, e quello infine, che senza il Romano Pontefice non si radunano i Sinodi, poichè sotto la sua direzione unir si devono, e congregarsi le Chiese, siccome fu istituito da Cristo, e dee perseverar fino al fine (*Ap. Herrera pag. 60*) ne siegue, che siccome egli confessa, che non è per essere interrotta giammai la Fede della Chiesa Romana, così non è per esserlo quella de' Romani Pontefici.

Dopo di tutto questo niuno doveva aspettarsi giammai, ciò, ch' egli aggiunge : " Che ciò non ostante avvengono talor delle cose, permettendolo Iddio, per cui uomini buoni, " e santi debbano restare esclusi dalla comunione del Papa, " e che nel tempo, in cui niun Cristiano ardiva di opporsi " alla formola di Otmisda propagata in tutti i secoli; e consecrata da un Concilio Generale, si mettevano in questione le definizioni de' Romani Pontefici, si trattava di nuovo, si deliberava, e dopo averle esaminate si giudicava di " esse ne' Concilj VI VII, e VIII, e che la sentenza di Ormisda contro i Monaci Sciti non impedì, che non fosse " approvata da tutta la Chiesa la Dottrina *de uno Trinitatis Crucifixo*. " Lib. x. cap. 7. Che se egli pretende di negare per questo l'inerranza del Romano Pontefice quando parla dalla sua Cattedra, egli contradice a se stesso, e s'inganna a partito, quando negar non voglia l'infallibilitá del Concilio Ecumenico di Lione, perchè fu posta in questione, deliberata, ritrattata, e dopo il più rigido esame decisa in quel di Firenze la processione dello Spirito Santo dal Figliuolo, e dal Padre, ch'era stata di già trattata, definita, decisa in quel di Lione; e quando negar non voglia l'infallibilità di quel di Costanza, poichè fu trattata di nuovo, deliberata,

decisa nel Concilio di Trento la controversia della comunione sotto ambe le specie già trattata, definita, decisa in quel di Costanza.

Ma benchè i Concilj Ecumenici abbian talvolta esaminata di nuovo, e definita qualche questione giá definita dal Papa, non si troverà mai, che in materia di Fede abbiano definito il contrario di quello, ch'era stato definito da lui. Si trova bensì, che i Romani Pontefici, e i Concilj hanno richiamato ad esame, e riprovato quello, ch'era stato giá stabilito da altri Concilj non confermati dal Papa; almeno in quella questione di cui si trattava. Non ci dipartiamo da quel di Costanza. Questo avea stabilito nella Sess. 39 cap. *Frequens*, che ogni 7 anni si dovesse celebrare il Concilio Generale, e quello di Basilea vi aveva aggiunto, che il Concilio una volta adunato non poteva essere disciolto, nè trasferito altrove senza il consenso dei Padri. In virtù del cap. *Frequens*, fu radunato, e incominciato il secondo Concilio di Pisa contro di Giulio II da molti Cardinali; e in virtù della legittima Congregazion del Concilio di Basilea i Padri si ostinarono contro di Eugenio IV che volea trasferirlo. Con tuttociò il Concilio Lateranense V obbligò i primi a rinunciare al Decreto del Concilio di Costanza, e con esto al Conciliabolo di Pisa, e confessarsi scismatici; e contro al Decreto della Sess. 17 del Sinodo di Basilea 15 Marzo 1432 il quale diceva = *neque dimitti possent Prælati, neque dissolvi Consessus a quocumque Decreto etiam Pontificio* = fu definito = Cum „ etiam solum Rom. Pontificem, pro tempore existentem, „ tamquam auctoritatem super omnia Concilia habentem Con- „ ciliorum inducendorum, transferendorum, ac dissolvendo- „ rum plenum jus, et potestatem habere, nedum ex Scriptu- „ ræ Sacræ testimonio dictis Sanctorum Patrum, ac aliorum „ Romanorum Pontificum, Sacrorumque Canonum Decretis, „ sed propria etiam eorumdem Conciliorum confessione mani- „ feste constet. Quorum aliqua referre placuit, reliqua vero,

„ ut notoria silentio prætérire. In Alexandrina enim Synodo
„ legimus Nicenam Synodum statuisse, non debere absque
„ Rom. Pontificis auctoritate concilia celebrari. Neque Nos
„ latet, Leonem I Pontific. Ephesinam Synodum II ad Chal-
„ cedonensem transtulisse, Martinum Pap. V Præsidentibus
„ suis in Concilio Senensi potestatem transferendi Concilium
„ (nulla consensus ipsius Concilii mentione habita) dedisse,
„ Ephesinam quoque I Synodum Cœlestino, Chalcedonensem
„ Leoni I. Sextam Agathoni. Septimam Adriano. Octavam
„ Nicolao Rom. Pontificibus maximam reverentiam exhibuis-
„ se, eorumdemque Pontificum institutionibus, et mandatis
„ in sacris Conciliis per eos editis, et factis, reverenter,
„ et humiliter obtemperasse ".

Lo stesso Concilio Lateranense Sess XI ci assicura, che i Padri degli Antichi Concilj furon soliti di chiedere umilmente, e ottenere da' Romani Pontefici la convalidazione, e la conferma di quanto operato avevano ne' lor Concilj, come apparisce dagli atti del Niceno I, Efesino I, Calcedonense, sesto Costantinopolitano, settimo Niceno, e dal Romano sotto di Simmaco. E quello di Sardica dice, che si doveva avere per confermato ciò, ch' era stato decretato dal Papa. E San Gelasio parlando del Concilio Ecumenico di Calcedonia dice = *Totum est in Sedis Apostolicæ potestate: ita ut id quod firmavit in Synodo Sedes Apostolica, robur obtinuit, quod refutavit, habere non potuit, firmitatem: et sola rescindit, quod præter ordinem Congregatio Synodica putaverat usurpandum* =. Finalmente Sant' Atanasio scrivendo co' Vescovi dell' Egitto al Papa Felice, gli dice = *Tu prophanarum hæresum, atque imperitorum, omniumque infestantium depositor, Princeps, et Doctor, caputque omnium Orthodoxæ Doctrinæ, et Immaculatæ Fidei existis* =. In Append. ad Art. X. quæst. I. 22 D. Thom.

§. XIII.

Il Papa nelle questioni di Fede, non ha solamente la parte principale, ma a lui solo appartiene il giudizio definitivo di esse.

Da quanto siam venuti osservando finora è palese, che nelle controversie di Fede il Papa non ha la parte principale soltanto, come dicon gli Autori del IV Articolo, ma a lui solo appartiene di definirla in maniera, che dopo il suo giudizio, che riguardavasi come perentorio fino da tempi di Tertulliano (*Lib. de Pudicitia cap. I.*) non vi sia più luogo ad alcuna tergiversazione, o riclamo. Noi crediamo esser Cattolico, quello, che ci verrá intimato da voi, scriveva al Papa Ormisda l'Imperatore Giustino l'anno 520. *Hoc enim credimus esse Catholicum, quod vestro religioso responso nobis fuerit intimatum*. Ovunque pullularono degli Eretici, (soggiunge Giustiniano ad an. 539.) repressi furono dalla sentenza, e dal giudizio di quella venerabile Sede = *Quoties in eis locis hæretici pullularunt, et sententia, et recto judicio illius venerabilis Sedis coerciti sunt* = (Ad Epiph. Patr. C. P.) La Santa Romana Chiesa, conchiude Michele Paleologo nel Concilio Ecumenico di Lione l'an. 1274 ha un sommo, e pieno Primato, e Principato sopra tutta la Chiesa Cattolica, la quale umilmente, e veracemente confessa, o riconosce d'averlo ricevuto colla pienezza di Podestá dal nostro Signor Gesù Cristo nella persona del B. Pietro Principe, e Capo degli Apostoli, di cui il Romano Pontefice è successore. E siccome egli é tenuto a difendere più di tutti, e prima di tutti le veritá della Fede, così, se nascano delle questioni intorno alla Fede devono essere dal suo giudizio definite. *Et sicut præceteris tenetur Fidei veritatem defendere sic, et si quæ de Fide exortæ fuerint quæstiones, suo debent judicio definiri.*

Tale è il sentimento, che hanno sempre avuto i Principi del Secolo dei giudizj del Papa in materia di Fede, e di costumi. In fatti siccome la Fede è superiore ad ogni umano intendimento, e non si può conoscere, che per una speciale rivelazione di Dio, così da lui solo dobbiamo attenderne la decisione, che solo è stato assicurato da Gesù Cristo, che non sarebbe venuta meno la sua Fede, e a cui solo fu fatta la rivelazione del Padre, quando si trattò di decidere qual'era la natura, e la persona del Divino Maestro. Qunidi Tertulliano, come veduto abbiamo poc'anzi, chiama perentorio il giudizio del Papa. San Cipriano parlando di quelli, che ricorrevano, e portavano le loro Cause alla Cattedra di S. Pietro, o al suo Successore, che vi risiede, dice, che la Fede de' Romani è stata lodata dall' Apostolo Paolo, e che ad essa non può neppure avere accesso alcuna perfidia (*Epist. ad Pleb.* 40). Sant' Ilario, che i terreni giudizj del Papa sono giudizj del Celo. *Hinc terrena ejus judicia, judicia Cœlestia sunt. Lib. V. de Trin. num.* 57. Origene. Vedete, diceva, quanto abbia di potere la Pietra su cui è fondata la Chiesa, sicchè i suoi giudizj sono stabili, e fermi, come se il Signore giudicasse per mezzo suo. *Vide, quantam potestatem habeat Petra, super quam fundatur Ecclesia, quasi Domino judicante per eam.* (*Super Matt. XVI*) Sant'Agostino ci fa sapere, che la Causa de' Pelagiani fu terminata col Rescritto del Papa, che per la condanna di lui furono condannati per tutto il mondo, e che le Lettere del Papa Innocenzo tolsero ogni dubbio su di quella questione, per cui radunati si erano i due Concilj di Cartagine, e di Milevi. *Per Papæ rescriptum caussa Pelagianorum finita est, totoque orbe post ejus damnationem damnati sunt; ac Litteris Innocentii tota hac de re dubitatio sublata est.* Si noti, che dopo la Lettera di Sant'Innocenzo I non v'è più rimasto alcun dubbio sulla definizione di Fede, così che fosse necessario aspettare il consenso di tutta la Chiesa per esserne assicurati.

Il celebre Teodoro Studita nella Lettera scritta a nome de' Vescovi Cattolici all'Imperatore Michele Balbo attesta, che è sempre stato antico rito di tutta la Chiesa osservato fin da principio, e a noi venuto per la tradizione dei Padri di ricorrere nei dubj alla Santa Sede Romana, e indi riceverne la dichiarazione per comune vantaggio. *Ad communem utilitatem a vetere Roma suscipi declarationem prout olim, et ab initio paterna traditione transmissus mos fuit* (*Ap. Baron. an.* 821) E in quella scritta a Leone Sacellario, in una questione nata in Costantinopoli fra il Patriarca Niceforo e gli Eretici, dopo d'aver proposto il mezzo di pacificarli fra loro, scrive, che se ciò non piace all'Imperatore, e il Patriarca ha traviato, com'egli dice, dalla verità, si deve mandare d'ambe le parti una Legazione al Papa, per indi ricevere la certezza della Fede: *Mittenda est ad Romanum Pontificem ex utraque parte Legatio, et inde fidei accipienda certitudo*, o come altri leggono. *Ut inde accipiatur infallibile Fidei*.

Indi si vede quanto sia vero, ciò, che scriveva agli Africani Innocenzo I, che da lui, e dalla sua Sede imparar si doveva dalle altre Chiese quello, che comandare o vietare dovevano, *indeque sumerent cæteræ Ecclesiæ quid præcipere, aut quid vitare deberent*, (*Ep. ad Conc. Milevit.*), e ciò, che aggiunse agli stessi Vescovi il suo Successore San Zosimo, che la tradizione dei Padri ha attribuito alla Sede Apostolica tanto d'Autorità, che niuno ardisse di richiamare ad esame, e mettere in disputa il suo giudizio. *Ut de ejus judicio disceptare nullus auderet*. E la ragione si è quella indicata da Sant'Agatone a Costantino Pogonato nella sua Lettera inserita nell'Azion quarta del Sesto Concilio Ecumenico, cioè, che stante l'ajuto, e la protezione di San Pietro l'Apostolica sua Chiesa, non ha piegato giammai dalla via retta della verità in quella dell'errore, e che tutta la Chiesa di Gesù Cristo, e i Concilj anche Ecumenici hanno sempre abbracciata la sua autorità. " Sancti Petri adnitente præsidio hæc Apostolica, ejus

„ Ecclesia nunquàm a via veritatis in quâlibet erroris parte „ deflexa est, cujus auctoritatem semper omnis Catholica „ Christi Ecclesia, et Universales Synodi amplexæ &c. . . . . „ Hæc est vera Fidei regula, quam et in prosperis, et in „ adversis vivaciter tenuit ac defendit hæc spiritualis mater „ vestri tranquillissimi imperii Apostolica Christi Ecclesia, „ quæ per Dei omnipotentis gratiam a tramite Apostolicæ tra- „ ditionis numquam errare probabitur, nec hæreticis novitati- „ bus depravata succubuit, sed ut ab exordio Fidei Christia- „ næ percepit ab Auctoribus suis Fidei Principibus, illibata „ fine tenus permanet, secundum ipsius Domini Salvatoris „ pollicitationem, quam suorum Discipulorum Principi in Sa- „ cris Evangeliis fatus est &c. „ E i Padri di quel Concilio dopo d'aver definita la Divina Maternitá di Maria, e due nature, e due volontá divina ed umana in una sola persona in Gesù Cristo, e dichiarati Eretici, e scomunicati tutti coloro, che credono, e predicano, e insegnano diversamente, conchiudono. *Ita profitemur consentiendo Epistolis dogmaticis missis fortitudini vestræ* (all'Imperatore) *a Sanctissimo Patre nostro, ac Pontifice Agathone cujus ore locutus est S. Petrus*. Quindi l'ottavo Concilio Ecumenico, e quarto Costantinopolitano si protestò, ch'egli non proferiva un nuovo giudizio contro di Fozio, ma non faceva, che rinovar quello giá pronunziato dal Papa Niccolò I, e dal suo successore Adriano, il qual giudizio non poteva essere cambiato da essi. *Nos novam de illo* (*Photio*) *judicii sententiam non ferimus, sed jam olim a Sanctissimo Papa Nicolao, et successore illius Adriano pronuntiatam, quam nequaquam possumus immutare*. Nell'istesso Concilio fu Letta, e inserita nell'Azion IV la Lettera di Sant'Ignatio al Romano Pontefice Niccolò I in cui dice, che a medicare i mali del corpo umano la medicina somministrò gran copia di medicamenti, ma a curare le membra del corpo mistico di cui Cristo è il capo, il Divin Verbo non ha costituito, che un solo, e universalissimo Medico, cioè la frater-

na sua e paterna Santità, allorchè disse à Pietro supremo Capo, e onoratissimo degli Apostoli: *Tu es Petrus, et super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam*. Le quali parole non le assegnò, e ascrisse per una privata prerogativa al solo Principe degli Apostoli, ma le trasmise per mezzo suo a tutti i Romani Pontefici suoi Successori. *Hujuscemodi enim beatas voces non soli Apostolorum Principi privata quadam sorte transcripsit, et assignavit, sed per ipsum ad omnes Rom. Sedis Pontifices illi successuros transmisit*.

§. XIV.

Non si dee fare alcun conto dei Decreti del Sinodo di Costanza, che soggetta al Concilio il Papa ne' giudizj di Fede.

Benchè dopo il Decreto della Sessione IV del Concilio di Costanza, che soggetta al Concilio il Papa in quello, che riguarda la Fede, siasi indebolita in alcuni la persuasione ricevuta dai Padri della infallibilitá del Pontefice ne' giudizj di Fede, quelli però, ch'esaminarono meglio, e conobbero, che non dovea farsi conto alcuno di quel Decreto, fatto in tempo di dissensione, e di scisma non ne rimaser per questo men persuasi. Io non farò, che citare l'Università di Parigi, che sola equivale a una multitudine d'altri Dottori, e che anche dopo il Concilio di Costanza risuonava ancora delle Dottrine insegnatevi da San Tommaso, e San Bonaventura due gran Luminari di essa. Questa Università così parlava al Pseudo-Pontefice Clemente VII per bocca del famoso Pietro Card. d'Ailly. « Ecco Santissimo Padre la Fede, che abbiam nella „ Chiesa. Se sfuggito ci fosse nella esposizione di essa, „ qualche espressione o meno esatta, o men cauta, diman- „ diamo, che sia emendata da voi, che tenete la Fede, e „ la Sede di Pietro. Poichè non ignoriamo, ma crediamo „ fermissimamente, e senza il menomo dubbio, che la Santa

„ Sede Apostolica è quella Cattedra di Pietro, su cui è fon-
„ data la Chiesa . . . . . Della qual Sede in persona di Pie-
„ tro in essa assiso fu detto: ho pregato per te, perchè non
„ venga meno la tua Fede. A questa adunque massimamente
„ appartiene il determinare quel che è di Fede, e approvaro
„ la Cattolica verità, e detestar l'Eresie. *Hæc est igitur ad*
„ *quam determinatio Fidei, et approbatio veritatis Catholicæ,*
„ *et Hæreticæ impietatis detestatio maxime pertinet* „. La stessa Facoltà Teologica così ragionava l'an. 1384 nella sua Difesa della Censura contro gli errori di Giovanni du Monteson.

Ille supremam habet in definiendis Fidei controversiis auctoritatem, qui in suis decisionibus errare non potest; Atqui Sedes Apostolica in suis decisionibus errare non potest: Ergo Supremam in definiendis Fidei controversiis auctoritatem habet. Quindi i Baccilieri, che dovevan rispondere alle questioni Teologiche in quella Università, solevan premettere la protesta, (come sappiamo da Andrea Duval Dottor della Sorbona) di non volere asserir cosa alcuna, contro i Decreti della Santa Sede Apostolica, e se per avventura nel bollor della disputa sfuggisse lor qualche cosa ad essi contraria, dovere attribuirsi o a ignoranza, o a smemoratezza, o alla precipitazion del discorso.

Alle voci dell'Università fece eco il Senato di Parigi l'anno 1461 protestandosi nella sua Allocuzione a Luigi XI Re di Francia, di non voler derogare per qualunque cosa fosse per dire in appresso, alla eccellenza, alla santitá, alla dignitá, all'onore dell'autorità del Santo Padre, e della Santa Sede Apostolica; ma di avere anzi per lui quell'onore, quella riverenza, e quella obbedienza, che son tenuti a prestargli, come a Supremo Pastore tutti i buoni fedeli Cattolici. Protestandosi inoltre, che se detta si fosse da esso, o fatta qualche cosa, che abbisognasse di emenda, voleva, che tutto, e totalmente fosse sottomesso alla determinazione della Santa Chiesa Apostolica Romana, la quale non può ingannarsi. “

„ Protestans insuper, si quid dictum, factumque a se fuerit,
„ quod correctione egeat, istud totum velle se omnino Ec-
„ clesiæ Sanctæ Apostolicæ Romanæ determinationi subiicere,
„ *quæ errare non potest* „.

Più ancora dell' Università di Parigi, e del Senato ha reso un autentica testimonianza di questa verità tutto il Clero di Francia nell' Assemblea del 1625, e non so capire, perchè il ch. Ab. Barruel nel tessere la Tradizione di quella Chiesa in ordine al Papa abbia tacciuta del tutto una testimonianza non meno onorevole all' uno, che all' altra. Dice adunque così = I Vescovi rispetteranno il nosto Santo Padre il Papa Capo Visibile della Chiesa Universale, Vicario di Dio in Terra, Vescovo de Vescovi, e de' Patriarchi; in una parola Successor di San Pietro, da cui hanno avuto principio l'Apostolato, e il Vescovato, e sopra di cui fondò Gesú Cristo la sua Chiesa consegnandogli le chiavi del Cielo *colla infallibilità della Fede, che si è veduta durare immobile miracolosamente ne' suoi Successori* fino al giorno presente =.

A questa verità professata solennemente da tutto il Clero corrispondono le due proposizioni sostenute in pubblica Difesa l'una nella Facoltà Teologica di Parigi l'an. 1660 in cui si diceva: *Romanus Pontifex Controversiarum Ecclesiasticarum est constitutus Judex a Christo, qui ejus definitionibus indeficientem Fidem promisit*, l'altra nel Collegio di Clermont l'an. 1661 esposta in questi termini. = Christum nos ita Caput agnoscimus, ut illius regimen, dum in Cœlis abiit, primum Petro, deinde Successoribus commiserit, et *eamdem, quam habebat ipse, infallibilitatem concesserit, quoties ex Cathedra loquerentur* =. Di questa proposizione così parla il Chiarissimo Monsig. De Marca Arcivescovo di Parigi presso il Chatlas pag. 90 = Questa opinione è la sola, che s'insegna, e s'abbraccia in Italia, in Spagna, e in altre Provincie del Cristianesimo di maniera, che quella, che chiamano dei Dottor di Parigi, è nel rango delle tollerate soltanto.

In conferma di quanto asserisce il De Marca, io non ho, che a riportare alcuni Articoli della Professione di Fede confermata con giuramento della celebre Università di Lovanio l'an. 1544.

Art. 23 " *Unus est Ecclesiæ Summus Pastor, cui omnes* „ *obedire tenentur, ad cujus judicium controversiæ, quæ super* „ *Fide*, et Religione *existunt sunt referendæ* „.

Art. 24 " Summam hanc Præposituram primus omnium „ gessit S. Petrus verus Christi in terris Vicarius, et totius „ Familiæ ejus Pastor. Post Petrum vero *ex Christi institu-* „ *tione* omnes deinceps Pontifices Petri in Cathedra Succes- „ sores „.

Art. 25 " Certa Fide tenenda sunt non solum quæ scri- „ pturis expresse sunt prodita; sed etiam quæ per traditio- " nem Ecclesiæ Catholicæ credenda accepimus; et *quæ defi-* „ *nita sunt super fidei, et morum negotiis per Cathedram Petri*, „ *vel per Concilia generalia* legittime Congregata „.

§. XV,

Quando incominciò a introdursi la contraria Opinione.

Tali erano i sentimonti del Clero, e della Università di Lovanio intorno alle Pontificie definizioni de' costumi, e di Fede: tali quelli del Clero di Francia, e della Università di Parigi fino al 1663. Bolliva in questo tempo la Francia per la condanna delle cinque famose Proposizion di Giansenio fatta da Innocenzo X, per la sottoscrizione del Formolario, ch'esigeva Alessandro VII, per la distinzione del diritto, e del fatto messa fuori da Arnaldo per eludere la condanna delle proposizioni suddette, siccome estratte dall'Opera, e insegnate dal Vescovo d'Ipri. Nel calor della disputa era troppo facile il passo dalla obbedienza, che promettevano, quanto al fatto, a mettere in dubbio, quanto al diritto, l'autorità, che le aveva condannate. L'errore avea preso piede, e si

era insinuato anche nella Teologica Facoltá, e alcuni de' suoi Dottori si erano dichiarati in favore di Giansenio. In questa occasione i Dottori di Parigi incominciarono a declinare dall' antica dottrina nel Decreto de' 2 Marzo in cui dicono = Non esser dottrina, o dogma della facoltá che il Sommo Pontefice sia infallibile senza consenso alcuno della Chiesa = *Non esse doctrinam, vel dogma Facultatis quod Summus Pontifex nullo accedente Ecclesiæ consensus sit infallibilis* =.

Fin qui l' errore si contentò di essere tollerato; Ma nati in seguito nuovi disturbi fra il Sacerdozio, e l' Impero, fra il Papa, e il Re di Francia per motivo della Regalia, che voleva estendere a quelle Chiese, che erano esenti, i Prelati da lui radunati nel 1682 i quali gliel' accordarono contro il Decreto del Concilio Ecumenico di Lione, per compiacere il Re, e mettersi a coperto dei giusti risentimenti del Papa, fecero un passo più avanti, e quello, che i Dottori detto avevano della sola Teologica Facoltà di Parigi, lo estesero a tutta la Francia sotto il nome di Chiesa Gallicana. Anzi mentre la Facoltà si era contenuta fra i limiti di una semplice negativa: *Non esse doctrinam Facultatis &c. nullo accedente consensu &c.* Essi lo dissero in una maniera positiva, e lo affermarono di tutto il Clero dicendo = Che la Chiesa „ Gallicana dichiara, non essere irreformabili i giudizj nel „ Papa se non v' interviene il consenso della Chiesa. Hæc „ sancienda, et declaranda esse duximus . . . . *In Fidei quæ-* „ *stionibus* præcipuas summi Pontificis esse partes . . . . *nec* „ *tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiæ consensus ac-* „ *cesserit* „. Così mentre bastava secondo il decreto della facoltà de' 3 Marzo 1663 qualunque consenso anche interpretativo a rendere irreformabili i giudizj del Papa, secondo la Dichiarazione dell' Assemblea del 1682 vi è necessario l' espresso consenso della Chiesa, così ha aperta una gran porta all' inganno, e alla ostinazione di quelli, i quali pretendono di sottomettere all' esame, e alla decisione non sol dei Ve-

scovi, che sono giudici della Fede nelle lor Chiese, ma anche dei Parrochi nel Sinodo Diocesano adunati le dogmatiche definizioni del Papa, perchè sieno irreformabili. Così ha preteso il Sinodo di Pistoja, così pretendono i Novatori dei giorni nostri.

Non si contennero qui i nemici del Papa; A misura, che si eccitarono nuovi torbidi nella Francia, vennero spiegando il lor mal'animo, e l'odio, che avevano conceputo contro le dogmatiche decisioni di lui. Il Decreto de' 13 Luglio 1708 in cui Clemente XI condanna al fuoco le Riflessioni Morali di Quesnello (*Memoires pour &c. Tom. I pag.* 103), come contenenti una dottrina perniciosa erronea, e manifestamente Giansenistica, e la famosa Bolla *Unigenitus* degli 8 Settembre 1713, diedero luogo ben presto a quel fuoco di dissenzione, che nutrivan nel petto. Sotto pretesto, che nella dottrina del P. Quesnello fosse condannata quella di Sant'Agostino, i Vescovi di Mirepoix, di Senez, di Montpellier, e di Bologne il dì primo Marzo appellarono nel 1717 dalla Costituzione del Papa al Concilio Generale, e vuol dire a un Tribunale, che non esisteva, che non ha esistito da 250 anni a questa parte, e non si sa se sussisterá in appresso. " Il dì „ cinque si trasferirono nella Sorbona; ove gli Spiriti erano „ ben disposti a riceverli. I Prelati vi lessero il loro Atto „ d'Appello, a cui la facoltà aderì con entusiasmo. Solo qual- „ che Dottore si oppose a questo torrente; Ottantasette fu- „ rono per l'adesione. Questa alzata di visiera obbligò final- „ mente il Reggente a uscire dalle vie di moderazione, che „ si era prescritte. I quattro Vescovi ebber ordine di uscir „ da Parigi, e ritirarsi alle lor Chiese. Il Notaro, ch'avea „ ricevuto l'Atto d'Appello fu arrestato. A' Dottori fu proi- „ bito, di tenere le loro Assemblee. Il Sindico Ravechet, „ che contribito avea più d'ogn'altro alla adesione, fu man- „ dato in esilio a Saint-Brieux, e morì passando per Rennes. „ Ma queste misure non arrestarono la licenza. Invano i Ve-

,, scovi, che accettavan la Bolla, riuniti a Parigi scrissero
,, gli 8 Marzo al Regente, e segnarono in numero di 31 due
,, Memoriali per lamentarsi di qualche Editto del Parlamento,
,, e chiedere un qualche freno agli eccessi della Facoltà Teo-
,, logica, e di molti Ecclesiastici. Lo scatenamento conti-
,, nuò. Il 12 Marzo la Facoltà delle Arti aderì all'Appello
,, de' quattro Vescovi. De' Curati, de' Canonici, de' Religiosi,
,, delle Monache, de' Laici ne seguiron l'esempio. Il Card.
,, di Noailles incorraggiva questo Atto Scismatico. La sua
,, Cancelleria era aperta agli Appellanti: Nulla si tralasciava
,, per accrescerne il numero, e si assicura, che si distribuì
,, del denaro per questo effetto. Ma il solo fanatismo, e la
,, seduzione bastavano. Ben presto il Cardinal di Noailles,
,, non si restrinse a favorirlo. Fino dal 13 Marzo avea riuniti
,, presso di se cinque Vescovi, che per avere accettata nel
,, 1714 la Bolla, non erano men favorevoli al partito. Gli
,, attirò facilmente nelle sue mire, e convennero di sospen-
,, dere nelle loro Diocesi l'effetto dell'accettazion della Bol-
,, la. Il tre Aprile fece inscrivere il suo Appello sopra i Re-
,, gistri del suo Secretariato, ma non lo rese ancor pubblico.
,, Poco dopo gli si unirono molti Vescovi gli uni in pubblico
,, gli altri in secreto. Se ne trovarono fino a sedici, che fe-
,, cero questo passo ,,.

So che Luigi XIV, e il Reggente della Corona nella minorità del Re, e più di cento Vescovi di Francia dissapprovarono un tal passo, e rigettaron l'appello: ma non vedo, come potessero farlo, stante la quarta proposizione dell'Assemblea del 1682, in cui si dice, che i giudizj del Papa anche dogmatici non sono irreformabili senza il consenso della Chiesa. Se la Bolla *Unigenitus* non era un giudizio definitivo, se doveva aspettasi il consenso della Chiesa, perchè fosse irreformabile, pare che avessero un giusto titolo d'appellarsene, fondato sulla proposizione suddetta, di cui incominciavano a sentirsi le pessime conseguenze. La licenza degli Appellanti,

e il loro accanimento contro la Santa Sede non ebber fine per questo. Il Papa diede a tutti i Fedeli la Bolla *Pastoralis-Officii* (28 Agosto 1718) per reprimere la loro audacia: ma si appellarono ancor da questa. I Vescovi pubblicarono un gran numero di Editti in cui ordinavano a tutti di sottomettersi alla Bolla *Unigenitus*, e dichiaravan *l'appello, nullo, temerario, scandaloso, contrario all' autorità della Chiesa, ingiurioso alla Santa Sede, e al Corpo Episcopale, e tendente a rinnovare, e fomentar degli errori già condannati*. Ma tutto fu indarno. Il dì 6 Luglio dell'anno appresso il Reggente fece cancellare molte Conclusioni della Facoltà Teologica. Questo corpo non serbava più misura alcuna. A principio dell' anno date avea nuove prove dello spirito di vertigine, che diriggeva i suoi passi. La Facoltá appellante di Caen avea inviato a quella di Parigi il suo Atto d' Appello, in cui diceva apertamente, che *l' Opinione della infallibitità del Papa è erronea*. Fin quì niuno avea ardito tanto in Francia, e i più accesi antagonisti della infallibilitá si erano contentati combatterla senza dare a questo sentimento una qualifica, che rendeva erronea la quarta parte del Mondo Cattolico. Con tutto ciò la Facoltá di Parigi applaudì alla Decisione dei Dottori di Caen, e diede un Decreto (19 Gennaro) in cui diceva, *che è erroneo sostenere il Papa infallibile*. Essendovisi opposto il Dottor Tamponner, fu dichiarato escluso, e decaduto dal Dottorato . . . . . Il Reggente si diede a credere di arrestare gli eccessi della Facoltà colla dichiarazione de' 3 Giugno, che le inviò con ordine di seguire gli Antichi Statuti sulla segnatura del Formolario, che non più si esigeva. Ma non fu l' ordine più osservato della dichiarazione . . . . . Il Reggente ordinò al Decano, al Sindico, e al Cancelliere di portarsi dal Guarda Sigilli co' Registri delle loro deliberazioni, e furono cancellate in lor presenza le conclusioni *sull' Infallibilità del Papa*, sopra Tamponnet, e sopra Petit-pied.

Finalmente il dì 8 Novembre 1719 la Facoltà rinvenne dal suo accecamento, e si determinò in favor della Bolla. Io non verrò rammemorando gli atti d'insubordinazione, e di scandalo, che diedero pel corso di 14, e più anni alcuni de' suoi membri. Un gran numero di essi bramarono finalmente di uscire da un tale stato, e rendere a lor compagni la pace, e la stima dei buoni. La presenza de' faziosi rendeva difficile questo passo, che aggevolato dal Re con un ordine dato alla facoltà di escludere dal suo seno coloro, che avevano appellato dopo la Dichiarazione del 1720, o che segnato avevano il formolario colla distinzione prescritta. Ciò fatto: il Sindico unì la facoltà il dì 8 Novembre, le rappresentò, ch'era tempo di sottomettersi alla Chiesa, ed esortò i Dottori a sceglière de' Deputati per terminar quest'affare . . . . . I Deputati fecero il lor rapporto il dì 15 Decembre, e dissero, che esaminato quello, ond'erano stati incaricati eran convinti, che la facoltá accettata aveva liberamente, e con rispetto la Costituzione *Unigenitus* nel 1714, e che tutto quello, che si era fatto di poi per annientare cotesta accettazione solenne, doveva esser sepolto in un profondo silenzio; che in que' tempi di torbido, e di confusione la dottrina antica della Facoltà era stata alterata, che si era posta in dimenticanza in maniera fino a stabilire de' noovi dogmi, che distruggevano l'autoritá della Chiesa dispersa, annientavano quella del Capo della Chiesa, e de' primi Pastori, accordava a' semplici Preti il diritto di giudicare delle materie della Fede, consecrava le marcie più irregolari, e rappresentava la Chiesa come coperta di tenebre, e quasi estinta del tutto. Il parere adunque de' Commissarj si fu, che la Facoltà riconoscesse, e rattificiasse i Decreti del 1714, e ricevesse di nuovo con rispetto la Costituzione, come un giudizio dogmatico della Chiesa Universale, rivocasse l'Appello, e gli Atti contrarj a questa Decisione, rigettasse i Refrattarj dal suo seno, e dichiarasse, ch'ella non riceverebbe più se non

quelli, che dati avessero degli indizj sicuri della loro adesione alla Bolla. Tutto questo rapporto fu dettato e formò la Conclusione, che fu poi confermata nel Mese di Gennaro seguente. Gli Atti della Facoltà furono stampati; i Dottori, ch'erano nelle Provincie vi aderirono come que'di Parigi, e in numero di 707 compresivi 39 Vescovi sottoscrissero questi Decreti. La facoltà ha in seguito mostrato sempre il suo zelo per sostenere la riputazione di saviezza, e di dottrina, di cui ha date spesso non dubbie prove. L'Ecclisse, che avea sofferto la rese più cauta a tenere da se lontano ogni genere di novità. Ma questo Ecclisse, e i gravi disordini, che avvennero nel tempo di esso (come si può vedere nelle *Memorie per servire all'Istoria Ecclesiastica* dall'Anno 1714 a questo giorno) non avrebbero avuto luogo, se la Facoltá di Parigi, e l'Assemblea del 1682, non si fossero dipartiti dall'antica dottrina della Infallibilità de'Pontefici nelle Decisioni di Fede.

§. XVI.

Perchè non è stata ancor decisa l'Infallibilità del Pontefice ne' suoi Giudizj.

Benchè l'inerranza del Papa ne'suoi giudizj non sia di quelle verità, che si dicon decise, e proposte a tutti dalla Chieta Cattolica da credersi, come di Fede Divina obbligatoria, non può negarsi però, che appartenga alla Fede; perchè rivelata, e venuta in fino a noi per la non interrotta Tradizione dei Padri. Vi sono delle verità di Fede, che si dicon decise, che sono divenute tali per la condanna degli errori contrarj. Così la consustanzialità del Divin Verbo col Padre, e la presenza Reale di Gesù Cristo nell'Eucarestia sono verità decise per la condanna degli errori di Arrio, e di Calvino: ma prima di una tale condanna erano già verità di Fede, e di una Fede rivelata, e propagata insino a noi per un paci-

fico, e generale insegnamento dei Padri, e Pastori della Chiesa.

Di questo genere di veritá, è l'inerranza, o l'infallibilità de' Pontefici ne' giudizj di Fede. L' infallibilità della Chiesa in questi giudizj è una veritá fondamentale, e intimamente connessa colla Sapienza infinita, e col potere del suo Divin Fondatore. Toglicte un momento questa infallibilitá dalla Chiesa, essa non sussiste piú, da che può essere maestra di errore. Ora questa infallibilità secondo San Tommaso 2. 2. questione xi. ad 3., e Sant' Antonino 3. P. Tit. 22, cap. 6. §. 19. risiede principalmente nel Sommo Pontefice: " ,, Postquam autem aliqua essent auctoritate Universalis Ec- ,, clesiæ determinata, si quis illi determinationi pertinaciter ,, repugnaret, hæreticus censeretur: Quæ quidem auctoritas ,, principaliter residet in Summo Pontifice ,,. E nell' Articolo X della question I aveva giá detto lo stesso Santo Dottore, non esser possibile, che si conservi l'unitá della Fede così necessaria all'unitá, e alla conservazion della Chiesa, se nelle Questioni di Fede non venga determinato dal Papa, che è il Preside di tutta la Chiesa quello, che si deve credere o nò. " Ad summi Pontificis auctoritatem pertinet ,, finaliter determinare, ea quæ sunt fidei, ut ab omnibus ,, inconcussa fide teneantur, quæ unitas servari non potest, ,, nisi quæstio fidei determinetur per eum, qui toti Ecclesiæ ,, præest ,,.

Ma e perchè dunque dirá tal' uno, non è stata giammai decisa una veritâ così utile, e così necessaria a tutta la Chiesa? a questa dimanda rispondo in primo luogo coll' Autore dell' *Infallibilità del Papa provata coll' esame del IV Articolo* " che l' Autorità suprema, e indipendente non si dichia- ,, ra, nè si decide dal Tribunale, che se l' attribuisce: ma ,, la suppone, l' esercita, la mantiene, e non rimane decisa, ,, che in forza del suo possesso, cioè dell' uso pubblico, e ,, attuale, che ne fa, singolarmente quando la necessitâ della

„ sua esistenza è identificata colla Costituzione, e colla con-
„ servazion dello stato, di cui è base, e fondamento. L'au-
„ toritá spirituale, che si attribuisce la Santa Sede nelle que-
„ stioni di Fede, ha per oggetto la sommission delle menti,
„ e la loro costante unione negli stessi dogmi. L'autorità
„ temporale dei Sovrani ha per suo scopo la conservazion
„ delle Leggi, e la felicitá dei Sudditi. La prima è neces-
„ sario, che sia infallibile, l'altra basta, che sia sovrana.
„ L'una, e l'altra sono da Dio; ma nè l'una, nè l'altra
„ vien decisa, o da Pontefici, o da' Sovrani. La trovano già
„ stabilita nel loro Trono, e ne mantengono il possesso in
„ virtù dell'uso, che ne fanno. La loro autorità non di-
„ pende dalla maniera di pensare dei Sudditi, che pretendes-
„ sero di volerne fissar de' confini, e non devon permettere,
„ che sia posta in questione; nè che alcuno presuma di re-
„ stringere il potere, ch'esercita in virtù della sua Intima-
„ zione „.

„ Le Monarchie han diversi Tribunali, che hanno per
„ regola delle loro operazioni le Leggi, gli usi, le consu tu-
„ dini. Son veri giudici del Popolo, e non semplici esecu-
„ tori della volontá del Sovrano; benchè sotto l'autorità di
„ lui, esercitino quell'autorità, che ha loro comunicata. Le
„ loro sentenze posson esser riformate, limitate, sospese, o
„ anche annullate: Laddove i Decreti del supremo Tribunale
„ non dipendono da Tribunali inferiori; I regolamenti de' Giu-
„ dici Delegati, benchè veri Giudici non sono irreformabili,
„ che in virtù del presunto consenso del Monarca, che non
„ vi si oppone: mentre i suoi Editti sono esecutivi per la
„ loro virtù intrinseca, nè abbisognano del consenso de' Giu-
„ dici Ordinarj, e de' Tribunali subalterni.

„ Ma se questo è verissimo di una Monarchia tempora-
„ le tanto più dev' esserlo di un Tribunale spirituale fondato
„ nell'ordine della Fede, e nella assistenza dello Spirito San-
„ to. Cesserebbe di essere quello che è, e di tendere al

„ fine, per cui è fondato, se venisse a soffrire alcun difetto
„ nella sua autorità infallibile nelle questioni appartenenti
„ alla Religione „.

„ Non dobbiamo aspettarci, che l' infallibilitá della San-
„ ta Sede, e l' irreformabilitá de' suoi giudizj punti stabiliti
„ con tanta fermezza per mezzo dell' insegnamento, e impu-
„ gnati con tanta indecenza dal IV Articolo, non dobbiamo
„ aspettarci, che divengano in vigore di una definizione for-
„ male ciò che noi chiamiamo Articolo di Fede espressamente
„ deciso „.

„ I privilegj inalienabili della Santa Sede, che ha non
„ tanto per sua gloria, che per nostro vantaggio, precedono
„ gli Articoli decisi della Fede, i quali non si stabiliscono,
„ che mediante la condanna degli errori contrarj. Questi pri-
„ vilegj, e diritti, che vorrebbero da' maligni attribuirsi alle
„ ambiziose pretension de' Pontefici, sono essenzialmente prov-
„ venuti dalle attenzioni di Gesù Cristo per la sua Chiesa.
„ Tolti questi privilegj, e diritti della Sede di Pietro, voi
„ vedrete tosto introdursi la sfrenatezza di tutte le novitá.
„ Il consenso posteriore della Chiesa richiesto dal IV Arti-
„ colo non basta a far argine a questa funesta inondazione.
„ Se il Tribunale della Santa Sede ha de' privilegj per con-
„ servare la purità della Fede colla condanna degli errori,
„ gli ha più per nostro vantaggio, che per sua gloria, noi
„ siamo quelli, che ne riceviamo il frutto „. Fin qui l' Au-
tor dell' Opuscolo sopraccennato.

Del resto, benchè non sia stata giammai decisa direttamente la questione della infallibilità del Pontefice ne' giudizj dogmatici, non è stata nè meno giammai indecisa, e non può esserlo. I Romani Pontefici l' han sempre decisa, e la decidono tutto giorno col fatto. Ogni qual volta si sollevarono nella Chiesa de' nuovi errori; e alzarono la loro voce a condannarli, considerarono, come alieni dalla loro comunione, e staccati dal Corpo Mistico di Gesù Cristo tutti co-

loro, che non credevan com' essi; o ricusavano di sottomettersi alle loro decisioni, o decreti; nè la Chiesa ha mai considerati come sue membra quelli, che non credevano unitamente col Papa.

Anzi se vi sono stati tal volta di que' Teologi, i quali ardirono di mettere in dubbio, o negare a' Pontefici una tale prerogativa, costretti si videro a veder condannate come eretiche, e scandalose le loro opinioni, e ad essere esclusi dalla comunion della Chiesa, se ricusarono di ritrattarle. Così fece con Pietro d' Osma il Pontefice Sisto IV, che condannò come eretica, e scandolosa la proposizione di Pietro in cui diceva = *Ecclesia Urbis Romæ errare potest* =, dalla quale condanna ne risulta come di Fede la sua contradittoria, *Ecclesia Urbis Romæ errare non potest*. E siccome secondo S. Antonino Par. III. Tit. 23 cap. 3 §. 2. *Privilegia quæ habet Romana Ecclesia* (habet) *Rom. Pontifex quod idem est*. Ne siegue, che siccome nella condanna, che fece in Alcalà degli errori di Pietro d' Osma Alfonso del Carillo Arcivescovo di Toledo, la quale fu confermata da Sisto IV con sua Bolla l' an. 1489, fu stabilita come di Fede l' inerranza della Chiesa Romana, lo stesso si deve dire del Papa. Così quando vi furono de' Teologi, i quali ardirono di asserire, che era futile, e già tante volte abbattuta la sentenza della infallibilità del Romano Pontefice nelle decisioni di Fede: (*Prop. 29 inter damnat. ab Alexand. VIII an. 1690*) furono dal Romano Pontefice condannati. Nè furono condannati soltanto per la nota ingiuriosa, con cui colpivano la contraria sentenza, ma perchè rinovavan con questa l' errore di già proscritto di Pietro d' Osma. Finalmente annullò prima di morire lo stesso Papa, cassò, e protestò avanti al Tribunale di Dio contro gli Atti dell' Assemblea, e la Dichiarazione del 1682, e per conseguenza contro l'Articolo, che nega al Papa l' irreformabilità de' suoi giudizj nelle controversie di costume, o di Fede. E questa protesta di un Papa, ch' era vicino a render l'anima a Dio, dee valere assai

più di qualunque qualifica più severa, e più grave delle proposizioni predette.

„ Fra gli Articoli della Fede Cattolica vene sono di quel-
„ li, su cui la Chiesa ha pronunziato un giudizio solenne.
„ Tali sono quelli, che oggetto son divenuti di controversie,
„ e questo giudizio dommatico, questa decisione di Fede è
„ una proposizione di un dogma rivelato: Ma ve ne sono al-
„ tri, su cui non è intervenuto un giudizio formale, e. c.
„ l'eternità di Dio, la sua immutabilità ec., come ancora vi
„ sono stati de' tempi, ne' quali la Chiesa non aveva pronunziati
„ questi decreti, che l' ha obbligata a pubblicare la nascita
„ delle Eresie. Ella non hà cessato tuttavìa di propporre questi
„ dogmi alla credenza de' Fedeli con la scoperta professione,
„ ch'essa ne ha fatto, spiegandosi col sentimento di tutti i Pa-
„ stori, e di tutti i Fedeli, e parlando per così dire coi fatti me-
„ desimi „. *Racin. Tom. XIX p. 60*. Fra questi Articoli, che la Chiesa ha proposti alla credenza de' Fedeli colla scoperta professione di essi, e col sentimento di tutti i Pastori, e di tutti i Fedeli, dobbiamo metter quello della infallibilità de' Pontefici nelle decisioni di Fede. Io lo rilevo dalle parole medesime del IV Articolo, che ho preso a esaminare.

Ejusque Decreta ad omnes, et singulas Ecclesias pertinere.

§. XVII.

L' obbligo, che hanno tutte le Chiese di obbedire ai Decreti del Papa nelle materie di Fede, o di costume dimostra la sua infallibilità.

Non v' ha dubbio, nè potevan negarlo i Prelati di quella Assemblea, senza negare al Papa il Primato di Autorità, e di Giurisdizione, e dichiararsi Eretici, ch' egli può estendere i suoi Decreti a tutte, e singole le Chiese Cristiane, e sottomettervi non sol le Pecore, ma anco i Pastori. Ma se intender si debbano queste parole di tutte le Chiese insieme unite, o di ciascuna di

esse separatá dalle altre, e se vi si estendáno, come proggetti di Legge, che sia lecito di ammettere, o nò; oppure come Decisioni da cui non sia lecito dipartirsi, avvrebbero dovuto dirlo, ma nol dicono que' Prelati.

Se i Decreti del Papa a ciascuna si estendono, e tutte le Chiese insieme unite, come decisioni, de cui non è lecito dipartirsene; siccome tutte le Chiese insieme unite fanno la Chiesa Universale, e la Chiesa Universale viene rappresentata dal Concilio, come fu stabilito in quel di Costanza, ne siegue, che estendendo il Papa a tutta la Chiesa i suoi Decreti, gli estenda anche al Concilio, e viene ad essere Superiore ad esso, contro il secondo Articolo da' Prelati medesimi dichiarato. Ripugna, che il Rappresentante sia di migliore condizione, e abbia maggiori diritti di quello, che rappresenta. Ma il Concilin non è altro, che il Rappresentante di tutte le Chiese insieme unite: Dunque, se i Decreti del Papa a ciascuna appartengono, e a tutte le Chiese per essere osservati, non solo obbligano tutte le Chiese, ma obbligan con esse anche il Concilio, e se obbligano il Concilio, niuno potrá negare, che il Papa sia Superiore al Concilio. Onde non può sostenersi quello, che dicesi in questo Articolo, senza distrugger quello, che detto si è nel secondo.

Se poi si dica, che i Decreti del Papa, a tutte si estendono, e a ciascuna Chiesa, perchè ciascuna di esse gli esamini, e li sottoponga al suo giudizio, e allora solo sia tenuta a eseguirli, quando gli avrá approvati, verrebbe a distruggersi il Primato di autorità, e di giurisdizione, il quale è di Fede, e a introdursi il disordine, e la confusion nella Chiesa. In virtú del Primato di giurisdizione, la quale altro non é, che una pubblica, e suprema podestà di governo, il Papa non solo dee regolare l'Ecclesiastica Disciplina pel culto esteriore di Dio; ma i costumi principalmente, e la Fede de' Fedeli, che è quel pascolo spirituale, ch' ei deve a ciascuno di essi secondo l'ordine avuto da Gesú Cristo in quelle parole „

Pasce Oves meas „. Ora, se egli ha obbligo di pascere tutti i Fedeli co' suoi Decreti in quel che riguarda la Fede, e la Morale, anche tutti i Fedeli sono obbligati a ricevere il pascolo, che loro presenta co' suoi Decreti, e credere per conseguenza quello, che lor propone da credere, e operar quello, che lor comanda di operare. Ma niuno può essere obbligato a credere, e operar quello; che gli vien proposto da un altro, se egli non è sicuro, che non s'inganna; poichè la Fede non ammette alcun dubbio; nè può esser di Fede quello di cui si dubbita. Dunque se i Decreti del Papa in materia di Fede a tutti si estendono, e a ciascuna Chiesa, e val quanto dire, tutti obbligano, e ciascun de' Fedeli, è evidente che il Papa è nelle sue Decisioni infallibile. Imperciocchè siccome è impossibile, che tutti i Fedeli s'ingannino in qualche verità della Fede; così è impossibile, che il Papa gli obblighi co' suoi Decreti a ingannarsi. Dunque o convien dire, che i Decreti del Papa non appartengono a tutte, e ciascuna Chiesa, nè obbligano tutti i Fedeli nelle questioni di Fede, il che è Eretico; o convien dire, ch'egli non ha soltanto la parte principale nelle questioni di Fede; ma che la decisione di esse dipende interamente da lui. In fatti se egli abbandonasse al giudizio, e all'esame di tutte le Chiese, e di ciascuna di esse i suoi Decreti, ne seguirebbe assai spesso, che quello, che ha condannato siccome Eretico, verrebbe da alcuna di esse riconosciuto come Cattolico, e giudicato ragionevole, e vero quello, che il Papa ha definito esser falso, e alla ragione contrario. Anzi le Chiese stesse non si accorderebbero fra di loro; ma una giudicherebbe in un modo, le altre in un'altro, e indi la confusione, le dissensioni, i litigj, che vuole esclusi dalla Chiesa San Paolo, Noi non abbiamo, che a richiamarci al pensiero le gravi discordie, di cui parlavamo poc'anzi, e che si accesero in Francia pe' Decreti di Innocenzo X, e Clemente XI, contro Giansenio, e Quesnello, per esserne pienamente convinti.

§. XVIII.

Il IV Articolo della Dichiarazione favorevole agli Appellanti.

Si è preteso di appellare da essi al futuro Concilio, il che non si è ammesso giammai dalla Chiesa nelle Cause di Fede, dice il Melchior Cano (*Lib. 6 c. 7*). Ma ha sempre riguardati siccome Eretici coloro, che come tali giudicati gli aveva il Romano Pontefice: Con tutto ciò se il giudizio del Papa fosse fallibile, e verace per lo contrario e certo quel del Concilio, e val quanto dire, se i Pontificj Decreti nelle questioni di Fede non si estendessero a tutte le Chiese, come regola indubitata della Fede, con cui regolar dovessero la lor credenza tanto le Pecore, come i Pastori, sopra gli errori, che tentano d' introdursi nella Chiesa; ma come semplici proposizioni proposte all'esame, e alla libera accettazione di tutti, e di ciascuna Chiesa pel Mondo dispersa; sarebbe contrario alla natura, alla ragione, e alla vera Teologia il negare l'appello al Concilio dai Decreti, e dalle Decisioni del Papa. *Et certe si Romanæ Sedis judicium fallax esset; Concilii vero esset verax, et certum, naturæ, rationi veræque Theologiæ is adversaretur, qui appellationem a Pontifice ad Concilium denegaret.* Con questo solo argomento provò San Gelasio, che la Sede Apostolica giudica di tutta la Chiesa, ma essa non è giudicata da alcuno. Cotesti appelli dalle Decisioni del Papa nei dogmi di Fede principalmente sono ignoti alla Chiesa; i soli Eretici l'interpongono. *Jam istiusmodi appellationes, in Fidei præsertim dogmate, Ecclesia nescit; nam iis Hæretici solum utuntur.* Che se ogni qual volta si dee condannar qualche errore, che tenta introdursi nella Chiesa di Dio fosse necessasio di radunare il Concilio; siccome questo è bene spesso non sol difficile, ma anche impossibile, sarebbe lecito agli Eretici di vivere impunemente, finchè raunato non sia il Concilio di tutta la Chiesa. Così i Decreti, e le Decisioni del Papa de-

stinati a far argine, e arrestare il corso alle Eresie, più non sarebbero d'alcun valore, ma libero lascerebbero a tutti gli errori l'ingresso; il che, quanto sia contrario al ben della Chiesa, e alla Provvidenza Divina, che la governa, ognun lo vede da se, senza, ch io m'impegni a dimostrarlo.

E' vero, che i Vescovi di Francia se non tutti almeno in gran parte diedero degli Editti, in cui ordinarono di sottomettersi alla Bolla *Unigenitus*, *come a un giudizio dogmatico della Chiesa Universale*, contro di cui ogni appello era nullo, illusorio, temerario, scandaloso, ingiurioso alla Santa Sede, e al Corpo Episcopale, e tendente a rinovare, e fomentar degli errori giá condannati (*Memoires ec. Tom. I pag.* 112) Ma non s'avvidero ch'eglino stessi, o i loro Predecessori aperta avevano la strada all'appello, che il IV Articolo tendeva a rinnovare, e perpetuar degli errori giá condannati, che l'Appello interposto dall'Arcivescovo di Parigi, col suo Capitolo, e da 16 Vescovi con due in tre mila Ecclesiastici favorevoli di Quesnello era figlio della Dichiarazione del 1682, e che la sostituzione *di giudizio dogmatico della Chiesa*, *al giudizio dogmatico del Papa*, era degna di quella qualifica stessa di *nulla*, *illusoria*, *scandalosa*, *ingiuriosa alla Santa Sede*, che data avevano all'Appello. In fatti come obbligar potevano gli altri alla Bolla *Unigenitus*, a cui in virtù del IV Articolo ricusavano di sottomettersi eglino stessi? La loro sommissione non era un effetto dell'intima persuasione della autoritá infallibile della Bolla, o della inerranza del Giudice, che l'aveva emanata; ma ciascuno di essi si era sottomesso al suo privato giudizio di essa, e il privato giudizio di ciascuno non ha alcun diritto di obbligar gli altri a prestarvi il loro consenso di spirito insieme, e di cuore. Come provavano, che tutti i Vescovi avessero esaminate a dovere le 101 Proposizion di Quesnello, ch'era stata dibattuta presso ciascuno di essi, e discussa contraddittoriamente ogni questione, ascoltate le ragioni contrarie prima di giudicare, osservato tutto ciò, che osservavasi ne' Concilj,

ed è necessario a un vero giudizio, e sieno poi convenuti à proferire su ciascuna proposizione quella sentenza, che ha proferita il Papa nella sua Bolla *Unigenitus*? Senza di questo non poteva dirsi un giudizio dogmatico della Chiesa Universale, tanto più, che ben sapevano, che tutti i Vescovi dell'Italia, del Portogallo, di Spagna, dell'Allemagna, delle Indie i quali formano la massima parte del Mondo Cattolico, e che ammettono l'infallibilità, o l'inerranza del Papa, non solo non avean fatto alcun giudizio di quella Bolla, o degli errori, che vi son condannati; ma si eran fatti un dovere di sottomettervi il loro giudizio senza alcuna discussione, ed esame. A riserva adunque dei Vescovi della Francia, e nè men tutti, gli altri non han fatto giudizio alcuno di quella Bolla; Onde era illusorio, e vano, e ingiurioso alla Sede Apostolica, e a tutto il Corpo Episcopale il chiamare la *Bolla Unigenitus*, un giudizio dogmatico della Chiesa Universale. E' senza dubbio un giudizio dogmatico di tutta la Chiesa la Bolla *Unigenitus*, ma non nel senso degli Avversarj. Tutta la Chiesa ha giudicato, quando ha giudiacato il suo Capo, e quando ha riconosciuta nella voce del suo Pastore la voce stessa di Dio. Il vero, e formale giudizio delle Proposizion di Quesnello non si è fatto che dalla Santa Sede Apostolica, e non da tutte, e ciascuna Chiesa pel Mondo dispersa. Laonde ove non si ammettano i Pontificj Decreti come regola inviolabile della Fede, han fatto male la massima parte dei Vescovi a ricevere come tale la Bolla *Unigenitus*, e han fatto peggio i Vescovi Francesi ad attribuire a se medesimi, se pur l'han fatto, il giudizio dogmatico di tutta la Chiesa. A ribattere l'Appello de' sedici Vescovi Refrattarj, e degli altri con loro, non vi era altro mezzo, che retrocedere dal passo falso, che si era dato nell'Assemblea del 1682, e cancellare dall' Articolo IV quelle parole = *Nec tamen irreformabile esse ejus judicium* =. Se non è irreformabile il giudizio del Papa tanto meno dev'esserlo quello dei Vescovi, che su quello del

Papa è fondato. Non possono rendere infallibile quel, che non l'era. Ed è questa, ed è grandissima la differenza tra la conferma del Papa alle anteriori decisioni de Vescovi, e la conferma, o il consenso de' Vescovi alle anteriori decisioni del Papa, che il Papa colla sua conferma appone il sigillo d'infallibilitá ai giudizj, e alle decisioni dei Vescovi, e rende un giudizio dogmatico di tutta la Chiesa, quel che non l'era. Al contrario il consenso posteriore dei Vescovi non può comunicare alle anteriori decisioni dei Papi quella infallibilitá, che non hanno, e non possono rendere un giudizio dogmatico di tutta la Chiesa il giudizio del Papa se prima non l'era. Anche dopo la decisione del Papa i Vescovi son veri Giudici, ma il lor giudizio, dev'essere un giudizio d'adesione, e non d'esame. Son giudici inferiori, che ricever devono con rispetto, ed eseguire essi, e far eseguir dagli altri il giudizio del supremo Giudice della Chiesa, ma lor non è lecito di rivocarlo in dubbio, e sottometterlo a un nuovo giudizio pria d'eseguirlo. Persuasi dell'assistenza dello Spirito Santo, e della promessa fatta da Cristo a San Pietro, di conservarne gli Oracoli, e ascolrarlo con sommissione, quando parla alla Chiesa per bocca del suo Successore. Nelle Questioni, e nei dubbj, che si sollevano contro la Fede, non sol le Pecore, ma anche i Pastori ascoltar devono nella voce del Papa quella di Pietro, e in Pietro la voce stessa di Dio. Quindi i Padri del IV Concilio di Costantinopoli, e Ottavo Ecumenico, chiamaron *Deiloquo* il Romano Pontefice (*Can. I*), e S. Agostino, come abbiamo di già veduto, non ebbe difficoltà d'asserire, che suo non è quel, che dice; ma di Dio, qualora parla dalla sua Cattedra, che è la Cattedra dell'Unità in cui pose Iddio la Dottrina della Verità.

Che se dopo di tutto questo mi si dimandi, se è Eretico l'asserire, che la Romana Chiesa possa degenerar come le altre, e se anche nella Santa Sede Apostolica possa venir meno la Fede; A questa difficoltà brevemente risponde il

Melchior Cano (*Lib. 6 c. 1*), ch'egli non vuol prevenire la Sentenza della Chiesa; ma non dubita, che se verrà riferita al Concilio Generale una tal Questione, sarà da lui condannata siccome Eretica. *Nolumus hic nos Ecclesiæ sententiam prævenire, sed si ad generale Concilium referatur, hæreseos nota errori illi inuretur*. Da quanto dice Melchior Cano della indeficienza della Fede della Chiesa Romana, e della Santa Sede Apostolica, ben si vede quale sarebbe il giudizio di un Concilio Ecùmenico, se proposte gli fossero le seguenti parole del IV Articolo.

Nec tamen irreformabile esse Judicium.

§. XIX.

Quanto sia fatale alla Chiesa il credere reformabili i Giudizj del Papa.

Quanto più io considero le parole di quest''Articolo, tanto più mi rassembra un miscuglio di contraddizioni, e di errori. Se detto avessero gli Autori di esso, che il Papa ha le parti principali nei giudizi di Fede, ma non per questo è irreformabile il suo giudizio, finchè non vi acconsenta la Chiesa, e dopo un tale consenso si estendono i suoi Decreti a tutte, a a ciascuna Chiesa Cristiana per essere eseguiti, io lo capirei facilmente, ma avendo detto, che i Decreti del Papa a tutte appartengono, e a ciascuna Chiesa, ma non per questo è irreformabile il suo giudizio, no so vedervi in queste espressioni che la possibile estinzione totale della Cattolica Fede, il che è Eretico, e contrario apertamente alle Scritture, e alla promessa solenne fatta da Cristo a San Pietro. Dico la possibile estinzione totale della Cattolica Fede. Imperciocchè se a tutte, e singole le Cattoliche Chiese si estendono i Decreti del Papa relativi alla Fede, se questi Decreti sono reformabili, e soggetti ad errore, o convien dire, che la Chiesa non è tenuta a ubbidire ai Decreti del Papa, il che è con-

trario al buon Ordine, al comando dell'Apostolo San Pietro. *Obedite Prepositis vestris*, e viene scomunicato nel terzo Concilio Romano chiunque disprezza i Decreti *del Papa relativi alla Fede*. *Si quis dogmata vel Decreta pro Catholica Fide aut Ecclesiastica Disciplina a Sedis Apostolicæ Præside Promulgata contempserit, Anathema sit* (*a*). Tanto più, che alla sola Sede Apostolica appartiene il dichiarare i dubbj intorno alla Fede, come rilevasi dalla Clementina *De Summa Trinitate*, letta, ed approvata nel Concilio Ecumenico di Vienna in Francia. O convien dire, che tutte e ciascuna Chiesa può essere obbligata dal Papa co' suoi Decreti a credere, come di Fede quello, che non è tale; poichè null'altro vuol dire l'essere reformabile il giudizio del Papa intorno alla Fede; e per conseguenza osservando, e tutte, e ciascuna Chiesa i giudizj del Papa, verrebbe a mancar nella Fede.

Nè si può dire, che basti in tal caso la Fede abituale, per cui i Fedeli credono tutto quello, che crede la Chiesa. Questo può aver luogo in qualche Chiesa particolare, o in qualche porzione di essa: ma poichè tutte, e ciascuna Chiesa erra su qualche dogma col Papa, ed erra necessariamente; poichè è costretta ad ubbidire, ed osservare i suoi Decreti in materia di Fede; più non vi resta, chi conservi la vera Fede su quell'Articolo, sopra di cui dev'essere riformato, perchè erroneo, il giudizio del Papa. Ciò stando: Io punto non dubito di asserire col Melchior Cano, che se fossero sot-

(*a*) *Benchè il Canone suddetto si legga alquanto diverso presso di Reginone, come osserva Antonio Agostino nella Correzione di Graziano* Lib. 2 Dial. 13, *e dove leggesi* pro Catholica Fide, pro Ecclesiastica Disciplina. *Egli legge* pro Catholicæ Fidei Disciplina. *Pure nell' Append.* 2 *della Lettera di Niccolò I presso il Labbeo* (Epist. 3) *si leggono le predette parole, come sono riportate quì sopra*.

toposte al giudizio di un Concilio Generale quelle parole del IV Articolo. *Ejusque* (scil. Pontificis) *decreta ad omnes, et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium*, non ne uscirebbero libere da una severa censura: *Sed si ad Generale Concilium referatur, hæreseos nota errori illi inuretur.*

§. XX.

La Chiesa antica si è sempre riposata nelle questioni di Fede sulle Decisioni del Papa.

Infatti la Chiesa si è sempre riposata sopra i giudizj, e le decisioni del Papa, come sopra di quella pietra, che il Signore le ha data per base; e contro di cui prevalere non possono la malizia, e gli errori degli uomini, e dell'Inferno. Posto una volta, che è reformabile, e soggetto ad errore il giudizio del Papa, la condanna di molte Eresie sarebbe incerta, poichè molte di esse non furono condannate da alcun Concilio, ma per Decreto, e per giudizio del Papa.

L'Imperatore Giustino in mezzo ai torbidi, che agitavan la Chiesa per la condanna di Acacio, e la pubblicazione del Concilio di Calcedonia si rivolse al Pontefice Ormisda per sapere da lui quello, che seguire doveva, o evitare in quell'affare relativo alla Fede. Lo prega a non differire di renderlo quieto, e sicuro: credendo esser Cattolico quello, che gli verrà intimato colla sua risposta. *Hoc enim credimus esse Catholicum, quod vestro religioso responso nobis fuerit intimatum.* Carlo Magno ne' suoi Capitolari raccolti l'an. 819 vietò a ciascuno di violare i Decreti della Santa Sede Apostolica ugualmente, che le Costituzioni Divine, e il fece col consiglio, e col consenso de' Vescovi, e del Papa Leone. *Nulli fas sit sine status sui periculo, vel Divinas Constitutiones, vel Apostolicæ Sedis Decreta violare.*

E' inutile di qui ripetere le autorità, e le sentenze dei Padri, i quali vogliono irreformabili i giudizj del Papa nelle Cause di Fede. Parte le abbiamo di già accennate di sopra, e dee bastare per tutti quella di San Tommaso il quale asserisce, che appartiene al Romano Pontefice il determinare quelle cose, che appartengono alla Fede, così che non resti a Fedeli, che il dovere di crederle immobilmente. " Ad illius „ ergo auctoritatem pertinet editio novi Symboli, ad cujus „ auctoritatem pertinet finaliter determinare ea, quæ sunt „ Fidei, ut ab omnibus inconcussa Fide teneantur. Hoc autem „ pertinet ad auctoritatem Summi Pontificis „ (2. 2. *q.* 1. *a.* x.)

Di questa verità persuasi gli Antichi Vescovi della Francia, scrivevano al Santo Padre Innocenzo X all'occasione della condanna degli errori di Giansenio, che i giudizj fatti dal Papa per istabilire la regola della Fede, hanno in tutta la Chiesa un' Autorità Divina ugualmente, che somma, a cui tutti i Cristiani prestar devono non sol l'esterno delle opere, ma l'interiore ossequio della lor mente. " Judicia pro san„ cienda regula Fidei a Summis Pontificibus lata *divina æque* „ *ac summa* per universam Ecclesiam *auctoritate niti*: *cui Chri*„ *stiani omnes* ex officio, ipsius etiam mentis obsequium præ„ stare teneantur „. Niente poteva dirsi di più sensato, e più forte a dimostrare irreformabili i giudizj del Papa. Se è divina la loro autorità, chi ardirà di metterli in dubbio, o soggettarli al suo esame, e al suo giudizio? Diffatti detto gli avevano fin da principio, d'aver ricevuta finalmente la bramata Costituzione di Sua Santità, in cui aveva colla sua autorità decretato quello, che sentir dovevasi delle cinque controverse proposizioni estratte dal Libro del Vescovo d'Ipri, Cornelio Giansenio; e osservavano al tempo stesso, che siccome sulla relazione de' Vescovi Africani fu condannata l'Eresia di Pelagio dal Papa Innocenzo I, così Innocenzo X consultato dai Vescovi della Francia ha condannato colla sua au-

torità l'Eresia opposta alla Pelagiana. Imperciocchè quella antica Chiesa Cattolica appoggiata alla sola comunione, e autorità della Cattedra di San Pietro, che risplendeva nella Lettera Decretale scritta dal Papa Innocenzo agli Africani, e che fu poi seguitata da quella di Zosimo, ai Vescovi di tutto il Mondo, sottoscrisse immediatamente alla condanna della Pelagiana Eresia. *Enim vero vetustæ illius ætatis Ecclesia Catholica sola Cathedræ Petri comunione, et aucteritate fulta quæ in Decretali Epistola Innocentii ad Aphricanos lata elucebat, quamqua dein Zosimi altera ad Universos Orbis Episcopos subsecuta est, Pelagianæ hæreseos damnationi absque cunctatione subscripsit.* Pare che que' Vescovi Francesi, colle parole *sola Cathedræ Petri auctoritate*, e colle altre: *Pelagianæ hæreseos damnationi absque cunctatione subscripsit*. Abbiano voluto prevenire fino dal 1653, e condannar la dichiarazione, ch'eran per fare nel 1682 i Vescovi lor Confratelli, che non era stato irreformabile il giudizio della Pelagiana Eresia fatto dal Papa Innocenzo, e da Zosimo, se prima non si aspettava il consenso della Chiesa. La sottoscrizione fatta senza ritardo da tutta la Chiesa esclude qualunque ulteriore consenso. Nè ciò fu senza ragione, seguono essi, poichè sapeva benissimo, non solo per la promessa fatta a Pietro da Cristo Signor Nostro, ma anche dagli Atti de' Pontefici anteriori, e dagli anatematismi fulminati dal Papa San Damaso contro d'Apollinare, e di Macedonio non ancor condannati da alcun Concilio Generale, che i giudizj per ristabilire la regola della Fede emanati da Sommi Pontefici sulla consulta dei Vescovi, o sia, che inseriscano, o nò nella Relazione la loro sentenza, sono appoggiati ad una autorità ugualmente divina, che somma per tutta la Chiesa, a cui i Cristiani sono tenuti *ex officio* a prestarvi l'ossequio della lor mente. Di questa istessa sentenza, e Fede imbevuti, riconoscendo col dovuto rispetto l'attuale autorità della Romana Chiesa, la quale risiede nel Sommo Pontefice Innocenzo X procureremo, che sia promulgata nelle Chiese, e

nelle nostre Diocesi la Costituzione fatta per divino istinto da Vostra Santità, e comunicataci dal Nunzio Apostolico il Vecovo di Atene, e faremo ogni sforzo perchè sia osservata dai Popoli. Nè i temerarj violatori di essa saranno esenti dalle pene prescritte dai Canoni contro gli Eretici, con cui legheremo tutti i contumaci senza differenza di condizione, o di stato a tenore della Costituzione, e del Breve a noi diretto da Vostra Santità.

Noi congratulandoci di questa Laurea Divina con Innocenzo X per la cui bocca parlò San Pietro, siccome acclamò il quarto Sinodo a Leon I riporremo ben volentieri, e con tutto l'animo questa sua Costituzione fra i sacri Fasti della Chiesa, come si faceva una volta de' Concilj Generali. „
„ Prospectum enim habebat non solum ex Christi Domini
„ nostri pollicitatione, Petro facta, sed etiam ex actis Prio-
„ rum Pontificum, et ex anathematismis suis adversus Apol-
„ lonium, et Macedonium nondum ab ulla Synodo Ecumeni-
„ ca damnatis a Damaso paulo ante jactis, judicia pro sar-
„ cienda regula Fidei a Summis Pontificibus lata super Episco-
„ porum consultatione, sive suam in actis relationis senten-
„ tiam ponant, sive ommittant, prout illis collibuerit, divina
„ æque ac summa per universam Ecclesiam auctoritate niti,
„ cui Christiani omnes ex officio, ipsius quoque mentis obse-
„ quium præstare tenentur. Ea nos quoque sententia ac Fide
„ imbuti Romanæ Ecclesiæ præsentem, quæ in Summo Pon-
„ tifice Innoc. X viget auctoritatem debita observantia co-
„ lentes Costitutionem Divini Numinis instinctu a Beat. Ve-
„ stra conditam a Nobisque traditam ab Illustrissimo Athena-
„ rum Episcopo Nuncio Apostolico, et promulgandam curabi-
„ mus in Ecclesiis, ac Diœcesibus nostris, atque illius exe-
„ cutionem apud Fideles Populos urgebimus. Neque vero
„ pœnæ deerunt adversus temerarios illos Violatores, quæ a
„ jure hæreticis confliguntur, quibus juxta Costitutionis teno-
„ rem, et Breve Sanctitatis Vestræ Nobis directum, contu-

„ maces omnes nullo conditionis, vel statuum discrimine fa-
„ cto perstringemus . . . . . . Nos Innocentio X, cujus ore
„ Petrus locutus est, ut Leoni I acclamat IV Synodus, hanc
„ Divinam *Lauream* gratulati (*a*) sacros inter Ecclesiæ Fastos,
„ quod olim de Synodis Ecumenicis fieri solitum, Constitutio-
„ nem istam ab eo editam lubentes ex animo reponemus „.
Ep. Gallic. ad Innoc. X iu Ep. 15 Julii an. 1653 post acceptam Bullam = *Cum occasione* =.

Niente avvi in questa Lettera, che non distrugga fino dalle radici l'Articolo IV del 1682. Ivi non solo la parte principale, ma il giudizio definitivo del Papa nella Controversia delle cinque Proposizion di Giansenio. Ivi l'immediata sottoscrizione dell'antica Chiesa Cattolica alla condanna dell'Eresia di Pelagio, fondata sulla sola autorità della Cattedra di San Pietro. Ivi la promessa di Gesù Cristo a San Pietro, gli esempj degli Antichi Pontefici, la condanna dell'Eresie fatta dal solo Papa senza alcun Concilio: ivi la *Divina*, e somma autoritá su cui si appoggiano i suoi giudizj in materia di Fede. Ivi l'immediata Promulgazion della Bolla, accompagnata dalle pene imposte agli Eretici contro chiunque ardisce di violarla, dal che si vede, che riguardavala come una regola inviolabile della Fede. Ivi la Costituzion Pontificia considerata ugualmente, come quelle del Concilio Ecumenico, le quali, niun dubita, che sieno perentorie, e irreformabili per se medesime; ed ivi per conseguenza, che il Papa non solo ha la principale, ma tutta la parte nelle Decisioni di Fede, e che il suo giudizio è irreformabile prima del consenso della Chiesa, perchè fondato sopra una somma, e Divina autoritá. Nè mi si dica, che il Consenso della Chiesa

---

(*a*) Lauree, o *Lettere Laureate si dicevano quelle, che si spedivano dagli Imperatori al Senato involte in Foglie d'Alloro in segno della Vittoria*.

è compreso nella dimanda fatta dai Vescovi al Papa di un tal giudizio: poichè questa si riferisce al giudizio da farsi, non al giudizio giá fatto, come vorrebbe l'Articolo.

Questa Dottrina i Vescovi del 1653 appresa l'avevano da quelli del 1626 i quali dicono nell'Articolo 135, che il Papa è Successor di San Pietro, su cui Gesù Cristo fondò la sua Chiesa, consegnandogli colle Chiavi del Cielo *l' infallibilità della Fede*, che si è veduta miracolosamente mantenersi immutabile ne' suoi Successori; E i Vescovi del 1626 l'avevano appresa da quelli del 517, i quali per avviso di Sant' Avito Vescovo di Vienna nella sua Lettera 89 tutti si rimettevano alla decisione del Papa Ormisda in quel che riguarda la Fede = *Omnes ad vestram referuntur decisionem in eo, quod pertinet ad statum Fidei* = e questi da quelli del 450, i quali scrivendo a San Leone del giudizio da lui portato contro di Eutiche, gli dicono, che il riguardavano, come il Simbolo della Fede, e scritto l'avevano nel loro cuore. *Apostolatus vestri scripta, ita ut Symbolum Fidei quisquis redemptionis Sacramenta non negligit, tabulis cordis adscripsit*. E i Vescovi del 450 l'hanno appreso da Sant' Ireneo, come abbiamo di già veduto, e Sant' Ireneo da San Policarpo, e questo dall' Apostolo San Giovanni di cui era Discepolo, e San Giovanni da Gesú Cristo. Per la qual cosa l'Assemblea del 1682 ha ingannato e il Re, e il Popolo, qualora ha voluto dargli ad intendere, che la Chiesa Gallicana insegna, che i Giudizj del Papa in materia di Fede son riformabili, o soggetti ad errore. Sotto il nome di Chiesa Gallicana non sol si contengono i Vescovi, e i Prelati di quella Adunanza, ma tutti quelli, che furono da S. Dionigi, se pure è stato il primo Apostolo della Francia, infino a loro, e quanti eran lontani da quella Adunanza, e sparsi pel regno, intesi al governo del loro Gregge, i quali non solo non seppero, ma non ebbero neppur tempo di sapere quello, che si era dichiarato in nome loro dai Vescovi radunati a Parigi, i quali hanno ab-

bandonata la dottrina della lor Chiesá, e lo dichiara il titolo di Chiesa Gallicana, che han dato a se stessi, come osserva il dotto Autore dell'Esame del IV Articolo.

§. XXI.

Quanto sia poco onorevole alle Chiese di Francia il titolo di Chiesa Gallicana.

Quante volte si tratti degli Articoli, o de' preliminari della Fede, come lo è senza dubbio la podestá della Chiesa in materia di decisione, e noi confessiamo con tutta libertá, che non sappiamo capire abbastanza ciò, che significhi il nome, e il titolo di Chiesa Gallicana. Senza alcuna difficoltá si comprende ad un tratto ciò, che significa *Chiesa Greca*, allorchè si parla della sua Dottina per cagion d'esempio sulla Processione dello Spirito Santo. Si vede bene, che si parla d'una Chiesa, che nel tempo stesso ha adottato un Capo Scismatico, e de' sentimenti Eretici.

Colla stessa agevolezza si concepisce ciò, che vuol dire, Chiesa Anglicana, quando si parla de' suoi eccessi contro il Papa, o de' suoi errori contro i Sacramenti. Essa è una Chiesa, che separata come la Greca dal centro dell'unitá, si è dato per Papa il proprio Re, una Chiesa, che, in conseguenza del suo scisma, ha preso un nome, abbandonando il nome della vera Chiesa.

Queste savie riflessioni avrebber dovuto trattenere que' Vescovi dall'attribuire alle Chiese di Francia il nome, e il titolo di Chiesa Gallicana, il quale fa concepire un idea così poco favorevole alle lor Chiese, le quali han dato sempre, e in questi tempi principalmente un esempio luminoso della lor Fede: ma molto più dovea trattenerli dall' attribuire ad esse in materia di Fede una dottrina, che non fu certamente la sua, come rilevasi da quanto siam venuti dicendo finora, e che se non è Eretica, come vuole il Suarez. *Disput. V De*

Fide Sect. 8, è almeno prossima all'Eresia secondo il Bellarmino *Lib. IV de Rom. Pont. cap.* 2, e sarebbe condannata siccome Eretica se proposta fosse all'esame di un Concilio Ecumenico a giudizio di Melchior Cano, a cui niuno negherà il pregio di dotto, ed eloquente Scrittore.

§. XXII.

Accettazione della Bolla Vineam Domini *del Papa Clemente XI.*

Non si deve ommettere in questo luogo ciò, che avvenne nell'accettazione fatta dal Clero della Costitutione *Vineam Domini* dell'anno 1705 richiesta al Papa dai Re di Spagna, e di Francia. I Vescovi detto avevano nell'accettarla, che le Costituzioni del Papa allora obbligano tuutta la Chiesa, quando sono accettate dal Corpo Episcopale, e che questa accettazione far si dovea per via di giudizio. Ciò spiacque al Papa Clemente XI, che data avea quella Bolla, e i Vescovi costretti furono a spiegarsi in maniera, che non ne venisse offesa la Pontificia infallibilità. Così fecero per mezzo del Card. di Noailles nella Lettera, che gli scrisse il dì 10 Marzo 1710 a nome de' Deputati di cui era il Capo. In essa gli dice fra le altre cose, che la clausola in cui si legge, che la Costituzion Pontificia obbliga tutta la Chiesa quando é accettata dai Vescovi, non vi era posta, quasi che i Vescovi pensassero, esser necessaria l'accettazion loro, perchè le Costituzioni Pontificie fossero una regola di Fede presso dei Popoli; ma avervela aggiunta soltanto per togliere a' Giansenisti ogni pretesto, e convincerli con un principio, che concedevano Eglino stessi. In oltre, non doversi intendere in maniera l'accettazione dei Vescovi, quasi che volessero sottomettere a se stessi, e al loro Tribunale i Pontificj Decreti: ma aver voluto significare soltanto, che i lor giudizj erano pienamente conformi a quello del Papa; e però giudicavano, come si dice con

giudizio di adesione a quello, ch' era stato già deciso, e giudicato dal Papa. (*Ap. Herrera p. 53*)

Quando contenuti si fossero fra questi termini gli Autori della Dichiarazione del 1682, niuno, io credo, avrebbe avuta difficoltá d'aderirvi, poichè il giudizio di adesione alle decisioni, e ai giudizi del Papa, porta seco di sua natura il giudizio d' infallibilitá nel principio, o nel tribunale da cui derivano. Ma non fu questo il sentimento degli Autori di quell'Articolo, allorchè dissero.

Nisi Ecclesiæ consensus accesserit.

Dopo aver negata al Pontefice quell' inerranza nelle questioni di Fede, che gli assicurò Gesù Cristo colla preghiera al divino suo Padre, e quell' ultimo grado d' irreformabilità a suoi giudizj, che li rende giudizj di Fede, l' attribuiscono a se stessi. Se non avessero creduta irreformabile questa loro Dichiarazione, non avrebbero fatta istanza al Sovrano perchè fosse subito pubblicata, e se avesser creduto necessario il consenso della Chiesa per la irreformabilitá del lor giudizio, come lo credono pe' giudizj del Papa, non avrebber permesso, che fosse mandata ad effetto, anche colla minaccia di gravi pene, come son quelle inserite nell' Editto di Luigi XIV, senza aspettar prima il consenso della Chiesa, o almeno del Papa, che avervi doveva, com' essi dicono, la parte principale. Avrebbero dovuto farlo per essere coerenti a se stessi: ma invece sostenuti dall' Autoritá del Sovrano, che ben sapevano esser conforme a' lor desideri, si son sollevati e sopra del Papa, e sopra la Chiesa, non curando il consenso nè dell'uno nè dell' altra. Parlando de' giudizj del Papa han riservato a se stessi e agli altri Vescovi il dar loro quell' ultimo grado di credibilità, che li rende infallibili; parlando del loro, non han voluto, nè aspettato consenso alcuno.

§. XXIII.

I Romani Pontefici non hanno mai aspettato il consenso della Chiesa, perchè fossero validi, i lor Decreti.

Del resto si trova bensì, che gli Antichi Padri, come scrive Sant'Innocenzo I, non per umana, ma per Divina Autorità stabilirono, che tutto ciò, che fosse fatto, anche nelle più lontane regioni, non prima si avesse per definito, che dato ne avessero alla Santa Sede l'avviso, e fosse dalla Sede medesima con tutta la sua autorità confermato; ma non si trova, che abbiano stabilito gli Antichi, che tutto ciò, che fosse stato definito dalla Santa Sede, non prima si avesse per definito, che fosse confermato, ed accettato dalla Chiesa. San Celestino I mandò i suoi Legati al Concilio Efesino Ecumenico, non perché ottenessero il consenso dei Padri, ma perchè facessero eseguir quello, che egli aveva già stabilito. *Qui iis, quæ aguntur* (in Synod. Ephes.) *intersint, et ea quæ a Nobis antea Statuta sunt, exequantur*. (Act. 2 S. Cœlestin. I ad Synod. de suis Legat.) E nella istruzione data a' Legati medesimi, pria di spedirli, gli avvisa, che se mai eccitata si fosse qualche Disputa nel Concilio; giudicar dovevano delle sentenze degli altri Vescovi; e non soggettarsi per verun modo al lor giudizio, o entrare in disputa con esso loro. *Ad disceptationem si ventum fuerit, vos de eorum* (Episcoporum) *sententiis judicare debetis, non subire certamen*. (Collect. Harduin. Tom. I pag. 1347).

Nella stessa sentenza scrisse a Costantino Pogonato il Papa Agatone. *Personas prævidimus dirigere* (ad Synod. VI) *non tamen tamquam de incertis contendere, sed ut certa; atque immutabilia compendiosa definitione proferre*. Adriano II al Concilio Generale VIII ep. 3 *Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum præsulibus judicasse legimus, de eo vero quemquam judicasse, non legimus*. Dal che si vede quanto sia vero ciò,

che scriveva San Zosimo ai Padri del Concilio di Cartagine, che la Tradizione dei Padri attribuisce tanto d'autoritá alla Sede Apostolica, che niuno ardisse disputare del suo giudizio . . . . . essendo tale l'autorità del Pontefice, che niuno possa trattar di nuovo quello, che é stato sentenziato da lui. *Patrum Traditio Apostolicæ Sedi Auctoritatem tantam tribuit, ut de ejus judicio disceptare nullus auderet . . . . . cum tantum nobis insit auctoritatis, ut nullus possit de nostra retractare sententia. = Nunquam licuit de eo, quod semel ab Apostolica Sede, statutum est tractari* (S. Bonif. I ep. ad Ruf. Tessalonic.)

Che se i Concilj anche Ecumenici hanno dovuto ammettere quello, ch'era stato già decretato dal Papa, non per renderlo irreformabile col consenso, ma perchè lo era; Se i Papi non han permesso che i lor Legati entrassero in contesa cogli altri Vescovi su quelle Dottrine, che loro avévano confidate; Se la tradizione dei Padri ha riconoscita una tale autoritá ne' Pontefici, che niuno ardisse di rivocare in dubbio il lor giudizio; Se non è mai stato lecito trattar, come dubbio di quello, che dalla Apostolica Sede fu decretato, che dovrà dirsi della pretensione degli Autori del IV Articolo, che vogliono soggettare al consenso della Chiesa l'irreformabilità de' giudizj del Papa?

§. XXIV.

Il Consenso della Chiesa dev' essere un effetto non la Causa delle irreformabilità de' giudizj del Papa.

Due sono le infallibilità nella Chiesa, attiva l'una, l'altra passiva; ed è una cosa ridicola far dipender la prima dalla seconda, com'è ridicolo ripetere dall'effetto l'attività della Causa, il calore del fuoco, dal ferro infocato. Or questo appunto sarebbe quello, che avverrebbe, se l'irreformabilitá de' giudizj del Papa dipendesse dal consenso posterior della Chiesa. Sarebbe questo, e non la speciale assistenza dello

Spirito Santo accordata all'impiego, e alla Dignità del Romano Pontefice, come Dottore e Maestro di tutta la Chiesa; che darebbe a' suoi giudizj, e a' suoi insegnamenti quell'ultimo grado di credibilità, che obbliga tutta la Chiesa a sottomettervi il suo giudizio senza pericolo, o timore d'inganno. Il consenso della Chiesa deve concorrervi senza dubbio, ma come effetto, non come causa della irreformabilità de' Pontificj Decreti. E a dir vero quando la Chiesa acconsente a Pontificj Decreti in materia di Fede, o vi acconsente, come a veritá rivelate, siccome fu rivelata a San Pietro la Divina Filiazione di Gesù Cristo, e riconosce al tempo stesso infallibile il Papa in questo genere di controversie, e irreformabili i suoi giudizj, poichè le verità rivelate non ammettono alcun dubbio, o sospetto di errore: o vi acconsente come a semplici Opinioni, e privati insegnamenti del Papa: e allora io dimando, come passano cotesti giudizj dallo stato di semplici opinioni alla infallibile rivelazione di un dogma. Non per la solenne decisione del Papa, perchè nel sistema degli Avversarj si suppone soggetta ad errore: non pel consenso posteriore della Chiesa, la quale non fa altro, che acconsentire ad una decisione soggetta ad errore; e una decisione soggetta ad errore, non diverrá mai un dogma infallibile della Fede. Così gli Autori del IV Articolo tolto avendo il privilegio d'infallibitá al Papa, quando parla dalla sua Sede, ch'era come un muro di divisione, che separava la Chiesa di Dio dalle Congregazioni di Satanno; aperta hanno a tutti gli errori la strada nell'atto stesso, che atterravan quell'argine insuperabile, che vi ha posto il Signore per conservare illibata la sua dottrina.

Non vi resterebbe, che un Concilio Generale di tutta la Chiesa per far argine a nuovi errori, che tutto dì si sollevano contro la Fede: Ma un Concilio Generale è difficile, e talora anche impossibile di radunarlo, come sarebbe presentemente. E poi in questo tempo, che si raduna, e si differisce

talora per anni, ed anni, chi assicurerà i Fedeli della vera credenza? Non il Concilio, che non sussiste, e non si sa, quando abbia a sussistere. Non il Papa, che è soggetto ad errore ne' suoi giudizj secondo essi, non i Vescovi, i quali lo sono egualmente, che il Papa, e non dicono altro se non quello, che dice lui, acconsentendo al suo giudizio. Così il Popolo resterà come que' piccoli Fanciulli, di cui parla S. Paolo, che trasportare si lasciano da ogni vento di perversa dottrina, per la malizia degli Uomini, e la frode, e l'astuzia, che hanno, per indur gli altri artificiosamente in errore. (*Ad Eph. IV*) Anzi il Papa medesimo, e ciascuno dei Vescovi non saranno mai certi della vera dottrina agli errori opposta, che tentano di sollevarsi, almeno di quella certezza di Fede ch'esclude ogni dubbiezza, e timore d'inganno. Così tutti gli errori, che furono condannati dai Papi in Bajo, in Giansenio, in Quesnello, e in tanti altri dal Concilio di Trento in fino a Noi sarebbero stati condannati inutilmente, ed è questa per avventura la mira di quei, che seguono il IV Articolo. Poichè un giudizio soggetto ad errore non può essere la giusta regola, e sicura della condanna di un altro. Ecco ove vanno a terminar finalmente queste nuove opinioni, al totale rovescio della Chiesa di Dio.

§. XXV.

Il Giudizio della Chiesa dev' essere un giudizio di adesione, e non di discussione del Giudizio del Papa.

Vedo, che cosa rispondono cotesti Signori, cioè che il consenso della Chiesa aggiunto al giudizio del Papa, lo rende un giudizio della Chiesa Universale, la quale non è possibile, che s'inganni, ma vedo ancora l'insussistenza di un tal ripiego. Forse si è preteso, che i Vescovi pel mondo dispersi abbiano a confermare i Giudizj del Papa, come è necessario, che il Papa confermi il Giudizio dei Vescovi insieme uniti,

perchè sia infallibile, e divenga una regola della Fede. Ma il vocabolo di conferma, che indica una maggiore autorità avrebbe forse irritato i Fedeli, e però vi si è sostituito quel di consenso: Ma il consenso non è un giudizio. Laonde nelle controversie di Fede, che tutto dì si sollevano nella Chiesa, non vi resta, che il Giudizio del Papa, Giudizio fallibile secondo essi, e soggetto ad errore.

Che se si pretenda, che il consenso di tutte le Chiese, e di ciascuna di esse debba esser fondato sul lor giudizio, sarebbe un rimedio peggior del male. Imperciocchè se si tratta di un giudizio formale, con una perfetta cognizione di causa prima di proferir la sentenza; oltrechè sarebbe lunghissimo, e lascerebbe tutto l'agio all'errore di dilatarsi, e corromper la mente dei buoni; non solo non si è mai fatto, ma in molti non è possibile il farlo. Dico, che non si è mai fatto, e sfido tutti i fautori del quarto Articolo a mostrarmi i processi, la discussione, gli esami, e la sentenza formale di tutte le Chiese sulla condanna degli errori di Giansenio, o di Bajo: dico che in molti non è possibile il farlo, perchè non è possibile, che tutti abbiano i mezzi, che son necessarj per giudicarne. Imperciocchè com'è possibile, per esempio; che tutti i Vescovi dell'America, e quelli delle Indie Orientali abbiano tutte le cognizioni, che son necessarie, i Teologi da consultare, i Libri da esaminare, anzi neppure il tempo da sottomettere al loro esame la Bolla *Auctorem Fidei* di Pio VI, con cui condanna il Sinodo di Pistoja. Eppure tanto i Vescovi dell'America, come quelli dell'Indie hanno un diritto eguale a quel di Parigi, di prestare il loro consenso ai Giudizi dottrinali del Papa.

E quand'anche avessero, e voglia, e tempo, e mezzi necessarj a un tal giudizio, chi sarebbe il giudice della loro contesa nel caso che non convenissero tra di loro, siccome è avvenuto nella condanna di Giansenio, e di Quesnello, tra i Vescovi stessi di Francia? Non il Papa, perchè è interessato

in causa, trattandosi del suo giudizio; Non alcun Vescovo particolare, perchè in queste cose niun Vescovo è soggetto ad un altro, e gli stessi Metropolitani non hanno alcun diritto sopra i lor Suffraganei, se non in caso di Appello, o di Visita. Onde il Giudizio Formale dei Decreti del Papa non servirebbe, che a spargere la confusione, e il disordine, e seminar l'incertezza nella Chiesa.

Che se poi si pretenda, che il giudizio dei Vescovi nelle Controvesie di Fede decise dal Papa; sia un giudizio di Adesione, come chiamaronlo alcuni Vescovi della Francia ne' loro Editti, o nelle loro Pastorali contro gli Appellanti dalla Bolla *Unigenitus*, io ben volentieri vi acconsento: ma osservo; che un tal giudizio, ove non sia preceduto da una piena cognizione, e discussion della Causa, suppone necessariamente; e si fonda sulla inerranza del Romano Pontefice, allorchè parla dalla sua Cattedra, come Dottore, e Maestro di tutta la Chiesa. Infatti cosa vuol dire un giudizio d'Adesione in materia di Fede, nella quale non si può errare senza pericolo d'eterna morte? Vuol dire, che si giudica, che il Papa non si è ingannato, nè ha potuto ingannarsi nel suo giudizio, e però si sottomette su quell'Articolo la sua Fede a quella del Papa, il che non potrebbe farsi nella supposizione, che avesse potuto ingannarsi. Onde da qualunque parte si volgano, devono ammettere per necessità l'inerranza del Romano Pontefice nei giudizj di Fede. Questa l'ha dimandata per Pietro al Divin Padre il nostro Signor Gesù Cristo, e se l'ha dimandata, l'ha ottenuta sicuramente. Questa l'ha posta per base della sua Chiesa, e per argine contro la piena degli errori, e i venti delle contrarie dottrine, che tentassero di rovesciarla. E questa l'ha lasciata come un'Ancora di sicurezza a suoi Figli nel tempo delle tempeste, e come un mezzo sicuro di consolazione, e di calma in mezzo ai loro dubbj, e ai lor timori, e volerne spogliare la Chiesa è lo stesso, che volerne la perdita, e la rovina.

§. XXVI.

Vano ripiego, e preteso Arcano dell' Autore della Difesa.

L' Autore della Difesa ha veduto benissimo l'orribile precipizio, a cui porta la Dichiarazione del IV Articolo, e ha preteso rimediarvi con dire, che i Padri Gallicani non hanno ordinato, che non si creda infallibile il Romano Pontefice, del che vi son tante dispute nelle Scuole. Hanno abbandonato questo linguaggio, e queste dispute agli Scolastici. Essi non han creduto nè di lor dovere, nè di lor dignità, di darsi a queste discussioni. *Questa è la regola pratica, che han voluto stabilire*: Che che ne fosse di quelle sottili scolastiche questioni, essi han veduto, che tutti i Cattolici si accordavano in riguardare il giudizio del Papa, come irreformabile, cioè, come se avesse acquistato il suo ultimo grado di forza, senza il consenso della Chiesa, e ciò bastava per rimandare la questione della infallibilità tra le questioni *vane*, e scolastiche. Se si prenda in tal senso la Dichiarazione, io non credo, che i Vescovi Francesi ricusino di prestarvisi. E' questo secondo lui il grande Arcano della Dichiarazion Gallicana, ch' egli si è presa la pena di discoprirci.

Benchè io non abbia fatto che trascrivere la Traduzione dell'Ab. Barruel (*Tom.* 2 *p.* 112.) pure io voglio soggiungere il testo Latino per esaminarlo in ciascuna sua parte. Prima però, mi perdoni il ch. Sig. Abbate, se gli rimprovero d' aver lasciato tanto nell' originale come nella Traduzione, il termine, *vanas*, il quale dimostra, che questa proposizione, ch' Egli attribuisce al Bossuet, e che io nego esser sua, è stata già condannata dal Pontefice Alessandro VIII col suo Decreto de' 7 Decembre 1690. (Decreto accettato da tutta la Chiesa) nella proposizione XXIX in cui dicesi: *Futilis, et totius &c.* giacchè *futilis*, e *vana* viene a dire lo stesso. Onde non solo è dispiacciuta com' Egli dice, ma è stata condannata dal Papa

una tale espressione; ed ha approvata la Chiesa la sua condanna.

« Neque aliud, si satis attendimus, Patres Gallicani voluerunt. Hic enim patere volumus Gallicanæ Declarationis „ arcanum. Gallicanos Patres non id edixisse, ne Rom. Pontifex infallibilis haberetur; de quo in Scholis tantæ rixæ „ sunt. Non id Episcopale suumque existimarunt. Ad praxim „ maxime respicere placuit, atque illud pro certo figere, utcumque Scholastica, et subtilis quæstio, se habeat, tamen convenire inter omnes Catholicos, Pontificium Decretum non haberi pro irreformabili, neque ultimum robur esse consecutum, nisi Ecclesiæ consensus accesserit. (Defens. Declarat. Corollar. n. 8.) Quo dogmate constituto, „ tota infallibilitatis quæstio speculativas inter, vanasque quæstiones habeatur. „

Ripigliamo ciascuna espressione di questo tratto della Difesa, confrontiamo l'una coll'altra, e coll'Articolo quarto, a cui si riferiscono, e vedremo quanto sia indegno del gran Bossuet che se ne vuole l'Autore. Incomincia con volerci scoprire l'arcano della Dichiarazion Gallicana. *Hic enim patere volumus Gallicanæ Declarationis arcanum*. Ma quì non avvi arcano alcuno: Basta leggere il IV Articolo, per conoscere chiaramente, che si è preteso di spogliare il Papa della sua inerranza e sottomettere i suoi giudizj a quel della Chiesa. Invece di scoprire l'arcano, non fa che ascondere le vere intenzioni, e le mire politiche di que' Prelati. Dice, che i Padri Gallicani non han comandato, che non si avesse per infallibile il Papa. *Gallicanos Patres non id edixisse ne Romanus Pontifex infallibilis haberetur*. Ma se non l'hanno comandato essi, l'han fatto comandare da Luigi XIV con suo Editto de' 23 Marzo 1682, il che viene ad esser lo stesso. Nè si può mettere in dubbio, che un tale Editto sia emanato a loro istanza, giacchè il dice apertamente lo stesso Re. *Et nous avons d'autant plus volontiers acouté leur supplication, que les dits deputés nous ont*

faites, de faire publier cette Declaration dans nôtre Royaume. E' vero, che non han dato alla loro determinazione il titolo di *Editto*, ma di *Dichiarazione*, ma questa dichiarazione secondo lui è un dogma: *quo dogmate constituto*, col qual nome s'intende comunemente una veritá della fede; e le verità della fede obbligano tutti i fedeli a crederle ed osservarle. *De quo in Scholis tantæ rixæ sunt.* Fino al Concilio di Costanza, come veduto abbiamo con Ruardo Tappero, non vi fu disputa alcuna fra gli Scolastici sulla infallibilitá del Pontefice ne' giudizj di fede. S. Tommaso, che ne è il Principe lo dice espressamente nella 2. 2. q. 1 a. 1. Solo alcuni Teologi, fra i quali il Gersone, a cui premeva di sostenere i Decreti della Session IV, e V di quel Concilio, incominciarono a mettere in dubbio quel, che non l'era: ma la Dottrina della infallibilitá del Pontefice ne' giudizj di fede non cessò di essere la più comune, anzi la sola, che insegnavasi fuor della Francia, e anche da molti della Francia medesima, fino alle dissensioni che incominciarono a disturbare quel Regno per le proposizion di Giansenio, e la sottoscrizione del Formolario. Di questa mia asserzione, ne prendo mallevadori il Duval celebre Dottore de la Sorbona = *Velint, nolint, liquido constat Ecclesiæ Gallicanæ Proceres hanc in summis Pontificibus Petri Successoribus infallibilitatem semper agnovisse* (*Ap. Herrera p.* 32) il Fleury Discors. IX sull' Ist. Eccl. = Appena si troverà nelle Francie un Regolare, a cui non sia certa l'infallibilità del Rom. Pontefice. Nè solo i Regolari, ma le Congregazioni altresì de' Sacerdoti Secolari, che non godono de' privilegj, e son soggetti al Vescovo, sono della stessa sentenza siccome alla pietà più conforme. (ivi). Pietro de' Marca Arcivescovo di Parigi nelle sue osservazioni sopra le Tesi del Collegio di Clermonr, che ho riportate di sopra n. 31. Questa Opinione (della infallibilità del Pontefice) è quella, la sola, che insegnasi nelle Spagne, nell' Italia e in tutte le Provincie della Cristianità, così, che quella che chiama-

no la sentenza de' Dottor Parigini, sia da mettersi nel numero di quelle, che solamente si tollerano.... L'autorità di proferire infallibile la sentenza nella causa di fede è riconosciuta ne' Romani Pontefici dal consenso di tutte le Università. E al n. 30. La maggior parte de' Dottori non solo di Teologia, ma ancor di diritto aderisce alla comune opinione, perchè appoggiata a fondamenti difficilissimi a sciogliersi, e si ride della Opinione dell'antica Sorbona, colle quali parole ha voluto indicare l'improbabilitá della opinion di Gersone, e del suo Maestro Ailly. Ciò stando: dov' erano le tante risse, che qui esagera l'Autore della Difesa? Ma quando anche vi fosse stato qualche contrasto, come suol'essere in tutte anche le più palpabili veritá, non dovea farsene alcun conto, nè abbandonare per esso l'antica Dottrina, e la sola comune in tutta la Chiesa. *Procul has voces rixasque habuerunt. Non id Episcopale suumque existimarunt.* Se vollero star lontani dalle voci, e dalle dispute degli Scolastici; e il riputarono indegno della loro Vescovil dignitá; perchè si sono intromessi a decidere la questione, e hanno abbracciato quella, ch'era la più favorevole ai Refrattarj alla Santa Sede, che tanto abbondavano in Francia a que' giorni, e fecero nascere nuove risse, dove non erano, fino a compromettere l'Autoritá del Pontefice con quella del Re. Anzi da quel momento non mai cessarono nuovi disturbi alla S. Sede col pretesto della Dichiarazione dell' Assemblea del 1682. I sostenitori della Pontificia infallibilità nelle Decisioni di Fede asseriscono, che il Papa ha tutta la parte in tai giudizj, e che tai giudizj sono irreformabili prima ancora, che vi acconsenta la Chiesa; anzi per questo appunto vi acconsente tutta la Chiesa, perchè sono irreformabili: E gli Autori del IV Articolo han dichiarato, che il Papa ha solamente le parti principali nelle questioni di fede, che i suoi Decreti si estendono è vero a tutte le Chiese, ma non sono irreformabili i suoi giudizj, se non v'interviene il consenso della Chiesa. Hanno stabilita in somma la propo-

sizione contraddittoria a quella che asserisce l'infallibilità del Pontefice ne' giudizj di fede: e dopo questo può l'Autore della Difesa con verità asserire: *che i Padri Gallicani non han creduto nè di lor dovere nè di lor dignità di darsi a queste discussioni?* Hanno avuto riguardo principalmente alla pratica. *Ad praxim maxime respicere placuit.* Ma la pratica in queste cose è fondata sulla Teorica. *Atque illud pro certo figere.* Qual cosa più falsa di questo, che secondo lui han voluto fissare per certo?

Utcumque Scholastica ac subtilis quæstio se habeat. Niente è più contrario a queste parole del IV Articolo, in cui non si lascia indecisa, come quì asserisce la questione, ma si abbraccia apertamente la sentenza contraria alla infallibilitá del Pontefice. Ma sentiamo, che cosa è quello, che han fissato per certo. *Tamen convenire inter Catholicos Pontificium Decretum non haberi pro irreformabili, neque ultimum robur esse consecutum nisi Ecclesiæ consensus accesserit.*

Dopo i testi riferiti poc'anzi del Duval, del Fleury, del De-Marca ognuno può giudicare quanto sia falsa cotesta asserzione. Convengono bensì i Cattolici, che sia irreformabile il Pontificio Decreto, quando vi acconsente, ma convengono tutti i Cattolici, che non sia irreformabile, se non vi acconsente la Chiesa, come pretende col quarto Articulo l'Autore della Difesa. Queste due asserzioni sono affatto diverse, e il volere confonderle, è un volere ingannare la bontá di chi legge. Nella prima si suppone l'infallibilitá del Pontificio Decreto, a cui acconsente, e non può non acconsentire la Chiesa; nell'altra si fa dipendere l'infallibilità del Pontificio Decreto dal consenso della Chiesa; il che negano apertamente la massima parte de' Cattolici, i quali sostengono l'inerranza del Papa nelle decisioni di fede. Le prima appartiene alla infallibilitá attiva ottenuta da Cristo a S. Pietro, e in Pietro a tutti i suoi Successori, quando parlano in persona di lui a tutta la Chiesa: L'altra appartiene alla infallibilitá passiva

fondata sulla promessa, che fece Cristo alla Chiesa, che sarebbe con lei fino al fine de'Secoli; e per conseguenza non permetterà giammai, che tutta acconsenta all'errore, questo però non toglie, che non possano acconsentirvi quasi tutti i Pastori a riserva del Papa. Sarà sempre un esempio terribile quello del secondo Concilio Efesino, di cui scrive S. Niccolò I ep. 8. *In Ephesino Latrocinio cunctis Præsulibus, et ipsis Patriarchis probantibus*, nisi *Magnus Leo* imitator illius Leonis, de quo scriptum est: *Ecce vicit Leo de tribus Juda: divinitus excitatus, os aperiens, totum Orbem, et ipsos quoque Augustos concuteret, et ad pietatem commoveret, Religio Catholica penitus corruisset.* Ora chi mai potrà immaginarsi soltanto, che dovesse dipendere la decisione del Papa dal consenso dei Vescovi, e dei Patriarchi, se stando al loro consenso, e ai lor sentimenti sarebbe perita del tutto la Cattolica Religione? La sola voce di San Leone bastò a sostenerla contro gli attentati di Dioscoro e di tutti i suoi aderenti, nel Concilio o Latrocinio Efesino, siccome bastò la voce di Liberio in quello di Rimini; E' adunque una pazzia, come diceva a principio, il far dipendere l'attiva infallibilità della Chiesa dalla passiva; o sia l'infallibilità della Chiesa che insegna confidata singolarmente al Papa, dalla infallibilità della Chiesa, che riceve gl' insegnamenti; la quale sebbene non possa acconsentire all' errore in tutte le sue membra, può però acconsentirvi in molte di esse: e non vi è che il supremo Pastore di tutta la Chiesa, che possa discernere quale delle sue pecore vi acconsente, o nò.

Quo dogmate constituto, tota infallibilitatis quæstio speculativas inter vanasque quæstiones habeatur.

Si è di giá osservato, che questa proposizione fu condannata da Alessandro VIII col suo Decreto de' 7 Decembre 1690, nè poteva, o doveva ignorarlo l'Autore della Difesa, che ha scritto dopo di essa, e si è pubblicata quasi 40 anni dopo la sua Opera. Inoltre viene quì stabilito siccome un do-

gina il IV Articolo della Dichiarazione, o la necessità del consenso della Chiesa, perchè sieno irreformabili i Decreti del Papa; il che verrebbe a rendere Eretico il Papa medesimo colla massima parte de' Cristiani Cattolici, che il negano. Resta ora a vedere qual è il vero arcano o la mola secreta della Dichiarazinne Gallicana. Altro non fu questa mola, se ben si consideri, che le massime de' Giansenisti, che dominavano allor nella Francia insinuatesi nell' Assemblea; la premura di compiacere al Re, anche con dispiacere al loro Capo il Rom. Pontefice, o per dirla colle parole di uno Scrittore Francese, dopo d'avere accordato al Monarca il diritto di Regalia su quelle Chiese, che ne erano esenti contro l'espresso divieto sanzionato colla scomunica dal Concilio generale di Lione = *La stessa Adunanza del Clero per cautelarsi contro gli Atti, che potessero esser fatti dalla Corte di Roma* (la quale non poteva, nè doveva vedere con indifferenza una prevaricazione sì grande) *e per mantenere l'antica Dottrina di Francia sopra la Podestà Ecclesiastica, fece una Dichiarazione il di 19 Marzo 1682*). Storia della Chiesa Tradotta da Selvaggio Centurani. *Tom. IV pag.* 313 *Ediz. di Venez. 1716.*

§. XXVII.

Nè il Torrecremata, nè S. Antonino son favorevoli al IV Articolo della Dichiarazione del 1682.

A provare, che i Cattolici convengono non essere irreformabili i Pontificj Decreti, se non v'interviene il consenso della Chiesa, Ei fa precedere la sentenza del Torrecremata, e di Santo Antonino, ma in realtà non avvi alcuno, che siavi più di essi contrario. Il primo nel Lib. II de Ecclesia dal Cap. 107 fino al 112 prende a provare con ogni genere di argomenti "che appartiene al Papa il determinar quello, che si „ dee credere come di fede, a lui d'interpretare il senso del„ la Scrittura, a lui d'approvare o riprovare gli Opuscoli de-

„ gli altri Padri „ e nel Cap.° 109 principalmente Egli si prefigge per tema del suo argomento " che il giudizio del Papa „ quando parla dalla sua Sede in cose che sono di fede, e „ necessarie alla salute, è infallibile „ *Quod Sedis Apostolicæ judicium in his, quæ fidei sunt, et ad humanam salutem sunt necessaria, errare non possit.* Ora, chi può nè meno immaginarsi, che un uom così dotto com'era il Torrecremata, che era intervenuto a'Concilj di Costanza, di Basilea, di Firenze, abbia voluto distruggere tutto quello, che avea insegnato in quattro lunghi capitoli con quelle sole parole riportate dall' Avversario cioè: *Si Rom. Pontifex efficitur Hæreticus ipso facto, quo cadit à fide Petri, cadit a Cathedra, et Sede Petri, ejusque judicium, non esset judicium Apostolicæ Sedis?*

Nel Cap. 112 da cui son prese le predette parole, ei prende a rispondere alle abbiezioni degli Avversarj, e incomincia con dire, che non ostanti le predette obbiezioni, non si deve abbandonar la sentenza, che il Papa nelle definizioni di fede non può ingannarsi, atteso l'immutabile decreto della divina promessa. Venendo poi alla risposta del settimo Argomento, in cui si obbietta, che il Papa può cadere in una Eresia condannata, e definirla in giudizio co' suoi complici, e che in tal caso non sarebbe infallibile il suo giudizio, riporta prima l'opinione di quelli, i quali vogliono, che sia impossibile un tal caso, attesa l'assistenza dello Spirito Santo, che nol permetterebbe. Indi apporta egli la sua risposta, e dice, che un tale argomento non è a proposito nella questione, di cui si tratta; perchè se il Papa divenisse Eretico, non sarebbe più Papa, e che il giudizio fatto da un Eretico co' suoi complici non sarebbe il giudizio della Sede Apostolica.

Il sentimento del Torrecremata convien desumerlo da quello, che aveva detto poc'anzi nella risposta alla Obbiezion Sesta in cui dice, che sebbene il Papa possa errar nella Fede tenendo la contraria opinione, non può per altro errar nel giudizio proferendo una sentenza contraria alla Fede; e la ra-

gione si è perchè l'assistenza dello Spirito Santo promessa da Cristo non riguarda la persona del Papa, ma il suo Officio, o la sua Sede, e però l'opinare essendo proprio della persona, il giudicare dell'Officio, benchè sia possibile, che il Papa opini, male, non è possibile ch'egli s'inganni, sentenziando nel giudizio di Fede, stante la Divina promessa. *Errare tamen sententiando in judicio de his, quæ sunt Fidei, non est possibile, stante Divina promissione*. Onde conchiude con San Tommaso Quodlib. VIII, che si dee star più alla sentenza del Papa nei giudizj di Fede, che di tutti gli altri Uomini saggi nelle opinioni delle Scritture. *Unde magis standum est sententiæ Papæ quam de fide in judicio proferret, quam quorumcumque hominum Sapientum in Scripturarum opinionibus*. Come poi il giudizio di un Papa caduto nell'Eresia, non sia il giudizio della Santa Sede Apostolica, lo spiega più abbasso colla dottrina dell'Arcidiacono, il quale commentando quelle parole di Agatone Papa in C. Sic. Dist. 19. *Sic omnes Apostolicæ Sedis Sanctiones accipiendæ sunt, tamquam ipsius divina voce Petri firmatæ* " soggiunge „. Caute dicit Apostolicæ Sedis, et non dicit Aposto-
„ lici. Sedis autem Apostolicæ Sanctiones, sive sententia in
„ judicio prolata a Romano Pontifice intelligitur, non quæ per
„ ipsum cum paucis sibi faventibus, aliis in fraudem contem-
„ ptis sive non vocatis ad partem profertur: Sed quæ a Ro-
„ mano Pontifice, qui maturo, et gravi Virorum Sapientum,
„ et maxime Dominorum Cardinalium primo Concilio dige-
„ sta, et maturata sancitur, et profertur „.

Nell'istessa maniera si deve intendere Sant'Antonino allorchè dice, che il Papa come persona singolare, seguendo il proprio suo sentimento, può errar nella Fede; ma qualora giudica come Papa, e procede nel suo giudizio col consiglio di Uomini saggi, e principalmente de' Cardinali, e coll'ajuto della Chiesa Universale, che non ha né macchia, nè ruga, non può ingannarsi. Quì si vede, che parla Sant'Antonino delle condizioni, che deve avere il giudizio del Papa, o sia

di quello, che deve premettere al suo giudizio, perchè sia infallibile; e sarebbe ridicolo il volere, che il consenso della Chiesa, il quale suppone già fatto il giudizio medesimo, debba ammettersi come necessario, perchè sia irreformabile. Il consenso posterior della Chiesa nulla influisce, ne può influire nel giudizio anteriore del Papa. Egli non deve giudicare a capriccio, ma deve consultare i Saggi, o il suo Consiglio, deve esaminar la dottrina, e la Tradizion della Chiesa, e fondare sopra di essa il suo giudizio, e questo vuol dire il Santo con quelle parole, *utentem consilio, et requirentem adjutorium Universalis Ecclesiæ*: Ma non dice, che debba aspettare il consenso della Chiesa, perchè sia valida la sua Definizione, e che questa non abbia l'ultima sua fermezza, se non dopo d'essere stata ricevuta, esaminata, accettata, come gli fa dire l'Autore della Difesa. Lo stesso si dee dire del Bellarmino. Parlano sì l'uno, che gli altri di quello, che dee precedere il giudizio della Chiesa, o del Papa, quale non è certamente il consenso della Chiesa al giudizio medesimo. Onde a torto si adducono dall'Avversario per provar necessario il posteriore consenso della Chiesa, perchè sieno irreformabili i giudizj del Papa.

Del resto la vera sentenza di un Autore non deve prendersi da una qualche oscura e ambigua espressione introdotta nella risposta a un qualche argomento: ma dallo scopo, che si è prefisso. Ora tutti quelli, che sostengono l'inerranza del Papa ne' giudizj di Fede, escludono qualunque consenso posteriore della Chiesa perchè siano irreformabili. Del Torrecremata lo abbiamo di giá veduto: il Bellarmino reputa la contraria sentenza se non Eretica, perchè non ancor definita, almeno prossima all'Eresia, e Sant'Antonino Tit. 22 n. 19 in cui cerca, se l'Autorità della Chiesa nella determinazione della Fede risieda principalmente nel Papa: risponde affermativamente con San Tommaso. *Quæ quidem auctoritas principaliter residet in summo Pontifice*, e sarebbe affatto nuovo,

che l' autorità principale avesse a' dipendere nella sua fermezza dalla inferiore.

Considerata adunque l' infallibilità della Divina promessa, l'efficacia della preghiera di Gesù Cristo, l' abbondanza dei meriti dell' Apostolo Pietro, che giudica ancora, e parla ne' suoi Successori, la maturità del consiglio, con cui procedono i Romani Pontefici ne' giudizj di Fede, e l' assistenza dello Spirito Santo promessa alla Chiesa per mezzo del suo Capo, convien conchiudere necessariamente, che il Papa non solo ha la parte principale nelle questioni di Fede, ma che i suoi Decreti devono essere osservati da tutte, e da ciascuna Chiesa particolare dal momento, che vennero a sua cognizione, e per conseguenza devono essere, e sono irreformabili anteriormente a qualunque consenso, e a qualunque accettazione delle Chiese medesime.

Fine del Libro Quinto.

LIBRO VII.

In cui si risponde alle principali ragioni, su cui si fondan coloro, che negano irreformabili i giudizj del Papa relativi alla Fede.

§. I.

Quanto sia gradito a' Novatori il IV Articolo della Dichiarazione del 1682.

Venuta appena alla luce la Dichiarazione dell' Assemblea del 1682 i nemici tutti della Santa Sede Apostolica l'accolsero con molta gioja, e il IV Articolo principalmente. I Giansenisti si lusingarono di trovare in esso i più forti motivi, onde sottrarsi alla Decisione d'Innocenzo X sulle proposizioni di Giansenio, e sulla sottoscrizione del Formolario comandata da Alessandro VII con sua Bolla de' 16 Ottobre 1656. I nemici della Bolla *Unigenitus* si avvisarono di vedervi il più stabile fondamento del loro Appello Scismatico al futuro Concilio, e ne procurarono la pubblicazione della Difesa sotto il nome rispettabilissimo di Monsignor Bossuet, per conciliare la stima ad un'Opera, che egli non ha fatta secondo alcuni, o non l'ha fatta sicuramente, quale è uscita alla luce ventiquattro e più anni dopo la sua morte. I Protestanti della Germania si sono compiacciuti di vedersi presentare da 34 Vescovi Cattolici un appoggio alla lor Causa, che appena sperato avrebbero dai loro Concistorj. Per questo nel 1768 procurarono una ristampa in Parigi del Processo Verbale dell'Assemblea del Clero tenuta nel 1681, e 1682, prova evidente di quanto giovi alla perversità de' loro disegni singolarmente il IV Articolo di siffatta Assemblea (*Examen. p. XIV*) . . . I Novatori moderni pur troppo avvedutisi dell'immenso van-

taggio, che ritrar potevano da questo IV Articolo ne hanno fatto, come il fondamento di tutti i loro sutterfugj . . . . Lo stesso si dee dire de' Magistrati Secolari, che sostengono con tanto impegno i Novatori (*ivi p. XVIII*).

In questi ultimi giorni si è veduta ne' pubbli Fogli (*Nizza 23 Maggio* 1813) una Formola di Giuramento prescritta a' Cattolici d' Inghilterra, e d' Irlanda, per essere ammessi a parte di quel Governo, nella quale fra gli altri Articoli, vi sono la prima, e la quarta Proposizione dell' Assemblea del 1682 in questi termini. « Dichiaro, che l' Opinione,
„ che i Principi scomunicati dal Papa, o dal suo Consiglio,
„ o per qualunque autorità della Sede Romana, o per una
„ autorità qualunque, possano esser deposti, o assassinati
„ da' loro Sudditi, o per chichesìa, non è un' Articolo della
„ mia Fede, e vi rinunzio, e la rigetto, e l' abiuro „.

„ Dichiaro inoltre, che non è un' Articolo di Fede della
„ Religione Cattolica Romana, e ch' ella non esige, ch' io
„ creda, che il Papa è infallibile, e che io sia obbligato ad
„ ubbidire ad alcun Ordine immorale di sua natura, ancorchè
„ il Papa, o qualunque altra Autorità Ecclesiastica avessero
„ dato un tal' Ordine; e credo al contrario, che sarebbe
„ peccato l' aver riguardo, e ubbidire a un tal' Ordine „.

Si vede benissimo da questo tratto, e da quanto prosieguono a dire gli Autori di questa Formola di giuramento, ch' essi non hanno la giusta idea della Dottrina della Chiesa Romana su questi Articoli. Insegna è vero, che il Papa per una speciale assistenza dello Spirito Santo promessa a Pietro, e in Pietro a tutti i suoi Successori non può ingannarsi nei giudizj di Fede, e di costumi. Ma insegna ancora, che il Papa non può dare un tal' Ordine di sua natura immorale, quando parla *ex officio* a tutta la Chiesa, ed era inutile per conseguenza una tale precauzione; poichè i Cattolici tutti, e sono, e devono essere persuasi, che ogni atto immorale contrario alla Legge di Dio, e della natura, è da Dio con

degno castigo punito, qualunque sia l'autorità, o il Governo, che lo comandi; e io non dubito, che i Cattolici d'Inghilterra avranno disingannato su questo punto il lor Sovrano. La suprema Autorità di Governo, che riconosce nel suo Capo la Chiesa non è men utile a' Sudditi, che a Sovrani. Se i Sudditi d'Inghilterra, e di Francia avessero riconosciuto nel Papa un Padre comune, a cui ricorrere nelle loro, o vere, o supposte oppressioni, non si sarebber vedute nè in Parigi, nè in Londra le funeste Tragedie, che vi si sono vedute pur troppo.

La sperienza de' giorni nostri, ripeter possiamo ancor noi ciò, che diceva Monsignor Bossuet nella Difesa della sua Storia delle Variazioni num. LV, la sperienza ha fatto vedere quanto questo sentimento sia vero, avendo la nostra sola età fatto vedere presso quelli, che hanno lasciato i popoli all'arbitrio delle crudeli bizzarie della moltitudine, esempj tragici contro le persone, e la podestà dei Re, i quali non si trovano nello spazio di sei, o settecento anni presso que' Popoli, che su questo punto riconoscono giusto il potere del Papa. Inoltre se i Popoli veduto avessero, come dice lo stesso Bossuet, *nella Cattedra di San Pietro il centro, in cui i Cristiani di tutti i tempi si fecero gloria di conservar l'Unità, e in questa Cattedra una eminente, e inviolabile Autorità, e l'incompatibilità con tutti gli errori, che tutti furono fulminati dalla Santa Sede.* (*Troisiem. Avvertissem. aux Protestans Tom. IV p. 167 Ediz. di Parigi del 1772*) non si sarebbero veduti in Francia, in Inghilterra, in Germania tanti disordini, e tante dissensioni, che vi seminarono l'Eresie di Lutero, e di Calvino. La sola autorità del Pontefice parlante dalla sua Cattedra, come Pastore, e Maestro di tutta la Chiesa sarebbe stata più, che bastevole a dissiparli. Ma questa incompatibilità di tutti gli errori colla Sede del Papa, che tutti gli ha fulminati per mezzo suo, e che riconosce nella Romana Cattedra Monsignor Bossuet, è quella appunto, a cui di vantaggio

si oppone con ogni sforzo sotto il nome medesimo del Bossuet l'Autore della Difesa ec.

§. II.

A torto si vuol definita dal Concilio di Costanza la reformabilità de' Pontificj Decreti. Contraddizioni dell' Avversario.

Egli non solo vuole, come gli Autori della predetta formola di giuramento, che la Pontificia infallibilità non sia un Articolo di fede Cattolica; ma vuole piuttosto, che il sia l'opinione contraria. " Dice, è vero, che i Vescovi di Francia,
,, attestano chiaramente di non avere avuta intenzione alcu-
,, na di fare un Decreto sopra la Fede: ma di scegliere que-
,, sta sentenza, come preferibile, e migliore. E' dunque
,, un Opinione, non come l' obbietta il Cardinal De-Agui-
,, re una formola di Dottrina Cattolica fatta per legar le
,, coscienze; Così si astengono da ogni censura, e non nomi-
,, nano mai la fede, e non credono di potere minacciare al-
,, cuno di scomunica. Si legga la Dichiarazione, si pesino le
,, parole, non vi si troverà nulla, ch rassomigli una formola
,, di fede. E' vero, che si legge alla testa,, *Decreti della Chiesa Gallicana.* " Ma sono questi Decreti di fede, a cui siasi
,, astretto sotto pericolo della salute. Non ve n'è una parola.
,, Questi Decreti non hanno fatto, che enunziare in termini
,, chiarissimi un sentimento antico, e seguito in questo paese,
,, e non una Dottrina, che obbligasse tutto il Mondo.,,

Dopo una protesta così precisa, e si chiara potrá appena prestar fede a se stesso, chiunque legge ciò, ch'Egli dice *Par. II L. V Cap.* 29. " Ma perchè non possa esserci scrupo-
,, lo alcuno, aggiungo, che i Decreti della Session IV, e V,
,, di cui si tratta, e appartengono alla fede, e fatti furono
,, conciliarmente. Appartengono alla fede, perchè apparten-
,, gono alla interpretazione del Gius Divino, e della Podestá
,, data da Cristo immediatamente ai Successori di Pietro, e

„ ai Vescovi assisi nel Concilio generale; nè il negano il „ Bellarmino o gli altri. „ Nè solo appartengono alla fede, secondo lui, i due Decreti della Session quarta, e quinta in cui si nega infallibile il Papa ne'suoi giudizj; ma vuole, che questo stesso sia stato con que' Decreti da quel Concilio definito. *Part. III Lib. VII Cap.* 2. "Il Papa, Egli dice, è soggetto al „ Concilio nella fede principalmente. Ma ripugna, che l'in- „ fallibile sia soggetto ad un altro in quella cosa, che è ta- „ le; Anzi conviene che la stessa Chiesa sia soggetta all'In- „ fallibile, come alla stessa verità. „ Stando adunque il Concilio di Costanza niun'uomo è infallibile nella fede. *Non ergo ullus hominum, stante quidem Concilio Constantiensi, est in fide infallibilis.* E poco dopo, essendosi opposto, esser questa una conseguenza da lui deddotta non la cosa medesima dal Concilio definita, *non autem rem ipsam a Concilio definitam*: risponde, non è la conseguenza, ma la cosa medesima: *imo non consecutionem; sed rem ipsam.* E così deve dire necessariamente chiunque vuole, che sia stata da quel Sinodo definita la reformabilitá de' Pontificj Decreti nelle questioni di fede. Concilj, chi può, fra di loro coteste contraddizioni sì manifeste, che a me non dà l'animo il farlo.

Ma poichè Egli con tanta franchezza asserisce, che il Sinodo di Costanza non fu debilitato giammai da alcun Decreto di tutta la Chiesa, ma fu anzi dalla Chiesa medesima e dalla Sede Apostolica ricevuto, convien distinguere quello che ha fatto fino alla elezione di un Pontefice certo e indubitato, da quello, che ha fatto nelle Sessioni, che precedetterò una tale Elezione. Inoltre quello, che fu dal Pontefice confermato, e quello, che non lo fù.

Fino all'unione delle tre obbedienze, come dicevano allora, o de'tre contrarj partiti, la quale, non si ebbe che nella elezione di Martino V. Se non vuol contraddire apertamente a se stesso, dee confessare ancor Egli, che quel Sinodo non fu Ecumenico. Nel Capo XXIX *Par. III Lib. VII*, egli

approva i *Padri del Concilio quartodecimo di Toledo, i quali non ebbero per Ecumenico il Sesto Sinodo, perchè gli Spagnuoli non vi furono invitati.* E nel Capo XXXI del medesimo libro ci fa sapere, *che i Francesi non ebbero per Ecumenico, il Settimo Sinodo, o il Niceno II presieduto dal Papa Adriano; perchè chiamati non furonvi nè essi, nè altri Vescovi Occidentali*: Ma i Vescovi delle due Obbedienze di Gregorio XII, e di Benedetto XIII, che erano assai più di quelli di Spagna, e di Francia, e formavano una gran parte della Cristianità non furono chiamati al Sinodo di Costanza: Dunque quel Sinodo fino alla elezion di Martino V non fu, e non dee riguardarsi come Ecumenico; e come tale non lo riguarda, nè riguardollo finora la Santa Sede Apostolica, se non in quello, che è stato rinovato di poi, e confermato dal Papa; quali non sono certamente i due Decreti della Sessione quarta, e quinta.

Quindi, qualora egli pretende (Cap. 3), che in virtù degli Atti del Sinodo di Costanza, è tenuto il Papa ad osservare i Decreti giá fatti; ed è soggetto all'Autorità del Concilio nel farne de' nuovi, Egli s'inganna a partito. E quanto ai Decreti già fatti nol credo sì cieco, che voglia, che il Papa vi sia soggetto in virtù di un potere, che abbia il Concilio sopra di lui. Ove trattasi dei Decreti relativi alla fede, e val quanto dire, poichè una veritá é stata decisa una volta, e decretata come di fede, tanto il Papa come il Concilio sono tenuti a sottomettervisi non per alcuna autorità, che uno abbia sopra dell'altro, ma in virtù della Divina rivelazione, a cui è soggetto ugualmente il Concilio, che il Papa. Quanto ai Decreti da farsi ho giá provato con S. Tommaso, che il Concilio non può far nulla, anzi non può nè men radunarsi, ed essere un vero Concilio senza l'autorità del Pontefice. Ripugna adunque, che il Papa sia soggetto nella formazione de' suoi Decreti a quello, il quale dipende in tutto, e pertutto dalla Suprema sua Autorità.

§. III.

Qual era l'autorità del Sinodo di Costanza, quando feci i due Decreti della Session IV, e V.

Ma poichè la contraria sentenza si fonda principalmente su i due Decreti della Session IV, e V, è bene osservare qual' era in quel tempo l'autoritá del Sinodo di Costanza, e quale la sua intenzion nel formarli. Che l'autoritá di quel Sinodo, non fosse quella di un Concilio Generale l'ho già provato altrove, nè fa di mestieri di quì ripetere quello, che ho detto nel libro III dal n. x fino al xx, da cui rilevasi 1, che in quel tempo non era Ecumenico il Sinodo di Costanza. 2, che non rappresentava tutta la Chiesa. 3, che non aveva immediatamente da Cristo la sua autoritá. 4, che il Papa non era tenuto ad ubbidirgli in virtù d'alcuna autorità del Concilio medesimo. 5, che nulla stabilire poteva in materia di fede, nè decretare senza di lui. 6, che que' due Decreti altro non erano, che due Sinodali Costituzioni, le quali non dovevano aver luogo, che in tempo di Papa dubbio, o di scisma. 7, che i due Decreti si oppongono direttamente alle due Cattoliche verità professate dalla Chiesa di Francia, e in quel Concilio medesimo definite, cioè, *che il Successor di S. Pietro è Vicario prossimo e immediato di Gesù Cristo*, e che come tale *ha una piena e suprema Podestà nella Chiesa*. 9, che a giudizio d'uomini dottissimi anche Francesi que' due Decreti non riguardano il Papa, che in tempo di scisma, che la Dottrina de' due Decreti riguardata fuori di scisma, è tenuta da molti siccome Eretica, e che per conseguenza, è una falsitá manifesta, che i Romani Pontefici, e la Chiesa ricevuta l'abbiano con molta venerazione, e rispetto: Che in somma è una cosa poco onorevole all' Assemblea del 1682, il fondare una Dottrina sì necessaria al bene, e alla salute delle Anime com' è il mezzo infallibile, che lasciò Cristo alla sua Chiesa, e

di cui si serve lo Spirito Santo per comunicarle i suoi dogmi, il fondarla, dissi, sopra un Concilio, di cui si disputà fra Cattolici, se fosse legittimo; anzi, che più probabilmente non lo era fino alla elezione di Martino V, e alla estinzion dello scisma, ch' era il fine per cui doveva congregarsi la Chiesa: e perchè fu intimato da un Papa non meno dubbio degli altri due suoi Competitori, quando dir non si voglia piuttosto, da uno, che aveva il nome, e non l'autorità di Pontefice, perchè traeva la sua elezione dal Concilio di Pisa raunato anch' esso da non legittima autorità. Tutto il raziocinio degli Avversarj si fonda, sopra un falso supposto, cioè sulla legittima elezione di Alessandro V, a cui succedette Giovanni XXIII, e sulla legittima Convocazione da lui fatta del Sinodo di Costanza, delle quali si dubitava allora e si continua a dubitare presentemente.

Anzi neppure si dubitava da molti, ma si teneva per certo in fin d'allora, che non fossero d'alcun valore le determinazioni fatte dal Sinodo di Costanza nel tempo della sola obbedienza di Giovanni XXIII. Ecco come ne parla il Torrecremata, che vi si trovava presente. " Ea quæ inducuntur de Decretis Concilii Constantiensis, nullius sunt roboris aut momenti quoniam in illorum determinatione non modo non intervenit Universalis Ecclesia, sed obedientia una tantum scilicet Joannis XXIII.,, (*Sum. de Eccl. L.* 2 *c.* 99). Anzi neppure da tutta intiera la predetta ubbidienza come siegue a dire Egli stesso " etiam non integre tota illa obedientia in illorum determinatione intervenit: quoniam plures doctissimi illius obedientiæ illis non præstiterunt consensum, aut assensum, imo nec ipse in sua obedientia vocatus Joannes XXIII.,,

Ciò che dice, il Torrecremata vien confermato da Eugenio IV Sommo Pontefice: che così scrive nella sua Apologia contro il Sinodo di Basilea. Nol disse l'obbedienza di Gregorio non quella di Benedetto, le quali erano una parte non

piccola della Cristianitá, che fosse un Concilio Plenario quel di Costanza prima della loro riunione, e quello che fu fatto prima di essa nol ricevette, come dalla Plenaria autorità di un Concilio Generale. Perciò essendosi riuniti fu necessario, che si convocasse un nuovo Concilio prima dalla obbedienza di Gregorio, poi da quella di Benedetto: e allora concorrendovi tutta la Chiesa ebbe il nome e l'autorità di un Concilio Plenario. Quello adunque, che fu fatto dai Padri pria di quell'Epoca, non deve ascriversi a tutta la Chiesa; ma a quelli soltanto, che ivi erano radunati, e facevano il Sinodo di una sola obbedienza. (*Ap. Antifeb. Vind. Tom.* 2 *p.* 245.)

Ma diamo pure, che fosse legittima l'elezione di Giovanni XXIII, il che peraltro è molto dubbioso, e legittima la Convocazion da lui fatta di quel Concilio, che cosa han preteso con que' Decreti i Padri ivi radunati? Tutt'altro, che proporre alla Chiesa una verità rivelata. Infatti dove sono le Congregazioni particolari, dove l'esame de' Teologi, dove i Testi delle Scritture, e dei Padri su cui fondarono la loro decisione? Se queste previe disposizioni son necessarie in tutte le definizioni de' Concilj, lo erano sopratutto in quella occasione. Imperciocchè essendo allora una grave, e difficile contesa fra i Cattolici, dicendo alcuni, che il Papa è Superiore al Concilio, altri il Concilio superiore al Papa, quivi si è posto quel ch'era ambiguo, senza alcun previo esame, e alcuna ricerca; Perciò non fu un Decreto di Fede, ma una semplice commemorazione della dottrina, che sparsa si era nel Sinodo di Costanza. (*Melch. Can. lib. V cap. ult. in resp. ad* 9) In fatti dove sono in quei Decreti le note, che appor sogliono alle loro decisioni i Concilj, e i Papi, quando intendono di definir qualche dogma, o verità rivelata? Nulla di tutto questo si legge in ordine a due Decreti di cui parliamo. Si legge bensì, che furon conchiusi dalle quattro Nazioni, in cui era divisa allora l'ubbidienza di Giovanni XXIII, ma come Sinodali Costituzioni, o come il regolamento da te-

nersi in quel tempo, in cui essendosi ritirato a Schiaffusa il sudetto Giovanni, era rimasto quel Sinodo senza Capo, e senza alcuno, che ne facesse le veci, poichè si erano ritirati con lui dieci Cardinali, de' quali non si fece alcun conto in quella occasione.

Che poi que' Decreti fatti fossero per modo di *Costituzioni Sinodali* rilevasi dagli Atti medesimi di quel Concilio presso l'Arduino Tom. V Conc. col. 258 " *Dictoque Officio* „ *Missæ* . . . . Surrexit de mandato totius S. Synodi R. P. Do- „ minus Andreas (Lascaris) electus Pasnoniensis, et *Certa* „ *Capitula* per *modum Constitutionum Synodalium* per singulas „ quatuor Nationes Conclusa, et deliberata legit, et publi- „ cavit, quarum *tenores sequuntur, et tales sunt* „. E qui segue il Decreto della Sessione IV, ch'era inutile di ripetere, se era stato già definito, come di Fede, e vi si aggiunge la Clausola = et cujuscumque alterius Concilii Generalis Congregati super præmissis = che non leggesi nel Decreto della Session precedente, come se lo Spirito Santo si fosse dimenticato di suggerirgliela nella prima definizione.

Inoltre l'essere stati conchiusi, e deliberati da ciascuna delle quattro Nazioni, e la pena imposta ai violatori di essi è un chiaro indizio, che non si riguardavano que' Decreti, come appartenenti alla Fede. I soli Vescovi uniti al loro Capo sono i Giudici della Fede, e non tutti eran Vescovi quelli, che componevano le quattro Nazioni. Parimente la pena imposta dai Canoni ai violatori dei Decreti appartenenti alla Fede è la Scomunica; e quivi non se ne fa la menoma menzione.

Per ultimo dov'è la conferma del Romano Pontefice, senza di cui le definizioni de' Concilj non sono d'alcun valore? Gregorio XII lo ha dichiarato nullo fino alla Sessione XIV, Benedetto XIII non ha voluto mai riconoscerlo, Giovanni XXIII che l'avea Congregato, non solo non l'ha confermato, ma si è protestato anzi con gran dispiacere, che i suoi Emoli

dopo la sua partenza fatti aveano certi Decreti erronei, e falsi contro l'autorità del Romano Pontefice (*Torrec, lib. 2 de Ecclesia c. 99*). Martino V che fu il vero Papa dopo di questi, disse, che approvava tutto quello, che prima della sua elezione era stato fatto conciliarmente, e non altrimenti, nè in altro modo, con che suppone, come osserva il Melchior Cano (*Lib. V cap. ultim.*), che fatte furonvi delle cose non conciliarmente. Di fatti nella Sessione IV, e V non intervenne alcuna disputa, o ricerca; nè eletti furono Uomini Dotti ch'esaminessero con diligenza, e trattassero le materie da decidersi nel Concilio, ma ciò avvenne soltanto nella Sessione Sesta. Perciò se si osservino con serietá quei Decreti, si vedrà, che nulla contengono, che obblighi i Fedeli, o dichiari esclusi dalla Chiesa coloro, che vi si oppongono.,

Che più? Lo stesso Sinodo di Costanza avendo accettata la nuova Convocazione di Gregorio XII, ha confessato, che fino alla Sessione XIV non era Ecumenico; nè tale le ha reso la pubblicazione fatta di que' Decreti dal Sinodo di Basilea, perchè gli ha pubblicati in quel tempo, ch'era stato disciolto da Eugenio IV, e gli ha pubblicati per autorizzare il suo Scisma contro di lui; e sebbene il Papa medesimo, per ben della pace, fu costretto in seguito a permettere la continuazione del Sinodo di Basilea, non lo ha però confermato in quel, che riguarda i Decreti lesivi della sua autoritá; ma ne ha permesso la continuazione con espresso comando di ritrattarli.

§. IV.

Se il Papa sia soggetto al' Concilio non solo in ordine ai Decreti già fatti, ma anche a quelli, che avevano a farsi.

L'Autore della Difesa (*Tom. 2. pag. 3.*) vuole, che per noi si considerino quelle parole = *Papam in Fidei, in Schismatis, in reformationis negotiis, omnibusque ad ea pertinentibus factis, vel faciendis Conciliari Potestati subiici* = dalle quali egli pretende inferirne, che il Papa non solo è soggetto al Concilio quanto a' Decreti giá fatti, ma anche in ordine a quelli, che avevano a farsi; il che sebbene indichi, che il Concilio parla di Papa dubbio, o del tempo di Scisma, come abbiamo di giá osservato, pure per meglio convincerlo quanto ai Decreti da farsi, basta leggere l' Istruzione data a suoi Legati da San Celestino nell' inviarli al Concilio Generale di Efeso. Ei dice loro di non dovere contendere cogli altri Vescovi, ma in caso di dissensione, o di disputa di dovere essere i Giudici delle loro sentenze (*Hard. Tom. I Conc. col.* 1347) *Ad disceptationem si ventum fuerit, vos de eorum* (Episcoporum) *sententiis judicare debetis, non subire certamen*: ed è ridicolo il Commento, che vi fá l' Avversario, dicendo, che dovevano giudicare insiem col Concilio. Giá lo sapevano, che facendo in quel Concilio le veci del Papa, dovevano assumervi la persona di Giudice, come avevano fatto i loro predecessori in quello di Costantinopoli, e di Nicea; ma volle dir loro, come spiegossi più chiaramente nella Lettera diretta al Concilio, e dal medesimo inserita nella Azione Seconda, che li mandava al Concilio, perchè facessero eseguir quello ch' era stato già decretato da lui. *Qui iis quae aguntur, intersint, et ea, quae a Nobis antea statuta sunt, exequantur.*

Anhe San Leone Magno nella sua Lettera a Teodoreto si gloria nel Signore, il quale non ha permesso, che alcuno

de' Vescovi suoi Fratelli venisse meno nella Fede, ma ha fatto, che confermassero con un consenso irretrattabile quella verità, che aveva già per mezzo suo definita. *Unde gloriamur in Domino . . . . . qui nullum nos in nostris Fratribus detrimentum sustinere permisit, sed quae nostro prius Ministerio definierat, universae Fraternitatis irretractabili firmavit assensu.*

San Gregorio Magno (*Lib.* 4 *Ep.* 52) scriveva ai Vescovi delle Gallie, che se nata fosse fra loro qualche contesa intorno alla Fede, se ne tramandasse a lui la notizia per essere col suo giudizio terminata. " Si quam contentionem ... de
" Fidei causa evenire contigerit . . . relatione sua ad nostrum
" studeat pervenire notionem; quatenus a Nobis valeat con-
" grua sine dubio sententia terminari.

Sant' Agatone nella sua seconda Lettera a Costantino Pogonato, parlando del Settimo Concilio Generale, dice, d'avervi dirette delle persone, non perchè vi disputassero, come di cose incerte, ma perchè proferissero con una compendiosa definizione quelle cose, ch' erano immutabili, e certe.

Tarasio Patriarca di Costantinopoli nella relazione del Settimo Sinodo spedita al Papa Adriano, dice, che lette furono prima di tutto le sue Lettere, e che come l'occhio al corpo hanno servito a illuminar tutto il Sinodo, e a mostrargli la strada della rettitudine, e della verità. " Et cum
" prolatae primitus vestrae fraternae Sanctitatis litterae legeren-
" tur . . . . sicut oculus totum corpus, *ad rectitudinis, et ve-*
" *ritatis semitam ostendebat* ".

Finalmente Pio VI nella sua Lettera degli 8 Ottobre 1786 al Vescovo di Chiusi, e Pienza, dice, esser palese, che San Vittore suo Predecessore, avea prevenuto, ed era servito di lume al Concilio Niceno nella disputa della celebrazione della Pasqua. " Patet S. Victorem praedecessorum prementem
" vestigia lucem praetulisse Concilio Niceno I, cum de Pa-
" schatis diei celebratione disceptaretur ". Ora tutti questi Romani Pontefici non credevano certamente, che il Papa

fosse soggetto a' Concilj nella formazione de' loro Decreti, siccome nol credevano i Concilj medesimi, come vedremo in appresso.

Quanto alle altre espressioni, ch'egli vuol sottoposte alla nostra considerazione, ho già provato nel cap. 16 del Lib. 3, che si riferiscono al solo Sinodo di Costanza; e se pure estender si vogliono ad altri Concilj Generali, intender si devono di Concilj, i quali sieno nelle medesime circostanze, e raunati pel medesimo fine; e che le parole *in his quæ pertinent ad Fidem, et extirpationem dicti Schismatis*, non hanno a leggersi separatamente, com'egli fa, ma unite insieme. Il termine *dicti* indica, che parla dello Scisma; ond'era divisa in quel tempo la Chiesa, e che il Sinodo ha preso di mira con quelle parole l'error di coloro, i quali andavano divulgando non esser di Fede, che sia necessario un Capo visibile nella Chiesa di Dio, e molto meno, che questo debba essere il Papa.

Ma il Sinodo, (egli dice) ha professato fin da principio, d'essere stato raunato non solo per lo Scisma, e per la riforma de' costumi, ma anche per trattar della Fede contro di Wicleffo, e di Hus.

Il Sinodo fu raunato da Giovanni XXIII, e per quanto si voglia colpevole, e reo, non si può credere così stolto, che abbia voluto compromettere la sua autoritá, e sottometterla a quel Concilio. I Decreti della Sessione quarta; e quinta, e quello della terza, in cui si dice, che pel ritiro del Papa non doveva essere sciolto, ma rimanere nella sua integrità, e potestà il Concilio, *nec Papæ recessu dissolutum iri Concilium, sed remanere in sua potestate, et integritate*, lo suppongono di già partito. In fatti fino dalla Sessione seconda egli era fuggito a Schiaffusa, e se fuggito non fosse, non avrebbero avuto luogo cotai Decreti.

I motivi della sua fuga non possono essere più vergognosi per quel Concilio, e ci danno a conoscere qual giu-

dizio formar si debba delle sue prime Sessioni. Ecco, come si esprime Giovanni XXIII nella sua Lettera al Re di Polonia Ladislao, e dice di essere fuggito, perchè la cieca, e inconsiderata temerità di alcuni cercava fin da principio di sovvertire, e turbare ogni cosa in maniera, che sembravano di non voler la concordia, ma la dissensione, non la pace, e l'unione della Chiesa, ma gli Scismi, e gli scandali, e che senza osservare alcun Rito degli Antichi Concilj, si trattavano gli affari della Chiesa non in pubblico, ma in privato in certi Conciliaboli sparsi quà, e là, in disprezzo della Sede Apostolica, e in vilipendio di lui; suscitandogli contro delle Sette, e delle dissensioni; e trattavano in ogni cosa contro di lui non per la via dello Spirito Santo, come conviene, ma con istrepito, e con forza, e con villane parole; e machinavano molte cose indegne da riferirsi contro il decoro della Sede Apostolica, e l'onor suo (Ap. Antifeb.Vind.Tom. 2 pag. 199).

Conviene in oltre osservare, che il Sinodo di Costanza, era un Sinodo Generale imperfetto, nè aveva altro diritto, che quello di procurare alla Chiesa un Papa indubitabile, e certo, e se nella Sessione VIII, e nella XIII dopo la deposizione di Giovanni XXIII si sono trattate delle questioni di Fede contro di Wicleffo, di Hus, di Girolamo di Praga, e di Giovanni Perit, non furono considerate come di Fede le loro decisioni, che dopo la conferma di Martino V, colla elezione del quale avendo soddisfatto al loro dovere i Padri radunati a Costanza, il Concilio, ch'era stato fin'allora imperfetto, divenne Generale perfetto, perchè allora rappresentava veramente tutta la Chiesa composta di capo, e di membra, come abbiamo di già osservato.

Il Concilio (egli soggiunge p. 4) considerava Giovanni XXIII benchè assente col corpo, virtualmente però al Sinodo stesso congiunto, essendo stato congregato da lui. E' questa la fantastica idea, che si formò della Chiesa Giovanni

Gersone, ch'ebbe così gran parte in questo affare. Ma se vi era in virtù, o virtualmente presente, vi era presente, come contrario a que' Decreti, che fatti furono contro di lui, e dell'Autorità del Romano Pontefice. Egli stesso lo dichiarò agli Ambasciatori del Re di Francia andati a trovarlo in Schiaffusa, dicendo, ch'erano stati fatti da suoi Emoli certi *falsi*, ed *erronei* Decreti contra l'Autoritá del Romano Pontefice dopo la sua partenza. Questa è la conferma, ch'egli ha data ai due Decreti, che tanto esalta l'Autore della Difesa; il quale prende a confutare nel Capo IV l'opinion di coloro, i quali vogliono, che il Papa sia soggetto al Concilio allor solamente, che vi si sottomette da se medesimo; e sono irreformabili i suoi giudizj, quando non è raunato il Concilio, ma non lo sono, quando è congregato.

Io non sono meno alieno di lui da cotesta opinione, non perchè è contraria a' due Decreti del Sinodo, di cui son persuaso non doversi fare alcun conto; ma perchè e contraria alla veritá, e al vero sistema della Chiesa di Dio.

§. V.

Il Papa non può spogliarsi della suprema sua Autorità, e sottometterla al Concilio.

Il Papa non può spogliarsi della suprema sua Autoritá, e sottometterla al Concilio, senza cessar d'esser Papa, nè può delegare ad alcuno il privilegio d'infallibilitá annesso alla sua Carica di Vicario di Gesù Cristo, e Capo Visibile, e Maestro di tutta la Chiesa. Quindi anche dopo le istruzioni date a Legati nello spedirli al Concilio, anche dopo, ch'essi hanno eseguito quello, che aveva loro imposto, egli riserva sempre a se stesso, ed i Concilj Ecumenici gli domandano la Conferma de' loro Decreti, e di quanto fatto avevano colla presenza, e col concorso de' suoi Legati.

Del resto se vuol essere coerente a' suoi detti, e ai Decreti del Sinodo, dee confessare, che il Papa è infallibile ne' suoi giudizj di Fede indipendentemente da qualunque Concilio, o consenso della Chiesa. In fatti onde mai si ripete l'infallibilità de' Concilj ne' giudizj di Fede? Dal rappresentare, che fa il Concilio tutta la Chiesa (pag. 5), e dall'aver ricevuta da Cristo immediatamente la sua Autorità: Ma il Papa o si consideri nel Concilio, o si consideri fuori di esso, rappresenta tutta la Chiesa, e ha ricevuta immediatamente da Cristo la sua Autoritá. Dunque se il Concilio è infallibile per questi motivi, dev' esserlo per la stessa ragione ancora il Papa. Che il Papa come Capo Visibile della Chiesa in se medesimo la rappresenti, lo dice in più luoghi Sant'Agostino, ma non lo dice una sola volta del Sinodo. Parlando di San Pietro nell' atto, che riceveva le Chiavi del Cielo, egli dice = *ferebat totius Ecclesiæ figurata generalitate personam*; nella Lettera 164 (Ed. 1570) *Cui totius Ecclesiæ figuram gerenti Dominus ait &c.* Ma non lo dice, ne potea dirlo del Sinodo. Anzi San Pietro, e per conseguenza il suo Successore figurava tutta la Chiesa, quando ancora non esisteva nelle sue membra, e la figurava per conseguenza indipendentemente da essa. Il Concilio per lo contrario non la rappresenta, nè può rappresentarla senza del Papa. E però il Papa è infallibile senza il Concilio, ma non lo è il Concilio senza di lui; perchè non rappresenta tutta la Chiesa, ed è mancante della primaria sua Autoritá, com' è quella di essere infallibile ne' giudizj di Fede. Che poi il Papa riceva da Cristo immediatamente la sua Autoritá, oltre all' essere definito dal Concilio Fiorentino con quelle parole. *Ipsi in B. Petro pascendi, regendi, et gubernandi Universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse*. La sperienza stessa lo insegna. I Vescovi dopo la loro Elezione, e Consecrazione, abbisognano della Canonica Instituzione del Papa per potere esercitare gl' Impieghi della loro dignità: il Papa

non hà bisogno d'alcuno, mà eletto appena, entra subito ne' suoi diritti, che gli competono, come Vicario di Gesù Cristo, e Successor di San Pietro. E' falso adunque, che la reformabilità de' Pontefici Decreti in materia di Fede sia stabilita dal Sinodo di Costanza, come pretende l'Autore della Difesa; siccome è falso, che la dottrina di questo Sinodo sia fondata sull'antica Tradizione, come pretende di provare nel Cap. V p. 5.

§. VI.

Infallibilità attiva, e passiva della Chiesa. Sì l'una che l'altra servir possono di regola nelle questioni di fede.

Due infallibilità convien distinguere nella Chiesa una *Attiva*, l'altra *Passiva*; una di Magistero, e di Dottrina, l'altra di adesione, e di consenso. Una non può essere senza dell'altra; anzi la seconda dipende per necessità dalla prima; poichè la Chiesa non potrebbe essere infallibile nelle verità, ch' ella crede; se non fosse infallibile il mezzo, per cui le vengono comunicate. La prima le pose Cristo nel suo Vicario, perchè da lui come Capo passasse alle altre membra principali del corpo, chiamate a parte della sua sollecitudine Pastorale, e a istruire i popoli nella sana Dottrina. L'altra è riposta in tutto il corpo a condizione però che stia unito al suo Capo.

Ora nelle questioni di fede sì l'una, che l'altra servir possono ugualmente di regola; perchè sono entrambe dallo stesso infallibile principio, che è l'assistenza dello Spirito Santo accordata al Capo, acciò non, erri, ne induca altri in errore, al Corpo, acciò trasportar non si lasci dalle umane passioni, e da ogni vento di perversa Dottrina; Il Capo cesserebbe di esser Capo, se potesse nell'esercizio del suo impiego ingannare la Chiesa, e la Chiesa cesserebbe di essere il corpo mistico di Gesù Cristo, se potesse ingannarsi nella professione della sua fede; con questa differenza però, che il

Capo essendo un solo, e un membro necessario alla Chiesa, non può mai essere, che come Capo di essa s'inganni; Al contrario essendo la Chiesa il composto di molte membra niuna delle quali è necessaria, perchè sussista, può essere che alcune di esse, o molte ancora s'ingannino, senza che venga meno per questo il corpo mistico di Gesù Cristo, il che seguirebbe, se in tutti potesse venir meno la fede.

Nel caso adunque, che un qualche membro, o qualche particola della Chiesa si stacchi dalla Universale comunion della fede, come dovrá regolarsi un Cristiano Cattolico?

E' questa la questione, che propone nel Cap. IV del celebre suo Commonitorio San Vincenzo Lirinense; e vi risponde col principio già stabilito nel Cap. 3. *Magnopere curandum est, ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est.* La massima fondata sul consenso Universale de' fedeli non può essere piú sicura; ma non per questo è la sola. Egli propone al Cristiano Cattolico la *Passiva* infallibilità della Chiesa per regola della sua fede, come più facile a conoscersi da ogni Cristiano. San Cipriano per lo contrario, San Girolamo, San Ottato Milevitano, e Sant' Agostino, propongono in simili questioni l'*Attiva* infallibilità della Chiesa, che riconoscono nella Cattedra di San Pietro, o nel Romano Pontefice, quando parla da essa.

Qui cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit? Così San Cipriano lib. de Unit. Eccl. *Negare non potes in Urbe Roma Petro primo Cathedram Episcopalem esse collatam; in qua una Cathedra unitas ab omnibus servaretur*, così S. Ottato Vescovo di Milevi (*de Schism. Donat.*). Più chiaramente S. Girolamo. In mezzo alle dissensioni, ond'era agitata la Chiesa d'Antiochia per gli partiti di Vitale, di Malezio, di Paolino, Egli non conosceva altro punto d'appoggio, che la Cattedra di San Pietro, ch' ei non distingue dal Papa Damaso, che vi sedeva, nè altro più sicuro argomento della Cattolica veritá, che l'essere uni-

to di comunione con lui. Epist. x ad. Dam. n. 2. *Beatitudini tuæ, idest Cathedræ Petri communione consocior, . . . Quicumque tecum non colligit, spargit, hoc est, qui Christi non est Antichristi est*: e nella Ep. xi antepone la Cattedra di San Pietro all'Antichità, che gli opponevano i Monaci, la quale è una delle doti, che vuole si osservino San Vincenzo Lirinense. " In tres partes scissa Ecclesia ad se trahere me festi„ nat Monachorum circa morantium antiqua in me surgit „ Auctoritas. Ego interim clamito; Si quis Cathedræ Petri jungitur; meus est. „ Quando si è trattato delle tre Ipostasi, se ammettere si dovevano nelle Divine persone San Girolamo non ha consultato, che il Papa; e hà sottomesso il suo giudizio a quello del Successor di San Pietro. *Decernite, si placet, et non timeo tres hypostases dicere.* Sant'Agostino nelle dispute che ebbe co' Donatisti: Voi ben sapete, dicea loro, che dir si voglia esser Cattolico, e l'essere dalla vite reciso. Venite, o Fratelli, se volete essere nella vite inseriti. Ci affligge il vedervene distaccato! . . Osservate i Sacerdoti della Romana Sede incominciando da Pietro; e osservate in quella serie ordinata di Padri la succession loro non interrotta. Questa è quella Pietra, che non vincono le superbe porte dell'Inferno. *Numerate Sacerdotes vel ab ipsa Sede Petri, et quis, cui successerit videte: Ipse est Petra quam non vincunt superbæ inferorum portæ.* Lo stesso dice nel lib. *de Unitate Ecclesiæ* Cap. 19, contra i Donatisti. *Et quia in Petra non sunt, procul dubio in Ecclesia non deputantur, quia super hanc Petram inquit, ædificabo Ecclesiam meam.* E nella Lettera 164 (*Ediz.* 1579) antepone la successione e l'insegnamento dei Papi alla rivelazione di un Angelo. Ivi dopo d'aver tessuta la serie de' Romani Pontefici conchiude, che non si trova fra essi alcun Donatista, e aggiunge, che quand'anche vi fosse stato fra essi alcun Donatista nascosto, non avrebbe potuto pregiudicare alla Chiesa, e agli innocenti Cristiani, perchè il Signor non permette, che parlando i Romani Pontefici dalla

lor Cattedra, insegnin l'errore; affinchè certá sia la speranzá dell'Uom fedele, la quale non è collocata nell'Uomo, ma nel Signore non venga dissipata giammai dalla tempesta del sacrilego scisma. "In illo autem ordine Episcoporum, qui „ ducitur a Petro ad Anastasium, qui nunc eamdem Cathe- „ dram tenet, *etiamsi quisque* traditor subrepsisset, nihil præ- „ judicaret Ecclesiæ, et innocentibus Christianis, quibus Deus „ providens ait de Præpositis malis, quæ dicunt facite, quæ „ autem faciunt, nolite facere; dicunt enim, et non faciunt: „ ut certa sit spes fidelis, quæ non in homine; sed in Do- „ mino collocata nunquam tempestate sacrilegi schismatis „ dissipetur.;, Le quali parole corrispondono a quelle, ch' Egli dice ancora più chiaramente nella Lettera appresso, cioè, che anche i cattivi quando parlano dalla Cattedra dell' unitá, che altra non è che quella di Roma, costretti sono a parlar bene, poichè loro non è ciò, che dicono, ma di Dio, *non enim sua sunt quæ dicunt sed Dei*,*qui in Cathedra unitatis doctrinam posuit veritatis.*

§. VII.

La Chiesa Universale ha sempre tenuto quello che fu da Romani Pontefici stabilito.

Per la qual cosa io dirò a coloro, che esigono il consenso di tutta la Chiesa, perchè sieno infallibili le decisioni di fede, ciò, che dice il Pontefice San Niccolò I nella Lettera x. (*Ap. Hullot p.* 202) Ecco quello, che ha stabilito la Santa Sede Apostolica; Ecco quello, che ha sinodicamente, e regolarmente decretato; e questo voi dovere abbracciarlo con tanto maggiore impegno, e maggiore sollecitudine eseguirlo; quanto sapere più certamente, che la Chiesa Universale ha sempre tenuto quello, che fu da lei stabilito in maniera; che contra ciascun errore suscitatosi nella Chiesa, Essa prima d'ogn'altra secondo i diritti del suo primato ha data l'ultima, e definitiva sentenza. " Hæc sunt, quæ vos tanto studiosius

„ oportet amplecti, tanto sollicitius observare quanto certius
„ nostis, quæ ab ea statuta fuerunt, hæc Universalem sem-
„ per Ecclesiam tenuisse, ita ut contra singulos errores in Ec-
„ clesia exortos *prior hæc secundum primatus sui auctoritatem*
„ *sententiæ terminum dederit.* „ E benchè talora la Chiesa Universale
siasi dimostrata per qualche tempo contraria: pure ciò,
che fu da lei approvato, finalmente lo approvò, e riprovò
quello, ch'era stato dalla Sede Apostolica rifiutato. " Et ita
„ demum Universalis Ecclesia licet aliquando per aliquantu-
„ lum temporis in quibusdam reluctata sit, quæ illa tamen
„ probavit, quandoque probaverit, quæ illa refutavit quando-
„ que refutaverit. „

Tutto questo si fonda su quello, che scriveva ai Romani
San Paolo: *La vostra Fede si annunzia in tutto il Mondo.* E
San Cipriano parlando di quelli, che appellavano a Roma
sulla speranza d'aver propizia a'loro errori la S. Sede: *Non
pensano*, Egli dice, *che i Romani son quelli, a cui la perfidia
non può nemmeno avere accesso.* Tutto questo non si oppone
per verun modo alla massima stabilita dal Lirinense, il quale
dicendo, che nelle questioni di fede si dee seguire l'Universalità,
l'antichità, il consenso, non ha voluto dir altro, se
non che il Cristiano Cattolico nei dubbj, e nelle questioni
di fede, deve sempre aver di mira quello, che insegnò in
ogni tempo, o insegna la Chiesa di Roma, a cui conviene,
che si uniformino tutte le altre, e in cui si conservò sempre
illibata la sana dottrina, come dicevano i PP. dell'VIII
Concilio Ecumenico, che protestavansi di seguire in tutto,
e per tutto i Decreti de'Romani Pontefici; *Patrum et præcipue
Sedis Apostolicæ Præsulum sequimur constituta.* E Tarasio
Patriarca di Costantinopoli nella Lettera adottata, e inserita
nell'Azione seconda del settimo Concilio Generale, dice essere
necessario di seguire la fede della Chiesa Romana, che
si annunzia in tutto il mondo, e opera contro Consiglio,
chiunque si sforza di opporvisi. *Apostolus enim eum Romanis*

scriberet, approbans studium sinceræ fidei eorum, ait, Fides vestra annunciatus in universo Mundo; Hoc testimonium sequi necessarium est, et inconsulto agit, qui huic conatur resistere. (*Ap. Hullot p.* 203.)

Ciò stando; è palese quanto Egli si abusi dell'autorità di San Vincenzo Lirinense, per escludere dalla Regola di Fede le Decisioni, e i Decreti dogmatici de' Romani Pontefici, i quali altro non sono, che la Dottrina della lor Chiesa, nè altro esser può la dottrina della Chiesa Universale o dispersa pel mondo, o radunata a Concilio, che quella della medesima Romana Chiesa. Anzi, se vuol essere coerente a se stesso dee confessarlo ancor Egli. Secondo lui, intanto è valida la decisione del Sinodo, perchè sappresenta tutta la Chiesa.

Ipsa enim Synodus eo valet, quod Universalem repræsentet Ecclesiam. Ma Pietro, e in Pietro tutti i suoi Successori in virtù del Primato, come dice Agostino, rappresenta tutta la Chiesa; e al tempo stesso riceve il primo, e solo le chiavi del Cielo, (e quella principalmente della infallibilità della dottrina) che devono in appresso essere comunicate anche agli altri, affinchè impariamo secondo la dottrina di San Cesario, che l'autorità della Chiesa stabilita da principio in un solo, non si è sparsa, che a condizione di essere ricondotta mai sempre al principio della sua unità; e che tutti quelli, i quali ne avran l'esercizio uniti esser devono inseparabilmente alla Cattedra stessa.

Così nel suo Sermone sull'unità di Monsignor Bossuet, il quale nell'atto, che attesta aver Cristo fondata a principio in un solo tutta la Chiesa, e riposta nel solo Pietro tutta la sua autorità, viene a confessar parimente, ch'era stato stabilito infallibile da Gesù Cristo, prima che il fosseto gli altri con lui, e che questi nol sono se non in quanto sono uniti inseparabilmente alla sua Cattedra, cioè alla dottrina della sua Cattedra: E questa è la ragione, per cui i Concilj anche Ecumenici non sono d'alcuna autorità nella Chiesa,

se il Papa non li conferma, e vuol dire, se non assicura tutta la Chiesa, che le loro decisioni, e dottrine son conformi alla sua.

Ma più ancora del Bossuet dee confessarlo l'Autore della Difesa, il quale parlando del celebre Formolario spedito in Oriente dal Papa Ormisda per essere sottoscritto da seguaci di Acacio, ch' entrar volevano o ritornar nella Chiesa, dice, che questa formola è stata approvata in tutta la Chiesa Cattolica, e che essendo stata sottoscritta da tutte le Chiese, han confessato, che la fede della Santa Sede Apostolica, e della Chiesa Romana ha una intera, e perfetta solidità, e che fu assicurata dalla promessa del Redentore, che non verrebbe mai meno. E conclude, che questa formola sparsa in ogni luogo, propagata in tutti i Secoli, consecrata dal Concilio Ecumenico non può essere rigettata da alcuno Cristiano. (*Lib.* x *Cap.* 17). Ora in questa Formola si dice apertissimamente, che chiunque non segue in tutto la Sede Apostolica, e non ammette tutto quello, che venne decretato da lei, dev' essere cancellato da Sacri Dittici; il che viene a dire, dev' essere scomunicato. " Qua propter sequentes in omnibus „ Sedem Apostolicam, et prædicamus omnia, quæ ab ipsa „ decreta sunt, et propterea spero in una communione vobi- „ scum, quam Apostolica Sedes prædicat, me futurum in „ qua est integra Religionis, et perfecta soliditas, promittentes in sequenti tempore *sequestratos a communione Ecclesiæ* „ *Catholicæ*. idest, *non in omnibus consentientes Sedi Apostolicæ* „ eorum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria. „

Dopo di tutto questo, benchè il consenso della Chiesa Universale possa essere, e sia una certa regola di fede; non lo è però esclusivamente; anzi non lo è, se non in quanto è conforme alla dottrina insegnata dalla Chiesa Romana, o dal Papa, che parla in suo nome. A questo appartiene l'attiva infallibilità della Chiesa, la quale consiste nella inerranza

del suo Magistero, a quello la *Passiva* la quale consiste nell'inerranza di tutti i Fedeli nel credere le verità della fede.

A rendere più sensibile questa dottrina, da cui tutta dipende la nostra Questione, facciamolo con un esempio, e prendiamolo dalla stessa Dichiarazione del 1682. Quando incominciarono a divulgarsi i quattro famosi Articoli di quell' Assemblea, che far dovevano, e che fecero i veri Cattolici in vista della nuova Dottrina, che introdurre volevano, e stabilire coll'autorità del Sovrano i 34 Vescovi radunati a Parigi? Dovevano attenersi a quello, che si è creduto da tutti, sempre, e in ogni luogo. *Quod ubique. quod semper, quod ab omnibus creditum est.* Per assicurarsi di questo due eran le vie, una più facile, e breve, di vedere cioè qual'era la dottrina di Roma su quegli Articoli; l'altra men facile, e più lunga, di vedere qual'era la dottrina delle altre Chiese pel mondo disperse. Veduto avria dalla prima, che la Chiesa di Roma aborriva, rigettava, annullava i quattro Articoli da que' Vescovi dichiarati. Veduto avrebbe dall'altra, che tutte le Chiese dell'Italia, della Germania, di Polonia, di Spagna erano su questo punto del medesimo sentimento, che quella di Roma, e conchiuder doveva, che tanto dalla *Attiva* infallibilità della Chiesa, quanto dalla *Passiva* erano rigettate le quattro proposizioni di quella Assemblea, e dovea per conseguenza rigettarle ancor esso.

Così fecero da principio le Università di Parigi, di Dovai, di Lovanio, finchè vincere non si lasciarono le due prime dalle minaccie del Re, e così avrebbe dovuto fare l'Autore della Difesa. Ma Egli pretende invece di *provare cogli Atti de' Concilj Ecumenici, che le sentenze de' Romani Pontefici relative alla fede, appartengono bensì a tutta la Chiesa, ma che non ostante furono sottoposte ad esame, e trattate di nuovo, e talor rigettate dai Sinodi Generali, e non furono mai approvate, che dopo l'esame, e la disputa, e che nulla affatto fu tenuto per infallibile, e irrefragabile se non se ciò,*

che confermato fu dal consenso di tutta la Chiesa. Egli incomincia dal Concilio Apostolico, che ha servito di regola a tutti gli altri, e io seguo ben volentieri i suoi passi. Vediamo adunque se fu trattata di nuovo, e sottoposta, prima di ammetterla a un nuovo esame la sentenza proferita in quell' occasione dall' Apostolo S. Pietro.

§. VIII.

La sentenza preferita da Pietro nel Concilio Apostolico di Gerusalemme, fu ricevuta da tutta la Chiesa, senza prima esaminarla.

Prima però convien fissare la questione, che diede luogo al tumulto di Antiochia, e per cui si radunò quel Concilio. La questione era questa: *Se i Gentili, che venivano alla fede, dovevano, per salvarsi, essere Circoncisi secondo la legge Mosaica.*

Congregatisi a definirla gli Apostoli, e i Seniori, permise Pietro al dir del Grisostomo, che si facesse prima una gran disputa è una diligente ricerca: *Petrus in Ecclesiam primum permittit inquisitionem, et disputationem.* (*Hom.* 33 *in Act. Apost.*) Mentre ancor si faceva cotesta diligente ricerca, mentre ancor si faceva cotesto esame, *cum autem magna conquisitio fieret*, Pietro s'alzò d'improvviso, e l'interruppe dicendo: Voi ben sapete, o Fratelli, che Iddio mi ha scelto fra noi, perchè i Gentili udissero da me il Vangelo, e credessero. Egli, che conosce i cuori ha resa testimonianza di essi dando loro, siccome a Noi, lo Spirito Santo, nè ha fatta differenza alcuna tra noi, e loro, purificando i lor cuori colla fede. A che dunque tentare Iddio, e imporre a'nostri Discepoli un giogo, che fu gravoso a'nostri Maggiori, e a Noi. Tanto Noi, come loro crediamo salvarci per la grazia di Cristo Signore.

Pertanto la questione di Fede proposta in quel Concilio si era = Se la Circoncisione fosse, o nò necessaria alla salute = La decisione di Pietro = Che non era necessaria, ma bastava la grazia di Gesù Cristo =. Vediamo ora, se questa Decisione, o Sentenza fu sottoposta ad esame prima di ammetterla, e divenire la regola della Fede.

Parlò appena San Pietro, che cessan le dispute, e le ricerche. Tutti tacciono, dice il Sacro Testo, *Tacuit omnis multitudo*, e unisce a quel dì Pietro il suo giudizio, soggiunge la Glossa *concordans Petro*. Tutti consultano, ma Pietro solo decide, senza indagar prima, se la maggior parte degli altri Apostoli è con lui. Egli è il Principe di quel Decreto, dice San Girolamo nella sua Lettera a Sant'Agostino. Proferisce come Principe la sua sentenza, e tutti l'approvano col loro silenzio. *In Petri sententiam Jacobus Apostolus, et omnes Praesbyteri transierunt*. La sentenza di Pietro mette fine alle dispute, fissa l'Articolo della Fede; toglie ogni pretesto di ulteriore ricerca.

Anzi scrive ai Galati (cap. 2) San Paolo, che si portò per Divina ispirazione in Gerosolima, e vi si portò per avere da Pietro lo scioglimento della contesa eccitatasi in Antiochia, e soggiunge Teodoreto nella sua Lettera a San Leone (Ap. Hullot pag. 113). " Exorta Antiochiæ seditione Paulus „ præco veritatis, tuba ejusdem Sanctissimi Spiritus ad Apo„ stolos, et Præsbiteros magnumque Petrum in Jerusalem su„ per hac quæstione cucurrit, et ascendit, ut iis qui conten„ debant ab *ipso* afferret solutionem „ cioè la sentenza definitiva.

Pietro adunque permette a principio la disputa, e la ricerca. Prima, che sia terminata l'interrompe, e dà la sentenza. Udita la sentenza, tutti tacciono, e si accordano tacendo con lui. Dopo di questo più non si parla della sentenza. Paolo, e Barnaba raccontano i miracoli, che fatti ha fra Gentili per mezzo loro il Signore. Dopo di essi San Gia-

como conferma colla Profezia di Amos quanto ha detto San Pietro della vocazion de' Gentili: Ma questo nulla ha che fare colla proposta questione. = *Se fosse necessaria, o nò a Gentil la Circoncisione Mosaica,* = sopra di cui ha proferito San Pietro.

Disse è vero San Giacomo. « Ego judico, non inquie« tari eos qui ex Gentibus convertuntur ad Deum; sed scri„ bere ad eos ut abstineant se a contaminationibus simula„ crorum, et fornicatione, et suffocatis, et sanguine „. Ma questo fu un privato suo suggerimento, non un giudizio della sentenza proferita da Pietro sulla grazia di Gesú Cristo, che sola basta a salvarci. Altrimenti se si vuol questo per un giudizio; converrà accordare a San Giacomo quella irreformabilá di giudizio, che si nega a San Pietro: poichè dopo di lui, non si legge, che alcun altro abbia parlato, ma scrissero in Antiochià la famosa Lettera Sinodale in cui dicono: *Visum est Spiritui Sancto, et nobis; nihil ultra imponere vobis oneris &c.*

Ma quì è appunto dove si fonda l'Autore della Difesa. « „ Il Decreto (egli dice pag. 8) è stato fatto a nome di tut„ ti, coll'Autorità dello Sprito Santo. = Placuit nobis col„ lectis in unum: Visum est Spiritui Sancto, et nobis. Ivi „ dunque é la forza: Spiritui Sancto, & nobis; non quello, che è piacciuto a Pietro, ma quello, che è piacciuto a „ noi mossi dallo Spirito Santo, non il solo Pietro, ma la stessa unità della Sacra Adunanza „.

Se ivi è la forza, se il Decreto è stato fatto da tutti, se non il solo Pietro, ma tutta l' Adunanza ha data la sentenza definitiva. Dunque anco i Seniori han deciso, dunque non furono i soli Apostoli i Giudici della Fede; ma eziamdio i semplici Fedeli, giacchè non tutti i Seniori, di cui si parla, erano Apostoli, nè tutti Vescovi, anzi neppur Sacerdoti, come rilevasi dalla elezione de' Diaconi, che tratti furono dai Seniori, Convien dire adunque, che il solo Pietro ha

deciso; e solo ha proferita la sentenza definitiva; San Paolo, e San Giacomo, e gli altri Vescovi, che vi eran presenti, hanno come Giudici della Fede deciso, e sentenziato con lui, o, come dice San Girolamo, sono entrati nella sentenza di Pietro, e tutti gli altri vi hanno aderito col loro consenso. = *Tacuit omnis multitudo concordans Petro* =. Quindi si dice nel Decreto = *Visum est Spiritui Sancto, et nobis* = perchè tutti vi avevano concorso non nella definizione, ma nella Consulta; e la Lettera è stata scritta a nome di tutti per dare a vedere, che tutti erano del medesimo sentimento. Per la qual cosa benchè Gesù Cristo detto abbia agli Apostoli, = che venendo lo Spirito Santo avrebbe insegnato loro ogni verità = non ha voluto dire con questo, che glie l'avrebbe insegnata sempre immediatamente, ma tal'ora per mezo di Pietro. Altrimenti sarebbe stato inutile, che comandasse a Pietro di confermar nella Fede i suoi Fratelli, e che pregasse il Padre per lui; se lo Spirito santo insegnar doveva immediatamente e all'uno, e agli altri ogni verità.

Sia pure unito nel Simbolo all'Articolo dello Spirito Santo quello della Chiesa Cattolica; questo non proverà mai, che un giudizio di Fede già irreformabile per l'assistenza dello Spirito Santo, abbia a divenirlo di più per consenso della Chiesa Cattolica. Nè diciamo, che la forza, e l'infallibilità de' Concilj consista nel solo Papa, ma principalmente nello Spirito Santo, che parla alla Chiesa per mezzo del Papa. Il Papa in somma è l'organo di cui si serve il Signore per annunziare i suoi dogmi alla Chiesa, o sia dispersa pel Mondo; o radunata a Concilio. E' vero, che finita la questione col giudizio definitivo di Pietro, e di adesione degli altri, non si è più trattato di questo affare, nè fu lasciata ad alcuno una nuova discussione, ma fu spedito il Decreto alle Chiese, perchè fosse osservato. Ma è vero altresì, che dopo la Decisione di Pietro, non si è più trattato di essa in quel Concilio, anzi non si è nemmeno andato più avanti nella discussione, che si faceva.

Serva pur dunque, siccome in tutto il resto, anche nella Decisione di Fede, di esemplare, e di regola il Concilio tenuto dagli Apostoli; ma indi appunto si vedrà, che il giudizio deve procedere dal Papa, come Supremo Giudice della Fede, dagli altri come subordinati a lui, e giudici inferiori, che nulla possono nel giudizio del Papa; poichè lo Spirito Santo si serve di lui per sanzionare le verità della Fede, siccome si serve degli altri per metterle in chiaro, e spianare ogni difficoltà. Quindi ne' Concilj, che in seguito si celebrarono nella Chiesa, i giudizj degli altri Vescovi non mai si considerarono come definitivi, che dopo il giudizio, e la conferma del Papa, la quale pone, dirò così, il Sigillo dello Spirito Santo ai lor giudizj.

§. IX.

Il Concilio Niceno I ha chiesto al Papa la sua conferma. Questioni della Pasqua, e del Battesimo degli Eretici in esso trattate.

Sul fine del quinto Capo si è proposto l'Autore della Difesa di provare cogli Atti de' Concilj Ecumenici, che i Decreti del Papa appartengon bensì a tutta la Chiesa; ma non furono giammai ammessi, che dopo l'esame, e l'approvazione di essi; e io m'aspettava, che prendesse a farlo co' due primi Concilj di Nicea, e di Costantinopoli, di cui prende a parlare nel Capitolo settimo, e ottavo; ma nega invece, che abbian chiesta, ed ottenuta dal Papa la loro conferma.

A convincerlo, io non ho che a trascrivere le parole, da cui comincia la relazione dei Canoni, e dei Decreti, che fatti furono in quel dì Nicea; le quali, sebbene non si leggano nella Edizione delle Opere di San Leone fatta dal P. Quesnello, in cui ha inseriti que' Canoni; ci assicura però il celebre Pietro Coustant nella Prefazione premessa al

Tom. I delle Lettere de' Romani Pontefici num. 88, che si trovano in molti Codici Antichi. " *Cum convenisset Sanctum, et Magnum Concilium apud Niceam Bitiniæ statuta sunt, quæ infra scripta sunt, et placuit, ut hæc omnia mitterentur ad Episcopum Romæ Sylvestrum*.

Nè fù questa una semplice Cerimonia espressa col verbo *Placuit*, ma fu la formola, con cui espressero il loro consenso i Padri di quel Concilio, acciò spediti fossero al Papa i lor Decreti per ottenerne da lui la conferma. Così la intese il Concilio Romano dell' an. 485, che scrisse ai Preti, e agli Archimandriti di Costantinopoli, e della Bitinia. " Trecenti decem, et octo Sancti Patres apud Niceam congregati Confirmationem rerum ad auctoritatem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ detulerunt ". Il Melchior Cano (*Lib. V de Loc. Theol. cap. V*), e il P. Labbè (*Tom. 2 Concil. col. 58*) rapportano la Lettera Sinodale del Concilio Niceno estratta da un' Antico Manuscritto di Colonia, e in seguito resa pubblica dal Surio, in cui si legge. " *Quidquid autem Constituimus in Concilio Niceno, precamur vestri oris consortio firmetur* ". Questa Lettera si trova ancora fra quelle della Collezion di Cresconio, e pare che fosse unita agli Atti di quel Concilio, che inviarono al Papa, il quale rispose approvando, e confermando quello, che avevano stabilito contro di Arrio, e degli altri nemici della Trinitá, e da questa conferma ebbero que' Decreti la loro stabilitá, e fermezza, e lo stesso dee dirsi degli altri Generali Concilj, che furono in seguito celebrati.

Io non entterò a decidere, se il Pontefice San Silvestro abbia o nò radunato in tale occasione un Concilio dei Vescovi dell'Italia, e delle Provincie vicine per confermare i Decreti di quel di Nicea. Vi sono per una parte, e per l'altra degli Uomini dotti; benchè prevalga ora l'opinione di coloro, che il negano. Quei che lo ammettono riportano il Decreto di Conferma in questi termini. " Sylvester Episco-

„ pus Sanctæ Apostolicæ Sedis Urbis Romæ dixit „. Quidquid
„ in Nicea Bitiniæ Constitutum est ad robur Sanctæ Matris
„ Eccesiæ Catholicæ, et Apostolicæ a Sanctis Sacerdotibus 318,
„ nostro ore conformiter confirmamus &c. „ (*Vid. a Turre Tom. 3 p. 477*).

Nè deve far maraviglia, che l'Imperator Costantino scrivendo alla Chiesa d'Alessandria le dica, che quello, ch'era piacciuto a 300 Vescovi non doveva riputarsi altro, che la sentenza di Dio . . . . . E però non doveva esitare un momento ad accettarlo. Imperciocchè sapeva egli benissimo, che frà que' Vescovi vi erano i Legati del Papa, che portato avevano a quel Concilio i suoi sentimenti sulla dottrina di Arrio: nè è necessario il dire, che Costantino ancor Catecumeno sapesse esservi necessaria la conferma precisa del Papa, perchè i Canoni de' Concilj avessero tutta la forza per obbligare i Fedeli. Se avesse creduto egli, e con lui tutta la Chiesa, che bastasse la sola decisione del Sinodo, era inutile, che s' impegnasse colla Chiesa d'Alessandria per farle accettar prontamente i Canoni di Nicea. Bastava, che glieli avesse trasmessi.

Ma in quel Concilio, egli soggiunge, decise furono due grandi questioni, quali erano state giá giudicate da due Romani Pontefici Vittore, e Stefano, quella cioè della celebrazion della Pasqua, e della validitá del Battesimo dagli Eretici conferito. E che vorrebbe con questo? Forse, che il giudizio di que' due Papi non avesse piena autoritá prima del Concilio Niceno? Primieramente fra i venti Canoni di quel Concilio non avvenne alcuno, in cui si parli di queste due questioni. In secondo luogo non basta, che siensi trattate in quel Sinodo le due questioni già decise dal Papa; ma bisogna provare, che poste furono in dubbio le due predette decisioni: altrimenti si dovrà dire, che il dogma Cattolico della Processione dello Spirito Santo dal Figlio non aveva la piena sua autoritá dopo la Definizione del II Concilio di

Lione, poichè si è trattata di nuovo, e trattata con tanto impegno la stessa questione nel Concilio Ecumenico di Firenze. Per ultimo bisogna mostrare, che il giudizio di quei Pontefici sia stato proposto a tutta la Chiesa, come una regola, e decisione di Fede; il che certamente non si ravvisa nelle Parole di Santo Steffano. *Si quis a quacumque hæresi venerit ad nos, nihil innovetur, nisi quod traditum est, et manus illi imponantur ad pœnitentiam*. Quì nulla si propone da credere, nè dichiara esclusi dalla sùa comunione coloro, che ricusano di aderirvi; come si fa nelle definizioni di Fede.

Nè importa, che il Papa fondi sulla Tradizione il suo Decreto dicendo: *Nisi quod traditum est*. Poichè varie sono le Tradizioni, alcune delle quali riguardano la disciplina. Di fatti non mancano Uomini dottissimi, fra i quali il Tommasino, il Paggi, il Natale Alessandro, ed altri moltissimi, i quali vogliono, che una tale Questione fosse stata considerata, come di semplice disciplina, in cui fosse lecito a ciascuno di seguire il costume della sua Chiesa.. „ *Recte admonuisti* (scriveva San Basilio ad Amphilochio Can. I) *uniuscujusque regionis morem sequi oportere. Quod ii, qui tunc de illis statuerunt, in varias de ipsorum baptismate sententias abierint* „; e dopo d'aver riportata l'opinione di San Cipriano, conchiude « *Sed quoniam nonnullis Asiaticis visum est, propter multorum æconomiam, et dispensationem, eorum baptisma: suscipi, suscipiatur* „; e nell'Epistola 2 Can. 17 „ *Si apud vos prohibita est rebaptizatio, sicut et apud Romanos, æconomiæ alicujus gratia, nostra tamen ratio obtineat* „.

Posto adunque, che fosse riguardata, come apparisce da San Basilio, di semplice disciplina la questione decisa da Santo Steffano contro di Cipriano, svanisce tutta la forza del contrario argomento, poichè io sostengo infallibile, e irreformabile il giudizio del Papa nelle sole questioni di fede; e allora soltanto, che Egli parla dalla sua Cattedra a tutta la Chiesa, e mette in opera tutte quelle condizioni, che son ne-

cessarie perchè non solo i Pontificj decreti, ma anche le decisioni de' Concilj sieno di una irreformabile autorità, e a cui niuno opporsi possa senza taccia di Eretico. Il Papa in quel decreto non definisce una verità, che credere si dovesse da tutti per fede Cattolica, e Divina: ma prescrive solo, quello, che far dovevasi secondo la consuetudine, e la Tradizione della Chiesa Romana Madre, e Maestra di tutte le altre. Onde gli si doveva bensì una pronta ubbidienza, come a Padre, e Pastore di tutta la Chiesa; ma non era necessario di captivar l'intelletto in ossequio della fede: epperò, quelli, che vi si opposero erano rei bensì di disobbedienza verso il Superiore, non di eresia contro una verità della fede, che non era stata ancor decisa, nè proposta a Fedeli per tale.

Nella stessa maniera si deve intendere quello, che dice Sant' Agostino (*Lib. 1 de Bapt. n. 4*): *ut diu in diversis regionibus diversa statuta nutaverint, donec plenario totius Orbis Concilio, quod saluberrime sentiebatur, etiam remotis dubitationibus, saluberrime firmaretur.* Ivi non nega il Santo quel giudizio definitivo, che accorda al Papa nelle questioni di fede, e che avea riconosciuto nella decisione della Causa Pelagiana; ma disputando contro a'Donatisti, che negavano l'Autorità della Chiesa, non oppone loro il solo Decreto di un Papa, ma quello di un Concilio plenario confermato dal Papa; il quale aver doveva maggior forza ed efficacia presso i Donatisti, vedendo che i Padri di tante diverse Nazioni entrati erano nel medesimo sentimento. Parimente, quando dice S. Agostino, che aderito avrebbe alla sentenza di Cipriano; se da tutta la Chiesa pel mondo diffusa e dalla autoritá di un Concilio plenario non fosse tenuto l'opposto, ha voluto indicare soltanto il modo, in cui quella questione fu definita, non ha negato, che non potesse definirsi altrimenti. Poichè se fosse stata definita dal Papa *ex Cattedra* avrebbe detto, ch' era finita, *Causa finita est*, come lo ha detto di quella di Pelagio dopo il Rescritto del Papa Innocenzo; e perchè niuno

prenda a sofisticare sul termine *finita*, io non farò, che opporgli il sentimento del P. Quesnello, nel suo Opuscolo. *Justification du silence respectueux*, il quale dalla evidenza convinto asserisce, che nella frase di Sant' Agostino viene ad essere precisamente lo stesso, l'esser finita la Causa, ed essere (a) definita per infallibile, e irrevocabil giudizio. (*Ap. Herrera p. 96.*)

Quanto alla controversia della Pasqua decisa da San Vittore e trattata di nuovo nel Concilio Niceno, non può mettersi in dubbio, che fosse di semplice disciplina, e che per conseguenza si adduce male a proposito contro di Noi, che parliamo delle questioni di fede. Anzi se tanto questa, come quella decisa dal Papa San Steffano han qualche forza, l'hanno ugualmente contro del IV Articolo. Secondo questo i decreti del Papa divengono irreformabili pel successivo consenso della Chiesa. Ma la massima parte della Chiesa anche prima del Concilio Niceno aveva acconsentito alla decisione de' due Pontefici S. Vittore, e San Steffano. Dunque o il consenso della Chiesa non rende irreformabili i giudizj del Papa; il che è contrario al IV Articolo; o possono essere trattati di nuovo in un Concilio, senza che cessin per questo di essere irreformabili, come lo erano avanti. Che il Decreto del Papa Vittore fosse confermato dalla Chiesa, lo sappiamo da Eusebio, il quale riferisce il consenso, e il giudizio di tutte le

---

(a) *San Girolamo nel Dialogo Cont. Lucifer: scrive, che i Vescovi, i quali avean decretato doversi ribattezzare gli Eretici, han fatto dopo un decreto contrario, e Sant' Agostino medesimo (Ep. ad Vinc.) sospetta, che anche San Cipriano abbia rivocata la sua Sentenza. Tutti questi Vescovi son morti prima del Concilio Niceno, ch' è stato il primo Concilio plenario dopo l'errore de' Ribattezzanti, onde pare, che questa sia stata finita presso tutti i Cattolici prima del Concilio Plenario per la sola Autorità del Romano Pontefice.*

Chiese, (eccettuate quelle dell'Asia), che erano radunate in tanti Sinodi d'ordine del Papa. *Uno consensu, judicioque uno, eamdem de illius Festi observatione tulere sententiam.* Lo stesso dee dirsi della questione decisa dal Papa San Steffano, a cui sebbene si opponessero a principio non poche Chiese dell'Africa, al fine riconobbero il loro errore, siccome lo riconobbero San Cipriano, e Firmilliano, secondo la più sicura sentenza, e convennero in fine nel sentimento del Papa. Onde nulla mancavangli secondo il IV Articolo, per rend erlo irreformabile; e se non ostante fu trattata di nuovo nel Concilio Niceno una tale questione; non ne siegue da questo che non fosse tenuta dai Padri di quel Concilio irreformabile il giudizio del Papa. Il Papa, adunque non solo è fornito di suprema autorità per la esecuzione dei Canoni, ma anche per la formazione di essi; così che non solo vi sia necessario il suo consenso e la sua autorità per formarli; ma ancora la sua conferma dopo di essere formati.

§. X.

Il primo Concilio di Costantinopoli non fu considerato come Ecumenico, che pel consenso, e la conferma del Papa.

Nè prova in contrario il I Concilio di Costantinopoli, e secondo Ecumenico, a cui ci richiama l'Autore della Difesa. Non nego che fosse composto di soli Vescovi Orientali in numero di 150; Ma nego, che abbia avuta la forza, e l'Autorità di Concilio Ecumenico dalla sola unione, e consenso di que' Prelati, e non dal consenso, e dalla conferma del Papa. Primieramente il numero di que' Vescovi era troppo piccolo per rappresentare tutta la Chiesa; e quand'anche rappresentasse la Chiesa Orientale, non poteva rappresentare l'Occidentale, ch'era rappresentata in quel tempo dal Concilio Romano, che aveva alla testa San Damaso. E dato anco,

che fosse più numeroso di quello di Rimini, in cui eran seicento i Vescovi Congregati, tutto questo a nulla sarebbe servito senza il consenso del Papa, come scriveva lo stesso Damaso ai Vescovi dell'Illirico, nella sua Lettera conservataci da Teodoreto (*Lib.* 2 *Cap.* 17). " Neque enim præjudicium ,, aliquod fieri potuit per numerum Arimini Congregatum, ,, quando constat neque Romanum Æpiscopum, cujus ante ,, omnes expectanda erat sententia, neque Vincentium, qui ,, tot annorum Episcopatum, integre gesserat, neque talibus ,, præbuisse consensum. ,, Questo Vincenzo, che quì nomina il Papa, è quello che tanto nel Concilio di Rimini, a cui non volle acconsentire, quanto nel Concilio Niceno era Legato del Papa. Anche nel Sinodo di Calcedonia (*Act. I*) fu condannato il Patriarca d'Alessandria Dioscoro " quia ,, cum nec personam judicandi haberet, subrepsit; et Synodum ,, ausus est facere sine auctoritate Sedis Apostolicæ, quod ,, numquam rite factum est, nec fieri licuit. ,, Quello adunque che non si è mai fatto legittimamente, nè era lecito il farlo nel Concilio secondo di Efeso, non fu fatto sicuramente in quello di Costantinopoli, che l'aveva preceduto. S. Giulio Papa nella Lettera ai Vescovi Orientali conservataci da San Atanasio nella seconda sua Apologia, asserisce essere di Tradizione Apostolica dichiarata dal Concilio Niceno, non potersi congregare alcun Sinodo contro il Consiglio, e il consenso del Romano Pontefice: *An ignari estis hanc consuetudinem esse, ut primum nobis scribatur; ut hinc, quod justum est, definiri posset* (*apud Cabassat : p.* 162): E ne dà la ragione Sozomeno (Lib. 3 cap. 8), perchè attesa la dignità della Sede Romana, appartiene al Romano Pontefice la cura di tutte le cose Ecclesiastiche. E nel Capo decimo riferisce, essere per legge Ecclesiastica stabilito, che si abbia per nullo tuttociò, che si fa senza il consenso del Romano Pontefice. Che anzi gli stessi Padri di quel Concilio nella Lettera Sinodica scritta al Papa San Damaso, e inserita da Teodoreto nella sua Sto-

zia (Lib. V cap. 9) attestano di essere stati da lui invitati al Sinodo, che allora tenevasi in Roma, e non avendo potuto andarvi per le ragioni, che ivi espongono lungameute, vi mandarono tre di loro, che portarono la stessa Lettera, in cui dicono di essersi congregati a Costantinopoli in seguito delle Lettere da Lui spedite all'Imperatore Teodosio, dopo il Concilio d'Aquilea.

Fu fatta adunque col consenso del Papa la convocazione di quel Concilio; e se Egli non vi mandò i suoi Legati, si fu; perchè teneva allora il Concilio in Roma; a cui invitati aveva gli stessi Greci, che vi spedirono tre de' lor Vescovi, i quali portarono i lor sentimenti: Con tutto ciò v'intervenne in qualche maniera lo stesso Damaso per mezzo di un suo Scritto conservatoci da Teodoreto, (Lib. V cap. XI) in cui dava una piena cognizione della Divinità delle tre persone Divine, e conteneva gli Anatematismi contro tutti gli Eretici, che turbavano la Chiesa in quel tempo. Questa Confessione di fede fu spedita dal Papa a Paolino Patriarca d'Antiochia; fu letta nel Concilio di Costantinopoli, e servì di regola ai Padri nelle loro decisioni contro di Macedonio.

Oltre la confessione di fede del Papa San Damaso fu letto in quel Sinodo il Simbolo del Concilio Niceno, e avendoli trovati uniformi, si giudicò, che di tutti due se ne facesse una formola di fede, a manifestare la consustanzialità del Figlio col Padre contro gli Arriani, e la Divinità dello Spirito Santo contro i Macedoniani. Fu incaricato di farla San Gregorio Nisseno, ed è quella, che leggesi nella Messa coll'aggiunta della particola *Filioque*, che non vi era a principio, e vi fu inserita di poi a dichiarare contro de' Greci la processione dello Spirito Santo dal Figlio.

Finito il Concilio, ne scrissero al Papa, e lo pregarono a confermare colla sua Autorità quanto era stato da loro stabilito pel ben della Chiesa, e la integrità della fede. *Quibus rebus tamquam legitime; et secundum Ecclesiae Canones consti-*

tutis obsecramus vestram reverentiam ut congratuletur (*Ap. Theod. Lib. V c. 9*) E benche non abbiamo ora l'atto autentico della conferma del Papa; lo sappiamo però da Fozio, il quale dopo d'aver numerati i Vescovi, che intervennero a quel Concilio conchiude, *Quibus non multo post tempore, et Damasus Romæ eadem confirmans atque consentiens accessit*, Lib. 7 de Synod. Non contenti della conferma del Papa procurarono anche quella dell'Imperator Teodosio, non perchè la credessero necessaria; ma perchè non avvenisse lo stesso, ch'era avvenuto sotto altri Imperatori, che abbandonarono la Dottrina Cattolica con danno gravissimo della Chiesa. Fors'anche si lusingarono di garantire coll'autorità del Sovrano il Canone V, in cui attribuivano alla Chiesa di Costantinopoli il Primato di onore dopo quella di Roma con grave pregiudizio di quelle d'Alessandria, e di Antiochia. Epperò nella Lettera Sinodica spedita a Roma non fanno menzione alcuna di questo Canone, ben persuasi, che era per essere riprovato.

San Damaso, che aveali chiamati a Roma per sedar le discordie, che nate eran in Oriente per la precedenza delle Sedi, e singolarmente di quella di Costantinopoli sopra quella d'Alessandria, era ben lungi dal secondare la loro ambizione. Essi col pretesto del grave danno, che sofferto avrebbero le loro Sedi nel caso, che se ne fossero allontanati, persuasero a Teodosio, che avrebbero soddisfatto al Papa tenendo il Sinodo in Costantinopoli, e mandandogli de'legati, che facessero le loro scuse. San Damaso non approvò per questo il loro Canone, siccome non lo approvò San Leone, quando tentarono di rinnovarlo nel Sinodo di Calcedonia; e non ebbe alcuna autoritá nella Chiesa fino al Concilio Lateranense IV, in cui Innocenzo III accordò quella preminenza alla Chiesa di Costantinopoli, che negata gli avevano i suoi Predecessori, dal che sempre più si conosce la suprema autorità del Pontefice sopra i Concilj. Confermò

per altro quanto avevano stabilito intorno alla fede, perchè era conforme a quanto avea definito Egli stesso nel suo Concilio Romano. Onde il Concilio I di Costantinopoli, che in virtù della Convocazione, non era, che un Concilio della Chiesa d'Oriente, ottenne poi il titolo, e la dignità di Concilio Ecumenico per la conferma del Papa, e'l consenso di tutta la Chiesa Occidentale, essendosi uniti e l'uno, e l'altra nella esposizione della medesima fede, e nella condanna delle stesse Eresie.

§. XI.

Se sia stato riguardato come irreformabile il giudizio del Papa nel Concilio Efesino. Motivo della sua Convocazione.

Quand'anche si fosse trattata di nuovo nel Concilio primo di Efeso, e terzo Ecumenico la causa di Nestorio di già decisa da San Celestino, non ne seguirebbe per questo, che i Padri di quel Concilio credessero reformabile il suo giudizio. Fu trattata di nuovo nel Fiorentino la causa de' Greci, e nel Tridentino la causa de' Boemi; anzi fu trattata di nuovo, e decisa in questo stesso Sinodo Efesino la Causa di Pelagio, che per sentenza di Santo Agostino era stata già terminata per le Lettere di Sant'Innocenzo ai Concilj di Cartagine, e di Milevi; nè credo, che l'Autore della Difesa vorrà per questo, che fossero reformabili o sospetti di errore i giudizj d'Innocenzo, e di Zosimo, e quelli de' Concili Ecumenici di Lione, e di Costanza. Dobbiamo adunque stabilire come un principio, da cui non è lecito di partirsi, che il nuovo Trattato di una questione non è sempre un indizio della reformabilità di giudizio, e che si può sottoporre a un nuovo esame, e trattare di nuovo una causa, senza metterne in dubbio il giudizio già fatto. Questo si fa quando supposta vera e irreformabile la sentenza del giudice, si pas-

sa in oltre a dimostrare, com' è conforme alle Scritture, alla Tradizione, ai Padri, il che serve a confermar sempre più il giudizio medesimo, e rendervi soggetti anche coloro, che per qualche prevenzione contraria ricusasser di farlo. Così si è fatto altre volte, e così potea farsi contro Nestorio senza che i Padri di quel Concilio avessero il menomo dubbio sulla sentenza di San Celestino.

Mà il fatto si è, che non fu mai non solo messa in dubbio, ma neppur ritrattata. Io non farò, a provalo, che seguire lui stesso, e aggiungervi dalla Storia qualche cosa, che Egli, o tace accortamente, o la dissimula. In primo luogo con tutta facilitá gli concedo, che S. Celestino ha pronunziato con tutta l'Autorità della Sede Apostolica contro Nestorio, e la sua Eresia; e aggiungo, che l'ha pronunziato in un Concilio tenuto in Roma, a cui aveva aconsentito tutta la Chiesa Occidentale, le Chiese dell' Affrica, che allora eran moltissime, quelle d'Egitto con San Cirillo Patriarca d'Alessandria; e Giovanni Patriarca d'Antiochia, benchè poi dichiarato si fosse in favor di Nestorio per opporsi a San Cirillo suo emulo. Anche la plebe, il Senato, il Clero di Costantinopoli aveva dichiarata abbastanza la sua fede su questo punto; qualora udito avendo dal Vescovo Doroteo, che predicava alla presenza di Nestorio, non doversi chiamare *Deipara* la Vergine Madre, si mossero a tumulto, ricusarono di comunicare con lui; gridavano per le contrade, e le piazze esservi un Lupo non un Pastore nella Sede di Costantinopoli; e sparsasi per l'Oriente l'empierá di Nestorio, tutti ne fremettero per orrore i Cattolici; la sentenza adunque, o il giudizio di San Celestino aveva tutto quel consenso della Chiesa, che secondo il IV Articolo rende irreformabili i giudizj del Papa, e non poteva mettersi in dubbio dal Concilio di Efeso.

In oltre prima ancora, e indipendentemente dal consenso delle altre Chiese, tanto San Cirillo, che San Celestino erano persuasi, che fosse irreformabile il suo giudizio. San Ci-

rillo interrogò il Papa su gli errori di Nestorio, non per sottoporre il suo sentimento al giudizio degli altri Vescovi, ma perchè tutti ad esso si uniformassero. San Celestino munì San Cirillo dell' Apostolica sua Autorità, per escludere dalla Chiesa Nestorio Patriarca di Costantinopoli, se non abbracciava la sua dottrina; il che non avrebbe fatto senza alcun dubbio, se avesse creduta reformabile, e dubbia, e soggetta ad errore la sua sentenza. Quindi nel destinare al Concilio i suoi Legati, impose loro di non venire a contesa cogli altri Vescovi, ma di sostenervi le parti di Giudici, e di fare eseguire appuntino quanto era stato già decretato da lui. Egli stesso l' Autore della Difesa confessa nel capo X, che bastata sarebbe a sopprimere i nuovi errori la sentenza di San Celestino, se nati non fossero gravi disturbi, per cui si credette ben fatto di portare ad un Sinodo questa Causa. Non è stata adunque portata al Sinodo Universale, perchè non bastasse a reprimere l'Eresia, e per conseguenza, perchè non fosse irreformabile la sentenza del Papa; ma per sopprimere le discordie, che sollevate avea nella Chiesa la maliziosa empietá di Nestorio, e de' suoi aderenti.

Tale, e non altro dev' essere stato il motivo della Convocazione di quel Concilio, nè è credibile, che il Papa, pel cui consenso fu convocato, abbia voluto sottoporre al consenso di pochi Vescovi un Decreto già confermato da tutta la Chiesa Occidentale, e da una parte ancora di quella d' Oriente. San Celestino avea condannata non sol la dottrina, ma eziamdìo la persona del Patriarca Nestorio, ed autorizzato avea San Cirillo ad eseguirla in suo nome colla pena della Scomunica, e la privazione della sua dignità, e delle prerogative a lei annesse, se non ritrattava fra dieci giorni, e abiurava i suoi errori. San Cirillo radunò i Vescovi del suo Patriarcato; ne spedì quattro col consenso degli altri per intimare a Nestorio il Decreto del Papa.

Questi gliel consegnarono in Chiesa alla presenza di tutto il Popolo. Nestorio promise di rispondere il giorno appresso; ma invece declinando il giudizio della Chiesa, ricorse al Principe, accusando come Eretico Apollinarista, e calunniatore San Cirillo. Nè solamente lo accusò presso di Teodosio, ma il diffamò presso i Vescovi della Siria, i quali da lui sedotti scrissero a Cesare non esser giusto, che Cirillo accusato di Eresia, e non purgato nel Giudizio Ecclesiastico sostenesse le veci del Papa, e fosse Giudice di Nestorio. Teodosio dalle arti ingannato, e dalla ipocrisìa di Nestorio, e dalle insinuazioni de' suoi Fautori, ch' egli aveva alla Corte, credette con facilità tutto ciò, che detto eragli di Cirillo, e si arrese alle istanze dei Vescovi della Siria. Quindi considerando, che i Decreti del Concilio Romano, e di quel d' Alessandria, benchè validi, e giusti, non dovevano eseguirsi da uno accusato di Eresìa, giudicò necessaria la Convocazione di un Sinodo Generale, in cui si esaminasse, se le accuse contro Nestorio fossero effetto della malignità di Cirillo, come dicevano i suoi aderenti, o se la sua dottrina fosse veramente empia, e dovesse per conseguenza essere veramente Scomunicato, e privato del suo grado, e della sua dignità, quando fosse ostinato ne' suoi errori.

La dissensione adunque nata nella Chiesa d' Oriente, parte della quale era unita a Cirillo, l' altra a Nestorio fu il motivo della Convocazion di quel Sinodo. A questo miravano le suppliche, ch' egli adduce, e i desiderj de' Monaci d' Oriente, i quali non parlano, che di erigere i vacillanti, il che certamente non può convenire alla Dottrina Cottolica già stabilita. *Nos enim vos de Æcumenica Synodo cogenda rogavimus, quæ aptissime posset constabilire, et erigere titubantia, sive etiam fracta.* A questo mirava l' Imperatore nella sua Lettera a San Cirillo, come rilevasi da quelle parole: *sive illi, qui victi discedent, veniam impetraturi essent a Patribus, sive non.* Dice è vero, ch' egli voleva, che fosse discussa

nel Sinodo, ed esaminata la pia dottrina, e che fosse immobile, e fermo quello, che si fosse trovato conforme alla retta Fede; non perchè dubitasse della sentenza del Papa, ma per vedere di sottomettervi anche Nestorio, e a questo fine acconsentì egli alla Convocazione del Sinodo, non perchè fosse sottomessa al giudizio de' Vescovi la sua sentenza, come vedremo fra poco dalla istruzione data a suoi Legati nell' inviarli al Concilio, e dalla Lettera scritta al Concilio medesimo. Lo stesso rilevasi dalla Lettera scritta a San Cirillo, in cui l' avvisa, che, se Nestorio pentito si fosse, e avesse abiurati i suoi errori, lo ricevesse nel numero de' Fedeli, se nò, il condannasse. E fu questo il motivo, per cui l' Imperatore ordinò, che le cose restassero nello stato, in cui erano, fino alla decisione del Concilio; e per cui San Cirillo, e i Padri soprasedettero dalla deposizion di Nestorio. In somma non si è messo in dubbio, se la Vergine Madre fosse vera Madre di Dio, come portava la sentenza del Papa; ma se Nestorio avesse insegnata la contraria dottrina; e se deposto esser dovesse, e scomunicato; perchè contumace nell' insegnarla.

Quindi è una proposizione un poco troppo avvanzata quella dell'Autore della Difesa, in cui dice: cap. X " Fixumque id, dicta licet, ac promulgata Rom. Pontificis sententia de Fide, ac personis violatæ Fidei Causa judicatis, omnia *in suspenso esse*, postquam universalis Synodi expectatur auctoritas ". Pare, che venga a dire con questo, che restava sospeso il dogma, o la credenza di tutta la Chiesa sulla Incarnazione del Divin Verbo, mentre si aspettava l' Autorità del Concilio, e siccome la Chiesa è fondata sulla rivelazione fatta a Pietro dal Divin Padre, che Gesù Cristo è Figliuolo di Dio; nè può essere Figliuol di Dio, se la Vergine, che è sua Madre, non è Madre d' un Uomo Dio: così essendo sospesa la Fede di questo dogma, veniva ad essere sospesa la Chiesa, e se la Chiesa ha potuto esser dub-

bia, o sospesa su questo Articolo, la Chiesa ha cessato di essere in quel momento.

Per ultimo toglie ogni difficoltá la senteza contro di lui proferita in questi termini. " Sancta Synodus dixit. Cum in-
" ter cætera Religiosissimus Nestorius neque nostræ citationi
" parere, neque sanctissimos rursus religiosissimosque nostros
" Episcopos ad se missos audire voluerit, *non potuimus ad*
" *eorum, quæ impie docuit, examinationem animum non adjun-*
" *gere*. Edocti itaque ex Litteris Commentariisque illius hic
" publice lectis, partim rursum ex concionibus quas in hac
" Ephesiorum Metropoli habuit, partim denique ex testibus
" Fide dignis illum impie docere, et sapere, per sacros Ca-
" nes Sanctissimæque Romanæ Ecclesiæ Episcopi Cœlestini
" Patris nostri Litteras lacrymis suffusi, et pene inviti ad
" lugubrem hanc sententiam urgemur. Igitur Dominus noster
" Jesus Christus quem suis ille blasphemis vocibus impetivit,
" per sacram Synodum eumdem Nestorium omni prorsus Epi-
" scopali dignitate privatum, et ab universo nihilominus Sa-
" cerdotum consortio, et cætu alienum decernit ".

§. XII.

Gli Atti del Sinodo non provano, che fosse sospeso il Decreto del Papa quanto alla sua Decisione di Fede.

L'esame adunque, e la discussione del Sinodo, non cadde sulla sentenza del Papa San Celestino, ma sopra quello, che insegnava empiamente Nestorio: *non potuimus, ad eorum, quæ impie docuit, examinationem animum non adjungere.* I Padri non dubitarono punto della verità definita dal Papa: ma, stando questa Immobile, e ferma, confrontaron con essa quanto detto aveva Nestorio ne' suoi Sermoni, e scritto nelle sue Lettere, e ne' suoi Commentarj, per vedere se vi era contrario, o nò: E intanto era ben giusto, che le cose restassero in

statu quo. In somma fu sospeso non il Decreto, ma l'esecuzione di esso quanto alla condanna di Nestorio, il che era conforme al Decreto medesimo per vedere se ricondur lo potevano alla sana dottrina.

Indi ne veniva, che Nestorio dovesse essere riguardato ancor come Vescovo, benchè fossero scorsi i dieci giorni prefissi dal Papa, e questo era necessario il farlo per togliere a Nestorio ogni pretesto, e per soddisfare i Vescovi della Siria, ai quali avea dato ad intendere, che San Cirillo era Eretico Apollinarista, e non volevano, che per lui si eseguisse la sentenza del Papa.

Per il che fece istanza lo stesso Santo, che si esaminasse dal Sinodo la sua Lettera, benchè fosse persuaso di non avere scritto nulla, che fosse contrario al Concilio Niceno. " " Persuasum habeo nihil me an orthodoxa Fide aut Symbolo " Niceno discessisse, quare vestram sanctitatem rogo, ut co- " ram exponat, *recte ne*, *et inculpate* sanctoque illi Concilio convenienter hæc scripserim an secus. " (*Ap. Auct. Declar. cap. XI*) Le parole *recte ne*, *et inculpate* si riferiscono all'accusa di calunniatore, di scelerato, di Eretico, che data gli aveva Nestorio per sottrarsi al suo giudizio. Per questo egli ha voluto, che si esaminasse non solo la sua, ma la Lettera ancor di Nestorio, per vedere se erano ugualmente conformi al Concilio Niceno, e se egli era un impostore, e falsario.

E' falso adunque, che fosse sottoposto ad esame il giudizio dogmatico di San Celestino, ed è un vano trionfo, e una vera illusione quella dell' Avversario, che dopo d'aver riportate le parole dette al Sinodo da San Cirillo, che giudicasse, cioè, *recte ne*, *et inculpate*, *an secus scripserit* = Soggiunge = *Quis vel fando audivit post ultimum, et irreformabile Ecclesiæ judicium ita unquam quæsitum, interogatumque esse? Nunquam factum*. Bisogna ben essere cieco del tutto per non vedere, che San Cirillo ivi parla della sua Lettera, e non del giudizio della Chiesa, o del Papa, e che le parole *recte*

O 2

ne, et inculpate, vanno a cadere sopra di se, non sopra San Celestino; ed è un imporre a chi legge il voler dargli a credere, che San Cirillo ha sottomesso a quello del Sinodo il giudizio del Papa. Confessa lo stesso Autore, che i Padri udita l'interrogazione di San Cirillo giudicano: *Nicenum Symbolum, et Epistolam Cyrilli per omnia consentanea, et consentientia esse*. . . . Come c'entra quì il nuovo esame del giudizio di San Celestino, e la conferma di esso dopo d'averlo esaminato? Nò; non fu sottomesso ad esame il giudizio del Papa, ch'era quello di tutta la Chiesa; ma siccome vi furon due Vescovi, i quali asserirono, aver detto Nestorio di non voler ammettere un Dio mortale; così a ribattere questa bestemmia prodotti furon que' Testi della Scrittura, i quali indicano apertamente, che l'Incarnazione del Divin Verbo è stata fatta nell'Utero Verginale di Maria, per l'unione ipostatica delle due Nature in Cristo; e citati furono i Testi dei Padri, che han sempre insegnato lo stesso. Ma non fu questo un richiamare ad esame il giudizio portato dal Papa contro di lui: fu un convincer Nestorio della rettitudine di quel giudizio, mostrandogli, ch'era conforme alla dottrina delle Scritture, e dei Padri, per vedere d'indurlo a rinunciare a suoi errori.

Del resto per poco, che riflettesse sulla sentenza del Sinodo da lui medesimo riportata, si sarebbe convinto, che il Decreto del Papa non fu sottoposto ad esame, e che è falso, non essere stato ammesso, che dopo la più matura discussione. Que' che confessano d'essere stati costretti dalle Lettere del Papa a proferir la sentenza. *Coacti per Litteras Sanctissimi Patris nostri, et Comministri Cælestini*, non si credevano senza dubbio di essere autorizzati a esaminarle, prima di darvi esecuzione. L'esser costretto a proferir la sentenza, e volere esaminarla, e discuterla prima di proferirla, non convengono fra di loro. E' vero che alle Lettere di San Celestino aggiungono i Sacri Canoni, ma questi non riguardano, che l'ordine del

giudizio da lor tenuto, cioè l'invito fatto a Nestorio di presentarsi al Concilio; e questo invito lo replicarono per ben tre volte per mezzo de' Vescovi a lui spediti, giusta il Canone 74 fra gli Apostoliei; e siccome ricusò di riceverli; così costretti furono a condannarlo, come contumace. Ma questo era proprio di tutti i Rei. La causa particolare, e la persona di quelll'Eresiarca, non erano che le Lettere del Papa, che riguardarla potessero direttamente; onde di queste Lettere singolarmente si deve intendere quello, che dicono di essere stati costretti.

Non nego, che il Sinodo dica d'aver definito, che Nestorio restasse privo della sua dignità; e che dicano nella relazione fatta all'Imperatore d'averlo espulso dalla sua Cattedra, e privato canonicamenre d'ogni autorità: ma questo si deve interder sempre, d'averlo fatto quasi contro lor voglia costretti dai Canoni, e dalle Lettere di San Celestino. Il che vuol dire, che siccome il Papa dato aveva uno spazio di tempo a Nestorio per ravvedersi, e intanto Nestorio accusato avea San Cirillo siccome Eretico, e incapace per questo di eseguire la sentenza del Papa; così l'Imperatore ordinò, che tutto rimanesse sospeso fino alla decision di un Concilio dà lui concertato col Papa. Quindi il Concilio, ch'era superiore ad ogni eccezion di Nestorio, e de' suoi Aderenti; applicò la sentenza giá fulminata dal Papa contro di lui, dichiarandolo alieno dalla comunion della Chiesa, e decaduto dalla sua dignitá. Questo rilevasi dalla stessa relazione dei Padri di quel Concilio, i quali dicono d'avere encomiato il Vescovo della gran Roma Celestino, il quale aveva condannata prima di loro l'Eresia di Nestorio, e prevenuti gli aveva nel proferir la sentenza. « Cœlestinum magnæ Romæ Episcopum præconiis extollentes, qui ante nostram sententiam Nestorii Hæretica dogmata condemnaverat; Nosque in ferenda contra eum sententia anteverterat ».

Nè dee recar maraviglia, che quello, ch'era stato chiamato prima religiosissimo Vescovo, sia detto dopo la sentenza del Sinodo un nuovo Giuda. Finchè era sospesa la sua condanna, nè gli era stata intimata pe' motivi indicati la sentenza del Papa, dovea riguardarsi ancor come Vescoro, e avere que' titoli, che come a Vescovo gli competevano, ed erano in uso fra i Greci. Ma applicata, che fu la sentenza, dovea riguardarsi qual nuovo Giuda; e perchè si era ostinato ne' suoi errori, e perchè avea ricusato di ricevere i Vescovi a lui spediti dal Sinodo. La forza adunque di questa sentenza, e di tutta la procedura di questo Concilio non consiste nel solo consenso, ma nella esecuzione della sentenza del Papa San Celestino, senza di cui nulla poteva contro Nestorio: *Totumque in Sedis Apostolicæ positum est pctestate ita, quod firmavit in Sinodo Sedes Apostolica, hoc robur obtinuit; quod infirmavit habere non potuit firmitatem.*

§. XIII.

San Celestino in ordine al suo Decreto non lasciò al Concilio, che l' Esecuzione.

Giunti ad Efeso i tre Legati del Papa, che ritardato avevano il loro arrivo per le difficoltá incontrate nel viaggio, San Cirillo gl' introdusse nel Sinodo, a cui esibirono le Lettere di San Celestino. In esse esortava i Padri a trattar con vigore la Causa di Gesù Cristo, e accennando i motivi, per cui spediti aveva i suoi Legati, dice d'averlo fatto, perchè intervenissero a tutto quello, che si farebbe, acciò fosse eseguito quello, ch' Egli aveva giá stabilito: *ut intersint his, quæ aguntur, et, quæ a Nobis antea statuta sunt, exequantur*, con che viene a dire, ch' esser dovevano esecutori, e non revisori della condanna da lui fulminata contro Nestorio nel caso, che fosse ostinato ne' suoi errori.

Lo stesso detto aveva a Legati nella istruzione, che diede loro nell' inviarli: *Ad quæstionem si ventum fuerit, vos de eorum* (Episcoporum) *sententiis judicare debetis, non subire certamen.* Non ha voluto, che entrassero in disputa cogli altri Vescovi; ma in caso di qualche contesa; giudicassero essi delle loro opinioni. Nè ha voluto dire con questo, che giudicassero col Concilio, come glossa l'Autore della Difesa: poichè sarebbe stato inutile un tale avviso: ma che giudicare dovessero delle sentenze degli altri Vescovi, e rigettarle, quando non fossero conformi alla sua. In vista di questa speciale commissione, letta la Lettera di San Celestino, e riconosciuti dal Sinodo per suoi Legati, questi si fecer leggere gli Atti di quello, che fatto avevano in fino allora per confermarlo, se lo avessero giudicato opportuno. Quindi dissero ai Vescovi, che comandassero di condurre a fine perfettamente secondo le regole della fede quello, che si era degnato di stabilire, e che ora richiamava loro in memoria San Celestino. *Ut quæ Cælestinus antea definire et nunc in memoriam revocare dignatus est, secundum communis fidei regulam, ad finem numeris omnibus absolutum deduci jubeatis.* Ora cos' era quello, che avea già stabilito. San Celestino, e che comandar dovevano fosse seguito a puntino secondo le regole della fede? La deposizion di Nestorio, ch' era stata sospesa fino alla sentenza del Sinodo, e l'esecuzione del suo Decreto.

A questa istanza rispose a nome di tutti il Vescovo di Cesarea di Cappadocia, che la Santa Sede Apostolica prescritta aveva la forma del giudizio, e la sentenza da proferirsi, e ch' essi l'avevano mandata ad effetto, e proferito contro di lui il Canonico, ed Apostolico, e vuol dire, il Pontificio giudizio. *Apostolica, et Sancta Sedes Cælestini Episcopi præsenti negotio sententiam, regulamque præscripsit. Nos de Nestorio hanc formam executioni mandavimus, Canonicum Apostolicumque judicium in illum proferentes.* Niente potea dir di più chiaro per dimostrare, che avevano eseguito in tutto, e per tutto

Il Decreto del Papa, non solo quanto alla forma, ma quanto alla sentenza da lui prescritta; ed è una pura sofisticheria dell'Avversario il dire, che il Decreto del Papa deve servir di regola, ma che radunato il Concilio non ha piena autorità, che pel giudizio di tutti. Si combini, se è possibile, questo suo sutterfugio, con quello, che dicono gli stessi Padri di essere stati costretti a proferir la sentenza dalle Lettere di San Celestino, e con quello, che dice lo stesso Santo, e fu ammesso dal Sinodo, d'avervi spediti i suoi Legati, perchè facessero eseguir quello, ch'era stato da lui decretato.

I Legati vennero in seguito alla conferma di ciò che fatto si era del Sinodo prima del loro arrivo, e dissero nella terza Sessione, d'aver conosciuto, che tutto giudicato si era canonicamente, e a tenore dell'Ecclesiastica Disciplina. *Intelleximus omnia canonice, et ex Ecclesiastica disciplina judicata esse.* Non può essere più ridicola l'illazione, che indi ne trae l'Avversario dicendo, che secondo l'Ecclesiastica disciplina furono giudicati i giudizj della Santa Sede. Doveva invece inferirne tutto il contrario, cioè, che i Legati della Santa Sede si son dichiarati superiori al Concilio, richiamando ad esame, e confermando i suoi giudizj. Le parole *Canonice, et ex Ecclesiastica disciplina* non voglion dir altro, se non che, nel proferir la sentenza prescritta dal Papa, osservata avevan la forma voluta dai Canoni, e dalla Ecclesiastica disciplina. E questo sempre più si rileva dalle parole de' Pontificj Legati, i quali dopo aver fatti leggere in pubblico gli Atti del Sinodo, dissero, che fatto l'avevano per ubbidire alla formola di San Celestino, che incaricati gli aveva di confermare i lor giudizj: *Ut obtemperantes formulæ Sanctissimi Papæ Cælestini, qui hanc curam nobis commisit, vestræ etiam Sanctitatis judicia confirmare possimus.*

Questa coferma, al dire dell' Avvetsario, non è, che un pieno, e manifesto, e Canonico consenso ai giudizj del Sinodo: ma Egli s' inganna sicuramente. Ogni conferma in-

chiude un pieno, e manifesto, e canonico consentimento, ma non ogni pieno, e canonico consenso è una conferma. La conferma suppone un autorità superiore in quel, che la dà, così che la conferma di lui renda validi gli atti, e invalidi per lo contrario, e nulli la mancanza di essa. Tale è stata quella dei Legati del Papa in questa circostanza; e fu necessaria, perchè non essendo stato delegato a quel Concilio San Cirillo, a far le veci del Papa, come confessa lo stesso Autore della Difesa, ne siegue che quegli Atti non potevano riguardarsi come quelli di un Concilio Ecumenico, se non dopo il concorso, e l'intervento della Pontificia autorità. Quindi benchè uno de' Legati dopo, che letti furono, ed approvati universalmente gli Atti, abbia conchiuso: *Firmum ergo est juxta omnium Ecclesiarum decretum quod in Nestorium est pronunciatum*: benchè acclamato avessero i Padri: *Cælestino Custodi fidei, Cælestino cum Synodo Concordi &c.* benchè il Legato ringraziati avesse i Padri del Sinodo, perchè uniti si erano colle sante lor voci al santo lor Capo; pure non credettero d'aver fatto nulla di stabile, e fermo, finchè non n'ebbero dato avviso, e non venne confermato dal Papa, in cui riconobbero il Successore di Pietro Capo visibile della Chiesa, e colonna della fede. *Petro Capite, et fidei columna, et Ecclesiæ Catholicæ fundamento, et Christi auctoritate clavium administro, qui ad hoc usque tempus, semper in suis Successoribus vivit, et judicium exercet.*

Di questa conferma ne abbiamo un sicuro attestato nella Costituzione di Leon X *Pastor bonus* letta, ed approvata nel V Concilio Ecumenico Lateranense, in cui dopo aver detto, che il primo Concilio Efesino, ubbidito aveva umilmente, e con rispetto a' comandi di San Celestino, conchiude, che furon soliti i Padri degli Antichi Concilj di chiedere ed ottenere umilmente la sottoscrizione, e l'approvazione del Romano Pontefice, per convalidar quello, ch'era stato fatto dai Sacri Concilj, com'è palese dagli Atti del

Concilio Niceno I Efesino, Calcedonese, e Sesto Costantinopolitano, e settimo parimente Niceno, del Romano sotto di Simmaco, e dal Libro *de Synodis* di Aimaro: Ecco la vera idea della Pontificia Conferma, perchè sien valide, ed autorevoli le determinazion de' Concilj. Questo diritto di confermare autoritativamente i Sinodi anche Ecumenici nasce dall' incombenza, che diede Cristo a San Pietro, e in Pietro a tutti i suoi Successori, di confermar nella Fede i suoi Fratelli; Quindi non v'ebbe mai alcun Concilio da noi tenuto per Ecumenico, che non sia stato presieduto dai Legati del Papa, o confermato colla sua Autorità, ed è una vera temerità il contrastare a'Pontefici de' diritti *sì certi, e sì costanti* diceva alla sua Greggia Monsignor Langlet Arcivescovo di Sens nella sua Istruzion pastorale de' 18 Febraro 1753.

§. XIV.

Subordinazione de' Vescovi al Romano Pontefice.

Nè a ciò si oppone la Lettera scritta al Sinodo da San Celestino. Sia pure ereditaria nei Vescovi l'ordinaria lor Podestá, sia stata istituita da Cristo ne' suoi Apostoli; sieno tenuti a conservare in comune il Deposito della fede; sia ciascuno di essi incaricato d'insegnare nella sua Chiesa la vera dottrina; tutto questo non fa, che non sieno subordinati al Papa come lo eran gli Apostoli, e che non tocchi a Lui di assegnare a ciascun Vescovo quella porzione di Greggia, su cui deve esercitare l'Apostolico ministero, a lui di dichiarar quello, che appartiene al Deposito della fede, a lui di confermar nella fede i vacillanti Fratelli: il che importa per necessità, che parlando agli altri dalla sua Cattedra vacillare non possa, altrimenti si avvererebbe di lui quel detto dell' Evangelio, *Si cæcus cæcum ducit, ambo in foveam cadunt.* Tutti i Pastori devono subir le fatiche degli Apostoli, a cui

succedono nell'Episcopato, tutti affaticarsi in comune a conservare il deposito a lor trasmesso per Apostolica Tradizione; e il Signore, che mai non manca nei mezzi necessarj per adempiere il proprio dovere, insegna a tutti la vera dottrina, ma non sempre l'insegna a tutti per se medesimo immediatamente, ma bene spesso per mezzo del suo Vicario. Che se la insegnasse a tutti immediatamente per se medesimo, sarebbe stato inutile, che pregasse per la fede di Pietro, e de' suoi Successori, e gl'imponesse di confermare in essa i suoi Fratelli. In somma non si nega, che il consenso di tutti i Pastori col loro Capo, sia una regola sicura di fede: ma si nega, che non siavene un' altra fuori di questa. E' un errore (diceva l'Assemblea del Clero di Francia del 1728 nella sua Lettera scritta al Re il dì 4 Marzo, e vuol dire, poco prima, che uscisse alla luce la Difesa della Dichiarazione) "E' „ un errore, che il Concilio generale sia la sola autorità in„ fallibile, la quale ultimar possa le dispute, che si solleva„ no nella Chiesa, ed esigere la sommission de' Fedeli. . . .
„ Se le guerre, se la division degli Imperi, se la politica de'
„ Sovrani mettono degli ostacoli alla celebrazion del Conci„ lio, la Chiesa resterà dunque senza risorsa, perchè il solo
„ mezzo di finire le dispute le verrá ricusato? Gesú Cristo
„ avrá ommesso di metterla in cauto contro le divisioni,
„ che formar si potessero nel suo seno, non dandole per ri„ medio, che un espediente, il quale non sará mai in poter
„ de' Pastori, che la governano. Il menomo Legislatore ha
„ prevedute le dispute, che nascer possono fra i Popoli, e
„ ha dato loro un mezzo efficace di terminarle sovranamen„ te, e Gesù Cristo la Sapienza eterna, avrá lasciata senza
„ un tale soccorso la sua Chiesa? (*Ap. Antifeb. Tom. 2 p.* 464.) „ Questo Tribunale visibile e permanente necessario a proscrivere, e raffrenar l'Eresia, la Chiesa non ne riconosce altro, che quello del Papa. Se adunque non è necessario il Concilio generale a ultimare le controversie di fede; se

anche il Concilio generale, perchè abbia autorità nella Chiesa, dev' essere confermato dal Papa, è chiaro ed evidente, che la sentenza del Papa nelle questioni di fede dev' esser l'ultima, e irreformabile.

Invano ricorrono gli Avversarj a quello che dice Sant' Agostino della Causa de' Ribattezzanti, la quale non fu terminata, che in un Concilio generale. Sant' Agostino come abbiamo già veduto, ivi parla di quel, che si è fatto, non di quello, senza di cui non sarebbe stato possibile il farlo. Pretendono (diceva il Cardinal de Bissy Instruct. Past. 1728 p. 53) aver trovato in certi passi di Sant' Agostino, che l'affare de' Ribattezzanti non poteva essere deciso, che in un Concilio generale. Noi gli abbiamo letti cotesti testi, e che vi abbiamo scoperto? Null' altro, se non che la qnestion del battesimo degli Eretici dopo d'essere stata lungamente agitata in varie parti del Mondo Cristiano per molti Concilj, fu terminata in fine in un Concilio Plenario. E' questo dunque un dire, che non poteva esser decisa da Santo Steffano, e da un numero grande di Vescovi? Dove rilevasi, che Sant' Agostino fosse di questo sentimento? Ha detto, che la disputa de' Ribattezzanti non fu conchiusa che in un Concilio generale. E' questo un dire, che non poteva essere per altra via? Il sofisma è manifesto.

§. X V.

Ricorrono indarno gli Avversarj al Concilio di Calcedonia IV Ecumenico.

Condannata nel Concilio di Efeso l'Eresia di Nestorio, Eutiche, il quale combattuto aveva contro di esso con molto zelo, si fece Capo d'un nuovo errore niente meno pernicioso del primo. Diceva il primo: Vi sono due nature in Cristo: dunque vi son due persone. Diceva l'altro. Vi è in Cristo

una sola Persona: Dunque vi è una sola natura. Tra questi due errori vi è la Cattolica verità, la quale ammette una sola persona, e due nature in Gesù Cristo. Eusebio, che fu poi Vescovo di Dorilea, siccome si era opposto da semplice Laico nella pubblica Chiesa a Nestorio, che negava la divina Maternità a Maria; così fatto Vescovo si oppose ad Eutiche; lo accusò a Flaviano Patriarca di Costantinopoli, e lo accusò in un Sinodo di 32 Vescovi, e 23 Archimandriti, che attualmente tenevasi per altri affari. Eutiche vi fu condannato, ed egli si appellò al Papa, protestandosi pronto di ammetter quello, che fosse da lui determinato. Ricorse al tempo stesso all'Imperatore per mezzo dell'Eunuco Crisafio uomo potente alla Corte, e nemico implacabile di San Flaviano, che l'avea condannato. L'Imperatore Teodosio II dall' Eunuco eccitato, volle, che si tenesse un'altro Sinodo, a cui non presiedesse Flaviano, e in cui fosse riveduta la causa d'Eutiche. Se non che condannato anche in questo, Egli andava gridando essere necessario un Concilio generale per ultimar questa Causa. L'Imperatore vi accondiscese, e lo intimò nella Città di Efeso, invitandovi il Pontefice San Leone. S. Leone ricusò d'andarvi, perchè niuno de' suoi Predecessori l'aveva mai fatto, e perchè era minacciata da Attila la Città, e la Chiesa di Roma. Vi spedì invece i suoi Legati.

Questo è quel Sinodo, ch'ebbe un esito così infelice, sì perchè l'Imperatore volle, che vi presedesse Dioscoro Patriarca Alessandrino a preferenza dei Legati del Papa; sì perchè vi fu proclamata l'Eresia di Eutiche, oppressi colle armi, e colla violenza, i Vescovi Cattolici; condannato, e deposto il Patriarca San Flaviano; e siccome si appellò al Papa, fu assalito da Dioscoro con calci, e con pugni, e percosso in maniera, che fra pochi giorni spirò. Que' pochi Vescovi suoi aderenti, che rimasero costanti nella fede, espulsi furono dalle lor Sedi, e carichi di catene deportati in esilio. I Legati del Papa fuggirono sconosciuti, e riuscì finalmente

ad uno di essi di giungere a Roma per informar San Leone di quanto era avvenuto. Intanto Dioscoro ritornato in Alessandria, e radunatovi un Conciliabolo de' suoi seguaci, per cumolo della sua empietà vi scomunicò San Leone, la cui famosa Letteta sulla Incarnazione del Divin Verbo, che data aveva a Legati, perchè servisse di regola alle definizion del Concilio, non aveva nè men voluto, che si leggesse nel Latrocinio di Efeso. Indi ne venne il quatto Concilio Ecumenico di Calcedonia, in cui fu deposto, e condannato Dioscoro, riammessi que' Vescovi, ch'eran caduti per pusilanimitá, e confessato avevano, e detestato il loro errore, proscritta l'Eutichiana Eresia, proclamata la Dottrina Cattolica di due nature in Cristo, ammessi nel Concilio, e restituiti alle lor Sedì Teodoreto Vescovo di Ciro, e Iba Vescovo di Edessa favorevoli prima a Nestorio, la Causa dei quali diede occasione, e materia alla celebrazione del quinto Concilio Generale.

Da questo Concilio di Calcedonia ha preteso di provar l'Avversario, che nelle controversie di fede dopo quello del Papa, la Chiesa aspetta un giudizio più pieno, più autorevole, e irrefragabile. Egli fonda questa sua idea sulla lettera di San Leone, in cui comanda al Patriarca Flaviano, di dargli una piena informazione di quanto era avvenuto, nella causa d'Eutiche, e sulla risposta del medesimo Flaviano, il quale prega il Papa, di assumersi questa causa di approvare la condanna di Eutiche: e aggiunge. che la Causa non d'altro abbisogna, che del suo Consenso, e che così sarà distrutta con facilitá la nuova Eresia; operandolo Iddio per mezzo delle sue Lettere; e sarà impedito il nuovo Concilio, che si vocifera, e per cui potrebbe essere turbata la Chiesa. Prima di tutto conviene osservare che al dire di San Flaviano la sola Lettera, e il giudizio del Papa bastar doveva a reprimere l'Eresia, e rendere inutile il nuovo Concilio, che si voleva congregare per condannarla, e si temeva, che dovesse essere

funesto alla Chiesa. Ma tutto questo suppone infallibile il giudizio, e la sentenza del Papa. Ricevuti da Flaviano gli Atti del Sinodo di Costantinopoli, in cui era stato accusato, e condannato Entiche, San Leone gli scrisse la famosa Lettera, in cui espone pienissimamente, e colla maggiore chiarezza il Mistero della Incarnazione del Divin Verbo; loda la fede, e la condotta di San Flaviano; e condanna Eutiche in maniera, che gli lascia luogo al perdono, qual'or si ravveda. Colle Lettere di San Leone poteva essere finita la causa dice lo stesso Autore della Difesa. *His quidem questio finiri potuit*, se state non vi fossero altre cose, che obbligarono l'Imperatore alla Convocazion del Concilio. Dunque la convocazion del Concilio non riguardava precisamente la questione di fede, ch'era finita abbastanza per la risposta di San Leone. Che se le questioni di fede, non si finiscono, che per una definizione infalibile, tale dee riconoscere anch'Egli la decisione di San Leone.

Lo stesso Santo lo attesta in molte delle sue Lettere, in cui dice, ch'era così chiara ed evidente la sua risposta a Flaviano, che sarebbe stato inutile quel Concilio. Nella Lettera 12 della Ediz. di Parigi del 1623. *Quid autem Catholica Ecclesia Universaliter de Sacramento Dominicæ Incarnationis credat, ac doceat, ad Fratrem et Coepiscopum nostrum Flavianum, plenius continent scripta; quæ misi.* Nella XIII. *Evidenter, et plene quid servandum esset ostendi.* Nella XVI. *Quamvis evidenter appareat rem de qua agitur, nequaquam Synodali indigere Tractatu.* Nella XVII. *Cum evidens fidei causa sit, ut rationalibus Causis ab indicenda Synodo fuisset abstinendum.* E nella XXXII. *Memor enim sum, me sub illius nomine Ecclesiæ præsidere, cujus a Domino Jesu Christo est glorificata confessio, et cujus fides omnes quidem hæreses destruit, sed maxime impietatem præsentis erroris expugnat, et intelligo mihi aliud non licere. &c.* E nella XXXV. *Quia et mea, et Summo Patrum de Incarnatione Domini concors per omnia, et una confessio est; quam si quis existimaverit non sequendam,*

ipse se a compage Catholicæ veritatis abscindet. E' falso adunque, che San Leone aspettasse un maggiore, e più irrefragabile giudizio del suo.

Ma il Papa, egli dice, acconsentì al Concilio, e lodò Teodosio per averlo voluto, affinchè abolito fosse con un più pieno giudizio ogni errore. E' vero che vi acconsentì, e senza il suo consenso non sarebbe stato ecumenico: ma il fece dopo d'essersi protestato, ch'era inutile un tal Concilio, e solo per accondiscendere ai desiderj dell'Imperatore. Nella Lettera XVII, dopo aver detto, ch'era inutile la convocazion del Concilio, aggiunge la ragione, per cui non pertanto ha voluto concorrervi colle sue premure. " Cum tam evidens ,, fidei causa sit, ut rationabilibus causis ab indicenda Synodo ,, fuisset abstinendum, tamen in quantum Dominus adjuvare di- ,, gnatur, meum studium commodavi, ut Clementiæ vestræ sta- ,, tutis aliquatenus parentur, ordinatis hinc Fratribus meis, qui ,, amputandis scandalis pro causæ æquitate sufficiant. ,, In oltre Conviene osservare, che S. Leone dice *pleniore* non dice *certiore judicio*, volendo indicare così il maggior numero de' Giudici, che rendono il giudizio più pieno; ma non lo rendono più irrefragabile, e più certo; poiché la certezza, e l'irrefragabilità del giudizio, non ammettono il più, o meno. Così quando dice, che spediva al Concilio i suoi Legati, perchè vi facessero le sue veci, e stabilissero in comune con loro, quello, che sarebbe piacciuto al Signore, non ha voluto indicare con questo la questione di Fede, di cui aveva già detto, ch'era notissima a tutti, e non era lecito dipartirsene; ma le questioni incidenti, e relative alla persona d'Eutiche, da cui nati eran gli scandali, per la soppressione dei quali spediva al Sinodo i suoi Legati. *Ordinatis hinc Fratribus meis, qui amputandis scandalis pro causæ æquitate sufficiant.* Il Signore però a dimostrare quanto gli dispiacesser i Sinodi tenuti contro le regole, e il volere del suo Vicario permisse, che il secondo Concilio di Efeso voluto dall'Impe-

ratore Teodosio il Giovine, cadesse in quelli eccessi, che il resero abominevole a tutta la Chiesa.

Da quanto si è detto finora ne sieguono tre cose. 1, che non è sempre necessario il Concilio Ecumenico per ultimare le questioni di fede; ma è sempre necessario il giudizio del Papa, e però dev' essere irreformabile; 2, che San Leone non ha ricusato un nuovo giudizio, ma non l'ha ricusato, perchè il suo non bastasse, ma per convincere i Refrattarj, e correggere quelli, che o per ignoranza, o per errore fosser caduti. Ep. xxxiii. *Concilium Universale intra Italiam. . . . Clementia vestra concedat, ut in unum convenientibus omnibus his, qui aut ignorantia aut errore prolapsi sunt, correctionis remediis consulatur.* 3, Che per mezzo del Sinodo si abolisce l'errore con un giudizio più pieno, *pleniore judicio*: più pieno pel maggior numero de' Giudici, che vi concorrono, ma non per una maggiore infallibilità, e certezza. Così il giudizio de' Padri di Calcedonia, ch' eran seicento trenta 630 può dirsi più pieno, ma non più irrefragabile, e più certo di quello di Nicea, in cui non erano, che la metà. 318 A torto adunque ne inferiscono gli Avversarj, che le questioni di fede definire si devono di comune sentenza coi Vescovi. Il giudizio de' Vescovi prende la sua forza dal giudizio conforme, e dal consenso del Papa; ma quello del Papa non la prende dal giudizio, e dal consenso dei Vescovi; ma dalla speciale assistenza, che gli ha promessa il Signore, perchè non s'inganni, quando parla dalla sua Cattedra come Pastore e Maestro di tutta la Chiesa.

§. XVI.

Per qual motivo abbia chiesto San Leone un nuovo Concilio dopo quello di Efeso, e in qual senso abbia permesso, che sia esaminata la sua Lettera.

Finito adunque quello di Efeso dimandò San Leone un nuovo Concilio da tenersi in Italia, non per definire la questione già da lui definita, e per cui riputava inutile ogni Concilio; ma per rimediare a disordini, che portati avea nella Chiesa quello di Efeso. I Concilj generali sono talvolta non solo utili, ma ancor necessarj per reprimere l'audacia degli Eretici, per estinguere gli scismi, per ristorare l'antica disciplina disprezzata dai superbi, per discutere insieme i punti necessarj a stabilire la retta fede, e illuminare così i meno dotti, per prescrivere in comune l'Ecclesiastica disciplina, e frangere per questa vita l'ostinazion degli Eretici, confidati nel loro numero, vedendosi contro ilconsenso di tutta la Chiesa rappresentata dai Vescovi radunati a'Concilio sotto il loro Capo. Tale è stato il fine propostosi da San Leone nel chiedere un nuovo Concilio da celebrarsi in Italia: E mi fa maraviglia, che l'Autore della Difesa abbia voluto inferirne da questo, che il giudizio del Papa *può essere ritrattato nel Sinodo: ma dopo il Sinodo, quando si ha per legittimo, non è lecito, nè di trattarlo di nuovo, nè di udirne a parlare*, come se dopo la definizione del Concilio Ecumenico di Lione non fosse stato lecito a quel di Firenze, di trattare di nuovo, e udir a trattare in tutta la sua estensione, e il rigore la famosa questione della processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal figlio, come da un solo principio. Lo stesso si può dire del dogma Cattolico della Transustanziazione deciso dal IV Concilio Lateranense, e trattato di nuovo in quello di Trento. Questi due esempj non cesso di metterli in vista ai nostri Avversarj, perchè soli devon convincerli, che il nuovo Trattato, che si fa ne' Concilj de'giudizj del Papa, non pregiudica pun-

to alla loro irreformabilità. Come ciò avvenga, lo spiega lo stesso Santo nella sua Lettera XLIII a Marciano Imperatore: Per la qual cosa io vi supplico, e vi scongiuro, pel nostro Signor Gesù Cristo, che è l'Autore, e Rettore del Vostro Regno, che non soffriate sia trattata di nuovo come dubbia, *non patiamini quasi dubiam retractari* nel Sinodo presente la fede, che predicarono i nostri Padri come avuta per Tradizion dagli Apostoli, e non permettiate, che rivivano con nuovi sforzi gli errori, che furono coll'autorità de'maggiori già condannati.

In questo senso ha permesso San Leone, che sia esaminata nel Concilio di Calcedonia la Dogmatica sua Lettera a Flaviano, e confrontata colla Tradizione delle Scritture de'Concilj, dei Padri, per conoscere i fondamenti su cui era fondata la Cattolica verità, per confonder con essi gli Eretici suoi nemici. Ma è bene sentire lo stesso Santo, che così scrive a Teodoreto Vescovo di Ciro Ep. LXIII. Pertanto ci gloriamo nel Signore, il quale non ha permesso, che ci venisse meno alcuno de'nostri Fratelli, ma stabilì col consenso irretrattabile di tutti loro quello, che avea già definito pel nostro ministero, per dimostrare così, ch'era veramente venuto da lui quello, che stabilito dalla prima di tutte le Sedi ricevuto lo avesse il giudizio di tutto il mondo Cristiano. " Unde gloriamur in Domino. . . . . qui nullum nos in nostris " Fratribus detrimentum sustinere permisit, sed *quæ nostro* " *prius ministerio definierat* universæ Fraternitatis irretractabili firmavit assensu; ut vere a se prodiisse ostenderet; quod " *prius a prima Omnium Sede firmatum* totius Christiani Orbis judicium recepisset; ut in hoc quoque Capiti membra " concordent. "

Siccome si abusano gli Avversarj di queste parole per dire col Padre Quesnello, che il consenso irretrattabile del Concilio Ecumenico conferma anche i giudizj della prima Sede, così conviene osservare, che il Santo in questo luogo

non vuol dir altro, se non che, i Vescovi tutti di quel Concilio hanno acconsentito irrevocabilmente a quello, che il Signore aveva per mezzo suo definito; facendo conoscere col giudizio di tutto il mondo, che quello, che vien definito dalla Romana Sede, procede veramente da lui. Nè poteva dire diversamente, poichè espresso si era giá tante volte, che non voleva si mettesse neppure in dubbio, o si movesse questione sulla Dottrina da lui espressa nella sua Lettera a Flaviano. Ma seguiamo ad udire lo stesso Santo, che prosieque a spiegare i veri suoi sentimenti.

" Perchè il consenso delle altre Sedi a quella, che per
„ Divina istituzione presiede a' tutte, non sembrasse un
„ adulazione, o perchè nascere non vi potesse un qualche
„ contrario sospetto, si son trovati di quelli, che mettessero
„ in dubbio i nostri giudizj, *inventi sunt, qui de judiciis no-*
„ *stris ambigerent*: E mentre alcuni eccitati dall'Autore della
„ discordia vi contraddicono; l'Autore d'ogni bontà, ha ri-
„ cavato dalla loro malizia uu maggior bene. Poichè più dol-
„ ce ci riesce per dono della grazia Divina quello, che non
„ senza grandi sudori si acquista; E un minor bene sembrar
„ ci suole la pace continuata per l'ozio, che la riavuta dopo
„ il travaglio. La stessa veritá, e più chiara risplende e si
„ ritiene più fortemente qualora conferma l'esame quelle co-
„ se, che prima aveva insegnate la fede. Finalmente risplen-
„ de molto il merito dell'Officio Sacerdotale, quando si con-
„ serva in maniera l'Autoritá de' Superiori, che non sembri
„ sminuita per verun modo la libertá dei Sudditi: E giova a
„ maggior gloria di Dio il fine dell'esame, quando si fa per
„ vincere gli Avversarj, affinchè non sembri oppresso dal
„ pregiudizio del silenzio quello, che si prova essere malva-
„ gio. . . . . Di questo principalmente crediamo dovervi av-
„ visare nella presente occasione o Fratello Carissimo, che,
„ qualora immergiamo nel fonte della Dottrina, e vi laviamo
„ per la grazia divina coloro, che ne son fuori, livelliamo

„ Il nostro parlare fù maniera fra l'uno, e l'altro inventore
„ della nuova perfidia, che non ci allontaniamo per verun
„ modo da quello, che ha stabilito lo Spirito Santo nel Si-
„ nodo di Calcedonia, non già disputandone come di cose
„ dubbie, ma sostenendo colla sua autoritá quello, che fu
„ bene definito; Poichè nella Lettera della Santa Sede Apo-
„ stolica confermata coll'edesione di tutto il Sinodo vi sono
„ tanti Testimonj della Divina Autorità, che non può più
„ dubitarne se non colui, che si getta da se medesimo nelle
„ tenebre dell'errore. E gli atti del Sinodo, in cui si legge
„ la prima definizione di fede, e le predette Lettere della
„ Sede Apostolica anche da Voi difese, e principalmente l'al-
„ locuzione di tutto il Concilio ai piissimi Principi sono
„ convalidate con tanti Testimonj dei Padri precedenti, che
„ vagliono a persuadere qualunque animo anche impudente,
„ e pertinace, se non è col Demonio già condannato. . .

« In quello poi; che ha sciolte Iddio le fallacie di tut-
„ ti i Calunniatori, riconosciamo la cura grandissima, che
„ ha per noi tutti, San Pietro, il quale ha stabilito il giu-
„ dizio della sua Sede, nè permise, che venisse meno alcun
„ di Voi, che con Noi travagliate per la fede Cattolica, nè
„ poteva, giudicando lo Spirito Santo, non essere vincitore
„ alcun di quelli, di cui giá era vittoriosa la fede.

E' bene anche osservare la diversa maniera, che tiene il Santo nel Parlare della sua Lettera, e del consenso degli altri. Dice bensì della prima, ma non del secondo, ch' era venuta dalla ispirazione di Dio. *Eadem ergo; quæ in sensum nostrum Divina inspiratione venerunt, frequens Fratrum firmavit assensus.*

In vista di tutto questo non so persuadermi, che San Leone abbia permesso, che fosse sottoposta ad esame la sua Lettera, che per altro nulla pregiudicherebbe alla infallibilità della Sede da cui procedeva; siccome non pregiudicò a quella dei Sinodi di Laterano, e di Lione, il nuovo esame fatto in

quelli di Firenze, e di Trento. Anzi dagli Atti stessi di quel Concilio è palese, che i Padri di Calcedonia non hanno inteso mai di mettere in questione il giudizio dogmatico di San Leone. Alcuni luoghi della sua Lettera, sembrarono, è vero, oscuri ai Vescovi dell' Illirico, e della Palestina, ma poichè due di essi spianati furono, e dichiarati dall' Arcidiacono Aezio, e il terzo da Teodoreto, allora tolta ogni difficoltá i Padri tutti ad una voce esclamarono, *Hæc Patrum fides. Hæc Apostolorum fides. Omnes ita credimus: Orthodoxi ita credimus. Anathema qui non ita credit: Petrus per Leonem ita locutus est. Apostoli ita docuerunt; Hæc vera fides. Catholici ita sapimus. . . Hæc Patrum fides: Hæc in Epheso lecta non sunt: Hæc Dioscorus occultavit*: e gridaron di nuovo: *Qui non consentit Epistolæ Sanctissimi Archiepiscopi Leonis, hæreticus est: Qui non ei subscibit hæreticus est.* Finalmente tutti esclamarono ad una voce: *Spiritus Sanctus definitionem dictavit, qui non subscribit, hæreticus est.*

Dopo le acclamazioni predette i Vescovi Orientali incominciarono a gridare di nuovo: Sia esiliato Dioscoro; L'Eretico in Esilio. Cristo ha condannato Dioscoro, chi comunica con Dioscoro è Giudeo. D'altra parte i Vescovi dell' Illirico, e quelli, che avevano prevaricato con lui nel Latrocinio di Efeso, gridavano anch' essi: Abbiamo peccato tutti: Perdonate a' tutti: Dioscoro al Sinodo. Dioscoro alle Chiese. *Omnes peccavimus. Omnibus indulgete. Dioscorum Synodo. Dioscorum Ecclesiis.*

Commossi da questi contrarj clamori i Legati del Papa sottoposero a un nuovo esame nella Sessione terza la causa di Dioscoro. E il primo di essi interrogò più volte i Padri, qual era il loro sentimento, e rispose a nome di tutti Massimo Patriarca d' Antiochia: *Quod videtur Sanctitati vestræ, et nos conformes efficimur.* Conviene osservare però, che ivi non si trattava di una definizione di Fede; mà dei fatti personali di Dioscoro, laonde si adduce mal'a proposito dall' Autore

della Difesa per provare, che nelle questioni di fede non è irreformabile il giudizio del Papa senza il consenso della Chiesa.

In oltre dalle parole della sentenza è palese, che Dioscoro non fu deposto, e degradato dal Sinodo; ma da S. Leone unito a San Pietro permezzo de' suoi Legati, e del Sinodo. Udite le accuse, e citato Dioscoro per tre volte a presentarsi al Sinodo: siccome lo ricusò: così Pascasino Legato del Papa, e Preside del Concilio, pronunziò la sentenza in questi termini: *Sanctissimus, et Beatissimus Archiepiscopus magnæ et Senioris Romæ Leo, per nos, et per presentem Sanctum Synodum, una cum ter Beatissimo et omni laude digno Petro Apostolo qui est Petra, et crepido Apostolicæ Ecclesiæ et rectæ fidei fundamentum, nudavit eam tam Episcopatus dignitate, quam etiam et ab omni sacerdotali alienavit ministerio.* Act. III. col. 1346. Tom. IV. Ediz. Venet. Quello adunque, che spogliò Dioscoro della Episcopal dignità, e d'ogni officio Sacerdotale non è il Sinodo, ma San Leone; oppure il Sinodo autorizzato da S. Leone, il che viene ad esser lo stesso, come se San Leone fatto lo avesse per se medisimo. Quindi la sentenza fù sottoscritta da tutti i Padri, non perchè senza la loro sottoscrizione non avesse tutto il vigore, ma per dare a conoscere, che non eran di quelli, che volevano assoluto Dioscoro, e ammesso nel Sinodo. Con questa sentenza siccome dichiararono i Legati, che il Papa era superiore al Concilio, così lo confermarono colla loro sottoscrizion gli altri Padri. Onde il fatto di Dioscoro non solo non giova all' intenzione dell' Avversario, ma prova anzi tutto il contrario di quel, che vorrebbe.

Invano si ricorre all'istanza fatta a Teodosio da S. Leone che tutto restasse com'era prima del Sinodo finchè congregati da tutto il mondo i Sacerdoti, proferissero la sentenza con Decreto comune. Questo non riguarda la fede, ma le cause particolari dei Vescovi, che avevano aderito a Diosco-

re. Dico, che non riguarda la Fede, poichè è affatto incredibile, che abbia voluto sospesa una causa di cui dice egli stesso ep. XVII, che non va a battere una qualche men chiara particola di nostra fede, ma quello, che il Signore ha voluto non sia ignoto ad alcuno nella sua Chiesa. Che poi il motivo per cui voléa S. Leone, che si congregasse in Italia il Concilio, e si trattasse in comune dai Vescovi, non fosse la causa della fede già decisa da lui, ma quella di Dioscoro e de' suoi aderenti, lo abbiamo dalla sua Lettera XXIV. *Generalem Synodum jubeatis intra Italiam celebrare, quæ omnes offensiones ita repellat, aut mitiget, ne ultra aliquod sit vel in fide dubium vel in charitate divisum; convenientibus utique Orientalium Provinciarum Episcopis, quorum si qui superati minis atque injuriis a veritatis tramite deviarunt, salutaribus remediis in integram revocentur.* Quello, che qui dice *ne ultra aliquid sit vel in fide dubium.* Lo sipega nella sua lettera a Teodoreto dicendo, d'aver raccolti nella Epistola della Sede Apostolica tanti testimonj della divina autoritá, che non potea dubitarne, se non colui, che si accecasse da se medesimo spontaneamente; *Ut nullus queat ulterius dubitare, nisi qui errorum tenebras sibimetipsi inferre maluerit.*

Quello poi, ch' egli aggiunge dalla Lettera di Pulcheria a S. Leone, cioé, che fatto il Concilio, decrerò coll' autorità di lui intorno alla Cattolica confessione, e ai Vescovi; *item*, che confermate sieno in comune da tutti le cose rivelate da Dio; *quæ a Domino revelata fuerint communiter ab omnibus confirmentur:* Non vuol dire, che le decisioni del Papa non abbiano tutta la forza, che per la conferma dei Vescovi, poichè è ridicolo, che i Vescovi avvalorino quello, che fu rivelato da Dio. *Quæ a Domino revelata fuerint.* Ma vuol dire, che radunato il Concilio si trattino in comune gli affari, come avenne in quello di Gerusalemme; ma poichè il Signore avrà loro manifestata la verità per la rivelazione fatta al suo Vicario, e loro capo il Romano Pontefice, e

questo profetità avrá la sentenza, tutti devono uniformarvi il loro giudizio, e confermarla colla più stabile adesione. In questo senso scriveva aTeodosio l'Imperatore Valentiniano, che il Papa dovea giudicare dei Vescovi, e della Fede; e i due Augusti Valentiniano, e Marciano scrivevano a San Leone, che nel Sinodo da celebrarsi tutto si facesse colla sua Autotità, poichè era il Principe dell'Episcopato. *ut per celebrandam Synodum omnia eo Auctore fierent.*

§. XVII.

La Lettera dogmatica di San Leone fu accettata dalla Chiesa prima di averla sottoposta ad esame.

L'Autore della Difesa comincia il cap. 17 del settimo Libro con dire, cheprima del Sinodo quasi tutti i Vescovi d'Occidente, e una gran parte di quei d'Oriente approvata avevano la Lettera di San Leone, il che è conforme a quanto scriveva egli ai Vescovi delle Gallie: *Plene et evidenter, apparet hanc esse veram apostolicam fidem. . . Quam sinceram, et ab omni fece totius erroris alienam sicut accepimus, predicamus, et universo jam mundo consentiente defendimus.* Anzi i Padri del Sinodo di Calcedonia ad una voce esclamarono, che avevano giá sottoscritta la Lettera, che bastava alla Fede l'esposizione che ivi era, nè era solito di farne un altra. *Epistolæ omnes subscripsimus, sufficiunt ad fidem, quæ exposita sunt. Alteram expositionem non licet fieri.*

Ciò posto; io dimando: La Lettera di San Leone aveva ottenuto o no il consenso, ch'esige il VI Articolo, perchè sieno irreformabili i giudizj del Papa? Se mi dice di nò: io dimando, quale dev'essere cotesto consenso, se non bastra quello di quasi tutti i Vescovi anche radunati a Concilio. Se mi dice di sì. Dunque, io soggiungo, secondo il IV Articolo era irreformabile il giudizio dogmatico di San Leone. Dunque doveva riceversi senza esame; e come tale fu ricevuto dal Si-

nodo. Che se non ostante fu sottoposto ad esame, non fù perchè non l'avesse già ricevuto, ma per altri motivi, che non rendevano reformabile quel giudizio.

Mi fa maraviglia però, che Egli metta in campo le dicerie dei Chierici di Costantinopoli: *Pauci clamant non tota dicit Synodus*, dopo aver detto egli stesso, che quasi tutti l'avevano sottoscritta; e presti più Fede a pochi Chierici, che a tutti i Vescovi, i quali gridarono: *Omnes subscripsimus*. Che se vi furono alcuni pochi; che sospesero da prima il lor consenso, perchè non intendevano bene alcune espressioni latine forse mal tradotte nel greco; dopo che furono spiegate, e fu tolta ogni difficoltà vi acconsentirono anch' essi, e sottoscrissero.

La Chiesa adunque, e prima del Sinodo, e nel Sinodo aveva acconsentito alla Lettera di San Leone, come prosiegue a provare egli stesso colle Lettere dei Vescovi dell' Italia, e delle Gallie; E io di buon grado mi accordo a quanto egli dice su questo punto. Ma ritorno al mio argomento. Prima di sottomettere ad esame nel Concilio di Calcedonia la Lettera di San Leone, tutta o quasi tutta la Chiesa vi aveva acconsentito qualunque sia la ragione di un tal consenso. Dunque o un tal consenso non ha reso irreformablle il giudizio del Papa. ed è falso il IV Articolo; o lo ha reso irreformabile, e non pertanto lo ha sottoposto ad esame come dubbio: Dunque anche un giudizio creduto irreformabile, può non essere accettato dalla Chiesa, il che ripugna.

Quando adunque han detto i Padri d' avere acconsentito alla Lettera di San Leone, perchè era conforme al Sinodo di Nicea, e di Costantinopoli, detto non l'hanno quasi potesse non esservi conforme; ma han voluto indicare con questo, quello ch'espresso avea San Leone chiarissimamente nella sua Lettera, e render conto della ragione, per cui avevano sottoscritto. Di fatti in ordine alla Lettera di San Leone non si vede, che fatta fosse quella grande ricerca sulla divi-

na maternità di Maria, che si vide nel Concilio Apostolico sulla questione delle osservanze Legali, e che indicava l'incertezza della Causa prima della definizion di San Pietro. Con tutto ciò, siccome anche dopo il Concilio vi furono de' Refrattarj seguaci d'Eutiche, sotto nome di Acefali, per questo diceva benissimo l'Imperatore: Cessino ormai le profane contese, poichè è empio veramente e sacrilego colui che dopo il giudizio di tanti Sacerdoti lascia ancor di trattar qualche cosa alla sua opinione. Nella condanna d'Eutiche si vede espresso l'ordine de' giudizj Ecclesiastici. Il Vescovo, nella cui Chiesa si scuopre l'errore, è il primo a condannarlo; ma non è irreformabile il suo giudizio. Dal Vescovo passa al Concilio provinciale, se è radunato, ma non è irreformabile neppur questo. Finalmente passa al Tribunale del Papa, a cui come una delle Cause maggiori è devoluta secondo il Canone del Concilio Niceno, quando non sia stato il primo ad assumerne la discussione, e il giudizio; Trattata, e decisa dal Papa, e dato a tutta la Chiesa il suo giudizio dogmatico, non v'ha più luogo a metterlo in dubbio, se non fosse per conoscere i fondamenti, su cui si appoggia, o per convincere, e confonder quelli, che ardissero d'impugnarlo.

Essendosi eccitata nella Session V una grave contesa tra i Vescovi per la nuova professione di fede; i Giudici mandati dall'Imperatore per conservarvi la pace, vi s'interposer dicendo: *Dioscorus dicebat; quod ex duabus naturis est, suscipio, Sanctissimus autem Archiepiscopus Leo, duas dicit esse naturas in Christo unitas inconfuse, et indivisibiliter in Unigenito Filio Salvatore nostro*; Non oppongono all'Eresia di Dioscoro, che il giudizio dogmatico di San Leone; e quindi gl'interrogano, quale seguite di questi due Dioscoro, o Leone? I Padri senza esitare un momento, rispondono: *ut Leo; sic credimus*. Quindi alcuni di loro uniti ai Legati del Papa lessero la definizione di fede a tenore di quello, che definito

aveva nella sua Lettera; San Leone, che riguardavano come la regola di fede su questo punto.

Dice 1 l'Autore della Difesa, che molti dei Vescovi dubitarono, e non vollero sottoscrivere, e che per conseguenza veramente, e propriamente l'esaminarono.

Ma questi molti non eran, che quei dell'Illirico, e dell' Egitto, e tali non erano se si riguardi al numero di gran lunga maggiore degli altri Vescovi. Oltredichè il loro dubbio non cadeva sull'autorità della Lettera ma sul senso di essa, ed era ben giusto, che non sottoscrivessero a quello, che non intendevano: ma poichè furono dissipati i lor dubbj sottoscrissero anch'essi concordemente. Così benchè io sia persuaso della suprema autorità del Sovrano, non m'indurrò mai a sottoscrivere il suo Decreto, senza prima intenderne il contenuto.

2. Dice, che sebbene molti l'avessero sottoscritta, e dicessero, ch'era quella la loro fede, restava ancora a dichiararlo legittimamente, e con ordine. Ma non si avvede, che distrugge il IV Articolo nell'atto, che cerca di sostenerlo, Imperciocchè io dimando, se quando la Chiesa dispersa ha acconsentito al giudizio dogmatico del Papa come avea fatto a quello di San Leone, è ancor necessario, che il faccia legittimamente, e ordinatamente in Concilio? In tal caso il consenso della Chiesa dispersa non basta a rendere irreformabile il giudizio del Papa; e di tanti errori, ch'Egli ha condannati col consenso della Chiesa dal Concilio di Trento fino al presente, niuno può dirsi veramente proscritto; poichè non v'è che un giudizio irreformabile, che possa proscriver gli errori in materia di fede, e di costumi. 3. Non vuole per questo, che ciascun Vescovo rigettar possa, e annullare il giudizio del Papa, o del suo Superiore, che sarebbe troppo ridicolo il dirlo: ma vuole, che possan farne un tale esame, per cui consti, che nulla s'impone loro contrario alla Legge di Dio, e alla verità, e adduce a questo proposito un detto

d'Innoc. IV *Nisi mandatum hæresim contineret, vel nisi præcepto injusto vehementer presumeretur statum Ecclesiæ turbari, vel etiam alia mala ventura.*

A questo si risponde, che o parla del Papa, che comanda a un qualche privato, come parlava Innocenzo IV; o del Papa, che comanda a tutta la Chiesa in materia di costumi, e di fede, e se a un qualche privato, siam fuori di questione; Se a tutta la Chiesa, non è possibile, che Gesù Cristo, permetta, che sia Maestro di errore colui, che le ha dato come Pastore, e maestro di veritá.

4. Ei dice, che i Legati, a sciogliere le controversie eccitatesi sulla Lettera di San Leone, non mai allegarono l'infallibilità del Papa, che sola bastata sarebbe a togliere ogni difficoltá.

Quanto è meschina questa riflessione. Le contese si eccitarono nella Sessione V quando cioè il Concilio avea giá accettata, e sottoscritta la Lettera di San Leone: Ma forse che i Padri allegarono l'infallibilità del Concilio, che sola sarebbe bastata a sciogliere ogni questione? Per quel, che riguarda San Leone, io dico, che stata sarebbe fuor di proposito una tale risposta, poichè ivi non si trattava dell'autoritá, ma della intelligenza della Lettera di San Leone. In fatti appena spianate furono le loro difficoltà nate dalla diversitá della lingua, ch'esclamarono anch' essi: *Sicut Leo, sic credimus.*

Non è più ragionevole quello, che aggiunge per ultimo; cioè: che nulla giovato avrebbe a Teodoreto il giudizio del Papa, se non avesse abiurato Nestorio alla presenza del Sinodo, e se questo, non l'avesse con sua sentenza ristabilito nella Sede, da cui era stato scacciato.

Ma, forse la sentenza di San Leone l'avea reso impeccabile? E dopo l'assoluzione del Papa non poteva essere ricaduto in errore, come pareva, che indicasse la sua renitenza nel condannare Nestorio? Dovea adunque mostrarsi al Sino-

do, come si era mostrato al Papa, per dimostrare, ch'era sempre del medesimo sentimento. Ma poichè il fece anatematizzando Nestorio, i Giudici dissero, ch'era tolto ogni dubbio, perchè aveva anatematizzato Nestorio, ed era stato ricevuto da San Leone, di cui aveva sottoscritta la Lettera, e accettata la definizione.

Si è veduto finora 1. Che letta appena nel Concilio di Calcedonia la Lettera di San Leone a Flaviano, i Padri esclamarono ad una voce, che San Pietro parlato avea per Leone, e tutti credevano come Lui: Segno evidente, che vi fu ammessa senza contrarietà, e senza disputa. Laonde è una vera pazzia di ricorrere agli atti del V Sinodo per saper quello, che si è fatto nel quarto, quando consta evidentemente dagli atti di esso. 2 Che se vi è stata, qualche difficoltà è nata in alcuni dall'ignoranza della lingua Latina, o dal non intenderne pienamente le espressioni, e che, spiegate appena, gridarono anch'essi *ita omnes credimus*. 3. Che non v'era luogo a confrontar quella Lettera co'testi delle Scritture, e dei Padri, perchè essa stessa li conteneva. 4. Che dato ancora, che S. Leone permesso avesse di esaminare il suo giudizio, il che per altro non è credibile, o almeno non consta da alcuna sua lettera, che l'abbia fatto; non lo avrebbe permesso, se non perchè s'istruissero, e conoscessero i principj, su cui si fondava la Dottrina Cattolica per confondere i suoi nemici. 5. Che quand'anco si fosse trattata di nuovo la questione decisa da San Leone, non ne seguirebbe, che non fosse irreformabile il giudizio del Papa, siccome non si può dire, che tale non fosse quello de' Concilj di Laterano, e di Lione, perchè trattate furon di nuovo, e decise in quel di Firenze, e di Trento delle questioni già definite da quelli due. 6. Non può asserir l'Avversario, essere stato sottomesso ad esame, perchè reformabile il giudizio di San Leone, senza contraddire a se stesso, che afferma, essere stata ricevuta anche prima del Sinodo da quasi tutta la Chiesa la detta Let-

tera, e per conseguenza secondo il quarto Articolo era irreformabile il giudizio in essolei contenuto.

A torto adunque, e per puro impegno di servire alla causa, egli applica alla Lettera di San Leone quello, che i Padri del quinto Concilio han detto unicamente delle Lettere di San Cirillo a Nestorio, e di Iba. San Leone, che presiedeva in quel Concilio per mezzo de' suoi Legati, non avrebbe giammai permesso, che fosse posta in dubbio una verità, che è il fondamento di tutta la Religione, e che fosse sottomesso a quello de' suoi inferiori il suo giudizio. Aggiungo per ultimo, che quand' anche il V Concilio inteso avesse la Lettera di San Leone, come vuol l'Avversario, non è questa una definizione di fede, com' egli dice ingiustamente, da cui non sia lecito dipartirsene, ma una pura opinione, che dobbiamo abbandonare avendo in contrario gli Atti stessi del IV Concilio. Pertanto è un vano trionfo il suo, qualor si vanta d'aver tirati con questo solo argomento in favore della sua Causa gli Atti de' tre Concilj. Efesino, Calcedonense, e Constantinopolitano II.

§. XVIII.

Il V Sinodo non fu celebrato contro il volere del Papa, nè ha derogato al suo Constituto.

Non è più felice nel Capo XX, in cui pretende, che il V. Sinodo siasi celebrato contro il volere del Papa Vigilio, e che abbia sciolto il *Costituto* di lui, e condannata la Lettera d' Iba da Vigilio approvata.

Forse non v' ebbe Papa, che si trovasse in più difficili circostanze di Papa Vigilio. Circondato da nemici nella Città di Costatinopoli sostenuti con tutto l'impegno dall' Imperatrice Teodora, stimolato a decidersi in un affare, che gli sembrava contrario al Sinodo di Calcedonia, minacciato di

Scisma dai Vescovi dell'Occidente, molti de' quali mal informati di quello, che avveniva, l'abbandonarono; non sapea neppur Egli a qual partito appigliarsi. Il Signore però, che veglia in difesa del suo Vicario, regolò in maniera la sua condotta, che nulla facesse contro la Fede, e condannò gli Acefali non ostanti tutti gl'impegni di Teodora, che preso aveva a proteggerli. Tutto questo lo sappiamo da San Gregorio M. nella sua Lettera ai Vescovi dell' Ibernia (Lib. II Ep. 36.) " Nam in Synodo in qua de tribus Capitulis actum " est, aperte liquet nihil de fide convulsum esse, vel aliqua- " tenus immutatum, sed sicut scitis, *de quibusdam illic so-* " *lummodo personis est actitatum*, quarum una cujus scripta " evidenter a rectitudine Catholicæ fidei deviabant, non in- " juste damnata est. . . . . Recordandæ memorie Vigilius Pa- " pa in Urbe regia Constitutus contra Thæodoram tunc Au- " gustam, et Acephalos damnationis promulgavit senten- " tiam.„ Se adunque è manifesto, come dice San Gregorio, che nell'affare de tre Capitoli, nulla si è fatto contro la fede, ma si è trattato soltanto di alcune Persone, *de quibusdam solummodo personis est actitatum*; se non ostante la protezione di Teodora Vigilio ha condannato gli Acefali, non vedo, come siasi introdotto il V Concilio nella nostra questione. Onde si potrebbe a ragione negare il supposto; poichè noi parliamo de' giudizj del Papa, che definisce ex Cathedra le questioni di fede, e ivi la questione non era circa la fede, in cui convenivano, e il Concilio, e il Papa; ma circa i tre Vescovi, e i loro scritti.

Contuttociò siccome gli Avversarj servirsi potrebbero di questo fatto a provare il secondo Articolo della pretesa Superiorità del Concilio al Papa, così è bene d'esaminarlo. E primieramente io nego, che il V Concilio siasi celebrato contro il volere del Papa. Teodoro Vescovo di Cesarea di Cappadocia capo degli Acefali, e nemico secreto del Sinodo di Calcedonia, che gli avea condannati; persuase all' Imperator Giu-

stiniano, che condannando i tre Capitoli, gli Acefali, o gli Eutichiani si sarebbero riuniti alla Chiesa. Con questo veniva ad accusare di Nestorianismo il Sinodo, che non gli avea condannati, e a sottrarre gli Acefali dalla Condanna. Il ritrovato di quell'Eretico era finissimo, e Giustiniano, che non l'avea conosciuto, mosso forse dal zelo della pubblica quiete, e unanimità della Chiesa, ne prese l'impegno, e procurò d'indurre Vigilio, a una tale condanna, che ottenne in fine prima con lettere private, poi col suo *Judicatum Vigilii*, dato a Menna Patriarca di Costantinopoli, l'anno 548, in cui condannò i tre Capitoli con questa Clausola: *Salva in omnibus reverentia Synodi Calcedonensis.* E'l fece dopo d'essersi assicurato del sentimento dei Vescovi Orientali e di que' pochi d'Occidente, che ritrovavansi nella Città.

Divulgatosi il suo *Judicatum.* I Vescovi dell'Africa, dell' Illirico della Dalmazia credendo, che vi fosse condannato il Concilio di Calcedonia, sospesero ogni comunicazione col Papa, per cui si temeva uno Scisma in tutto l'Occidente. In questi frangenti scrisse una Lettera ai Vescovi, in cui dimostrava di non aver fatto nulla contro il Sinodo di Calcedonia, ma di avere usata certa economia, e condiscendenza per evitare gli scandali, e de' mali maggiori. Intanto pregò l'Imperatore di radunare un Concilio Ecumenico, in cui discussa fosse questa Causa da un pari numero di Vescovi Orientali e Occidentali. Il Sinodo fu intimato da tenersi in Costantinopoli l'anno 551. Ma essendo venuti pochissimi dall' Occidente a paragone degli Orientali; il Papa non stimò bene d'intervenirvi forse per non compromettere la sua autorità, e perchè non giudicava Ecumenico un Sinodo, a cui mancava quasi tutta la Chiesa Occidentale. Vi fu invitato con una solenne Ambasciata; ma egli stette fermo nel suo proposito; e promisse di dare separatamente la sua senzenza su tre Capitoli; il che vuol dire, ch'egli non voleva intervenire al Sinodo, ma non negava per questo, che si tenesse. Gli stava a

cuore la concordia co' Vescovi Occidentali, e temendo, che fosse preso in mala parte l'essere intervenuto a quel Sinodo, in cui condannarsi dovevano i tre Capitoli, ricusava d'intervenirvi senza il consenso di tutti, e trattare di quelle cose, che potevano mettere in dubbio il Sinodo di Calcedonia, e generar dello scandalo nella Chiesa. *Sine consensu omnium ista, quæ et Synodum Calcedonensem in dubium venire faciunt; et scandalum Fratribus meis generant, solus facere nullatenus acquiescam*: (Ep. Cler. Rom. ad Legat. Gallican.) . .

In tanto gli Orientali dieder principio al Sinodo. Vi furon lette 60 proposizioni estratte dal Libro di Teodoro Mopsaesteno, e condannate insiem coll' Autore. Letti vi furono, e condannati, come pieni degli errori di Nestorio gli scritti di Teodoreto, e d'Iba, ma non furono condannati gli Autori per rispetto al Sinodo di Calcedonia, che ammessi gli avea nel suo seno, e restituiti alle lor Sedi, dopo che ebbero anatematizzato Nestorio, e dati segni di pentimento. A rendere autentica una tale condanna, vi mancava la conferma del Papa, che avea ricusato d'intervenire al Concilio. Egli per altro aveva espresso il suo sentimento nel celebre suo *Constitutum*: sottoscritto da 106 Vescovi, in cui provava con varie ragioni doversi lasciare le cose nello stato, in cui lasciate le aveva il Concilio di Calcedonia; e questo forse per non irritare di più i Vescovi dell' Occidente. Questo *Constitutum* scritto con molto artificio al dir del Garnerio; (*Dissert. de Synod. V Cap. 5.*) lo trasmise all' Imperatore, perchè lo presentasse al Concilio. Ma egli, cui premeva la condanna de' tre Capitoli, non istimò bene di presentarlo, e fece leggere invece il suo *Judicatum* colle due Lettere private a lui scritte, in cui condannava i tre Capitoli, e da cui ne inferiva, che la sentenza del Sinodo era conforme a quella del Papa, Da questo si vede, che i Greci erano sempre gli stessi, e tutto operavano con sutterfugj, e con frodi.

Questo *Constitutum Vigilii*, è quello, che l'Avversario asserisce essere stato sciolto dal V Sinodo Ecumenico. Confessa per altro, che tanto il Sinodo, quanto il Papa convenivano nel medesimo dogma; e dee confessare per conseguenza, che quanto ei dice su questo punto, è affatto alieno dalla nostra questione, e non giova per verun modo al IV Articolo. Ma il Sinodo, egli soggiunge, giudicò dopo il *Constitutum*, che potevasi meritamente proferire sentenza contro dei morti, mosse questione sopra i tre Capitoli; giudicò eretica la Lettera d'Iba Edesseno, e contraria in tutto alla Fede del Sinodo di Calcedonia, e sottomise all'Anatema tutti coloro, che prendessero la difesa de' tre Capitoli.

Neppur questo può giovargli per verun modo. In primo luogo non può dirsi, che il Sinodo abbia giudicato non ostante il Constituto del Papa, ch'esso non avea conosciuto, perchè occultatogli da Giustiniano. 2 La questione ch'era stata eccitata se si dovessero o nò condannare i Defunti, non era stata trattata, nè decisa dal Papa. 3 Egli avea condannati i tre Capitoli ugualmente, che il Sinodo; 4 Il Sinodo condannò è vero Teodoro Mopsuesteno, di cui nulla avea detto Vigilio, ma non condannò Teodoreto ed Iba, che il Papa avea risparmiati per le ragioni predette, come apparisce dai Canoni XIII e XIV.

Per ultimo il II Concilio Constantinopolitano non fu tenuto per Ecumenico per quello, che può aver fatto contro Vigilio, ma per quello; che fece in favor della fede; e non fu tale, perchè celebrato contro il volere del Papa; ma perchè il Papa medesimo vi acconsentì, e quand' anche non l'avesse confermato egli stesso, come vogliono alcuni, lo confermarono i suoi Successori che il riconobbero per Ecumenico. Vi furono è vero anche dopo de' Refrattarj, che ricusarono d'aderirvi, principalmente i Vescovi della Venezia, e dell'Istria; ma cessato l'impegno, e il fervor

delle dispute, e conosciute meglio le cose; cessò lo scisma, e fu ricevuto colla condanna de' tre Capitoli il V Siuodo per Ecumenico.

In somma nel Concilio di Calcedonia non furono discussi dogmaticamente i tre Capitoli benchè gli abbia in alcun modo proscritti, approvando gli Atti del Concilio di Efeso, e la Lettera di S. Cirillo; Aveva ammessi però, e restituiti alla lor Sede Teodoreto ed Iba, poichè ebbero anatematizzato Nestorio, e i suoi errori. Per questo motivo Vigilio, che ben sapeva le machine degli Acefali, che sotto la condanna de' tre Capitoli andavano a ferire il Sinodo di Calcedonia, vi si oppose; e quando stese il suo *Judicatum* vi aggiunse la clausola: *Salva in omnibus reverentia Synodi Calcedonensis.* Quindi quando l'ann. 553 furono condannati dal Sinodo i tre Capitoli, sul timore, che fosse avvenuta qualche innovazione nella causa di Teodoreto, e d'Iba, che quello di Calcedonia aveva assoluti, scrisse contro del Sinodo il suo Constituto, che Giustiniano non volle manifestargli. Ma poichè ebbe esaminati attentamente gli Atti del Sinodo, e vide, che il quinto Concilio non era contrario al quarto, perchè in questo erano state ammesse le persone di Teodoreto, e d'Iba senza condannarne espressamente gli Scritti, nell'altro erano stati condannti gli Scritti senza condannar le persone, non ebbe difficoltà di approvare il Sinodo, e confermar la condanna de' tre Capitoli. Ecco come ne parla San Gregorio Magno nella sua Lettera a Costanzo Vescovo di Milano Lib. 3 Ep. 37. *De illa autem Synodo, quæ in Constantinopoli postmodum facta est, quæ a multis quinta nominatur, scire vos volo, quod nihil contra quatuor Sanctissimas Synodos constituerit, vel senserit, quippe quia in ea de personis, tantummodo, non autem de fide aliquid gestum est, et de his personis de quibus in Chalced. Concilio nihil continetur, sed post expressas Synodos, seu Canones facta contentio, et extrema actio de personis ventilata est.*

§. XIX.

Onorio Romano Pontefice non ha approvati direttamete gli Scritti di Ciro, e di Sergio Eretici Monoteliti, condannati dal Sesto Sinodo: nè riprovati que' di Sofronio dal Sinodo medesimo approvati.

Le arti maligne, e gl' inganni solite armi dei Greci, di cui si servirono per trarre Vigilio nella condanna del Sinodo di Calcedonia, le spiegarono ancor più per trarre Onorio negli errori de' Monoteliti. Mi servirò a provarlo delle parole di un Autore niente sospetto, com' è il Racine, il quale nel suo Epitome dell' Istoria del Fleury Tom. IV pag. 203, dice di Sergio, che insegnò chiaramente il Monotelismo " nè si „ contentò di spargerlo nell' Oriente, si studiò di guadagnare „ il Pontefice Onorio, col quale usò un linguaggio tanto se„ ducente, che ne ottenne l'approvazione. „ E dopo alcuni tratti della Lettera scritta da Sergio al Pontefice Onorio prosiegue dicendo, " Spiega Egli di poi con un profondo artifi„ zio, e nella più frodolenta maniera, la dottrina delle Ope„ razioni in Gesú Cristo, seguitando così esattamente il me„ todo della seduzione, che non manca a principio d'impie„ gar l'arte, e di mascherarsi. . . . . Il Pontefice Onorio nul„ la discoprendo degli artifizj del Patriarca Sergio, gli rispose „ in questa maniera &c.

Dalla risposta, che diede a Sergio il Papa, vedremo fra poco esser falso, ch' Egli abbia approvato l'errore. Frattanto è bene osservare, essere una cosa vergognosa, e indegna d'un Uomo onesto il servirsi delle parole di un Papa, che egli confessa di essere stato circonvenuto dall' altrui frodi, e maneggi senza conoscerli, e che ha operato di buona fede co' suoi nemici, per poi conchiudere, che ha acconsentito all' errore, e non è infallibile, quando parla della sua Cattedra a tutta la Chiesa. Eppure è questo il gran fatto, su cui me-

nano tanto romore gli scioli de' giorni nostri, e per cui pretendono di trionfare i nemici della pontificia autorità, i Fautori delle Libertà Gallicane, e quei di Giansenio, che negano infallibile il Papa, anzi gli stessi Concilj Ecumenici, nella decisione dei fatti dogmatici. Tutti costoro furono ſpreceduti dai Luterani Centuriatori Magdeburgensi, i quali lo accusano d'Eresia, e il vogliono condannato dal Sesto Sinodo generale. Contro di tutti questi io dico, 1 che Onorio nelle circostanze in cui si trovava, e stando le cose, come le venivano rappresentate, non poteva regolarsi diversamente. 2 Che Egli non ha mai acconsentito all' errore, nè condannata la verità: 3 Che non fu condannato dal Sinodo, e se lo fosse stato, sarebbe stato condannato ingiustamente; Nè può dirsi per questo, che il Sinodo Ecumenico non sia infallibile ne' fatti dogmatici. Prima però è bene premettere una breve notizia del fatto, quale rilevasi dalla Lettera di Sergio letta nell' Azione XII del sesto Sinodo.

Vinti da Eraclio i Persiani, entrò in Gerapoli vincitore, e vi fu visitato dal Patriarca de' Maroniti Anastasio. L'Imperatore il pregò di sottomettersi al Concilio di Calcedonia, e abbandonare l'Eresia di Eutiche. Anastasio imbevuto degli Errori de' Monoteliti, che facevan rivivere l'Eresia d'Eutiche, ammettendo in Cristo con due nature una sola volontà, e operazione, domandò invece ad Eraclio, se ammetteva in Cristo una sola volontà, e operazione, oppur due. Eraclio sorpreso dalla dimanda, e incerto della risposta consultò Sergio di Costantinopoli, e Ciro di Faside. Per mala sorte erano anch' essi Monoteliti, e gli persuasero una sola volontà, e operazione, e gliel persuasero in maniera, che lo indussero a pubblicare un Editto, in cui ordinava di credere, e predicare in Cristo una sola volontà.

Sergio, che n' era l'Autore, radunò quindi un Concilio, e il fece sottoscrivere ai Vescovi, e così sottoscritto affiggere alle porte della Chiesa a vista di tutto il Popolo. Lo stesso

fu fatto da Ciro Vescovo d'Alessandria, a cui lo trasmise. Venutone in cognizione il celebre Monaco, e poi Vescovo Sofronio vi si oppose validamente, e raunati i Cattolici scomunicò, e dichiarò Eretici i Monoteliti. Sergio temendo l'autorità di Sofronio, e de' Cattolici, stimò bene di prevenirne il Papa, senza dirgli nulla di quanto avea fatto nel Sinodo, e accusando Sofronio come perturbator della Chiesa, per certe nuove, e non necessarie dispute di parole, e che per conseguenza era ben di sopprimere le voci di una, o di due volontá, come eccitatrici dell' incendio, e attenersi a quanto aveano definito i Padri di Calcedonia sulla Incarnazione.

Ciò premesso, io dico, che il Papa Onorio non poteva rispondere a Sergio diversamente da quel, che fece. Il vero senso della risposta di Onorio convien desumerlo, non dagli errori de' Monteliti, che Sergio gli aveva maliziosamente occultati; ma dalla proposta fattagli colla sua Lettera. In essa gli propone di sopprimer le voci di una, ò due volontà, e operazioni in Cristo, per cui nate erano delle gravi dissensioni nell' Oriente. A persuaderglielo gli dice due cose, una, che con questo mezzo Ciro Patriarca d'Alessandria avea riuniti alla Chiesa tutti gli Eretici dell' Egitto: l'altra, che i seguaci di Nestorio, e d' Eutiche, si abusavano di queste voci gli uni per ammettere con due volontà due persone in Cristo; gli altri con una sola volontà, e operazione, una sola natura, e che per questo giudicava di sopprimere queste voci, eccitatrici dell'incendio, e attenersi a quanto avevano definito i Padri del Concilio di Calcedonia. Onorio in vista del bene, che gli si diceva avvenuto per la soppressione di queste voci, e del male grandissimo, che si sarebbe evitato, acconsentì al suggerimento di Sergio, e lodò il suo zelo, tanto più, che quanto alla sostanza veniva a conservar la dottrina della famosa Lettera di San Leone, di cui riteneva anche le espressioni. E' questo tutto il delitto, che si attribuisce ad Onorio. Ora io dimando: Poteva Egli regolarsi di-

Infatti è senza dubbio assai peggio il condannare una voce divenuta la tessera della fede, che permetterne la soppression solamente: Eppure niuno ha mai accusati di Eresia gli ottanta Vescovi, che al dire di Sant' Illario, (*Lib. de Synod. num.* 86) condannarono nel Concilio Antiocheno la voce *Omousion*, che fu approvata dai 318 in quel di Nicea; E perchè dunque si dovrà accusare Onorio per avere permesso, che si tacesse l'espressione di una, e di due volontà, che fu poi addottata dal sesto Concilio Ecumenico? Quelli condannarono la voce *Omousion* nel senso di Paolo Samosateno, che confondeva le divine Persone, e Onorio permise il silenzio di una, o due volontá per l'abuso, che ne facevano i seguaci di Nestorio, e d'Eutiche.

Questo solo bastar dovrebbe a provare quanto sia falso, che Onorio abbia approvati direttamente gli scritti dogmatici di Ciro, e di Sergio dal sesto Sinodo condannati, come con tanta facilitá asserisce l'Autore della Difesa; e che abbia invece riprovati gli scritti di Sofronio Vescovo di Gerosolima da tutti i Cattolici approvati. Ma abbiamo inoltre sopra di ciò un testimonio d'ogni eccezione maggiore, e la Lettera stessa del Papa. San Massimo Santissimo Martire, e Scrittor di que'tempi nella disputa, ch'ebbe con Pirro Patriarca di Costantinopoli successore di Sergio, il quale gli opponeva la Lettera di Onorio, così prese a parlargli. « A » chi si dee credere nella intelligenza di questa Letterá, a » colui, che la scrisse, e vive ancora, e sparge per l'Occi» dente lo splendore di sua scienza, e l'odore di sue virtú, » o a quelli, che parlano in Costantinopoli a loro capric» cio? A quello, e non a questi rispose Pirro. Ebbene ri» piglia Massimo: Ecco ciò, ch' Egli scrisse di questa que» stione scrivendo in nome di Papa Giovanni all'Imperator » Costantino. Noi abbiam detta una sola volontá non par» lando della sua Divinitá, e Umanità, ma della sola uma» nità. Imperciocchè avendo Sergio scritto, che certe perso-

„ ne parlavano di due volontà contrarie in Gesù Cristo, noi
„ abbiam detto, che non eranvi in Gesù Cristo due volontà
„ contrarie, una della carne, l'altra dello Spirito, come sono
„ in noi dopo il peccato, ma una sola volontà, la quale
„ indicava naturalmente la sua umanità. „

“ E' chiaro esser questo il senso d'Onorio, poichè Egli
„ parla espressamente di quella legge dei membri, e della
„ carne, che non può applicarsi per verun modo alla Divi-
„ nità. In seguito prevenendo l'obbiezione. Se alcuno, ag-
„ giunge, ci dimanda, perchè parlando della umanità non
„ abbiam detto nulla della Divinità, rispondo. 1 Perchè
„ questo bastava a scioglierе la proposta questione. 2 Perchè
„ in tutta la Lettera, e in questo luogo singolarmente ab-
„ biam seguito l'uso della Scrittura; la quale ora parla della
„ Divinità, come quando dice San Paolo: Cristo virtù di
„ Dio, Sapienza di Dio; ed ora dell'umanità, come quan-
„ do dice: quello, che è follia di Dio sorpassa la Sapienza
„ degli uomini, e quello, che è debolezza di Dio, è più
„ forte, che gli uomini. „ *Ap. Lab. Tom. V col.* 1816. Laonde l'accusa, che dà l'Avversario al Pontefice Onorio è fondata sul falso supposto, che fosse stata proposta ad Onorio qual era in se la nuova Eresia: epperò non si dee giudicare dei sentimenti del Papa da quelli de' Monoteliti; ma da quello che gli era proposto da Sergio; benchè Sergio siasi abusato dalla sua Lettera, dandole quel senso, che non aveva. Quindi quando disse Onorio di aver vedute le Lettere scritte a Sofronio, e averle esaminate attentamente; quando loda Sergio, che rigetta le nuove voci, che turbavan la Chiesa; quando gli dice di predicare con lui una sola volontà in Cristo, risponde sempre relativamente alla proposta fattagli di Cristo considerato come uomo solamente, e ritorna spesso a questo principio: che la divinità ha assunta la nostra natura senza colpa, da cui nascono le due contrarie volontà. *Quia profecto a Divinitate assumpta est nostra natura*

sine culpa: e in questo senso intender si deve allorchè dice. *Unam voluntatem fatemur Domini nostri Jesu Christi.* Quindi Pirro benchè ostinato nell' Eresia, non seppe, che rispondere alla ragion di San Massimo, e nel Concilio Lateranense I tenuto 18 anni dopo da San Martino; e in quello celebrato in Roma dal Papa Agatone, in cui fu esaminata con diligenza la nuova Eresia, furono condannati co' loro scritti gli Eretici Monoteliti, non si fa menzione alcuna di Onorio neppur dagli Eretici, i quali non l'avrebbero dissimulato. Anzi nella istruzione data a' Legati spediti dallo stesso Sinodo Romano a quello di Costantinopoli, e nelle lettere scritte dal Papa a Costantino, ad Eraclio, a Tiberio, si dice costantemente, che la Sede Apostolica non ha mai deviato dal retto sentiero della Fede, il che certo sarebbe stata una impudenza insoffribile il dirlo, se fosse stata vera la caduta di Onorio, che vi sedeva pochi anni prima.

Del resto quand' anche nella prima sua Lettera non si fosse spiegato abbastanza, lo fa però in maniera nella seconda, che l'Autore della Difesa avrebbe dovuto disingannarsi, se avesse voluto operare di buona fede. Onorio distingue in essa l'errore, che gli era stato proposto, dalla Cattolica verità. Dice del primo, che è una nuova invenzione quella di una, o di due volontá, avendo sempre la mira alla questione delle due contrarie volontà in Cristo, come uomo: Espone l'altra con tanta chiarezza, e tanta forza, che lo stesso Autore della Difesa è costretto a confessare, che le sue espressioni *sembrano massimamente Cattoliche.* Avrebbe dovuto dire, che il sono, quando non voglia opporsi al Concilio di Calcedonia, o alla Lettera di San Leone da cui le ha prese.

Che se non è facile com' Egli aggiunge, il distinguerla da simili espressioni de' Monoteliti, nè era facile a scoprirne l'inganno tante erano le sottigliezze di quella Eresia. In tal caso doveva intendere in buon senso le parole di Onorio, ch' egli confessa essere stato circonvenuto dalle arti maligne, e

dalle frodi di Sergio. E'antico, e comune quel detto, che nei dubbj si deve favorire piuttosto il Reo, che l'Attore.

Ma Onorio, Egli dice, proferiva delle cose uguali a quelle di Sergio nella sua lettera a Ciro, di Eraclio nella sua Ectesi, di Costante nel suo Typo, e degli altri Monoteliti.

Sia pur così: Ma le proferiva in un senso affatto diverso, in un senso, che distruggeva affatto i loro errori. Anche gli Arriani non solo proferivano delle cose simili a'Cattolici, ma si servivano di quelle parole di Gesù Cristo. *Pater major me est*, per negarlo consustanziale al Padre. Dovrem dire per questo, che fosse favorevole a suoi nemici, e ne approvasse l'empietà?

Non so se Onorio siasi avveduto dei lacci, che tesi gli avevano i Monoteliti, ma il Signore, che regolava le sue parole, lo ha diretto in maniera, che nell'atto, in cui sembrava favorire l'errore, lo ha distrutto con istabilire chiarissimamente la Cattolica verità. « Quanto al dogma Ecclesiasti-„ co, son sue parole, che tenere, e predicare dobbiamo per „ togliere tutte le questioni, e non essere di scandalo ai „ semplici, non dobbiamo parlare nè di una, nè di due ope-„ razioni, ma dobbiam confessare tutte due le nature ope-„ ranti, e operatrici colla comunione dell'altra; e che la di-„ vina operava, quello, che è di Dio, e l'umana eseguiva quel della Carne, e poco dopo. „ *Duas naturas inconfuse, indivise, et inconvertibiliter propria operantes.* Non v'è che la malignità, che possa intendere, e interpretar malamente l'intenzione, e la fede, di chi scrive, e parla in tal guisa. Al lume di queste chiarissime espressioni spiegare si deve quello, che scrisse a Ciro d'Alessandria, a Sofronio Vescovo di Gerosolima, e disse in Roma a'suoi Legati. A sciogliere ogni dubbio, e togliere ogni difficoltá nell'atto, che dice di non doversi far uso nè di una, nè di due volontá, poichè coteste espressioni servivan di scandalo ai semplici, come già era stato rappresentato da Sergio; insegna qual è la vera

dottrina della Chiesa, e intima loro di professarla. *Confiteri debemus Divinam naturam, quae Dei sunt operantem et humanam, quae carnis sunt exequentem.*

Dopo di che non mi fermerò a cercare, se abbia risposto come privato, o come Papa; se abbia apposto, o nò alla sua Lettera alcuno anatematismo, se abbia fatto menzione di scrivere col consenso del Sinodo, e cose simili. A me nulla importa di tutto questo. So che vi son de' Teologi, i quali vogliono, che Onorio abbia risposto, come privato, e che quand'anche si fosse ingannato, nulla pregiudicherebbe alla infallibilità de' Pontefici, qualora parlano come Dottori, e Maestri di tutta la Chiesa. Qualunque sia la persona, ch' Egli abbia assunta in quella occasione, è fuor d'ogni dubbio, che nell'atto, in cui permetteva per una saggia, e prudente Economia di tacere una, o due volontá, e operazioni in Cristo, insegnava chiarissimamente la Cattolica verità, e comandava a tutti di seguitarla. *Confiteri debemus &c.* Laonde è una vera calunnia, il volerlo accusare per questo di Monotelismo; siccome sarebbe una vera calunnia il voler condannare d'Arrianismo colui, che avesse vietato di far uso della paro *Omousion*, di cui si abusavano i seguaci di Paolo Samosuteno prima che fosse consecrata dal Concilio Niceno I a professare la Consustanzialitá del Figlio col divin Padre.

§. XXV.

Se sia stata falsificata la Lettera di Onorio letta nel VI Sinodo.

Del resto è assai verisimile, che la Lettera di Onorio sia stata falsificata dai Greci, e che ove leggesi *unam*, si debba leggere *novam*. Di questa sorte d'inganni i Greci Monoteliti eran Maestri. Martino I, nel I Sinodo Lateranense fece conoscere apertamente, che Ciro avea falsificato quel testo di

San Dionigi nella sua Lettera a Caio, in cui dice: *Deo viro facto unam quamdam Theandricam seu Deivirilem operationem expressit in vita*: le quali parole essendo state lette dal Notaro Pascasio, com'eran nel Greco Originale, si trovò che vi era scritto *novam quamdam Theandricam operationem*, e che Ciro invece di *novam*, vi aveva messo *unam*, il che rende Eretica la proposizione. Lo stesso deve aver fatto con Sergio nella Lettera di Onorio, il quale si serve quasi delle stesse parole di San Dionigi, e si rileva da San Massimo M. nella sua Lettera a Marino, in cui scrive. " *Eum, qui hanc Epi-* „ *stolam* per jussionem Honorii latinis dictaverat dictionibus, „ D. videlicet Abatem Joannem Sanctissimum Symponum af- „ firmasse, quod nullo modo in ea mentionem fecerit per „ numerum unius omnimodæ voluntatis, licet nunc hoc sit „ factum ab iis, qui hanc in græcam vocem interpretati „ sunt. „ Onde non è maraviglia, che i Monoteliti abbiano accettata con piacere, e fatta correre per ogni parte dell'Oriente la Lettera di Onorio falsificata.

Questa falsificazione si rende sempre più verisimile dalla Sessione 3 dello stesso Concilio, in cui furon letti gli Atti del secondo di Costantinopoli, e vi si trovò inserita una Lettera di Vigilio a Menna Patriarca di Costantinopoli, in cui si vedeva espressa sì chiaramente una sola volontà in Cristo, che non v'era luogo ad alcuna contraria risposta: ma non trovandosi negli altri Codici una tal Lettera, fu creduta suppositizia, e ne furono assicurati, poichè Menna era morto già da 4 anni, quando fu scritta. Continuando la lettura degli Atti si trovò, che gli Eretici avevano inserito nel Costituto di Vigilio sopra i tre Capitoli, queste parole: *Et una Operatio in Christo Domino*. Queste falsità furono conosciute non solo dai Padri, ma anche dal Imperatore, e dai Giudici, che avea seco condotti. Costoro adunque, che hanno avuta l'abilità di fingersi una intera Lettera, non avran-

no, io credo, avuto alcuno Scrupolo di scrivere una parola invece di un altra.

Nè giova il dire che Onorio asseriva co' Monoteliti, che Gesù Cristo mediatore di Dio, e degli Uomini operava quel che era di Dio per mezzo dell' umanità; *Operatum divina media humanitate*: Imperciocchè è ben diverso il senso di Onorio da quello de' Monoteliti. Questi volevano, che l'umanitá fosse un semplice istromento della divinitá, e nulla operasse del suo; Onorio per lo contrario voleva, che si credesse, che le due nature unite in Cristo ipostaticamente operavano ciascuna di esse quello, che era proprio di lei, colla comunione dell' altra. "*Quantum ad dogma Ecclesiasti-*
„ *cum pertinet*. . . . non unam vel duas operationes in me-
„ diatore Dei, et hominum definire, sed utrasque naturas
„ in uno Christo unitate naturali, copulatas cum alterius
„ communione operantes, et operatrices confiteri debemus:
„ Et divinam quidem quæ Dei sunt operantem, et huma-
„ nam quæ carnis sunt exequentem; non divise, neque con-
„ fuse, aut convertibiliter Dei naturam in homine, et hu-
„ manam in Deum conversam edocentes, sed naturarum dif-
„ ferentiam integram confitentes. „ Le quali parole son prese dalla Lettera di San Leone, che ha servito di regola al Concilio di Calcedonia.

Posta la falsificazione della Lettera di Onorio fatta dai Greci è facile di conciliar molte cose in questo fatto, che altrimenti sarebbero inconciliabili. 1 Come sia stato accusato di Eresia, benchè abbia insegnata fino al fine la vera Fede, e sia morto in pace della Chiesa, e sepolto cogli altri Pontefici, nè sia mai venuto in testa ad alcuno, di espellerlo siccome Eretico dalla sua Sede; 2 Perchè nulla si dice di lui, ne' due Concilj numerosi tenuti in Roma contro de' Monoteliti, da San Martino pochi anni dopo la morte di Onorio, e da Sant' Agatone prima di spedire i suoi Legati al sesto Sinodo; e al contrario si trova inserito il suo nome negli Atti

del sesto Sinodo; se pure non furono adulterati come sospettano, non senza forti congetture il Baronio, ed altri con lui. 3 Come essendosi letta nel sesto Sinodo la Lettera di Onorio falsificata nel tradurla dal Latino in Greco, abbiano potuto i Padri del sesto, del settimo, e ottavo Sinodo considerarlo siccome Eretico, o fautore almeno dell'Eresia; giacchè non si vede, che siansi presa premura alcuna di confrontare la greca Traduzione coll'Originale Latino.

Quando non si ammetta una tale falsificazione è più difficile il difendere i tre Concilj sesto, settimo, e ottavo dalla ingiusta condanna di Onorio, di quello, che sia difficile il difendere Onorio dalla calunnia, che gli viene apposta. Trovo, che questo lo ha fatto Monsignor Gio:. Battista Bartoli già professore de' Sacri Canoni nella università di Padova, e poi Vescovo di Feltre in una erudita sua opera stampata nel 1750, in cui dopo aver provato, che la Lettera di Sergio ad Onorio è stata viziata, e delle due di Onorio lette nel sesto Sinodo una finta, l'altra interpolata, si gloria d'aver dimostrato non solo libero da ogni errore il Papa Onorio, ma da ogni taccia d'imprudenza, e di cattivo suggerimento. Ma quando non sieno adulterati gli Atti di quel Concilio, non vedo, come possa essere scusato per la condanna di Onorio. Imperciocchè è certissimo, che nelle due sue Lettere, quali le abbiamo presentemente, è espresso con tanta precisione, e chiarezza il dogma Cattolico delle due volontà, e operazioni in Cristo, che il Concilio non ha potuto condannarle indistintamente senza condannare con esse la cattolica verità. Nella condanna di lui si dice: *crediamo, che debba essere cacciato dalla Chiesa, e anatematizzato Onorio già Papa dell'Antica Roma, perchè abbiamo osservato, che nella sua Lettera a Sergio seguita in tutto il suo errore, e autorizza l'empia sua dottrina.* Il che non può essere più falso.

Quindi vi furono de' Teologi, i quali pretesero, che quel Concilio siasi veramente ingannato, ma che sia questo un

fatto dogmatico, in cui vogliono, che non sia infallibile nè il Concilio, nè il Papa. Ma non distinguon costoro il fatto personale in cui possono ingannarsi, dal fatto dogmatico in cui sono infallibili, e l'uno, e l'altro. Il fatto personale si era; se le Lettere lette nel Sinodo fossero state scritte da Onorio, e se fossero genuine in ciascuna sua parte: e siccome dipendeva dalla relazione degli uomini, poteva il Sinodo essere ingannato. Il fatto dogmatico si era; se la dottrina contenuta in quelle Lettere fosse Cattolica, o nò. E siccome il retto intendimento di quelle Lettere dipendeva dall'assistenza dello Spirito Santo, che accorda al Sinodo per distinguere la veritá dell'errore, il Sinodo in questo non poteva ingannarsi, nè trarre alcuno in inganno. Convien dire adunque, o che è tutto falso quanto si dice della condanna di Onorio, ò che il Concilio condannò solamente quanto fu aggiunto, o variato nelle sue Lettere, o se le ha condannate, come le abbiamo, ha condannata in esse la Cattolica veritá; il che niun Cattolico dirá mai. Il dire come fanno taluni, che il Sinodo condannò Onorio, non perchè aderisse agli errori di Sergio; ma perchè non si oppose fin da principio con petto Apostolico, e con tutto il vigore, e la forza della sua Sede all'errore, che tentava introdursi, oltre che è fondato sulle Lettere apocrife di Leone II al Re Evvigio, e ai Vescovi di Spagna, di cui parleremo fra poco: non iscusa il Concilio dall'averlo scomunicato, e condannato cogli altri Eretici Monoteliti, il che suppone un error nella Fede. Io per me son d'avviso, che il Pontefice Onorio non abbia peccato nè d'imprudenza, nè di Eresia, nè di colpevole condiscendenza; e lo ricavo dalla Allocuzione fatta all'Imperatore da Teódoro Patriarca di Costantinopoli, e conservataci dal Baronio ne' suoi Annali ad ann. 683. In essa egli dice: « Quomodo existimas Imperator posteros fore passuros præsertim vero » Orientales, cum lecturi sunt in ipsis VI Synodi actis tot » Constantinopolitanæ Ecclesiæ, nec non Alexandrinæ, et

„ Antiochenæ Patriarchas scientiâ sublimes viros unâ simul
„ ictos anathematis fulmine, cum dedecore jacere prostratos,
„ totius orbis ignominiæ expositos, et ad omnem locum, quo
„ ipsa Acta contigerit pervenire, veluti unico tractu ostentari
„ damnatos: *Honorium vero Romn. Pont. prætermissum*, qui a
„ nostris collega reperitur esse ejusdem assertor erroris. „ Da
queste parole del Patriarca Teodoro non solo è palese, che
fra gli Eretici Monoteliti condannati dal sesto Sinodo non
vi era il nome di Onorio; ma che vi era invece il suo; a
cui ha sostituito quello di Onorio per salvare in alcun modo
l'onore della sua Chiesa. Da questa adulterazione degli atti
del sesto Sinodo ne son venuti gli errori, o l'inganno del
Settimo, e dell' Ottavo, quando non si voglia, che i Greci,
gran Maestri in questo genere di cose, abbiano adulterati anche questi. Infatti si prova per una parte dal Binio, che molti quaterni del V Sinodo furono depravati; per l'altra fra gli
Eretici condannati dal VI Sinodo non si legge il nome di
Teodoro, il quale peraltro era stato espulso pe' suoi errori
dalla Sede di Costantinopoli. Quando non si ammetta la depravazione degli Atti di quel Concilio è assai più difficile di
difenderlo dalla condanna di Onorio, che difendere Onorio
dalla condanna di quel Concilio.

§. XXI.

Risposta a quanto dice l'Autore della Difesa del XIV Concilio di Toledo.

Non è più favorevole al suo intento ciò, ch'egli dice dei
Padri del Concilio di Toledo XIV (Cap. 29) i quali ricusarono secondo lui di riconoscere il sesto Sinodo per Ecumenico, perchè non vi furon chiamati, e non ne accettarono la dottrina, benchè approvata dal Papa, se non dopo d'averne fatto
l'esame. Primieramente egli si fonda su d'una Lettera di Leo-

ne II ai Vescovi di Spagna, che ha tutti i caratteri dell'impostura. L'Autore di essa fa dire a Leone d'aver mandato degli Arcivescovi, che presiedessero a quel Concilio, il che è della più evidente falsità, mentre all'Epoca di quel Concilio, egli non era ancor Papa. Quindi non si dee far conto alcuno di quanto si dice in quella Lettera, d'aver sottoposto all' autoritá, e all'esame dei Vescovi delle Spagne gli Atti, e le definizioni di quel Concilio, e di quanto si dice di Onorio, che non abbia sostenuta col vigore Apostolico la verità, ma abbia permesso, che sia macchiata di errore la sua Sede. Son queste mere calunnie di quel Falsario, che ha finta, o adulterata la Lettera attribuita a Leone. Nè io nego per questo, che i Vescovi della Spagna abbiano ricusato di riconoscere come Ecumenico il sesto Sinodo, a cui non erano stati invitati, non so per qual ragione, o motive; e che abbiano preteso di sottomettere al lor Giudizio le sue definizioni, benchè approvate dal Papa. Che abbiano riconosciuto, o nò per Ecumenico quel Concilio, nulla interessa la nostra questione; L'interessa bensì il sapere, se il giudizio del Papa unito a quello di tutta la Chiesa, meno quelle di Spagna avea il consenso voluto dal quarto Articolo, perchè sieno irreformabili i giudizj del Papa. Se l'aveva: nè il Papa poteva sottomettere come dubbia al giudizio degli Spagnuoli la sua definizione, nè gli Spagnuoli potevano come dubbia esaminarla, e renderla irreformabile. Se non l'aveva: e il consenso di tutte le Chiese, meno quelle di Spagna, non bastava al consenso voluto dal quarto Articolo, io dimando, qual numero di Chiese è necessario; o se tutte, non esclusane alcuna, concorrer vi devono col loro consenso. Se tutte devono acconsentirvi quando sono disperse, il dovranno eziamdio unite a Concilio: poichè il Concilio, che rappresenta tutta la Chiesa dispersa, non può avere maggiore autorità della Chiesa rappresentata da lui. Ora se tutte le Chiese disperse devon concorrere a stabilire le verità della fede: tutte dovran

concorrervi radunate a Concilio. Per conseguenza nulla, o quasi nulla è stato mai definito come di fede. Imperciocchè appena ritrovasi alcun Concilio generale, compreso quel di Nicea, in cui tutti i Vescovi *nemine excepto* abbian concorso nel medesimo sentimento. Bastava d'ordinario la maggior parte per le decisioni di fede: sebbene, fatte che erano, anche gli altri tenuti fossero a sottoscriverle, se non volevano essere riguardati siccome Eretici. Laonde ciò, che dice l'Autore della Difesa è più contrario al IV Articolo della Dichiarazione, che alla nostra sentenza, la quale sostiene infallibile il Papa ne' suoi giudizj.

Quello, ch'è ancora più grazioso si è, che nell'Atto, in cui que' Vescovi non volevano sottomettersi al giudizio del Papa, a cui acconsentivano tutte le Chiese a riserva di quelle di Spagna; volevan che gli altri osservassero quello, che fosse fatto da loro nel Sinodo di Toledo. Ecco come si esprimono nel *Cap.* 1 *Concil. Tolet. XIV.* " Princeps Ervigius hoc „ dedit speciale edictum, ut quia. . . . sicut oportebat. . . . „ generale Concilium fieri varia adversitatum incursio non „ sineret, saltem adunata per Provincias Concilia fierent, et „ siquidem hic primum a Nobis in Urbe Regia Synodus age„ retur; deinde in singulis quibusvis Provinciis singulare ha„ beretur Concilium, quo quidquid hic actum per Toletanum „ Synodum, reliqui primarum Sedium Præsules. . . . per di„ screta Provinciarum suarum Concilia observarent. (*in No„ tis ad Cap.* 29 *Defens. &c.*)

Per me, io credo, che l'affare di quel Concilio col Papa sia andato così. Eransi offesi, come afferma lo stesso Autore della Difesa &c. Eransi offesi i Vescovi di Spagna, perchè invitati non furono al Sinodo tenuto in Roma, prima di spedire i Legati al sesto Sinodo, e ricusavan per questo di riconoscerlo per Ecumenico. Il Papa, per indurli colle buone a unirsi a tutta la Chiesa, avea loro trasmessi gli Atti, e le decisioni di quel Concilio, invitandoli ad aderirvi col loro con-

senso, pronto per altro a reciderli dalla Chiesa, se ostinati si fossero contro le verità definite. I Prelati Spagnuoli fissi nel lor sentimento di non riguardare come Ecumenico quel Concilio, dicono d'averne esaminati, e ammessi gli Atti, perchè conformi a' que' de' Concilj precedenti; quando dir non si voglia, che intanto esaminarono gli Atti del sesto Sinodo, e li confrontarono co' precedenti, non perchè fossero persuasi, che le sue definizioni potessero essere contrarie al dogma, ma perchè fosse ragionevole il loro ossequio, e per conoscere i fondamenti, su cui si appoggiavano le definizioni di quel Concilio, il che non mai negarono i Romani Pontefici, che facciasi dalla Chiesa, dopo d'aver proferito il lor giudizio.

§. XXII.

La resistenza de' Prelati Francesi al VII Sinodo non prova necessario il consenso di tutta la Chiesa a rendere irreformabili i giudizj del Papa.

Era ben giusto, che alla opposizione degli Spagnuoli al sesto Sinodo generale facesse succedere quella dei Galli al secondo Niceno, o settimo Ecumenico. Avrei creduto, che dovesse tacerla, poichè, a dir vero, non è per essi la più onorevole. Gli Autori della Nazione si sforzano di cancellar questa macchia dalla lor Chiesa, ma con poco buon esito. Anastasio Bibliotecario Scrittor di que' tempi nella sua Prefazione al VII Sinodo ci fa sapere, che quello, che insegna il Sinodo sulla adorazion delle Immagini, lo ha tenuto fino *ab antiquo* la Santa Sede Apostolica, come lo indicano alcuni Scritti, e lo venera tutta la Chiesa, eccettuate soltanto alcune Chiese dei Galli, a cui non ne è stata ancor rivelata l'utilità, *quibusdam dumtaxat Gallorum exceptis, quibus utique nondum est horum utilitas revelata.*

Questi Vescovi Francesi a' cui non era stato ancor rilevato il vantaggio della dottrina, che ha sempre tenuta la Santa Sede, e che venerava tutta la Chiesa; non avean certo di che gloriarsi per la loro opposizione al Concilio. Adriano I l'avea radunato a istanza d'Irene piissima Imperatrice d'Oriente, la quale pregato lo avea di convocare un Concilio generale principalmente dei Greci, e coàdiuvarlo co' suoi Consigli: Il Papa, a cui non sembrava vero di poter subito ristabilire il culto delle sacre Immagini dopo tante tempeste, non tardò a spedire a Costantinopoli i suoi Legati, che vi dieder principio con Tarasio santissimo Vescovo di quella Città. Ma, eccitatosi dagli Iconomachi un gran tumulto, costretti furono a trasferirlo in Nicea di Bitinia, dove intervennero, oltre i Legati del Papa, e quelli delle Sedi Maggiori d'oriente, 350 Vescovi con molti Archimandriti.

Dall' Occidente non vi andarono, che pochi Vescovi della Sicilia, e della Sardegna. Quelli dell' Africa, e di Spagna, non poterono intervenirvi per le guerre della lor Patria, e pel dominio de' Barbari, a cui eran soggetti. I Vescovi Italiani rapiti dal tumulto del Popolo, e sottrattisi al governo per motivo delle sacre Immagini, indursi non seppero a passare in Oriente, per tema di cadere nei lacci e nelle insidie dei Greci.

E' questo il Concilio, in cui si pretende, che siasi messa in dubbio, ed esaminata, pria d'accettarla, la Decretale del Papa. Lette nell'Azione seconda le Lettere di Adriano all' Imperatore, e al Sinodo, o piuttosto al Patriarca Tarasio, i Pontificj Legati lo interrogarono se acconsentiva alle Lettere del Romano Pontefice. *Dicat nobis Sanctissimus Patriarcha Tarasius Constantinop. Urbis Episcopus, si consentiat Litteris Sanctissimi Papæ Senioris Romæ.* La dimanda non può esser più semplice. I Legati propongono la decisione del Papa, e saper vogliono, se vi acconsente. Tarasio risponde di sì, e aggiunge, che anch' esso esaminate avea le Scritture, e confessava, e acconsentiva, e confermava la forza delle Lettere, che si

erano lette. *Nam, et nos scrutando Scripturas, et Syllogistice approbando rimati sumus, confitemur, et confirmamus.* Qui non si mette in dubbio la dottrina insegnata dal Papa: Lo studio fatto dal Patriarca Tarasio sulle Scritture ha preceduto la Lettera di Adriano, confessa, che vi è conforme, e come tale non può a meno di addottarla.

Udita la risposta del Patriarca, soggiunge subito tutto il Sinodo, che così crede, così dogmatizza. *Sancta Synodus dixit: Tota Sacratissima Synodus ita credit, ita sapit, ita dogmatizat.* Neppur quì vi è mossa alcuna questione sulle Lettere Decretali del Papa. L'Autore della Difesa attribuisce alla relazion di Tarasio il consenso di tutto il Sinodo; e dá per conseguenza a Tarasio quella irreformabilitá di giudizio, che nega al Papa. Altrimenti il Sinodo si sarebbe diportato assai male, a credere sulla semplice sua relazione.

I Legati non ancora contenti dimandano in seguito a'tutti i Padri, se ammettono le Lettere del Romano Pontefice. E questo il fanno, non perchè dubitino della irreformabilitá de'giudizj del Papa, ma per sapere qual era la loro fede su qnesto punto. *Dicat nobis Sancta Synodus, si admittat Litteras Sanctissimi Papæ,* e i Padri risposero, *sequimur et suscipimus, et admittimus.* Ora in tutto questo dov'è il dubbio mosso sulle Lettere di Adriano, e la deliberazion fatta pria d'accettarle?

Si viene in ultimo alla sentenza, e dopo aver protestato i Padri tutti del Sinodo di aderire alla dottrina insegnata dal Papa, dopo aver detto, che Gesù Cristo ha promesso a'suoi Discepoli d'esser con loro fino al fine de'Secoli; e che questa promessa non riguarda i soli Discepoli, ma anche loro, che credevano nel di lui nome, e che Gesú Cristo gli avea congregati, perchè la divina tradizione ricevesse dal comune decreto la sua fermezza, conchiudono: che seguendo il magistero dei Padri divinamente, e la Tradizione della Cattolica Chiesa, che sanno essere inabitata dallo Spirito Santo, defi-

niscono con ogni certezza, e diligenza, che le venerande, e sante Immagini &c.

A meglio intendere questa sentenza convien sapere, che il Papa nelle sue Lettere all'Imperatore, e a Tarasio espressi aveva i principali fondamenti delle Scritture, e dei Padri, da cui si rileva il culto dovuto alle Immagini, e faceva istanza agli Augusti Sovrani, che fossero restituiti alla Chiesa i suoi beni, che usurpati ne avevano i loro Predecessori. Dopo di che i Legati interrogarono i Padri, se tutti acconsentivano alla dottrina del Sommo Pontefice intorno al culto dovuto alle immagini, e tutti risposero affermative. Laonde quando dicono, che inerendo al magistero dei Padri, e alla Tradizion della Chiesa, che sapevano essere inabitata dallo Spirito Santo, parlano della Tradizione, e della autorità dei Padri apportate dal Papa nella sua Lettera; giacchè tra la lettura di essa, e la risposta del Sinodo, non vi è passato alcun tempo da poter confrontarla coi detti delle Scritture, e dei Padri; Quello adunque, che dice in questo luogo l'Autore della Difesa, non sol non dimostra, com'ei pretende, che siasi esaminata dal Sinodo, prima di ammetterla, la Lettera di Adriano; ma prova anzi tutto il contrario.

Ben volentieri gli accordo, che nella Sessione IV prodotti furono molti testi delle Scritture, e dei Padri: ma furon prodotti, dopo che i Padri nella Sessione seconda avevano di già aderito alle Lettere, e alla dottrina del Papa, e furon prodotti non per esaminar le sue Lettere, ma per convincere, e confutare gli Eretici, dimostrando antichissimo il rito di adorare le Immagini; Anzi la definizion del Concilio non è, che la risposta ai dodici Anatematismi fulminati dagli Iconomachi contro gli adoratori delle sacre Immagini.

Si è veduto poc'anzi, che, a riserva di alcune di Francia, le Chiese tutte aderivano alla dottrina del Papa sul culto delle sacre Immagini, ed eravi per conseguenza il consenso, che secondo il IV Articolo rende irreformabili i suoi

giudizj. Non potevano adunque i Prelati Francesi non aderirvi ancor essi. Ma il ricusarono secondo l'Autore della Difesa, perchè non lo tenevano per Ecumenico, e apporta a provarlo il Sinodo di Francfort al Meno, in cui fu rigettato alla presenza de' Legati del Papa.

Primieramente se dobbiam decidere la questione col Sinodo di Francfort, è già decisa in favore del Papa. Consta dai Libri Carolini citati dal Bellarmino (*De Imagin. Lib.* 2 *Cap.* 14) che quel Concilio insegna, appartenere al Papa l'ultimo giudizio nelle controversie di fede, e per questo appunto ricusavano di ammettere il settimo Sinodo i Vescovi raunati a Francfort, perchè il credevano celebrato senza il consenso del Papa.

In secondo luogo il Canone, su cui si fondano gli Avversarj, non è del tutto certo, che sia di quel Concilio. Il Balluzio così premuroso nella ricerca, e nell'esame degli Antichi Manoscritti delle Chiese di Francia, nella sua Edizione de' Capitolari Francesi *Tom. I p.* 263, non rapporta che 54 Canoni di quel Concilio, e lascia i due primi, i quali si leggono nella Edizion del Labbè, che ne numera 56. Lo stesso Baluzio arreca una Nota del Padre Sirmondo, in cui dice, d'aver trovati i due canoni, in un antico Codice del Monastero di San Remigio, di cui si è servito l'Autore de' Libri Carolini. " Canonum, qui ante hoc desiderabantur, Copiam ,, nacti sumus ex vetusto Codice Sancti Remigii, eodem ,, ipso, quo usum constat illum, qui primum Libros Caro- ,, linos, et cum his primum et secundum hujus Concilii Ca- ,, nonem, dissimulato, et interpolato nomine suo, in lucem de- ,, dit. Præter hoc enim, aliquod antiquæ Notæ Canonum Fran- ,, cofordiensium exemplar, quod sciam nullum est. ,, Pare adunque, che i due primi Canoni in quello antico Codice Manoscritto non vi fossero, e che vi sieno stati inseriti da quello, che produsse il primo i Libri Carolini, per poi servirsene al suo intento.

Osserva in fatti il ch. Sig. Berardi, che se si considèrino i due Canoni attentamente, quali gli abbiamo, sono espressi in una maniera diversa affatto dai Capitolari. E oltre a questo il Canone III, che dovrebbe dirsi il primo, così comincia: *His peractis &c.*, il che indica, che vi fu aggiunto co' Canoni precedenti, essendo del tutto insolito a'Concilj dopo due Canoni solamente, passare agli altri con dire: *His peractis*. Così cade a terra tutta la fabbrica dell' Avversario, la quale si fonda su questo Canone suppositizio, e si salvano assai meglio, che in altro modo i Prelati Francesi dalla taccia poco onorifica d'aver rigettato il settimo Sinodo approvato dal Papa.

Il vero motivo della loro opposizione a quel Sinodo, io credo col predetto Signor Berardi, che sia venuto da questo. I Francesi ottenuto avevan di fresco l'impero de' Greci, e temevano, che i Greci ricuperassero dagli Occidentali in un colla pace, anche l'impero. Credevano, che ciò potesse accadere per la restituzione del culto alle Immagini, per cui motivo ne erano stati spogliati. Pertanto, a ritenersi l'Impero, pensarono di ritirar gli altri dalla proposta riunione co' Greci per causa del Sinodo universale, e temevano, che se gli Occidentali conosciuta avessero la retta fede dei Greci intorno alle Immagini, si sarebbero con facilità riuniti siccome nella fede, così ancor nell' Impero. Il loro fine adunque non era di negare il dovuto culto alle Immagini, ma rimuovere gli Occidenali dal consorzio de' Greci. Così rispondesi facilmente ai nuovi Eretici, i quai pretendono, che sia stato abrogato dal Sinodo di Francfort il Canone del II Concilio Niceno relativo al culto delle sacre Immagini. Imperciocchè se è fuor d'ogni dubbio, che l'Impero de' Greci è stato trasferito nei Franchi per la guerra mossa da loro alle sacre Immagini, come può essere verisimile, che i Franchi abbiano ricevuta la dottrina dei Greci contraria al culto medesimo, se intanto avuto ave-

van l'impero, perchè difeso avevano validamente, e professato il culto, e l'adorazion delle Immagini?

L'interesse dei Franchi esigeva, che gli Occidentali fossero staccati dai Greci, la lor sevizie contro le Immagini, e gli adoratori di esse gli aveva resi loro odiosi; ma si erano pacificati gli animi, quando à ristabilir l'unione, fu di comune consenso intimato il Concilio. Che far dovevano adunque i Francesi per conservarsi il nuovo Impero? Non combattere il culto delle Immagini decretato dal Sinodo, per non eccitare contro di se l'odio, che per questo motivo eccitatosi era contro de' Greci. Studiarono invece le espressioni dei Canoni, per trovare in essi da riprendere qualche cosa. Non si fermarono quì; ma senza esaminare l'esemplare del Concilio, presero dal volgo la sentenza dei Canoni, e in qualche maniera li pubblicarono. Pertanto siccome suole avvenire nel fervor della disputa, che si eccedono i giusti limiti, i Francesi presero di mira singolarmente quel, che era sfuggito ai Padri nel fervor della disputa, lo pubblicarono, lo ripresero, e lo proposero agli altri, perchè fosse disapprovato.

Non sono queste semplici congetture, che pur sarebbero gravissime, attesa la qualità delle persone, e dei tempi: Ma sappiamo, che il Papa Adriano ha confutati nella sua Lettera al Re Carlo alcuni Capitoli de' Prelati Francesi scritti contro il VII Sinodo, i quali tutti si prefiggono di provare, che non fu definito invano il culto delle sacre Immagini, ma, che si sono serviti di ragioni frivole i Padri Niceni, e han molto ecceduto nello stabilirlo. Anzi gli stessi Vescovi Francesi investigarono con molta accuratezza la fede dei Greci sulla processione dello Spirito Santo dal Figlio, per trovar qualche cosa, onde allontanar gli altri dal loro consorzio, com'è palese dallo stesso Papa Adriano.

Si lagnarono i Francesi, che i Greci, e fra essi Tarasio lor Patriarca detto avesse nel Sinodo, che lo Spirito Santo non procede dal Padre, e dal Figlio, ma *dal Padre pel Fi-*

glio. Ripresero Teodoro Vescovo di Gerosolima, che spiegata avesse in quel Sinodo con molta oscurità, e dubbiezza la consustanzialitá del Figlio di Dio. Vennero alle Immagini: ripresero il Sinodo, perchè nell' approvarne il culto servitosi era di testimonj della Scrittura, che sembravano poco addattati, e gli rinfacciano d'aver prodotta la favola della Immagine di Gesù Cristo spedita da lui medesimo al Re Abgaro; e finalmente l'accusano d'aver pronunziato doversi alle Immagini lo stesso culto, che è dovuto alle tre divine Persone, e al corpo, e al Sangue di Gesù Cristo. Eran questi gli argomenti, con cui studiavansi di riprovare la sentenza dei Greci. Onde non fu difficile a qualcun de' Francesi, di formare quel Canone secondo del Concilio di Francfort, che leggesi nelle volgate Edizion de' Concilj, e proporre in esso, che il Concilio Niceno II, ch' ei dice Costantinopolitano, è stato riprovato dai Prelati Francesi.

Per la qual cosa conchiuder dobbiamo, che se si riguardi la sola convocazione dei Vescovi, i quali per le critiche circostanze dei tempi, e la division dell'Impero non poterono dall' Occidente passare a Nicea, non può dirsi Ecumenico quel Concilio: ma tale divenne per la conferma, e la volontà del Pontefice, il quale volle, che si stabilisse in esso, e si tramandasse a tutte le Chiese la vera dottrina sul culto delle Immagini, e come tale fu riguardato in seguito dalla Chiesa Universale, compresa quella di Francia; la quale rassodato, che fu l'Impero, e tolto ogni motivo di dissensione, e ricevette, come doveva, il settimo Sinodo, e consultò i Papi sulla maniera di adorare le Immagini. A questo proposito abbiamo il Commonitorio dato a Geremia Arcivescovo Senonense, e Giona Vescovo d'Orleans l'anno 824 spediti ad Eugenio II, nel quale Commonitorio si legge fra le altre cose "Illud „ summopere prævidete, ut et illi de his ostendatis, quæ „ rationi de Imaginibus habendæ per omnia conveniant, et „ quod ipse vel sui minime reiicere valeant. Sed vos ipsi

„ tam patienter, ac modeste cum eo de hac causa disputa-
„ tionem habeatis, ut summopere caveatis, ne nimis ei re-
„ sistendo, cum in aliquam *irrationabilem pertinaciam* incidere
„ compellatis: sed paullatim verbis ejus quasi obsequendo ma-
„ gis, quam aperte resistendo, ad mensuram, quæ in habendis
„ Imaginibus retinenda est, eum deducere valeatis, et ideo
„ potius efficere contendatis, ut negotium, de quo agitur, ad
„ meliorem, quam ad pejorem statum cum Dei adjutorio,
„ perducatur.

§. XXIII.

Riflessioni sopra quanto dice del settimo Sinodo l'Autore della Difesa.

Venendo ora a quanto dice del VII Sinodo l'Autore della Difesa, non so comprendere. 1 Com' egli non abbia veduto, che la ripugnanza de' Vescovi Francesi nell' ammettere il settimo Sinodo, non è meno contraria al IV Articolo di quello il sia alla nostra Sentenza. 2 Com' abbia avuto il coraggio di negare Ecumenico il sesto Sinodo, perchè invitati non furonvi i Vescovi delle Spagne, e il settimo, perchè non v'intervennero quelli di Francia; dopo che ha sostenuti come Ecumenici quello di Pisa, e di Costanza, i quali non furono congregati da una Autorità legittima, e indubitata, e a cui non furono invitati, nè intervennero a principio i Vescovi delle due Obbedienze di Gregorio XII, e di Benedetto XIII. Il dire, come fanno taluni, che non sene doveva far conto, perchè erano Scismatici, è una vera insolenza, e un volersi far giudici di quello, che non ha deciso in que' tempi la Chiesa: se dir non si voglia piuttosto, che ha deciso col fatto tutto il contrario, quando fu congregata nella Sessione XIV a nome di Gregorio XII. 3 Fa bene a non impegnarsi a difendere la sentenza de' suoi Maggiori intorno alle Immagini,

che ben si sa; quanto fosse poco decoroso per loro il motivo, per cui si opposero alla dottrina dei Greci. 4 Alla Nota, ch' Egli adduce del P. Sirmondo, sull'autorità del Concilio Niceno II oppongo la Nota del Sirmondo medesimo addotta dal Baluzio, dalla quale si vede, quanto poco fidarci dobbiamo del secondo Canone del Sinodo, di Francfort. I libri Carolini, da cui risulta, che i Francesi riguardavano come particolare il Settimo Sinodo, provano bensì il pretesto, che preso avevano per non aderirvi, non provano, che non dovessero accettarlo ancor essi, dopo che accettato lo aveva tutta la Chiesa, come veduto abbiamo da Anastasio Bibliotecario. 5 Egli confessa, che il Papa Adriano aderito aveva alla sentenza del Sinodo, confutato l'Autore de' Libri Carolini, che ardito aveva di opporvisi, e mandati in Francia gli Atti del Sinodo, ordinando a Carlo Magno di convocare i Vescovi per accettarlo. Aggiunge, che i Francesi son rimasti ostinati nelle loro idee, ma non furono considerati siccome Eretici, nè come Scismatici. Pare che avesse dovuto tacer queste cose. Forse convenivan coi Greci nel fondo della dottrina, benchè cercato avessero di screditarli, e il Papa li trattò colle dolci, per richiamarli più facilmente sul diritto sentiero. Quello, che è certo si è, che la dottrina del Sinodo approvata dal Papa, era quella di tutta la Chiesa, e dovevano addottarla o fosse Ecumenico, o nò il Concilio, da cui veniva proposta, e se non furono riputati per questo ne' Eretici, ne' Scimatici, avevano tutto il motivo di esserlo; e lo sarebbero stati di fatto, se non si fossero in seguito ravveduti. 6 Viene all' adunanza di Parigi sotto Ludovico Pio: parla dei Legati del Greco Imperatore, delle discordie degli Orientali, della intenzione, che avevano di portarsi al Papa, della dimanda di un Sinodo da radunarsi a Parigi per amor della pace; della Lettera scritta ad Eugenio II, della raccolta delle sentenze dei Padri portate all' Imperatore Ludovico, della licenza richiesta al Papa, perchè i suoi Preti raccôglier potessero, e trasmettergli le sen-

tenze dei Padri, con cui definire la questione, ch' erano per proporgli gli Orientali. Aggiunge, che si trattava l'affare col consenso del Papa, come se non fosse ancor deciso con ultimo, e irretrattabile giudizio; e che queste cose scritte furono al Papa: ma nel Commonitorio dato a Vescovi spediti a Roma gli esorta a diportarsi in maniera da non ispingere il Papa in qualche irrevocabile pertinacia. *In aliquam irrevocabilem pertinaciam.* Questa sola parola indica abbastanza da quale spirito fossero animati que', che volevano trattare col Papa pel ben della Chiesa. Per ultimo egli si vanta, che i Francesi sono stati ostinati per lungo tempo nelle lore idee, ma non perciò si credevano fuor della Chiesa, benchè lontani da tanti Pontificj Decreti. A questo si è risposto poc' anzi, e aggiungo, che quand' anche non avessero creduto irreformabili i giudizj del Papa senza il consenso della Chiesa: vi era per attestato di Anastasio Bibliotecario il consenso, che secondo il IV Articolo rende irreformabili i Pontificj Decreti, e rei erano per conseguenza di quella irrevocabile pertinacia, che temevan nel Papa.

Il dire poi, che intanto: non credevano, che errato avesse la Romana Chiesa, benchè aderisse a suoi Pontefici, perchè la credevan lontana da quella irrevocabile pertinacia, che temevano finalmente nel Papa Eugenio: non è più ingiurioso e alla Romana Chiesa, e al Papa di quello, che sia contrario alla verità, e alla Fede: come se non erri veramente quello, che *actu* acconsente all' errore di un altro; benchè sia disposto a lasciarlo: o sia per permettere il Signore, che venga meno un sol momento la Fede di quella Chiesa, ch' è il centro dell' unitá, e la madre, e Maestra di tutte le altre.

Che se non fu obbiettata, com' egli dice, a Francesi l'Autoritá indeclinabile del Concilio Ecumenico e del Papa, non è, che il Papa medesimo e i Suoi non ne fossero persuasi, ma per trattar colle dolci, e vincere colle buone la

vera pertinacia de' Francesi, che ben vedevano ostinati nelle loro idee.

Quello, che aggiunge per ultimo del Concilio Niceno, che la Fede comune dev' essere stabilita di comune consenso; non vuol dire che tutti, concorrer debbano a decidere le questioni di Fede in maniera, che senza il consenso comune considerare si debbano come indecise; altrimenti gli Apostoli, ch'erano in Gerosolima nel decidere la questione delle osservanze Legali insorta in Antiochia avrebbero dovuto consultar tutti gli altri. Al contrario pochi erano ivi raunati con Pietro, e bastò la sola decisione di Pietro per ultimarla. Il comune consenso non dev' essere la causa, come ho provato altrove, ma l'effetto della infallibilità de' Pontificj Decreti, e si può dir veramente che la Fede comune, è col comune consenso stabilita, quando all' *attiva* infallibilità de' Pontefici, si unisce la *passiva* di tutta la Chiesa.

§. XXIV.

E' falso, che l'ottavo Sinodo generale abbia sottoposto al suo giudizio i giudizj del Papa.

Impegnatosi l'Autore della Difesa a provar, che i Concilj sottoposero al lor giudizio quelli del Papa, passa nel Cap. 32 a parlar dell' Ottavo, e io aggiugnerò qualche cosa, che avrebbe dovuto dire, e che ha tralasciata.

Nella prima Sessione tenuta il dì 5 di Ottobre l'anno 869, dopo d'aver commendata la costanza di que' Prelati, che sostennero contro di Fozio il legittimo lor Patriarca Ignazio, e letta la Lettera del Papa all' Imperatore Basilio, fu proposta una Confessione di fede, che firmare dovevano tutti quelli, che volevano comunicar co' Cattolici. In questa formola, o Confessione di fede si diceva, che il Romano Pontefice fa le veci, ed è il Successore del Principe degli Apostoli, a

cui detto avea Gesú Cristo, ch'era la pietra fondamentale della Chiesa, e a cui data avea la Podestà di ligare, e di sciogliere in Cielo, e in Terra. Quindi accettare dovevano come Canonico, e vero il Concilio di Niccolò I, in cui avea condannato Fozio, e restituito Ignazio nella sua Sede; I Padri uditala appena, l'accettarono concordemente, e ringraziarono Niccolò I, che l'aveva composta, e Adriano II, che l'aveva loro trasmessa.

In questa formola si diceva " Quia non potest Domini " Nostri Jesu Christi prætermitti sententia dicentis; Tu es Pe" trus et super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam, hæc " quæ dicta sunt, rerum probantur eventibus, quia in Sede " Apostolica immaculata est semper servata Religio, et sancta " celebrata doctrina. Ab hujus ergo fide, atque doctrina sepa" rari minime cupientes et Petram, et præcipue Sanctissimum " Sedis Apostolicæ Præsulum sequentes in omnibus Constitu" ta, anathematizamus omnes hæretes simul cum Iconoma" chis " Ecco ammessa dal Concilio generale l'infallibilità de' Pontefici fondata nelle parole di Cristo. *Tu es Petrus &c.*

Nella Sessione II. I Vescovi promossi canonicamente da San Metodio, e da Sant' Ignazio; ma che, abbandonato il legittimo lor Patriarca, uniti si erano a Fozio, si trovarono chiuse le porte del Tempio. Interrogati se eran pronti a giurare e sottoscrivere il predetto libello del Papa, avendo risposto di sì, furono introdotti, fu lor presentato il libello, e avendolo recitato ad alta voce; fu lor imposto di metterlo sul legno della Croce; ch'era col libro degli Evangelj in mezzo al trono, e indi riprenderlo, e giurarlo.

Nella Session III il dì 11 Ottobre Teodoro Vescovo d'Ancira, e Niceforo di Nicea, che ricusarono di sottoscriverlo, furono esclusi dal Sinodo. I Padri adunque di quel Concilio costretti furono prima di tutto a fare la professione di Fede al Romano Pontefice Adriano: *Ego N. Episcopus hoc Libello emisi confessionem fidei Beatissimo Adriano Summo Pon-*

tifici &c.; a giurare di riconoscere in lui come successor di San Pietro la pietra fondamentale di tutta la Chiesa, e accettare come vero, e legittimo, e canonico il giudizio del Papa contro di Fozio; e non solo non vi si opposero, ma il fecero di buona voglia, e ringraziarono il Papa, che l'aveva composto, e dato loro da sottoscrivere; e quello, che é più rimarchevole furono esclusi dal Sinodo que' che negarono di giurarlo. Ciò posto: io dimando. E' questo un giudicare de' giudizi del Papa, o esser costretti ad ammetterli ancor non volendo?

Nella Session X tenuta il dì ultimo di Febbrajo dell'anno 870 letti furono i Canoni di quel Concilio, nel primo de' quali si dice, che Iddio parla nel Papa, quando parla dalla sua Cattedra come padre e Maestro di tutta la Chiesa: e nel secondo, che si conservino le Definizioni Sinodiche di Niccolò, e d' Adriano. Rom. Pontefici *Canon. I.* "Regulas, „ quæ Sanctæ Catholicæ, e Apostolicæ Ecclesiæ tam a Sanctis Apostolis, quam ab Orthodoxorum universalibus, nec „ non et localibus Conciliis, vel etiam *Deiloquo* Patre, ac „ Magistro Ecclesiæ traditæ sunt, servare ac custodire profiremur. *Canon.* II Conserventur Definitiones Synodicæ a Beatissimo Nicolao Papa, et Adriano Romano. Patriarch. pro „ defensione Ecclesiæ Constantinop. ac restitutione Ignatii, „ et Photii Neophyti expulsione, et condemnatione ejusdem „ Photii. „

Nel Canone VI fra le altre ragioni, per cui Fozio fu scomunicato, una si è, che il fu pe' falsi delitti da lui apposti al santissimo Papa Niccolò I, e di questi stessi delitti parlando nel Canone XXI apposti ai Papi, da Fozio, e da Dioscoro, e della Sentenza, che questo proferì contro di Leone Magno nel latrocinio di Efeso, e l'altro contro Niccolò I nel suo Conciliabolo di Constantinopoli soggiunge: " Sed „ nec alium quemquam conscriptiones contra Sanctissimum „ Patriarcham Senioris Romæ ac verba complicare vel componere liceat sub occasione quasi diffamatorum quorundam cri-

„ minum, quod et nuper Photius fecit, et multo ante Dio-
„ scorus. Quisquis autem tale facinus contra Sedem Petri
„ Principis Apostolorum ausus fuerit intentare, æqualem, et
„ eamdem quam illi condemnationem recipiat. „ E' chiaro,
che ivi parla il Concilio delle accuse sparse contro i Pontefici Leone Magno, e Niccolò, e della condanna fulminata contro di essi nel Concilio di Efeso, e di Constantinopoli, e dice che non è lecito il farlo, che è un vero attentato contro la Santa Sede Apostolica, che chiunque avesse una tale audacia deve essere sottoposto alla condanna medesima di Fozio, e di Dioscoro. Passa quindi il Concilio a determinare, che far si debba nel caso, che trovandosi raunato un Concilio Ecumenico, nascesse qualche dubbio, o controversia della Romana Chiesa, e dice che fa d'uopo con venerazione, e colla dovuta riverenza informarsi della proposta questione, e riceverne lo scioglimento, e trarne profitto; non proferire però audacemente sentenza contro i Sommi Pontefici dell' antica Roma. *Porro*, siegue immediatamente il Canone precitato.
„ Si Synodus universalis fuerit congregata, et facta fuerit
„ etiam de Sancta Romanorum Ecclesia aliqua ambiguitas et
„ contraversia, oportet venerabiliter, et cum conveniente re-
„ verentia, de proposita quæstione sciscitari, et solutionem
„ accipere: aut proficere, aut profectum facere *non tamen au-*
„ *dacter sententiam dicere* contra summos senioris Romæ Pon-
„ tifices „ Qui tutto corrisponde perfettamente a quanto si è detto di sopra: I delitti sparsi contro del Papa, e della sua Chiesa, il divieto di formarne alcun processo, l'audacia di proferire contro di lor la sentenza detta di sopra un temerario attentato, come fu quella, che proferirono Dioscoro, e Fozio. Eppure vi sono degli uomini, e degli Scrittori, che vantano l'opinione di dotti, i quali pretendono, che il Concilio insegni, che può proferire contro de' Pontefici la sentenza; ma nol deve far con audacia; ma con riverenza: come se potesse esservi alcuna riverenza in un Giudice, che

condanna il suo Principe, e come se fosse mai lecito a chicchesia di proferire con audacia il suo giudizio.

Ma passiamo alle Lettere del Romano Pontefice, che lette furono in quel Concilio, e di cui dice l'Autore della Difesa, che non furono accettate, che dopo averle sottoposte ad esame. Di esse ci narra Egli stesso, che fattane la Lezione nell' Azion IV, e V. i Legati, i quali pretendevano giustamente, essere un affare di già deciso, e non dover dipartirsi dalle paterne definizioni; pure, per togliere ogni dubbio; interrogarono il Sinodo, qual'era il suo sentimento sopra di ciò? *Ad hæc quid dicit Sancta Synodus?* e tutto il Sinodo esclamò: Accettiamo tutte le cose; poichè sono assai discrete, e congrue, e conformi alle regole della Chiesa. *Sancta, et universalis Synodus exclamavit: Recipimus omnia: Valde quippe sunt discreta, et congrua, et consona Ecclesiasticis regulis.* Dopo la lettura delle Lettere di Niccolò I, e la dimanda de' Legati, e l'accettazione di esse, non fuvvi alcuno intervallo, e molto meno alcuna discussione, o esame. Dissero, è vero i Padri di quel Concilio, ch'eran discrete, e congrue, e conformi alle regole della Chiesa: nè poteva essere altrimenti; ma questo fu un elogio delle stesse Lettere, non un giudizio, che portato avessero sopra di esse.

Non è meno arbitraria l'intelligenza, che dà alle parole de' Legati, che così parlano all' Imperatore Basilio ivi presente: Il Santissimo Adriano ha spediti Noi suoi Servi a questa Città per manifestare alla vostra presenza, e del Sinodo generale il suo vero, e giusto giudizio così, che non vi sia luogo ad alcun riclamo, o appello; ma restin per sempre come furono giudicati, e depressi. " Sanctissimus Adrianus Nos famulos suos direxit in hanc Urbem, ad manifestationem veri, ac justi judicii in conspectu Imperii vestri, et Sanctæ Universalis Synodi ita, ut non habeat vocem repedationis, vel appellationis, sed quemadmodum jam judicati sunt, et dejecti, in sæculum maneant. " E' chiaro, che i Legati han

voluto dire con questo, che il Papa non ammetteva riclamo alcuno, o alcun appello dal suo giudizio, ch'era vero, e giusto: Come dunque può pretendere l'Avversario, che la sentenza del Papa abbia avuta dal Sinodo la sua fermezza; e indi sia divenuta inappellabile? Se è perchè fu recitata alla presenza del Sinodo, lo fu ugualmente alla presenza dell'Imperatore, anzi a lui principalmente era diretto il discorso. Vorrà, che la sentenza del Papa sia divenuta inappellabile, e abbia avuta la sua fermezza anche dall'Imperatore Basilio?

Ma poichè aggiunge, che tale è l'ordine de' giudizj Ecclesiastici, e che il solo Sinodo generale rende inappellabile la sentenza; Ecco ciò, che avvenne ai Vescovi condannati dal VI Sinodo, e che appellarono dal Concilio al Papa. L'Imperator Costantino coadjuvò il loro appello, e scrisse al Papa Leone II, in questi termini: *Ipsi autem scriptis precibus Serenitatem nostram communiter deprecati sunt; ut se ad vestram Beatitudinem mitteremus. Sic igitur fecimus, eosque ad vos misimus vestro paterno judicio omnem ipsorum causam permittentes.* Ap. Baron. ad an. 681.

§. XXV.

Risposta alla Conclusione dedotta dall' Avversario dai primi otto Concilj Generali.

Dal fin quì detto è palese, che ove i Papi han proferita la loro sentenza sulle questioni, che agitarsi dovevano ne'Concilj, dessa ha servito di regola alle loro decisioni, e le dogmatiche loro Lettere, come quella di San Leone, portate al Concilio, hanno avuta la forma di una piena irretrattabile definizione. Lo stesso San Leone lo attesta nella sua Lettera al Concilio. « Non liceat defendi, quod non licet credi; „ cum secundum Evangelicas auctoritates, secundum prophe„ ticas voces Apostolicamque doctrinam, plenissime lucidis-

„ sime, per litteras, quas ad beatæ memoriæ Flavianum Epi-
„ scopum misimus fuerit declaratum, quæ sit de Sacramen-
„ to Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi pia, et sincera
„ confessio. „ Lo stesso Santo pregato a confermar gli Atti di quel Concilio non volle confermar altro, che quello, che era stato già definito da lui contro di Eutiche.

E benchè in seguito sia stato fatto l'esame di questa Lettera per isciogliere le difficoltà dei Vescovi dell' Illirico, e della Palestina nate dall' ignoranza dell' idioma Latino, in cui era scritta, è stato fatto un tale esame dopo l'accettazione solenne, che fatta ne avevano i Padri nella Azione II, in cui Cecropio Vescovo di Sebaste disse. "Emerserunt, quæ ad
„ Eutichem pertinebant, et super iis *forma* data est a san-
„ ctissimo Archiepiscopo Romanæ Urbis, et sequimur eum,
„ et Epistolæ omnes subscripsimus. Reverendissimi Æpiscopi
„ clamaverunt: ista omnes dicimus, sufficiunt, quæ exposita
„ sunt, alteram expositionem non licet fieri. „ Giudichi ognuno da questo, se l'esame fatto della Lettera di San Leone, fosse tale, che mettesse in dubbio la sua sentenza. I Padri del V. Sinodo, i quali dissero, (Act. VI) che la Lettera di San Leone non fu accettata, che dopo l'esame, e il confronto di essa colla dottrina dei Padri, o errarono nel fatto, come si vede dagli Atti del Concilio di Calcedonia, o parlarono della seconda accettazione, che fu una più ampia dichiarazione della prima per confutar maggiormente gli Eutichiani. I Padri Calcedonesi nella Definizione di Fede avevan posto: *unum eumdemque Christum. . . . . ex duabus naturis*: ma i Legati Pontificj riclamarono, per essere stata adottata quella formola da Eutiche, e da Dioscoro, e vollero che si esprimesse con San Leone *in duabus naturis*, come fu fatto. Lab. Tom. IV Act. 5 Concil. Calcedon. Col. 1450.

Non è men frivola la ragione, che prendono dalla Lettera di San Cirillo a Nestorio, che dicono approvata solennemente dal Pontefice San Celestino, e di cui non pertanto

diceva al Sinodo, che giudicasse, *recte ne et inculpate sanctoque illi Concilio convenienter hæc scripserim, an secus*, il che non sembra convenire a chi reputa irreformabile il giudizio del Papa. Ma in primo luogo è falso, che il Papa abbia approvata con giudizio solenne, o *ex Cathedra*, la predetta Lettera di San Cirillo, benchè abbia riconosciuto in lui la dottrina medesima della Chiesa. Nella solenne decisione del Papa non avvi una sola parola della Lettera di San Cirillo (*a*). In secondo luogo dato anche, che l'avesse approvata; non ne siegue, che San Cirillo avesse interrogato il Sinodo, perchè dubitasse della infallibilitá del Pontefice, e della ortodossia della sua Lettera, ma per confondere maggiormente gli Eretici suoi nemici, quasi dir volesse alli Padri del Sinodo: Leggete voi stessi la mia Lettera, e vedrete evidentemente, che è incolpevole, e giusto quanto ho scritto in essa a Nestorio.

Del resto i Padri di quel Concilio han confessato di essere stati costretti dalla Lettera di San Celestino a condannare Nestorio, *coacti per Epistolam Cælestini Papæ*. Lo stesso Papa nell'istruzione data a Legati spediti ai Concilio impone loro di sostenere la dignitá delle Sede Apostolica, di non mischiarsi nelle contese dei Vescovi, poichè essi esser ne devono i giudici; non giá insieme col Sinodo, come glossa l'Autore della Difesa, ma essi soli, come indicano le parole, che sieguo-

---

(*a*) *Quamabrem nostræ Sedis auctoritate adscita, nostraque vice ac loco cum potestate usus, ejusmodi non absque exquisita severitate sententiam exequeris, nempe ut nisi X dierum intervallo ab hujus nostræ admonitionis die numerandorum, nefariam doctrinam suam conceptis verbis anathematizet, eamque de Christi generatione fidem in posterum confessurum se spondeat quam et Romana, et tuæ Sanctitatis Ecclesia et universa denique Religio Christiana prædicat: illico Sanctitas tua illi Ecclesiæ prospiciat.*

no. *Ad disceptationem si fuerit deventum, vos de eorum sententiis judicare debetis, non subire certamen.* Inoltre nella Lettera scritta al Sinodo, Egli dice, d'avervi spediti i suoi Legati per farvi eseguir quello, che era stato giá definito da lui. *Qui eis, quæ agentur, intersint, et quæ a Nobis antea statuta sunt, exequantur.*

Letta la Lettera disse ai Padri del Sinodo un de' Legati. *Ut quæ Cælestinus, et dudum antea definire, et nunc in memoriam revocare dignatus est, juxta communis fidei regulam, Catholicæque Ecclesiæ utilitatem, ad finem numeris omnibus absolutum deduci jubeatis.* A questa istanza del Legato rispose a nome di tutti il Vescovo di Cesarea. *Apostolica, et Sancta Sedes, Cælestini Sanctissimi Episcopi. . . . . de præsenti negotio Sententiam dixit, Regulamque præscripsit quam nos quoque secuti. . . . . . Formam illam* executioni *mandavimus, Canonicum Apostolicumque judicium, in illum proferentes*: chiamano canonico, e Apostolico giudizio l'esecuzion del Decreto, o della Sentenza infallibile di San Celestino.

Sant'Agatone all'occasione del VI Sinodo generale scrisse due Lettere all'Imperatore una da sè, l'altra col suo Concilio di Roma. Questa fu letta nella Azion IV di quel Concilio, e approvata, e sottoscritta da tutti nell'Azione ottava. In essa Egli parla in maniera della sua definizione, che non lascia luogo alcuno al esame, e condanna come nemici della Cattolica, e Apostolica confessione coloro, che ricusassero di accettarla. " Per nos prævidimus dirigere, (parla de' „ suoi Legati), non tamen tamquam de *incertis* contendere, „ sed ut *certa*, et *immutabilia* compendiosa definitione proferre. . . . . Qui vero hæc confiteri noluerunt, ut infestus „ Catholicæ atque Apostolicæ Confessioni perpetuæ condemnationis reos esse censemus. „

Nell'altra lettera letta anch'essa, e accettata da tutti nella Sessione 18 dice più volte, che la Chiesa di Roma, non ha mai deviato dal retto sentiere della verità, *nunquam a via ve-*

vitalis in qualibet erroris parte deflexa est, che non è mai uscita dalla Tradizione Apostolica per grazia singolare di Dio, *quæ per Dei omnipotentis gratiam a tramite Apostolicæ Traditionis nunquam errasse probabitur*, che i Romani Pontefici suoi Predecessori han sempre confermati nella fede i lor Fratelli. *Qui fidem Petri non defecturam promisit, confirmare eum Fratres admonuit, quod Apostolicos Pontifices meæ exiguitatis Prædecessores confidenter fecisse semper cunctis est cognitum*: colle quali parole ha escluso il sutterfugio di quelli, i quali vogliono, che intender si debba di tutta la serie de' Romani Pontefici, e non di ciascuno di essi.

Gli stessi Padri nella allocuzione all'Imperatore asserirono che parlato aveva per mezzo di Agatone San Pietro, *et per Agathonem Petrus loquebatur*, e nella Lettera a lui scritta, gli dicono, che come Pastore della prima Sede lo era di tutta la Chiesa, stante sulla Pietra immobile della Fede, e che lette le sue Lettere scritte all' Imperatore,' le avevano riconosciute come scritte divinamente, e che per esse espulsi avevano, i molteplici errori dell' Eresia. « Tibi ut primæ Se- „ dis Antistiti Universalis Ecclesiæ, quid agendum sit relin- „ quimus, *stanti super firmam fidei, petram* libenter perlectis „ veræ Confessionis Litteris, a vestra paterna Beatitudine, „ ad piissimum Imperatorem missis, quas ut a summo Apo- „ stolorum vertice *divine* perscriptas agnoscimus, per quas „ exortam multiplicis erroris *hæreticam* Sectam depulimus. „

Quello, che dicono gli Avversarj, non essere state ammesse le Lettere di Agatone, se non dopo d'averle esaminate, e trovate conformi ai santi Padri, non ha alcun fondamento. Due soli Vescovi cioè Gregorio di Costantinopoli, e Sisinio di Eraclea dissero d'averle trovate conformi ai santi Padri, gli altri tutti le sottoscrissero semplicemente, e senza indizio alcuno d'esame. Non sono adunque i suoi Avversarj, com' egli dice, ma è l'Autore della Difesa, che non ha letti attentamente, nè considerati, come doveva, gli Atti de' Con-

cilj predetti. In essi non fu proposto, se i Decreti del Papa retti fossero, o nò: Ma i suoi Legati, tenendo per ferma la rettitudine de' Pontificj Decreti, interrogavano i Padri, se vi aderivano: e nell'ottavo Sinodo principalmente ne furono esclusi quelli, che ricusarono di aderirvi. Quanto poi a que' Sinodi, in cui si trattarono delle questioni, sopra cui il Papa non avesse spiegati ancora i suoi sentimenti, la Chiesa non gli ha ricevuti, che dopo la conferma e l'approvazione di lui.

Non è d'uopo di quì ripetere quanto si è detto dei Concilj di Lione, di Firenze, di Costanza, e di Trento, in cui trattatte furon di nuovo, e decise le questioni della processione dello Spirito Santo dal Figlio, e della comunione sotto ambe le specie, per dimostrare quanto sia falso, che il giudizio di un Concilio, non è mai stato trattato di nuovo da un altro, e far vedere quanto Egli si abusa della Lettera di S. Gelasio ai Vescovi della Dardania, in cui scrive: *Bona Synodus, vereque Christiana semel acta nulla nec potest, nec debet nova iteratione convelli. Convelli*, dice, e non *retractari*. Tutti convengono, che quello, che fu stabilito una volta come di fede da un Sinodo buono, e veramente Cristiano, non può essere sradicato *convelli*: ma tutti convengono altresì, che può essere trattato di nuovo *retractari*. Siccome convengono, che quello, che fu stabilito una volta, come di fede dal Papa, può ben essere trattato di nuovo nel Sinodo, ma non può essere dal Sinodo medesimo rivocato.

In questo senso si deve intendere il termine *retractari*, di cui fa uso il Santo nel secondo testo da lui opposto. Non nega, che possa trattarsi di nuovo quello, che è stato già stabilito in un Sinodo, come han fatto quei di Firenze, e di Trento; ma nega, che possa trattarsene come di cosa dubbia, e incerta, e per cui, gli si tolga col nuovo trattato la fermezza, che aveva. Altrimenti converrebbe dire, che i due predetti Concilj abbiano derogato al giudizio dello Spirito San-

to fatto in quelli di Lione, e di Costanza sopra i due Articoli della processione dello Spirito Santo dal Figlio, e la comunion de' Fedeli sotto la sola specie del pane. I Concilj posteriori, tenendo per fermo quello, ch'era stato giá definito ne' precedenti l'hanno trattato di nuovo, o per atterrare le nuove difficoltà, che erano insorte, o per maggiore istruzione di quelli, che ricusavano di accettarlo. Lo stesso è avvenuto delle Dogmatiche Costituzioni del Papa, come osservato abbiamo di quella di San Leone: ma non furono mai rivocate; se non in qualche punto di Disciplina, intorno a cui anche i Concilj plenarj, secondo il detto di Sant'Agostino *de Bapt. Lib.* 2 *cap.* 3, possono essere emendati dai posteriori. *Ipsaque plenaria Concilia sæpe priora posterioribus emendari.*

San Gregorio Magno paragona è vero ai quattro Evangelj i quattro Concilj generali, che lo avevano preceduto, ma dopo la conferma del Papa, che chiesta avevano, ed ottenuta, e con essa il sigillo d'infallibilità uguale a quello degli Evangelj. Ma inganna i suoi Lettori l'Autore della Difesa, quando adduce per ragione le parole del Santo: *Quia, cum Universali sunt consensu constituta, se et non illa destruit quisquis præsumit aut solvere quos ligant, aut religare quos solvunt.*

Queste parole però non si riferiscono ai dogmi, ma alle Persone di Teodoro Mopsuesteno, di Iba Edesseno, e di Teodoreto, come è evidente dalle parole, che precedono immediatamente le da lui riferite. *Cunctas vero, quas præfata veneranda Concilia personas respuunt, respuo, quas venerantur amplector, quia dum universali sunt consensu constituta &c.*

Adunque poss'io conchiudere con più ragione di lui, che la nostra questione è decisa colla tradizion de' Concilj, e de' Padri. Ammetto ben volentieri ciò, che ha definito della Podestá de' Pontefici il Concilio di Firenze nel suo Decreto di unione co' Greci, e osservo, che ivi si parla della Pontificia Autoritá relativa al dogma, non all'esercizio di essa, e per conseguenza quelle parole *quemadmodum, et in gestis Æcu-*

menicorum Conciliorum in sacris Canonibus continetur, non si riferiscono alla pratica; ma alle definizion de' Concilj! Confesso, che avvi una gran differenza fra il giudizio del Concilio, e del Papa; ma è tutta a favore del giudizio del Papa; poichè quel del Concilio, è soggetto ad errore, e può essere rivocato dal Papa, e fu rivocato difatti quello dei due Concilj di Efeso, e di Costantinopoli, benchè vi fossero i Pontificj Legati; ma non è soggetto ad errore, nè può essere, nè fu mai rivocato da alcun Concilio il giudizio del Papa. Onde dopo il giudizio dogmatico del Papa non v'è più luogo ad alcuna questione, o alcun esame, e non vi resta, che l'obbligo di aderirvi, e conformare il nostro giudizio al suo. Al contrario dopo le definizioni de' Concilj vi resta ancora l'esame, e il giudizio del Papa per confermarli, se li trova conformi al suo, o a quello della sua Sede, e riprovarli, se ne sono discordi.

E' falso adunque, che negli ultimi sei Concilj generali, sieno stati proposti i giudizj dogmatici del Papa in questa formola: *Ea ne recte habeant nec ne*, com'è palese dalla risposta del Vescovo di Cesarea ai Legati del Papa nel Sinodo generale di Efeso, che è il primo di questi sei. *Apostolica, et Sancta Sedes Cælestini &c. ut supra.*

§. XXVI.

Concilj a cui intervenne il Papa. Che significhi la formola Sacro approbante Concilio.

Dagli otto primi generali Concilj passa nel Cap. 34 agli altri, che li seguirono. Ne ammetto ben volentieri l'utilità, e spesso anche la necessità, non perchè senza di essi non possa il sommo Pontefice definir le questioni, che si sollevano nella Chiesa intorno ai costumi, e alla fede, ma per altre ragioni, che ho già di sopra indicate. La question di Pe-

lagio era senza dubbio delle somme, perchè andava alla radice della Cattolica Religione, ed era con sommo calore agitata, ma fu finita co' soli Rescritti de' Romani Pontefici, come dice Sant' Agostino. Quel che fecero una volta avrebbero potuto farlo tante altre. Onde non è del tutto vero che secondo l'antica Tradizione le principali question della Fede si riferissero a' Concilj generali, e che il Romano Pontefice non definisse, che colla approvazione di essi.

Siccome però ad alcuni di que' Concilj intervennero i Papi, come a quel di Lione Gregorio X, a' quel di Vienna Clemente V; così osserva, che la sentenza emanò in essi colla clausola, *Sacro approbante Concilio*: da cui pretende inferirne, che le definizioni, e i Canoni non sono per esser validi con pieno giudizio della Chiesa, che col consenso, e l'approvazione del Concilio. Doveva osservare per altro, che i Padri Efesini confessano di essere stati costretti a proferir la sentenza dalle Lettere del Papa San Celestino; e che quelli di Costantinopoli han dovuto ammettere loro malgrado il giudizio di Niccolò I contro di Fozio, e che per conseguenza la decisione del Papa, non traeva la sua forza dal lor consenso: ma avuta l'avrebbe; quand'anche ricusato avessero di aderirvi.

Le parole, o la formola: *Sacro approbante Concilio*, intender si possono in due maniere; cioè o istoricamente, dicendo che i Padri del Concilio, come giudici della Fede; erano convenuti nello stesso giudizio col Papa; o dogmaticamente, con dire, che senza la loro approvazione, o consenso non sarebbe valido il giudizio del Papa. Intesa nel primo modo, non avvi difficoltá, che si dica avere il Concilia giudicato col Papa, e sia convenuto nel medesimo sentimento, siccome non avvi difficoltá, che il Re, il quale giudica nel suo Parlamento, o Senato, dica, che i suoi Senatori erano del medesimo sentimento. Ma siccome sarebbe un errore il dire, che la sentenza del Re non è valida senza il consenso

o l'approvazione del suo Parlamento: così è un errore il dire, che il giudizio del Papa non è valido senza il consenso, e l'approvazion del Concilio.

Qual'ora adunque nel Concilio di Rheims, in cui si è trattata la questione delle Investiture, ha detto il Papa, ed ha voluto, che fosse confermata la pace col giudizio, e colla sentenza dei Vescovi, non ha voluto dir altro, se non che i Vescovi unissero il loro al suo giudizio, non perchè fosse necessario, ma per toglier loro ogni pretesto di ricevere le investiture dal Re.

Urbano II nel Concilio di Clermont colla sola autorità della Romana Sede vietò di ricevere per mano de' Laici Investitura alcuna di qualunque Ecclesiastica dignità: Canone VIII. *Illud summopere, et Apostolicæ Auctoritatis privilegio prohibentes interdicimus, ut nullus Episcopatus aut Abatiæ aut cujuslibet Ecclesiasticæ dignitatis investituram de manu Laici suscipere audeat, quod si præsumpserit depositione mulctetur.* E Callisto II nel convegno fatto con Enrico V Imperatore sull'affare delle Investiture operò di maniera colla sola sua autorità, che ivi non parlasi d'alcun consenso, o approvazion di Concilio. Il Papa adunque ha saputo far uso dell'approvazion del Concilio, quando lo ha creduto opportuno per la più facile esecuzione de' suoi Decreti; non perchè senza di essa non fossero validi abbastanza per obbligare tutta la Chiesa. Oltre di che sentirei volentieri qual differenza vi sia tra il dire, che il Papa assente giudica per mezzo del Concilio, come ha fatto San Leone in quello di Efeso, nella deposizion di Dioscoro, e che un Papa presente giudica coll'approvazion del Concilio, come han fatto Leone X, e Clemente V.

§. XXVII.

A torto si accusa di Eresia il Privilegio accordato ad Enrico dal Papa Pasquale II.

Giacchè l'Avversario ci ha portato a parlare delle Investiture voglio dir due parole del Privilegio dato ad Enrico V da Pasquale II, per cui fu egli accusato di Eresia da Brunone Vescovo di Segni, la quale accusa vien rinnovata anche oggidì con molto ardore. Per altro vi vuol poco a conoscerne l'insussistenza. Altro è il premettere, o dare ad altri il privilegio di investire le Ecclesiastiche Dignitá: altro il difendere, e sostenere, che l'Investitura de'Benefic) è un dititto laicale, e chieder si deve, e ottenere dai Secolari. Questo, e non quello è un Eresia, e questo non solo non lo ha mai sostenuto Pasquale II, ma fra le condizioni stabilite co'Ministri di Enrico prima di coronarlo Imperatore, era la prima, che Enrico ceder dovesse con giuramento avanti di tutto il Cleto, e del Popolo, qualunque diritto indebitamente usurpato nella collazione delle dignità, e degli Ecclesiastici Benefizj.

E' vero, che quando il Papa assiso nella sua Cattedra gli dimandò di attendere la promessa, Enrico istigato da suoi ricusò d'osservarla, e il Papa, che si vide mancar di Fede, gli ricusò la corona, anzi a quelli, che insinuavangli di accordar le investiture ad Enrico, rispondeva, che morto sarebbe piutosto, che violare i diritti di Santa Chiesa. Fin qui la sua condotta non poteva essere più irreprensibile, e più santa. Ma siccome inviperito l'Imperatore contro di lui, il fece prendere, e strascinar fuor di Chiesa con quattro Cardinali, e molti Vescovi, e Chierici, e Secolari, e volger l'armi contra del Popolo accorso in difesa del suo Pastore, dal che ne seguirono e desolazioni di Chiese, e incendj, e stragi; Pasquale mosso più dalle lagrime, e dai danni recati al Popo-

lo, che dal pessimo suo trattamento, accordò ad Enrico il celebre *Privilegio*, detto da altri *Pravelegio*, il quale diede la pace a Roma e la guerra al Cristianesimo, che sollevossi contro la sua pusillanimitá, e fu riconvenuto da Corrado Arcivescovo di Saltzburg, e dai Cardinali più zelanti.

Ma è bene udir da lui stesso il vero motivo, per cui accordò da principio, e condannò in seguito il medesimo Privilegio, perchè in esso diceva, che *electus canonice a Clero, et Populo a nemine consecretur, nisi prius a Rege investiatur*, il che è contrario allo Spirito Santo, e alla Canonica istituzione. Pertanto avendo il Papa radunato un Concilio nella Chiesa di Laterano l'anno 1116 a cui intervennero non pochi Vescovi, e Abati, così espose la sua intenzione. Poichè il Signore fece del Servo suo ciò che volle, e mi abbandonò col Popolo Romano in potere del Re, vedea farsi ogni dì delle rapine, degli incendj, delle morti, e degli adulterj. Io bramava allontanar dalla Chiesa, e dal popolo di Dio questi mali, quello, che ho fatto, l'ho fatto per la liberazione del Popolo di Dio, e l'ho fatto come uomo, parchè son polvere, e cenere. Confesso d'aver fatto male: ma vi scongiuro a pregar Dio per me; affinchè mi perdoni. Quello cattivo Scritto poi, che è stato fatto nelle Tende, *Illud autem malum scriptum, quod in Tentoriis factum est.* (Da questo si vede quanto sia male a proposito, per provare fallibile il Papa, quando parla dalla sua Cattedra) che per la sua pravitá, chiamasi *Pravilegio*, io lo condanno sotto perpetuo anatema, perchè non resti alcuna memoria, e prego voi tutti a far lo stesso. Allora tutti gridarono: *Fiat*, *Fiat*.

Brunone Vescovo di Segni soggiunse. Sia ringraziato Iddio, che udito abbiamo il Papa Pasquale a condannar di sua bocca quel Privilegio, che contenea l'Eresia. Aggiunse un altro, se quel privilegio contenea l'Eresia: fu Eretico chi lo fece. Sdegnatosi il Vescovo di Gaeta Giovanni rispose a quel

di Segui: Hai l'ardimento di chiamare Eretico il Papa alla nostra presenza? Lo scritto del Papa fu cattivo bensì, ma non Eretico. Scossa intanto al nome orribile l'Eresia la pazienza del Papa; e imponendo silenzio a tutti, acquietò i clamori, e le dissensioni dei Padri, dicendo. *Fratres, et Domini mei Ecclesia ista, nunquam habuit hæresim.*

§. XXVIII.

Riccorre invano ai tre seguenti Concilj Lateranensi per provare, che i giudizj del Papa sono irreformabili senza l'approvazione de' Concilj.

Ma seguitiam l'Avversario, che prosiegue a parlare degli altri tre Concilj Lateranensi. Quanto al secondo, e al terzo ben volentieri gli accordo, che furono raunati l'uno per estinguer lo Scisma di Pietro Leone detto Anacleto II, per ristabilire la disciplina Ecclesiastica decaduta, e condannare gli errori, che sparsi avevano in quella agitazion della Chiesa Pietro di Bruis, e Arnaldo da Brescia; l'altro per fissare il metodo da tenersi nella elezione del Papa, il che fu fatto coll' approvazione del Concilio, e furono condannati gli Eretici Albigesi, che incominciarono a dilatarsi.

Non vedo certamente come giovar possa alla Causa degli Avversari il Concilio II di Laterano. Vedo anzi, che nei molti Canoni, che vi ha fatti Innocenzo II, non si fonda, che sugli esempj de suoi Predecessori, e sulla forza dell'Apostolica sua autorità; il che certamente non può convenire ai Padri di quel Concilio, i quali concorsero è vero alla condanna degli errori di Pietro di Bruis, e di Arnaldo da Brescia, non già perchè non potessero essere condannati dal solo Papa, e la condanna non fosse valida, senza di essi: ma perchè noti fossero a tutti e gli errori, che infestavan la Chiesa; e le ragioni, di cui servirsi dovessero per atterrarli, è

perchè la condanna avesse più facilmente l'effetto, che si bramava. Imperciocchè i Vescovi tanto maggiormente impegnarsi dovevano ad estirpare gli errori, quanto concorso avessero maggiormente a condannarli. Tutto questo prova bensì il vantaggio, e spesso anche la necessità de' Concilj, del che niuno dubità: ma non prova, che i giudizj del Papa non sieno irreformabili senza il consenso, e l'approvazione de' Concilj.

Molto meno lo prova ciò, ch' Egli dice del terzo Concilio Lateranense. Alessandro III nel convocarlo asserisce, che tutti i Vescovi devono estirpar la zizania dal campo della Chiesa, e più di tutti il Papa, che fu stabilito suo Capo da Gesù Cristo in persona di Pietro, ed ha avuto una speciale commissione da lui di pascere le sue pecore, e confermar nella Fede i suoi Fratelli. L'Autore della Difesa vuol, che al comando di confermar nella fede i Fratelli apparrenga il dovere di radunare il Concilio Generale; affinchè i Decreti sieno confermati da molti: *Ut Concilio generali habito Decreta firmentur a multis.*

Pare impossibile, che siagli venuto in capo un idea così strana. L'obbligo di confermar nella fede i Fratelli è personale: e a questo fine pregò per Pietro il divino suo Padre, e non per i Vescovi radunati a Concilio. *Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua.* Ora nel caso, che il confermar nella fede i Fratelli consistesse nel firmare di comune consenso i Decreti, non sarebbe Pietro, che confermerebbe i Vescovi nella fede; ma i Vescovi, che confermerebbero Pietro, o si confermerebber l'un l'altro.

Inoltre nella suddetta Lettera Convocatoria dice Alessandro III, d'aver chiamate da varie parti delle persone Ecclesiastiche per servirsi del loro Consiglio, e stabilir quello, che sarà salutevole secondo la consuetudine de' Padri antichi. *Et firmetur a multis, quod si particulariter fieret non facile posset plenum robur habere.*

Ma primieramente ivi si parla della maniera di elegere il

Papa, che è di semplice disciplina, e nulla ha che fare colla nostra questione. In secondo luogo: il Signore ha bensì promessa a Pietro, e a suoi Successori una speciale assistenza, ma non per questo vuol far de' miracoli. Vuole, che faccia dal canto suo quanto può per venire in cognizione della verità, e che consulti pria di decidere le antiche Tradizioni dei Padri, e si prevalga dell'altrui studio, e consiglio. In terzo luogo, non nega Alessandro III, che le determinazioni fatte dal solo Papa sien valide: ma dice, che non sì *facilmente* potrebbero avere la piena forza per essere mandate ad effetto, come l'avrebbero se fossero stabilite con lui da que' medesimi, che concorrer dovevano alla Elezione del Papa. Onde quel *plenum* significa una maggior pienezza *extensive* per la moltitudine di coloro, che vi concorrono, non *intensive* per la validità della determinazione medesima.

Lo stesso Alessandro III nel Canone *Licet &c.* ha spiegato abbastanza, che dir si volle col termine *Plenum.* " *Licet* ,, *de evitanda discordia in Electione Summi Pontificis*, manifesta satis a nostris Predecessoribus Constituta manaverint: tamen, quæ sæpe post illa, per improbæ ambitionis audaciam, gravem passa est Ecclesia scissuram: Nos etiam ad ,, malum hoc evitandum, de Concilio Fratrum nostrorum, ,, et *sacri approbatione Concilii* aliquid decrevimus adjungen- ,, dum. ,, Il Papa adunque non ha fatto, che aggiungere qualche cosa coll'approvazion del Concilio alle Costituzioni de' suoi Predecessori sulla Canonica Elezione del Papa. Ma quel che si aggiunge ad un Decreto, perchè sia più facilmente eseguito, non gli dà, ma ne suppone la validità.

Del Concilio Lateranense IV nulla dice in questo luogo l'Autore della Difesa, a cui non siasi già risposto di sopra. In esso si spiegò il Mistero della Santissima Trinità contro l'Abate Gioachino; fu condannata la dottrina di Almerico, e introdotto il Vocabolo significantissimo di *Transustanziazione* a dinotare la conversione della sostanza del pane, e del

vino in quella del corpo, e del sangue di Gesù Cristo col consenso, e coll'appprovazion del Concilio. Ma tutto questo prova bensì, che i Vescovi uniti nel Concilio col Papa come giudici della fede, devono proferire secolui la sentenza, non prova però, che quando il Papa proferisce da se la sentenza fuor del Concilio, non sia irreformabile il suo giudizio, senza il consenso dei Vescovi, che risiedono nelle lor Sedi. Così quando il Sovrano determina qualche cosa nel suo Consiglio; i Consiglieri devono accordarsi con lui; indi però non ne siegue, che se Egli determina qualche cosa senza il Concilio, non debba esser valido, se i Consiglieri non vi concorrono col loro consenso. Né intendo con questo esempio, che i Vescovi radunati a Concilio sieno semplici Consiglieri del Papa, Sopra di che mi sono già spiegato abbastanza: ma intendo di dir solamente con San Tommaso, che sebbene i Vescovi sieno giudici della fede, al solo Papa appartiene *finaliter determinare ea, quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur* siccome al solo Sovrano appartiene il sanzionar quello, che fu nel suo Concilio determinato.

Quanto ai Canoni, e Decreti di questo Concilio, non tutti convengono, se sieno stati fatti nel Concilio medesimo, o dal Pontefice fuori di esso. Comunque sia; è certo, che sono di una somma autorità nella Chiesa, benchè fatti, o ridotti nella forma in cui sono dal solo Papa, dal quale ricevono l'autorità quelle cose, che si fan nel Concilio.

§. XXIX.

Secondo Concilio di Lione.

Del primo Concilio di Lione, in cui fu deposto da Innoc. IV l'Imperator Federico, se n'è parlato altrove difusamente. Vengo al secondo; il quale fu congregato per tre motivi. 1 Per fissare l'Elezione del Papa, che i Cardinali con

grave scandalo del Cristianesimo protratta avevano fino a tre anni. 2 Per l'unione della Greca Chiesa colla Latina. 3 Per la continuazion della guerra co' Saraceni, e scacciarli dalla Palestina. Del primo ne abbiam parlato di sopra; al terzo si riferiscono quelle parole: *communi Consilio inveniatur provisio, et ejusdem Concilii approbatione roboretur*: Trattandosi del soccorso di Terra Santa, a cui erano necessarj, e denari e persone, doveva di comune consenso stabilirsi questa necessaria provvisione, ed essere corroborata coll' approvazion del Concilio; ma questo nulla ha che fare colla nostra questione. Se le parole predette si riferissero alle decisioni di fede: non avrebbe detto, che trovar si dovesse la provvisione nel comune Consiglio, ma colla ispirazione dello Spirito Santo. Onde queste parole, che ha scritte con Lettere Cubitali per indicarne la forza, non ne hanno alcuna contro di noi.

La sola, che interessa la nostra questione, è l'unione della Greca Chiesa colla Latina: ma la Lettera dell' Imperator Paleologo, e le proteste de' Greci Procuratori la decidono in favor nostro. Sì l'uno, che gli altri si protestarono di voler credere sulle controversie, che fomentavan lo scisma, ciò, che crede, e insegna la Santa Madre la Cattolica Romana Chiesa, *quod Sancta Mater, Romana, et Ortodoxa Ecclesia credit, et prædicat*. Quello, adunque, che insegna per mezzo del suo Pastore la Santa Romana Chiesa, è il termine d'ogni questione; e per conseguenza dev'essere irreformabile il suo giudio. Nè si può dire, che sotto nome di Chiesa Romana s'intenda la Chiesa Universale, poichè nella professione, che fanno di credere la processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figliuolo, come da un solo principio, e da una sola spirazione, dicono, che così ha predicato finora, e insegnato la Santa Romana Chiesa Madre, e Maestra di tutti i Fedeli, il che non può intendersi in verun modo di tutta la Chiesa Universale.

Che poi il Canone, in cui si asserisce la processione dello Spirito Santo dal Figlio sia stato fatto col consenso, e coll' approvazion del Concilio, non vuol dir altro, se non che il Sinodo è convenuto coi Greci a riconoscer per termine d'ogni questione quello, che *docet et prædicat Sacrosancta Romana Ecclesia.* Così il permesso accordato ai Greci di recitare il Simbolo, com'eran soliti di recitarlo prima dello scisma (nel Sinodo però lo cantarono coll' addizione *Filioque*, come avevano fatto i Padri di Toledo d'ordine di San Leone Magno fino dall'anno 447 contro de' Priscillianisti), e di perseverare ne' riti loro, che non eran contrarj alla fede; non prova, che i Greci nol conoscessero valido senza del Sinodo, ma vollero, che avesse una maggiore solennità, stando sempre al principio da loro stabilito, di riguardar per termine delle loro questioni, *quod docet et prædicat Sancta Romana Ecclesia.*

Gregorio X nella convocazione del Sinodo imposto aveva ai Vescovi, prima, che partissero dalle lor Sedi, di esaminare gli abusi, che introdotti si erano nella Ecclesiastica disciplina, e quai Costituzioni si dovessero promulgare nel Sinodo per estirparli; doversi trattar tutto nel Sinodo, perchè conosciuti i mali vi si apportasse il necessario provvedimento. Fra la prima, e la seconda Sessione il Papa chiamò a se gli Arcivescovi, e ciascuno di essi con un Vescovo, ed un Abate, della sua Provincia, e chiese loro, ed ottenne la decima di tutte le rendite, e de' provventi Ecclesiastici per sei anni.

Nella Session IV furono introdotti gli Ambasciatori dei Greci, i quali vi recitarono il Simbolo Niceno, colla particola *Filioque*, riconobbero il Primato del Papa, e giurarono ubbidienza, e fedeltà al Romano Pontefice, e accolti furono nel seno della Cattolica Chiesa con queste tre condizioni. 1 Di scrivere ne' loro Diptici il nome del Patriarca Romano, prima degli altri quattro Orientali. 2 Di ammettere l'appello dei Greci alla Santa Sede Apostolica, e di riconoscere in per-

petuo il Primato di quella di Roma su tutte le altre Chiese del Mondo. In questo Concilio fu fatta per la decima terza volta l'unione della Greca Chiesa colla Latina.

Nella Session V Gregorio X promulgò il Decreto, in cui regolava l'Elezione dei Papi; e non credo, che l'Avversario vorrà darci ad intendere, che questo pure sia stato fatto *approbante Concilio*, giacchè si sa, che i Cardinali vi si opposero, e costretti furono a giurarne loro malgrado l'esecuzione per la inflessibile severità del Pontefice, che esortò tanto essi come gli altri Ecclesiastici ivi presenti a correggersi da se medesimi, minacciando di correggerli egli stesso severamente se avessero ricusato di farlo.

§. XXX.

Si esamina il Decreto di questo Concilio sull' autorità del Papa, e si prova essere decisivo in favore della nostra Sentenza.

Merita però una singolare attenzione il Decreto, che sulla autorità de' Pontefici han fatto i Padri di questo Concilio, e han sottoscritto, e confermato con giuramento gli Ambasciatori Greci, tanto a nome de' Vescovi, come dell' Imperatore, i quali ve gli avevano autorizzati. In esso si asserisce apertamente, e la Superiorità del Papa al Concilio, e l'irreformabilità de' suoi Giudizj in maniera, che tutti gli sforzi dell' Avversario non servono, che a renderne più sensibile la verità.

Ecco il Decreto, quale il riporta Egli stesso al cap. 37 del Lib. 7. *Ipsa quoque Sancta Romana Ecclesia summum et plenum Primatum, et* Principatum super universam Ecclesiam Catholicam obtinet, *quem se ab ipso Domino in B. Petro Apostolorum Principe sive vertice, cujus Rom. Pontifex est Successor cum potestatis plenitudine recepisse veraciter, et humiliter recognoscit; et sicut præ cæteris tenetur fidei* veritatem defendere;

sic et de fide, si quæ subortæ fuerint quæstiones suo debent judicio definiri. Parlando poi degli appelli in qualunque Causa, o negozio, soggiungono. *Ad hanc autem* (*Rom. scilicet Ecclesiam*) *sic potestatis plenitudo consistit; quod Ecclesias cæteras ad sollicitudinis partes admittit; quarum multas, et Patriarchales præcipuè diversis privilegiis honoravit*: sua tamen observata prærogativa, tum in generalibus Conciliis, tum in aliquibus aliis semper salva.

Più cose contengonsi in questo Decreto; che è bene esaminare partitamente. 1 che la Chiesa di Roma ha un sommo e pieno Primato, e Principato *sù tutta la Chiesa Cattolica*. E quì si osservi quanto sia erronea l'opinione di quelli, i quali vogliono, che quella di Roma ha il Principato, o la suprema autorita di Governo *in tutta la Chiesa*, non *sopra tutta la Chiesa*. In oltre quanto sia ridicola la risposta dell' Avversario cioè, che la pienezza di podestá, che ha il Papa sopra tutta la Chiesa non vieta, che sia diretta dal Concilio generale, e descritta secondo i Canoni. In tal caso non avrebbe la Chiesa di Roma, o il Papa il Principato sopra tutta la Chiesa, ma sarebbe la Chiesa, che avrebbe il Principato sopra del Papa. Poichè quello ha il Principato sopra d'un altro, che l'obbliga a sottomettersi a suoi comandi. Ma è inutile di quì ripetere ciò, che si è detto parlando de' Concilj di Costanza e di Firenze.

2 Si dice in questo Decreto, che la Chiesa di Roma veracemente, e umilmente confessa d'aver ricevuto cotesto Principato colla pienezza di podestà immediatamente da Dio, nella persona di Pietro Principe e Capo degli Apostoli, del quale il Romano Pontefice è Successore. E quì si osservi quanto è falsa ed erronea l'opinion di coloro, i quali vogliono che gli Apostoli, e non Gesù Cristo, abbiano stabilito San Pietro per loro Capo; e che le ammirabili prerogative della Romana Sede a Lei vengono dal suo Pastore, che

solo le riceve da Pietro, siccome Pietro le ha ricevute da Cristo.

3. Si dice, *che siccome è tenuto prima di tutti a difendere le verità della Fede; così se nascono delle questioni intorno ad essa, devono definirsi col suo giudizio, suo debent judicio definiri.* E quì si osservi, che il Concilio esclude qualunque altro giudizio dopo quello del Papa. Altrimenti, se dopo quello del Papa, vi rimanesse ancora un altro giudizio; da questo, e non da quello del Papa definite sarebbero le questioni insorte intorno alla Fede.

La veritá di questa asserzione è così chiara, che avrebbe dovuto convincere, e illuminar l'Avversario: ma Egli ad accecarsi ancor più, va sofisticando sopra i due termini. *præ cæteris*, *e definiri* e dice, che siccome non il solo Papa è tenuto a difendere le veritá della Fede; ma prima degli altri; così non il solo Papa dee definirle ma prima degli altri. Egli però non ha veduta, o voluta vedere la grandissima differenza, che passa, tra la difesa, e la definizione delle verità della fede. Poichè la fede è sparsa per tutta la terra, come vi è sparsa la Chiesa, ne è possibile, che il Papa si trovi in ogni luogo; così ove si tratta di difendere le veritá della Fede, chiama a parte della sua pastorale sollecitudine gli altri Pastori: la quale sollecitudine pastorale a lui compete prima d'ogni altro, e sopra d'ogni altro; e però di lui dice il Concilio, che è tenuto a difendere la verità della Fede *præ cæteris*. Ma ove si tratti di decidere, se una qualche asserzione appartiene, o nò alla Fede, o di definire qualche questione, Egli non ha bisogno della pastorale sollecitudine degli altri Vescovi; ma della sola assistenza dello Spirito Santo a lui promessa da Cristo con quelle parole: *Rogavi pro te ut non deficiat fides tua* Per questo parlando il Concilio della difesa della Fede, dice che il Papa è tenuto *præ cæteris*, il che non esclude, ma inchiude anzi la cooperazione degli altri: parlando del giudizio definitivo, dice *suo*, che esclude qualunque altro giudizio dopo quello del

Papa. Per la qual cosa o giudichino gli altri Vescovi insieme con lui nel Concilio, o senza di lui, la questione non è definita che col suo giudizio; *Suo debeat judicio definiri.*

Egli poi s'inganna, e inganna gli altri con dire, che la sentenza definitiva non compete solo al supremo, ed ultimo Giudice; ma anche agli inferiori, i quali decidono con tutta la loro autorità. Ma ove si tratta di cose spettanti alla Fede, dev'esser tale il giudizio definitivo, che non ammetta più alcuna questione, altrimenti lascerebbe i Fedeli in una perpetua perplessità, e dubbiezza. Del resto il termine *definire* in bocca della Chiesa non vuol dir altro, che terminar la questione. Così Santo Agostino parlando dei due Rescritti venuti da Roma sull'affare de' Pelagiani, dice che la questione era finita. *Causa finita est.*. Così nella Causa de' Donatisti chiama ultima la sentenza di San Melchiade benchè gli altri Vescovi avessero giudicato con lui, e benchè ottenuto avessero da Costantino il giudizio di altri Vescovi, dopo quello del Papa, del qual giudizio egli dice, che non era più necessario, *non quia jam necesse erat.* Così Sant' Ivone Vescovo di Chartres ep. ad Richar. Senonens. Parlando dei giudizj del Papa, " cujus judiciis et constitutionibus obviare plane est „ hæreticæ pravitatis notam incurrere . . . . principaliter, et „ generalissime pertineat Metropolitanorum, quam cæterorum „ Episcoporum consecrationem confirmare vel infirmare, Con„ stitutiones, et iudicia retractare, *Suas vero inconcussas re„ tinere, et nullius inferioris judicio retractandas vel corrigendas „ concedere*„ e San Tommaso 2 2 q. 1 Art. X: Ad solam Au„ ctoritatem Summi Pontificis pertinet finaliter determinare „ ea, quæ sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur. „ Ecco qual è il giudizio definitivo del Papa, il determinare quello, che dee credersi come infallibile non sol da' fedeli, ma ancora dei Vescovi. Non credo che l'Avversario vorrà dire di San Tommaso ciò che dice degli altri: che vi hanno aggiunto del suo al Decreto del Concilio, *ut Pontifex*

solus infallibili judicio definiat. San Tommaso ha scritto assai prima di quel Concilio, a cui non ha potuto intervenire prevenuto dalla morte. In somma l'infallibilità è stata da Dio promessa e alla Chiesa, e a Pietro, ma alla Chiesa per mezzo di Pietro, non a'Pietro per mezzo della Chiesa; essendo questa fondata sopra di Pietro, non Pietro sopra la Chiesa.

§. XXXI.

Si prova col Natale Alessandro qual sia, il vero senso del termine definiri.

Ma toglierà ogni dubbio su questa questione un Autore Francese, che non può essere in verun modo sospetto: anzi che deve udirsi con tanta maggiore fiducia, con quanto maggiore impegno ha sostenuta la contraria sentenza. Egli è Natale Alessandro, che dopo avere scritto in favore della opinione Francese nella sua Storia Ecclesiastica, così parla nel *Cap. 6* del suo Opuscolo *della conformità de'Riti Cinesi colla Idolatria Greca, e Romana.*

" Dunque è necessario, che la Santa Sede prontamente
,, decida queste controversie, a fine di porre argine ad un
,, così gran male, e per impedire, che quelli nuovi Cristia-
,, ni, e i Missionarj insieme non si perdano. Dunque giacchè
,, i privilegj della Chiesa Romana son i rimedj di tutta la
,, Chiesa Cattolica. *Privilegia Romanæ Ecclesiæ totius sunt*
,, *Christi, ut ita dicamus, remedia Ecclesiæ Catholicæ*, Ni-
,, col. I Ep. 30. Da chi dunque la nascente Chiesa della
,, China deve aspettare gli ajuti, ed un pronto rimedio a'suoi
,, mali con una sollecita decisione chiara, e precisa delle con-
,, troversie, che la dividono, per toglier gli scandali, che
,, la fanno lacrimare, se non dalla Chiesa Romana, e dalla
,, Sede di San Pietro. Essendo a Troade San Paolo, lo Spi-
,, rito di Dio gli fece vedere un uomo di Macedonia, che gli

„ stendeva le braccia, e gli diceva: Passate in Macedonia
„ per darci soccorso: *Transiens in Macedoniam adjuva nos.* Oggi
„ i Vicarj Apostolici, i Missionarj, e i nuovi Cristiani della
„ China, prostrati a'piedi del Sommo Pontefice, supplicano
„ sua Santità a volger gli'occhj sopra lo stato compassione-
„ vole delle Missioni, sopra la confusione, che le differenti
„ opinioni, e le differenti pratiche circa i punti essenziali
„ della Religione cagionano sopra il pericolo della fede, so-
„ pra il cimento, al quale è esposta la salute di un grandis-
„ simo numero di Neofiti, i quali mescolano la superstizio-
„ ne, e l'Idolatria col Cristianesimo, e quello de' Missiona-
„ rj, che li guidano; e li ricevono ai Sacramenti, non ostan-
„ ti le loro pratiche, ed usanze diaboliche. *Transiens in Si-
„ nam adjuva me.* Passate nella China o Santissimo Padre,
„ colla vostra Apostolica vigilanza, colla pietà, e tenerezza
„ del vostro cuore; ardendo di zelo per la gloria di Dio,
„ per il bene della Chiesa; per la propagazion della Fede, per
„ la salute delle Anime. Soccorreteci con una pronta decisio-
„ ne, chiara, e precisa delle controversie: che i Vicarj Apo-
„ stolici, e i Missionarj di diversi Ordini, e del Clero Se-
„ colare hanno portate al vostro Santo Tribunale. Finalmente
„ l'onore della Santa Sede, richiede, che *diate prontamente*
„ *fine a queste Controversie, le quali sono le più importanti,*
„ *che sieno mai state agitate nella Chiesa.* Illuminate col lu-
„ mi, che Gesù Cristo ha dato alla Chiesa di cui siete il capo
„ i nuovi Cristiani della China, molti de' quali sono nelle
„ tenebre, e nell'ombra della morte per colpa de' lor Missio-
„ narj, i quali ardiscono giustificare, permettere, tollerare, le
„ loro Cerimonie, e gli onori, che rendono a Confusio, e
„ ai morti. Guidate queste povere pecorelle ai pascoli saluta-
„ ri, Voi, che siete il primo Pastore di tutti i Fedeli, e dei
„ Pastori medesimi sotto il Sovrano Pastore delle Anime
„ il nostro Signor Gesù Cristo. Rispondete secondo *la Tradi-*
„ *zione, che sempre si è conservata pura, e illibata nella Chiesa*

„ *Romana* da che fu fondata dai gloriosi Apostoli Pietro, e
„ Paolo, i quali sparsero tutto il loro sangue colla dottrina
„ della fede in questa Cittá Capitale del Mondo. Impedite
„ gli Eretici di bestemmiare ancora contro la Chiesa Romaua,
„ e coutro la Santa Sede. Aspettano questi con non minor
„ impazienza de' Cattolici la decisione di queste controversie
„ della China, benchè con differente disposizione di Spirito.
„ Vedremo, dicono quelli, se la Chiesa Romana, e il Papa
„ approveranno, o tollereranno la superstizione, e l'Idolatria.
„ Nò, nò, rispondono i Cattolici, questa Chiesa *non ha mai*
„ *approvato, nè è per approvare l'errore*; non ha mai tollerato
„ nè e per tollerare la superstizione, nè l'Idolatria, nè nella
„ nuova Cristianità, nè nella antica. Gesù Cristo non l'ab-
„ bandonerà mai, le porte dell'Inferno non prevaleranno mai
„ contro di essa, *Lo Spirito Santo la illuminerà, e l'assisterà*
„ *sempre per decidere le controversie della Fede secondo la paro-*
„ *la di Dio, della quale nè è l'interprete, e la fedele deposita-*
„ *ria.* Ella impiegherá tutta la sua autorità, che ha ricevuta
„ immediatamente da Gesù Cristo per decidere *questa Causa,*
„ *che è nel numero delle maggiori, e delle più importanti della*
„ *Chiesa, che la venerabile autichità, la Tradizione, e la consue-*
„ *tudine Universale, hanno sempre riservate, o riportate al defi-*
„ *nitivo giudizio,* della Santa Sede Apostolica, per onorare
„ la suprema autorità, e giurisdizione, che Gesù Cristo ha da-
„ to a San Pietro, ed a suoi Successori. Ella deciderà i punti
„ che si controvertono tra i Missionarj. . . . non solamente
„ con rispondere ciò non è permesso, o questo è 'permesso,
„ come comunemente suol farsi da Dottori, ma con Decreto,
„ o Costituzione Apostolica, simile a quelle di Giulio I, di
„ San Damaso, di Siricio. d'Innocenzo I, di Zosimo, di Bo-
„ nifazio I, di Celestino I, di San Leone, e degli altri som-
„ mi Pontefici *emanate per terminare le dispute, o i dubbj di*
„ *fede, o gli importanti affari della Disciplina Ecclesiastica,*
„ ch' erano portati dai Vescovi.„ Fin quì Natale Alessandro,

da cui si vede come abbiano a intendersi quelle parole del secondo Concilio di Lione: *sic et de fide si quae exortae fuerint quaestiones suo debent judicio definiri.* Dopo di tutto ciò, non credo, che debba farsi alcun conto del *prae caeteris*, e del *Sacro approbante Concilio*, che tanto esalta l'Autore della Difesa per eluder la forza delle parole predette.

Per ultimo è una pura sua idea, che i Greci non avrebber sofferto, che fosse stabilita come di fede la Pontificia infallibilità, che fino allora scritta non era in alcun Simbolo, o definizione. Anche la particola *Filioque*, e la Processione dello Spirito Santo dal Figliuolo, e dal Padre, come da un solo principio, non era scritta ancora nel Simbolo, o Apostolico, o Niceno, o Costantinopolitano: Eppure soffrirono, che vi fosse introdotta, e stabilita come Articolo di fede. E poi a che metterne in dubbio l'intenzione quando protestano con giuramento di rimettersi in tutto e per tutto a quanto insegna la Santa Romana Chiesa Madre, e Maestra di tutte le altre, e dicono; che le controversie di fede definire si devono col giudizio del Papa.

§. XXXII.

Si risponde a quanto dice nel Cap. 37 dei Concilj di Basilea, e di Firenze, e di Giorgio Scolari, dell'Arcivescovo di Rodi, e del Cardinal Giuliano.

A sfuggire la forza del sutriferito Decreto ricorre nel cap. 37 agli Atti de' Concilj di Basilea, e di Firenze, da cui pretende aver provato. 1 Che l'unione delle due Chiese non potea farsi, che in un Concilio Generale. 2 Che la Chiesa insieme unita giudica delle cose dubbie. 3 Che la sentenza si proferisce col consenso comune. 4 Che le cose comuni devono terminarsi col comune consenso. 5 Che dee prevalere la sentenza dei più. 6 Che la Chiesa non può errare nei dogmi; ma allor solamente, che fa uso della comune, e Sinodica considerazione.

Quindi a provare che tutto questo era ammesso non solo dai Greci ma anche da Eugenio IV egli riporta questo suo detto. *Proferatur libere veritas per Sacramentum, et quod pluribus videbitur, hoc amplectamur et nos, et vos.* Il che nè i Greci nè il Papa avrebber detto, se fino dal Concilio di Lione fosse stato costante che le questioni si definivano col solo infallibile giudizio del Papa. Dopo di che ci dimanda in aria di trionfo, che risponderanno quì gli Avversarj? Forse, che i Greci nel Concilio di Lione, hanno attribuito al Papa anche solo il giudizio infallibile, e gliel' hanno negato in quei di Firenze, o che loro è stato richiesto di più in Firenze, che in Lione, del che niente avvi più assurdo?

La risposta è più facile, ch'egli non crede, senza dir nulla di tutto questo. E quanto al 1 se egli parla di una impossibilità fisica così che l'unione delle due Chiese non potesse aver luogo per verun modo senza il Concilio, ognun vede, che è falso. Se parla di una inpossibilità morale attesi i pregiudizj dei Greci, e le particolari circostanze del tempo de' due Concilj di Basilea, e di Firenze, poco m'importa di accordarglielo dopo che ho stabilito, che il Concilio generale non solo è utile, ma talor necessario per ottener più facilmente il fine propostosi dalla Chiesa.

Al 2, e al 3. Non nego che la Chiesa insieme unita giudichi le cose dubbie, e proferisca di comune consenso la sentenza; ma nego, che una tale sentenza sia definitiva, se non giudica insiem col Papa; e aggiungo, che l'essere definitiva non l'ha da se, o dal comune consenso, ma dalla conferma, o dal giudizio del Papa, a cui solo appartiene di definire in ultima istanza le cose di Fede. *Suo debent judicio definiri.* Conc. Lugd. II *Ad solam Auctoritatem Summi Pontifici pertinet finaliter determinare ea, quae sunt fidei.* D. Thom. 2 2 q. 1 Art. X.

Al 4 e 5 E' vero che le cause comuni devono terminarsi di comune consenso; e che dee prevalere la sentenza dei

più, ma non dove trattasi delle cose di Fede. In queste la Chiesa non riconosce altro principio, che quel di San Paolo di captivar l'intelletto in ossequio delle Fede. Fra tante questioni che si sono eccitate in seno alla Chiesa, Essa ha deciso per mezzo del suo Pastore senza aspettare l'altrui consenso; e ha rigettati da se tutti quelli, che ricusarono di sottomettersi al suo giudizio. Nelle congregazioni, che tenere si sogliono ne' Concilj prima di venire alla decisione dei dogmi, si suole seguire la sentenza dei più: ma questo ha luogo nel confronto de' Teologi, o dè Vescovi fra di loro: non de' Teologi, e de' Vescovi a confronto del Papa. Egli solo há sospese talvolta, o rigettate le altrui decisioni, e sentenze, anzi diceva a Costanzo Imperatore il Papa Liberio, che quand'anche egli fosse stato solo, non sarebbe venuta meno per questo, nè sarebbe d'inferiore condizione la Causa della Fede. *Esto quod ego solus sim, non tamen Causa fidei fit inferior.* Ap. Theodoret. Lib. 11 Hist. cap. 16.

Da questo ne siegue la risposta al 6. Niuno dubita, che la Chiesa errar non possa nei dogmi, quando fa uso della comune, e Sinodica considerazione, ma allor solamente, che è unita al suo Capo, e giudica insiem con lui, e viene autorizzato da lui, e confermato il suo giudizio. Il solo esempio de' due Concilj tenuti coll'intervento de' Pontificj Legati, l'uno da Dioscoro in favore di Eutiche, l'altro da Fozio contro di Sant' Ignazio, e riprovati dai due grandi Pontefici Leone, e Niccolò I, basta per dimostrarlo.

Il detto d'Eugenio IV, ch'egli produce a provare, che le cose di Fede decider si devono col comune consenso, è affatto fuor di proposito. Due erano le principali questioni, che dividevano la Greca Chiesa della Latina. Uno di dogma cioè la processione dello Spirito Santo dal Figlio, l'altra di disciplina, cioè se la consecrazione Eucaristica farsi dovesse nell'azimo, o nell'fermantato. Quando adunque disse ai Greci Egenio IV *quod pluribus videbitur hoc amplectemur et nos*,

et vos, non parlò certamente del Dogma già definito in Lione dal Concilio Ecumenico, altrimenti converrebbe crederlo o un insensato, o un empio, se nel caso, che il maggior numero negata avesse la processione dello Spirito Santo dal Figlio, fosse stato disposto a rigettare il dogma Cattolico già deciso: Parlò della disciplina, e non vi trovo difficoltá, che per attirare più facilmente alla Chiesa Cattolica i Greci, abbia proposto loro, che ciascuno dicesse liberamente il suo sentimènto, intorno ad essa, e quella si abbracciasse, che fosse piacciuta ai più, benche in seguito ognuno, si sia attenuto alla sua. I Greci adunque non hanno abbandonata in Firente la sentenza, che professata avevano in Lione, nè si è richiesto da loro qualche cosa di più in Firenze, che in Lione: ma in Lione si è trattato del dogma, e ne hanno riconosciuto il giudizio definitivo nel Papa. In Firenze si è trattato, e del dogma, e della Disciplina, e a questa si riferiscono le parole dette ai Greci da Eugenio IV.

Ci richiama ai Decreti del Sinodo di Costanza, ch' egli dice confermati da Eugenio in quel di Firenze colla sua Costituzione. *Moyses*. Ma egli s'inganna. Il Papa vi riprova anzi i due Decreti nel senso voluto dai Padri di Basilea, ch' era lo stesso, che il suo, e gli ammette nel vero lor senso cioè pel tempo di Papa dubbio; o di Scisma.

Il Greco Giorgio Scolari non sol non si oppone, com' egli pretende, ma favorisce la nostra dottrina. Egli dice che niuno può mettere in dubbio ciò, che fu definito; e gli Ambasciatori dei Greci professarono in Lione, che le questioni di Fede dovevano essere definite dal Papa. Laonde combinando insieme le espressioni degli Ambasciatori con quelle dello Scolari, ne viene, che le decisioni del Papa, non posson essere messe in dubbio da alcuno. Quello poi, ch' egli aggiunge della stabilità de' Decreti fatti dal Sinodo, e dell' onore, che tutti rendono al Concilio Ecumenico, che non può ingannarsi, va benissimo di quel Sinodo, in cui giudica il Papa, *cu-*

jus judicis, et Constitutionibus obviare plane hæreticum est, come sappiamo da Sant' Ivone Vescovo di Chartres: ma è falso, del Concilio separato dal Papa, o riprovato da lui, come veduto abbiamo di quello di Efeso, e di Costantinopoli; a cui si può aggiungere quello di Basilea.

Ammetto ben volentieri quell'altro detto dello Scolari, essere impossibile, che tutta la Chiesa s'inganni, o sia priva della luce di verità: ma dico con San Tommaso, che l'innerranza della Chiesa è fondata sull' inerranza del Papa, e questa sulla preghiera di Gesù Cristo, e la promessa assistenza dello Spirito Santo. San Tommaso dopo aver detto 2. 2 *q.* 1 *art.* IX *in arg. sed contra*: Che la Chiesa Universale non può errare, perchè è governata dallo Spirito Santo, che è lo Spirito di verità, passa a cercare nell'Articolo X, a chi spetti di ordinare il Simbolo della fede, e dice, che spetta a quello, a cui spetta determinare *finaliter* quel che è di fede; acciò si creda da tutti con una fede immobile, e ferma. Ma questo non aspetta, che al Papa, a cui si riportano le maggiori questioni, e piú difficili della Chiesa, come nel Decreto Dist. 17. Can. *Multis*. Quindi il Signore disse a Pietro, che stabilì per sommo Pontefice Luc. 22. *Rogavi pro te ut non deficiat Fides tua, et tu aliquando conversus confirma Fratres tuos*. E la ragione si è, perchè la Fede di tutta la Chiesa, dev' esser *una*, come dice San Paolo I ad Chor. cap. 1. *Idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata*; il che non potrebbe avverarsi, se la questione insorta circa la Fede, decisa non fosse, e determinata da quello, che presiede a tutta la Chiesa; e però alla sola autoritá del sommo Pontefice appartiene la nuova Edizione del Simbolo, come tutte le altre cose, che riguardano tutta la Chiesa, come la Congregazione del Sinodo generale, e simili. Fin quì San Tommaso, il quale suppone, che il solo Papa presieda alla Chiesa, del che niuno dubita; e si dice per questo, ed è il Vescovo di tutta la Chiesa, la cui autoritá risiede prin-

cipalmente, e totalmente nel Papa determinando ciò, che è di fede. E benchè il Papa errar possa come privato, nol può come Papa, giudicando, e determinando quel, che è di fede. Poichè è certo, che tutta la Chiesa non può errare per la promessa di Cristo Matt. ult. *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem saeculi*, siccome è certo, che quando il Papa determina giudizialmente, e definisce, che una proposizione è eretica, dobbiamo tutti riguardarla per tale, e sarebbe riputato un Eretico, chiunque ardisse di sostenerla. Per la qual cosa tutta la Chiesa errar potrebbe seguendo la determinazione del Papa; se errar potesse Egli stesso. Si dee credere adunque, che la promessa fatta da Cristo alla Chiesa. Joan. 14. *Spiritus Sanctus docebit vos omnem veritatem*, lo Spirito Santo, a cui non è men facile il farlo per un solo, che per molti, l'adempia pel solo Capo di essa, per conservare così la legge della Divinità, la quale governa gl' Inferiori per quei di mezzo: e questi per gli superiori. Quindi siccome diede alla Chiesa il Principiato Monarchico su tutte le forze di essa, così ha dato alla stessa Monarchia il potere di definire senza difetto quello, che è necessario alla Chiesa; In quello, che è necessario, Iddio non manca giammai. *Vid. Cajetan. in Comment. Art.* x *q.* 1 2. 2 *S. Thom.*

Assai più autorevole di quella di Giorgio Scolari è la sentenza dell'Arcivescovo di Rodi, e del Cardinal Giuliano, il primo dei quali parlando in Firenze alla presenza dei Padri della particola *Filioque* dice: " *Latinorum Patres* id mul- „ ta cum reverentia suscepisse quod explanavit Romana Ec- „ clesia. . . . . *Solam Petri Sedem esse, in qua potestas sit ex-* „ *plicandi fidem.* Ab hac ipsa Ecclesia, cujus est explicare „ omnes fidei veritates susceptam esse hanc (de Spiritus San- „ cti processione) veritatem. „ L'irreformabilitá de' Pontificj Decreti in materia di fede è quì espressa con tanta forza, che nol può esser di più, ed è espressa in faccia d'un Concilio generale, che non poteva tacersi, se non ne fosse stato per-

suaso. Non solo asserisce, che incombe alla Sede Apostolica il definire quel, che è di fede, ma che compete a lei sola, e che da lei sola, e non dal consenso de' Vescovi si è ricevuta la veritá della processione dello Spirito Santo dal Figlio. In fatti San Leone Magno fu il primo, che la spiegò ai Vescovi radunati a Toledo.

Ma, e perchè dunque Eugenio IV, dice l'Autore della Difesa, ha radunato il Concilio di Firenze, se la sola sua Sede dovea definire questa questione? Molte son le ragioni, che addur potrei, ma ne dirò una sola, che forse non fu detta da alcuno, ed è, che il Signore ha voluto si radunasse in Firenze la vera Chiesa contro la Scismatica di Basilea, perchè udisse dal Romano Pontefice, e confermasse col suo silenzio questa veritá, che alla sola Sede di Pietro compete il diritto di spianar ciò, che è di fede, e si è ricevuta da essa la dottrina Cattolica della Processione dello Spirito Santo dal Figlio.

Nel medesimo sentimento parlò al Sinodo il Cardinal Giuliano così famoso per le parti, che ebbe in quello di Basilea. E perchè non mi opponga esser pessima l'interpretazione del Binio, prenderò le parole del Cardinale, quali sono riportate da lui. Dice adunque così, e il dice a un Concilio Ecumenico: *Suborta fidei quæstione Romanum Pontificem deberè, et teneri eam declarare*, che se egli è tenuto a dichiararla dev' essere tenuta la Chiesa, a riceverne la dichiarazione. Il dovere del Superiore suppone un dovere corrispondente nei sudditi.

Prosiegue il Cardinale: *Si error emerserit, Papæ necessitatem incumbere docendi populos Catholicam veritatem.* Chi non l'ammette? Risponde l'Autore della Difesa. Ebbene andiamo avanti. *Illo docente: omnes Synodos, et Ecclesiam universam debere hujusmodi veritatem sequi.* Non dice il Cardinal Giuliano, che quando il Papa insegna, i Sinodi tutti, e tutta la Chiesa prima d'ammettere la sua dottrina devono sottometterla

al lor giudizio, ma che devon seguirla. Quindi quanto è puerile il rilievo, ch'Egli vi fa, dicendo: *Veritatem certe, quam in ejus definitionibus recognoscant.* Non è necessario, che sia enunziata dal Papa una verità, perchè i Sinodi tutti, e tutta la Chiesa debbon seguirla, quando la riconoscon per tale. La verità conosciuta deve seguirla, quand' anche proposta fosse dal minimo Sacristano, o dall'Uomo più abbietto del Mondo, e in tal caso sarebbe insulso il ragionamento del Cardinale. Egli non ha voluto dir altro, se non che ciò, che dice San Tommaso, che quando il Signore dà ad alcuno un impiego, gli dà anche i mezzi, che son necessarj per eseguirdo; e che per conseguenza avendogli imposto il dovere, di spianare, e decidere le questioni, che insorgono intorno alla fede, ha imposto a Fedeli, ai Sinodi, alla Chiesa tutta il dovere di seguitarlo. Infatti quando parla dalla sua Cattedra come Pastore, e Maestro di tutta la Chiesa, non è suo quel, che dice, ma di Dio, che pose nella Cattedra dell'unità la dottrina della verità secondo le espressioni di Sant'Agostino riportate da Pio VI nella sua Bolla *Super soliditate.*

A render nulla l'autorità di Giuliano, di cui ha fatti altrove sì grandi elogj, ci ricorda 1 esser questo quel Giuliano sotto la cui presidenza si rinovarono tante volte i Canoni di Costanza. Ma questo è falso. Non era più Presidente del Sinodo di Basilea, quando furon prodotti nella Sessione seconda i due Decreti di quel di Costanza. Il Papa lo avea già spogliato di una tal dignità; e non lo era nè meno quando furono riprodotti nella XVII.

Dice, 2 che coll'autorità di que' Canoni ha costretto Eugenio a rivocare lo scioglimento del Sinodo di Basilea. Ma questo pure è falso. Il vero motivo della rivocazione della sua Bolla non furono i due Decreti, di cui non fece alcun conto, ma la guerra, che col pretesto di que' Decreti mossa gli avevano i Padri di Basilea, e l'ambizion loro sostenuta

dall'armi dei Principi, che minacciavan d'abbandonarlo, se non rimetreva quel Sinodo.

3 Che in forza di que' Decreti credeva Giuliano ed asseriva, che il Papa nelle Cause di fede era soggetto al Concilio: Ma questo, invece di togliere, accresce la forza di sue parole. Imperciocchè quanto più esalta il suo impegno per sostenere il Sinodo di Basilea, e le dottrine in esso spiegate, tanto più si rileva, che quello, che ha detto in Firenze alla presenza dei Padri, non l'ha detto per alcuna adulazione al Pontefice, o per altro fine politico; ma perchè ne era convinto, e avea riconosciuto il suo fallo.

4 Ei dice, che il Cardinal Giuliano era dottissimo è vero: ma era un Uomo solo. Il rilievo è molto sottile. Era invero un Uomo solo; ma un Uomo, che parlava in un Concilio generale, il quale avrebbe dovuto opporsi a'suoi detti, se non gli avesse approvati. Onde la dottrina proposta in quel Sinodo dal Cardinal Giuliano deve considerarsi come dottrina di tutti quelli, che vi eran presenti.

Conchiudiamo adunque col secondo Concilio di Lione, che spetta al Papa il difendere *præ cæteris*, e ai Vescovi sotto di lui le Cattoliche verità: siccome appartiene al Papa il definire col suo giudizio le questioni, che insorgono intorno alla Fede, e i Vescovi devono definirle sotto di Lui, e vuol dire, che la decisione del Papa deve servir di regola a quella dei Vescovi, non questa a quella del Papa; dal che ne siegue, che l'ultima decisione delle veritá della fede non nasce dalla comune deliberazione, o consenso: ma dalla speciale assistenza dello Spirito Santo, il quale non permette, che il Papa cada in errore, quando parla dalla sua Cattedra come Padre, e Maestro di tutta la Chiesa.

§. XXXIII.

Il Concilio Ecumenico di Vienna sotto Clemente V riconosce nel solo Papa l'autorità di dichiarar quello, che è di Fede.

Questa medesima veritá la troviam confermata nel Concilio Ecumenico di Vienna l'anno 1311. In esso il Romano Pontefice Clemente V pubblicò la Clementina unica *de Summa Trinitate &c.* in cui dice: "igitur ad tam præclarum testimo„ nium ac Sanctorum Patrum, et Doctorum communem sen„ tentiam Apostolicæ Considerationis (*ad quam dumtaxat* „ *hæc declarare pertinet*) aciem convertentes, sacro approban„ te Concilio declaramus &c. „ E' così chiara l'asserzione, che appartiene al solo Papa il dichiarare le Cattoliche veritá, che tutti gli sforzi dell'Avversario non bastano per oscurarla. Egli ricorre al Trattato de' Concilj di Guglielmo Durando Vescovo di Mende (che confonde col Zio, il quale era di giá morto a tempi di Clemente V), e vuole, che spiegare si debba dalla Dottrina di quel privato Scrittore la predetta asserzione del Papa. Senza impegnarmi a esaminar la dottrina, e l'autorità del Durando, a cui oppongo un Dottor della Chiesa com'è San Tommaso assai più dotto, e più rispettabile di lui, non è necessario ricorrere alle altrui private opinioni per intender quello, che fu detto nel Sinodo chiarissimamente: Questa clausola (*ad quam dumtaxat declarare pertinet*) o voglia, o non voglia tanto ei, che il Durando, vuol dire, che spetta al solo Papa il dichiarare ciò, che è di fede. Con questo *dumtaxat* non si esclude il Concilio come utile alla dichiarazion della Fede, ma come assolutamente necessario: altrimenti sarebbe falso, che appartenga alla sola Sede Apostolica.

Ma pure, Egli dice, ne verrebbe escluso del tutto anche il Concilio, di cui peraltro si legge: *Sacro approbante Concilio declaramus.* Senza dubbio, che viene escluso anche il Con-

cilio, come una condizion necessaria alla Dichiarazione. Altro è la dichiarazione altro l'approvazione di essa. La dichiarazione suppone una speciale assistenza dello Spirito Santo, perchè non s'inganni. L'approvazione suppone in quello, che approva un intima persuasione di questa medesima assistenza. L'una conviene al Papa, l'altra al Concilio. Anzi avendo approvato il Concilio la Decretale di Clemente V, ha approvato eziamdio quel *dumtaxat*, che tanto incommoda l'Avversario.

Invano ci oppone per liberarsene quelle parole della Convocatoria del Sinodo di Lione; *quæ tangerent statum Fidei Catholicæ, faciendam provisionem, quæ approbatione Concilii roboretur.* Quello, che dovea essere corroborato coll'approvazion del Concilio, non eran le cose, che riguardan la Fede; ma la provvisione da farsi per la ricuperazione di Terra Santa, ch'era un de' motivi, per cui fu congregato. La Fede dimanda la sommissione dell'intelletto alla verità rivelata la quale non viene corroborata dalla approvazion del Concilio, ma dalla ispirazione dello Spirito Santo fatta alla Chiesa per mezzo del suo Pastore.

Ci oppone anche le parole della Convocatoria dello stesso Clemente V in cui decreta: " *Omnia quæ correctionis, et* ,, *reformationis limam exposcunt*, ad ipsius Concilii notitiam ,, deferenda, *ut in examen deducta*, Concilii correctionem, ,, et directionem recipiant oportunam. ,, Questo è ben abusarsi della bontá di chi legge. Chi può inmaginar solamente, che la verità della Fede sien suscettibili di correzione: e di lima, e della opportuna direzion del Concilio. Queste parole del Papa si riferiscono ai delitti, di cui erano accusati i Templarj, il cui Ordine fu in quel Concilio soppresso; e ai perversi costumi de' *Fraticelli* rinnovati in Italia dal Sagarelli, e dal Dulcino a'tempi di Clemente V. Nè io nego per questo, che possano esaminarsi nel Sinodo le questioni di Fede: ma dico, che dopo l'esame fatto insiem col Concilio dal Papa,

a lui solo si aspetta di definirle in maniera, che non vi sia più luogo ad alcun riclamo, *Suo debent judicio definiri.*

§. XXXIV.

Concilio Lateranense V cominciato da Giulio II, e terminato da Leone X. In qual maniera si provi da esso la necessità de' Concilj.

Del primo Concilio di Pisa, e di quei di Costanza, di Basilea, di Firenze ne abbiamo parlato altrove diffusamente. Vengo al V di Laterano, che alcuni ricusano di riconoscere per Ecumenico, perchè contrario alle loro idee, ma che fu riconosciuto per tale dagli Ambasciatori del Re di Francia, che l'accettarono tanto a nome proprio, come del Re, e vi aderirono puramente, liberamente, e semplicemente, come a vero, unico, e legittimo Concilio. (*Ex Act. Concil. Sess. ult.*)

Dalla convocazione di questo Concilio, e dalle orazioni, che vi furono recitate, egli prende a provare la necessitá de' Concilj per la Esaltazione, Unità, e Riforma della Chiesa, e per la totale estirpazion degli Scismi, e delle Eresie, il che ben volentieri gli accordo: ma non so perdonargli, che si serva a provarlo della orazione piena di errori recitata da Egidio da Viterbo a principio del Sinodo. E chi può soffrire quelle espressioni, che *senza Sinodi la luce dello Spirito Santo si estingue*, che *senza Sinodi non può stare la fede*, che *senza Sinodi non possiam esser salvi &c.* Forse, che ne' primi Secoli della Chiesa, nel tempo delle persecuzioni, in cui non vi erano, nè era possibile radunare alcun Sinodo, la Fede non vigeva assai più, che al presente, e non si salvavano in maggior numero i Cristiani? Sono utili adunque, sono anche necessarj i Sinodi a combattere con maggior esito, ed estirpar le Eresie, e gli Scismi, e a procurar la riforma, e la esaltazion

della Chiesa: ma non son necessarj di una necessità assoluta così; che senza di essi non possa sussister la fede, nè si possa esser salvo.

Cristo Signor nostro, che ben sapea dover esservi nella serie dei Secoli de' tempi pericolosi, e delle circostanze, in cui o per le guerre, o per la politica de' Sovrani non sarebbe possibile la Congregazion de' Concili, ha lasciato un Giudice alla sua Chiesa, a cui ricorrere nelle controversie di fede, e i cui giudizj non fossero soggetti ad errore, siccome non vi può essere soggetta la fede; altrimenti sarebbe grandissima la confusione, che ne verrebbe, se a niuno fosse stata commessa una tale autorità.

Benchè il Gaetano nulla abbia detto della utilità, e delle necessità de' Concilj, di cui parlato avevano gli altri Oratori prima di lui, non gli ha per questo creduto inutili: anzi ha avuta una gran parte in questo di Laterano: ma non gli ha creduti così necessarj, come vorrebbe l'Autore della Difesa, così che col solo consenso di tutta la Chiesa siensi formati i Canoni, ed estinti gli Scismi, e le Eresie. Nè è vero, ch'Egli solo, collochi nella sola autorità del Papa la fede, i costumi, e tutto il resto, come gli rimprovera l'Avversario. Egli non ha fatto che seguir la sentenza di San Tommaso, del Torrecremata, e di tutti gli altri, ch'ei cita nel suo Trattato. *De comparatione Auctoritatis Papæ, et Concilii.* Non citerò fra tanti che l'Abbate Palermitano, il quale ne' suoi Commentarj sul Capo *Significasti*: *De elect.* dice: *Licet potestas fuerit data Papæ, et Ecclesiæ: Papæ tamen fuit attributa tamquam Capiti, unde debet moveri corpus ad dispositionem Capitis.*

Del secondo Concilio di Pisa congregato da alcuni Cardinali istigati, come confessa ancor Egli, dall'Imperator Massimiliano, e da Lodovico XII Re di Francia nemici al Papa, non possiamo formarne miglior giudizio di quello, che ne formarono que' medesimi, che l'avevano congregato. Benchè

intimato l'avessero, e cominciato in Pisa col pretesto del Capitolo *Frequens* del Sinodo di Costanza, e sieno proceduti fino alla temerità di deporre Giulio II legittimo loro Capo, pure in questo di Laterano incominciato da Giulio II, e terminato da Leone X, costretti furono a detestarlo come scismatico, e dimandarne perdono. Ecco come ne parla ne' Commentarj all' Art. x della q. 1. 2. 2 di San Tommaso lo stesso Cardinal Gaetano, che vi si trovava presente.

Abbiam veduto sotto di Leone X, che vive e regna, tutti i Principi della Terra, i Prelati, le Chiese aderire al Concilio Lateranense, il quale ancor dura, e riconoscerlo come unico, e vero Concilio, e rinunciare al Pisano, a cui avevano aderito, siccome a quello, che era stato congregato da chi non ne aveva l'autorità. Abbiam veduti altresì i Cardinali che aderivano al Concilio di Pisa confessarsi pubblicamente scismatici, e condannarlo specialmente ed espressamente con queste parole. " Nos olim nube Schismatis obducti, Supernæ „ illustrationis lumine, et gratia serenati, compertoque Schismatis laqueo, quo tenebamur &c. Pisanum Conciliabulum, ejusque indictionem, ac omnia, et singula in eo gesta anathematizamus, pronunciamus, credimus, ac simpliciter confitemur irrita, et inania, et nullius roboris vel momenti, et „ a non habentibus auctoritatem, et gesta, et facta quin potius temeritate præsumpta. „ Tale era la Nota, che lessero nel pubblico Concistoro alla presenza di Leone X il dì 22 Giugno l'anno 1513. Dal che si vede, che neppure tutta la Chiesa insieme unita nulla può sopra del Papa: e che il Cap. *Frequens* fatto in tempo di Sede vacante, nella Sess. 29 del Sinodo di Costanza fu considerato per nulla. Anzi in questo istesso Concilio Lateranense fu decretato tutto il contrario in questi termini. " Cum etiam Romanum Pontificem pro eo tempore „ existentem *tamquam auctoritatem super omnia Concilia habentem* Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorum plenum jus, ac potestatem habere, nedum ex Sa-

„ cræ Scripturæ testimonio, dictis Sanctorum Patrum, ac alio„ rum Romanorum Pontificum, sacrorumque Canonum Decre„ tis, sed propria etiam eorumdem Conciliorum confessione „ manifeste constat. „ Che se i Concilj medesimi riconoscon nel Papa l'autorità di adunarli, di sciogliergli, di trasferirli, devono riconoscere in lui quella suprema autorità di governo, che determina quel che ha da credersi, e scioglie col suo giudizio le questioni che insorgono intorno alla Fede. Il Papato è assai diverso dagli altri governi. Questi sono istituiti dalla moltitudine, che per diritto di natura è indipendente, e costituisce quel Capo, con quel potere, che più le piace: ma il Papato non è così. Esso non è dalla moltitudine, ma da Dio immediatamente, e fu condannata la proposizion, che asseriva: Essere il Papa un puro Ministro, o Capo ministeriale della Chiesa. Gesù Cristo vero Dio ha istituito da se medesimo, e non per mezzo degli altri Apostoli della Chiesa il Papato, e il Papa, quando disse a San Pietro, *Pasce oves meas*, e l'ha istituito con tutto il potere, ch' eragli necessario a bene eseguirlo; e se è necessaria nella Chiesa una suprema autorità, che decida le questioni, che nascono intorno alla fede, siccome è necessaria nel regno una suprema autorità, che decida le questioni, che nascono tra Cittadini: questa autorità si dee riconoscer nel Papa, che fu istituito da Cristo per governarla, e non nella Chiesa, che dev'essere governata da lui, come avea preteso il Sinodo di Costanza, sotto di una sola ubbidienza, assente il suo Papa dubbio, e in tempo di scisma, e che usurpata si era ingiustamente la rappresentanza di tutta la Chiesa, che non rappresentava nè semplicemente, nè secondo lo stato attuale, in cui era: onde non si dee fare alcun conto de' due Decreti della Session IV, e V. Anzi lo stesso Cap. *Frequens*, fatto da tutte le obbedienze insieme unite in tempo di Sede vacante, come se fossero sopra del Papa, non è d'alcun valore, e non ha prodotto, che un doppio Scisma, uno sotto d'Eugenio IV, l'altro sotto di Giu-

lio II, tutti però han dovuto soccombere, e sottomettersi al Papa, a ciò costretti dalla veritá, e dalla Chiesa Cattolica: la quale non hà mai abbandonato il Papa, che non era soggetto a que' Decreti.

§. XXXV.

La necessità de' Concilj riconosciuta dopo l'Eresia di Lutero non prova, che non sieno irreformabili i giudizj del Papa.

Ho detto altre volte, e torno a ripetere, che il Concilio generale è di una somma utilità nella Chiesa, un mezzo suggerito da Dio per sedare più facilmente le dissensioni, che nascono sulla dottrina, e la morale Cristiana, e per servirmi delle parole da lui addotte di Paolo III, *ad tollenda in Religione dissidia, ad reformandos mores, ad suscipiendam contra Infideles expeditionem*; a cui aggiunger si possono il forte sospetto di Eresia nel Pontefice, il caso, in cui gli Elettori morissero tutti, o ricusassero di eleggerlo, e lo Scisma di più Pontefici, quando non si possa venire in chiaro, qual sia fra essi il legittimo, e vero.

Del medesimo sentimento furon sempre gli stessi Papi, i quali o congregaron da se, ó acconsentirono, che si congregassero tutti i Pastori per rimediare ai bisogni occorrenti di tutta la Chiesa, non perchè fossero persuasi, che la loro autorità non bastasse per decider le questioni, e far delle Leggi, a cui tutte ubbidir dovessero, e le pecore, e i Pastori; ma per convincere nel Concilio gli Erranti, e ricondurli alla lucè della veritá; e perchè fosse con maggiore esattezza adempiuto ciò, a cui concorso avevano anche gli altri, e per fare dal canto loro, e porre in opera tutti que' mezzi, che il Signore ha lasciati per venire in chiaro della verità per poi definirla coll'approvazion del Concilio, la quale approvazione

suppone già definita la verità. In questa maniera si son decise dal Tridentino tante intricatissime quesrioni involte fra tante frodi dagli Eretici; si e distinta, e conosciuta la vera tradizione dei Padri dalle sottili speculazioni delle Scuole, e si sono recisi al vivo con tanti anatemi tanti errori, e curate le piaghe spirituali di tante anime.

Ma benchè i Concilj generali giovino alla Chiesa moltissimo, portano seco però de gravissimi incommodi. I Vescovi chiamati da lontani paesi non possono a meno di soffrir molto nel viaggio, e per le spese, che vi son necessarie, tanto nell'andata, che nel ritorno dal luogo destinato al Concilio, e per mantenersi in esso come conviene. E quand' anche i Principi, o la Chiesa Romana, come ha fatto pei Greci nel Concilio di Firenze, soccombesse a tutte le spese, il solo danno spirituale, che ne viene ai popoli per la lontananza dei Vescovi dalle loro Diocesi, ha fatto, che assai di raro, e solo per gravissima urgente necessità si sieno celebrati i Concilj generali.

Ora, chi potrà mai persuadersi, che Iddio abbia provveduto a bisogni della sua Chiesa con un rimedio così raro, e così difficile ad ottenersi? Gli autori del IV Articolo han conosciuto benissimo l'incoerenza di un tal principio, e il disordine, che ne verrebbe. Han preteso di sostituirvi il consenso, e l'approvazione della Chiesa dispersa. Ma il rimedio è peggiore del male.

Primieramente i seguaci di questa opinione non convengono fra di loro. Quesnello nella sua Tradizione della Chiesa Romana vuole, che il silenzio dell' altre Chiese, quando non vi sia altro di più, debba aver luogo di un consenso generale, il quale congiunto al giudizio della Santa Sede, forma una decisione, che non è permesso di non seguire. Altri pretendono, che il solo silenzio non basti, ma vi sia necessario un vero giudizio. Ma questo giudizio, o è di semplice adesione; e suppone infallibile il Decreto a cui aderisce: poi-

chè in materia di Fede, non si può aderire se non a quello, che si tiene per infallibile, e certo; o è un giudizio di discussione, e allora che non solo non è possibile un tal giudizio parlando di tutti i Vescovi, molti de'quali non hanno nè le cognizioni necessarie, nè i mezzi a ciò fare opportuni, ma non averebbe mai fine, e in tanto trionferebbe l'errore, mentre si aspettano dalle più rimote parti del mondo le sentenze dei Vescovi, i quali, secondo il IV Articolo, non hanno minor diritto degli altri, di giudicare de' giudizj del Papa. E poi nel caso assai facile ad avvenire, che non convenissero tra di loro, chi sarà il giudice a cui sarà devoluta in ultima istanza la causa. Non altro, che il Papa: poichè niuno degli altri Vescovi vorrà esser soggetto al giudizio de suoi Colleghi. Onde anche nella loro opinione conviene ridursi a riconoscere nel giudizio del Papa l'ultima decisiva sentenza. In somma l'autorità di decidere le questioni di Fede, è indispensabile nella Chiesa, e dev'essere nata con lei, ma il solo Papato è nato insiem colla Chiesa, e non il Concilio. Il primo è d'istituzione divina, l'altro d'istituzione apostolica. Il primo non può essere nella Chiesa, l'altro non vi è che di raro, e con grandissima difficoltà. Dunque l'autorità di decidere infallibilmente le questioni di Fede è annessa al Papato, e non al Concilio, e se non è annessa al Concilio, molto meno alla Chiesa dispersa, la quale essendo il risultato di tante Chiese particolari, l'una delle quali non dipende dalle altre, non può espellere dal seno della Chiesa Cattolica, que'che credono diversamente.

§. XXXVI.

Si difende dalle accuse dell' Avversario la condanna della quarta Proposizione fatta dal Sinodo Nazionale d' Ungheria.

Si sparse appena pel mondo cristiano la Dichiarazione dell' Assemblea, che tutta si mosse a romore la Chiesa. La Santa Sede levò subito la sua voce contro di essa a cassarla, a rescinderla, ed annullarla. La sacra Inquisizione di Spagna con suo Decreto de' 10 Luglio 1683, ne proscrive come erroneo, e scismatico il secondo Articolo, e il quarto come erroneo, e prossimo all' Eresia. Anzi vi fù in seguito, chi pretese di veder rinnovato nel IV Articolo della Dichiarazione, il 28 coudannato in Lutero. L'Arcivescovo Zelepechimi Primate di Ungheria stimò bene di radunare un Concilio Nazionale, a cui intervennero i Vescovi, gli Abati, i Proposti, i Capitoli del regno con molti Teologi, e Professori di Sacri Canoni. In esso furono condannate le quattro Proposizion Gallicane, e vietato a ciascuno, di leggerle, e ritenerle, e molto piú d'insegnarle.

Contro di questo Sinodo principalmente se la prende l'Autore della Difesa. Oppone agli atti di quel Concilio, quelli della Dieta di Posen del 1548, in cui gli Ordini, e gli Stati del Regno supplicarono il Re Ferdinando, che fù poi Imperatore, d'interessarsi presso del Papa, perchè fosse celebrato un Concilio per ispianare le differenze, e le varie opinioni di Religione: e nel caso che il Papa, o differisse, o ricusasse di farlo, tentasse ogni via, perchè fosse raunato. La stessa istanza fu rinnovata nella Dieta del 1550. Oppone in somma la semplice istanza di una Assomblea Secolare alle savie, e ponderate determinazioni di un Sinodo, e quindi esclama in aria di trionfo e d'insulto: Veggano gli Ungheri, vegga il Mondo tutto, e lo stesso Arcivescovo Strigoniense, quanto siasi

allontanato dalla sentenza de' suoi Maggiori " Videant jam ,, Hungari, viderit Orbis Universus, postremo Strigoniensis Ar- ,, chiepiscopus, quantum ab Antecessorum suorum sententia ,, deflexerit, qui nova hæc cuderit: *Ad solam Sedem Aposto- ,, licam divino immutabili privilegio spectat de controversiis fidei ,, judicare* Lib. 7. Cap. 40.

Veggano adunque tutti costoro; ma cosa vedranno mai? Vedranno che l'Autore della Difesa ha mutilata la sentenza, e adulterato il vero senso del Sinodo per censurarlo. Non dice il Sinodo, come gli fa dir l'Avversario, che spetti alla sola Chiesa di Roma di decidere le questioni di Fede, il che è falso, poichè tutti i Vescovi, e nelle lor Chiese, e radunati a Concilio sono veri giudici nelle controversie di Fede, subordinati però al supremo giudizio del Papa: Ma dice, che spetta alla sola Chiesa di Roma di giudicarne *infallibilmente* per divino immutabile privilegio. Il Concilio Nazionale d'Ungheria dopo aver proibito a' Fedeli di ritenere, e di leggere quelle proposizioni, soggiunge: *Donec super eis prodierit infallibile Apostolicæ Sedis oraculum; ad quam solam divino immutabili privilegio spectat de controversiis fidei judicare*. Ecco di qual giudizio parlò quel Concilio, di quello cioè, che è un oracolo infallibile, il quale per divino immutabile privilegio non appartiene, che alla sola Apostolica Sede. Vedano adunque gli Ungheri, veda il mondo tutto, e anche l'Arcivescovo Strigoniense la subdola mutilazione del testo fatta dall' Apologista della Dichiarazione; e com' Egli tradisce la verità per favorir la sua causa. Quello che più mi spiace si è che se ne fa Autore il grande Vescovo di Meaux, che fu senza dubbio, uno dei luminari maggiori della Francia. Questo oracolo infallibile odiato da Novatori, necessario in ogni tempo alla Chiesa, fu riconosciuto da Principio in Pietro nel Concilio di Gerosolima, in cui tutti i fedeli ivi presenti approvarono col silenzio la sua sentenza; e fu in seguito riconosciuto ne' suoi Successori da tutta la Chiesa, la quale non ha mai dubitato

nè sottomessi al suo giudizio, i giudizj dogmatici del Papa, come son venuto provando finora. La Chiesa per lo contrario rappresentata da suoi Concilj ha sempre sottomessi i suoi giudizj al giudizio del Papa, nè gli ha creduti irreformabili, *donec super eis prodierit infallibile Apostolicæ Sudis oraculum*, per servirmi delle espressioni del Sinodo Nazional d'Ungheria. La conferma che chiesero al Papa tutti i Concilj generali, dal Niceno I fino al Tridentino ne è una prova, che non ammetta la menoma difficoltá.

Ma e come dunque tanti Romani Pontefici s'ingannarono nelle loro decisioni in materia di Fede? E' questa una calunnia, di cui prenderemo a parlare nel libro seguente.

Giudizio, che han fatto gli Eretici delle quattro Proposizioni Gallicane.

Non incontrò miglior sorte presso gli Eretici la Dichiarazione dell'Assemblea, con cui gli Autori di essa si lusingavano di guadagnarli. Questo rilevasi da un Libricciuolo, che venne alla luce un anno dopo, che ha per titolo. *Response Apologetique a Messieurs du Clerge de France sur les Actes de leur Assemblèe du 1682 touchant la Religion.* L'Autore è Calvinista, ed ecco com'Egli parla ai Prelati dell'Assemblea (pag. 4, e 5). Si vede in primo luogo da Vostri medesimi Scritti, che le differenze di Religione non ebbero parte alcuna o dissegno della vostra unione. Voi vi siete uniti straordinariamente per opporvi a quelle, che voi dite *Intraprese della Corte di Roma*, e singolarmente per lamentarvi di molti Brevi del Papa. Noi abbiamo l'espressa Dichiarazion da Voi fatta, che il Papa non ha alcun potere sul temporale dei Principi, nè può sciogliere i Sudditi dal giuramento di fedeltá; che il Concilio è al di sopra del Papa: che il Papa può ingannarsi, o che il suo giudizio può essere riformato nelle cose medesime della fede. E alla pag. 34 venendo a parlare del V motivo della loro separazione della Chiesa Romana. " la quinta ragione, Egli dice,

„ e una delle più rimarchevoli, è *l'Autorità del Papa*, che
„ pretende altresì di essere infallibile, e al disopra de' Conci-
„ lj della Chiesa, dei Principi, dei Re, per proibire, o scio-
„ gliere i Sudditi dal giuramento di fedeltà. Gli esempj sono
„ frequenti in varj Secoli. „

" Quando ci lagniamo su questo punto: voi rispondete,
„ che queste son cose, che i Ministri allegano per rendere
„ odiosa la potenza del Papa; ch' è inutile di parlarne. Con-
„ tuttociò si vede ora o Signori, che siete voi stessi, che
„ le allegate senza paura di rendere odiosi i Papi. Voi avete
„ creduto necessario non sol di parlarne, ma di dichiararvi
„ formalmente contro di tutto questo. Direte forse, che è in
„ parte per edificarci: ed è vero, che è una specie di edifi-
„ cazione per noi il vedere, che in questo almeno giustifica-
„ te i nostri lamenti, e la nostra Riforma. Ma quello, che
„ rende la nostra edificazione imperfetta si è, che nè tutti i
„ vostri Popoli di quà, e di la de' Monti, nè le Comunità
„ Religiose, nè tutti i vostri Dottori, nè tutti forse quelli
„ del vostro Corpo sottoscrivono unitamente tutte le vostre
„ Decisioni. „

" E' anche costante, e le stesse vostre espressioni il la-
„ sciano travvedere, che dichiarando, che il Papa può in-
„ gannarsi, o che il suo giudizio può essere riformato, *se la
„ Chiesa non vi acconsente*, il vostro sentimento si è, che fra
„ tanto il Papa ha sempre quel, che si chiama *la Provvisio-
„ ne* cioè, ch'Egli può sempre ordinar quello, che riguarda
„ la fede; e che il suo giudizio dev'esser seguito, ed osser-
„ vato, finchè il Concilio, o la Chiesa giudichi a proposito
„ di confermarlo, o di riformarlo. Così da una parte lasciate
„ ancora al Papa ciò, che pare gli togliate, e dall' altra non
„ solo convenire, che il Papa può errare nelle cose di fede,
„ ma che la Chiesa intera può errare con lui sulle cose me-
„ desime almeno *provvisionalmente* per qualche secolo, e che
„ non solamente può essere nell'errore, ma che è obbligata

X 2

„ a starvi per dovere, e per sommissione. Si è a tenore di
„ di questi principj, che avendo giudicato Alessandro VII,
„ che le cinque proposizioni, le quali han fatto tanto romore
„ fra Voi, erano in Giansenio, e avendole condannate sicco-
„ me Eretiche; molte persone dotte della vostra comunione, e
„ anche del vostro Ordine, hanno avuto un bel sostenere
„ ciò, che ora voi dichiarate, che il Papa poteva ingannar-
„ si almeno nel fatto. Voi avete voluto, e volete ancora, che
„ tutti professin di credere le stesse cose tanto pel fatto,
„ che pel diritto; come se il Papa fosse stato infallibile, e
„ nell'uno, e nell'altro. „

“ Dunque la fede, la coscienza, e la salute de' Fedeli
„ dipende da un giudizio soggetto ad errore, finchè cotesto
„ giudizio sia riformato. Dunque quando i Papi fossero stati
„ Arriani, o Monoteliti non solo la Chiesa poteva, ma do-
„ veva essere Eretica con esso loro. Dunque, o Signori, il
„ Papa non ha, che ad essere continuamente, come è pub-
„ blico, che lo è, di sentimento contrario al vostro, perchè
„ sieno inutili tutte le vostre Dichiarazioni. Esse non faran-
„ no, che risvegliare de'nuovi scrupoli nelle Coscienze. Fi-
„ nalmente qualunque cosa Egli ordini ai Popoli, Voi o Si-
„ gnori tenuti sarete ad ubbidirgli, e a sottomettervici alme-
„ no *provvisionalmente*, aspettando, che gli piaccia di raduna-
„ re la Chiesa in pieno Concilio, e che piaccia al Concilio
„ di riformarlo. Se non è questo il vostro pensiero, o Signo-
„ ri, come sembra, che essere non lo dovrebbe, perchè le
„ conseguenze ne sono terribili, permettetemi, che ve lo di-
„ ca, voi non siete d'accordo fra voi medesimi: ed eccovi
„ parimente per questo riguardo in una specie di scisma, o
„ di separazione fra voi, e il vostro proprio Capo.

Fine del Libro Sesto.

LIBRO VIII.

In cui si difendono da ogni macchia di errore tutte le Decisioni de' Romani Pontefici fatte ex Cathedra *come Dottori, e Maestri di tutta la Chiesa.*

§. I.

Ingiuria gravissima, che si fa a Gesù Cristo, e alla sua Chiesa volendo, che i Papi le abbiano insegnato l'errore.

L'impegno, che dopo i Luterani Centuriatori di Magdeburgo han preso non pochi Cattolici anche a dì nostri, di trovar degli errori nelle solenni Decision de' Pontefici, e quel che è peggio, d'insinuarlo negli animi de' Giovani Ecclesiastici, non può essere piú ingiurioso a G. C. e alla sua Chiesa. Dico ingiurioso a Gesù Cristo. Imperciocchè qual ingiuria maggiore può farsi ad un Padre, ad un Pastore, ad un Dio, che accusarlo d'avere abbandonati i suoi figli alla direzion di persone, ch'ei ben sapeva, che ingannati gli avrebbero, d'avere affidata la sua Greggia a Pastori, che prevedeva dover condurla a pascoli velenosi, e mortali: d'aver fondata la sua Chiesa sopra una Pietra, i cui Successori precipitati sarebbero nell'errore, e cessato avrebbero di essere Pietra fondamentale della Chiesa; di non avere ottenuto dal divino suo Padre, che immobile si rimanesse la fede di Pietro in tutti i suoi Successori; d'aver dato l'impiego di confermare i Fratelli nella veritá, e nella fede a coloro, ch'ei ben sapeva, che l'avrebbero abbandonata, e che dovevano esservi confermati dagli altri. Tutte queste, e simili altre conseguenze, che udir non si possono senza orrore, discendono immediatamente dall'erronea opinion di coloro, i quali vogliono, che alcuni de' Ro-

mani Pontefici parlando dalla lor Cattedra come Padri, e Maestri di tutta la Chiesa, le abbiano insegnata l'iniquità, e l'errore.

Indi ne siegue l'ingiuria gravissima, che si fa alla Chiesa, che Iddio ci diede a'Maestra, e colonna di verità. Essa nel Concilio Ecumenico di Firenze ignorar non poteva tutti que' Papi, che si vogliono caduti in errore, e divenuti Maestri d'iniquità, giacchè tutti quelli, che si accusano dagli Avversarj, lo precedettero. Eppure ha in quel Concilio definito, come di Fede, che il Romano Pontefice è Successor di San Pietro Principe degli Apostoli, vero Vicario di Gesù Cristo, Padre di tutta la Chiesa, e Dottore di tutti i Cristiani, e che a lui nella persona di Pietro conferì Gesù Cristo una piena autorità di pascere, di reggere, di governare tutta la Chiesa. Ora, siccome di tutti que' Pontefici, che si vogliono avere errato, si verificava ch' erano Successori di San Pietro, così si verifica, che la Chiesa gli ha conosciuti per Padri, e Maestri di tutti i Cristiani incaricati dal suo divin Fondatore di pascerla, di reggerla, di governarla. Ma qual ingiuria maggiore può farsi alla Chiesa, che accusarla, o di non avere riconosciuto per Vicario di Gesù Cristo, e suo Padre, e Pastore colui, che le era stato assegnato da Dio, o d'averlo riconosciuto per suo Dottore, e Maestro anche allora, che le insegnava l'iniquità. Eppure è questa una necessaria conseguenza della dottrina di quelli i quali vogliono, che alcuni Pontefici, parlando alla Chiesa, come suoi Padri, e Maestri le abbiano insegnato l'errore.

§. II.

La Nazione Francese giudica il Papa nelle sue Definizioni infallibile.

Non così certamente ne giudicò tutta la Nazione Francese anche allora, che irritata contro di Bonifazio VIII per la sco-

munica da lui fulminata contro Filippo il Bello, supplicava Clemente V a cancellarne per fin la memoria. Nella supplica, che i Grandi del Regno presentarono al Papa in nome di tutti distinguevano in Bonifazio l'uomo privato dall' uomo pubblico: e non solo dicevano, che come Papa non poteva essere Eretico; ma che niun Papa lo era mai stato. *Non quæritur de hæresi Papæ, quondam ut Papæ sed ut privatæ personæ. Nec enim ut Papa potuit esse hæreticus, sed ut privata persona; Nec unquam aliquis Papa, in quantum Papa, fuit hæreticus.* (Ap. P. Billuart. Tom. 7 p. 435.) Si osservi quì di passaggio, che volendo appellare al Concilio contro del Papa, lo accusarono d'Eresia, che è il solo caso, in cui il Concilio potrebbe essere superiore a lui.

Giacchè nel Papa si deve distinguere l'uomo pubblico dal Privato, come osservarono fino dal 1305 i Grandi del Regno, ne siegue, che i Romani Pontefici non sempre parlano dalla lor Cattedra, allorchè scrivono, o insegnano qualche cosa; ma allor solamente, che parlano a tutta la Chiesa, e prendono a pascerla colla dottrina, cioè, qual' ora, le propongon da credere, od operar qualche cosa come insegnata, e voluta da Dio, e necessaria alla salute.

Inoltre siccome l'uomo è libero, e le azioni, che fa per un giusto timore, dir si possono azioni umane, ma non azioni dell'uomo, come uomo, o sia come agente libero; così il Papa nel parlare alla Chiesa dev' esser libero da ogni violenza, e timore, altrimenti le sue parole sarebber parole d'un uomo debole, e infermo, che si lascia vincere dalla paura, non parole di un Papa, che parla alla Chiesa come Maestro; Anzi quando la Chiesa conosce, che il suo Pastore è costretto dalle minaccie, e da tormenti a dir quello, che non vorrebbe: deve conoscere che la vera dottrina è la contraria a quella, che le propone contro sua voglia, secondo il principio di Sant' Atanasio. *Quæ enim per tormenta contra priorem*

ejus sententiam extorta sunt, ea jam non metuentium, sed ita cogentium voluntates habendæ sunt. (in Ep. ad solitar.)

Per ultimo l'uomo, che opera come uomo, e molto più il Papa, che opera, come Papa, e Capo di tutta la Chiesa, non deve operare a caso; ma colla più matura deliberazione di quello, di cui si tratta, a mettere in opera tutti que'mezzi che il Signore gli ha lasciati per venire in chiaro della verità, e per avere quell'assistenza, che gli ha promessa, perchè non s'inganni. Onde allora soltanto s'intende, che parli dalla sua Cattedra, quando dopo il più maturo esame e la più accurata consulta viene alla decisione della questione, di cui si tratta; e si dee credere, ch'ei l'abbia fatto. Lo Spirito Santo, che lo assiste nel fine, lo assiste altresì nella scelta dei mezzi, che son necessarj per conseguirlo. Fra questi però a torto si esige il consenso di tutta la Chsesa, la quale suppone irreformabile il suo giudizio fatto coll'assistenza dello Spirito Santo; e non le resta, che l'obbligo di aderirvi, e non il diritto di giudicarne. Altrimenti il Papa nulla avuto avrebbe da Dio, che il distinguesse dagli altri Vescovi, e da qualunque altro giudice Ecclesiastico, che proferisse sentenza in materia di Fede, e di costumi, poichè è certo, che essa diviene irreformabile dal momento, che vi acconsente tutta la Chiesa.

Allora adunque, e allor solamente parla il Papa dalla sua Cattedra, quando in mezzo agli errori, che tentano d'introdursi nella Chiesa, o alle dispute, che ne turbano la calma, dopo d'avere esaminata ogni cosa in piena sua libertà, e quiete, e posti in opera tutti que' mezzi, che il Signore gli suggerisce per venire in chiaro della verità, alza egli la sua voce e dice a tutti così pecore come Pastori; E' questa la dottrina della mia Chiesa; Chiunque non vi acconsente, e non la siegue in ogni sua parte, io lo dichiaro giá separato dal corpo mistico di Gesù Cristo: oppure, se si tratta di cose relative a costumi, io lo dichiaro reo di grave colpa mortale. Così ha

fatto San Celestino per mezzo de' suoi legati nel Concilio di Efeso contro Nestorio *Act.* 2. " Direximus pro nostra solli-
„ citudine Fratres nostros &c. qui eis quæ aguntur, intersint,
„ et quæ a Nobis antea statuta sunt exequantur; quibus præ-
„ standum a vestra Sanctitate non dubitamus assensum. „
Così ha fatto colla sua famosa Lettera a Flaviano nel Sinodo di Calcedonia contro di Eutiche San Leone. *Epist. ad Concil.* " Nunc in Vicariis meis adsum, qui dudum in fidei præ-
„ dicatione non desum, ut qui non potestis ignorare quod ex
„ antiqua Traditione credamus, non possitis dubitare quid cu-
„ piamus. Unde Fratres Carissimi rejecta penitus audacia
„ disputandi contra fidem divinitus inspiratam vana erran-
„ tium infidelitas conquiescat. Non liceat defendi, quod non
„ licet credi, cum secundum Evangelicas auctoritates, secun-
„ dum propheticas voces, apostolicamque doctrinam plenissi-
„ me, lucidissime *per litteras, quas ad beatæ memoriæ Flavia-*
„ *num Episcopum misimus*, fuerit declaratum, quæ sit de Sa-
„ cramento Incarnationis Domini nostri Jesu Christi pia, et
„ sincera Confessio. Così ha fatto Sant' Agatone nelle sue lettere scritte all' Imperatore Costantino Pogonato all' occasione del terzo Concilio di Costantinopoli, e sesto Ecumenico, in cui lo avvisa, che spediti gli aveva i suoi Legati, perchè facessero eseguir quello, ch' egli avea definito: " Per nos
„ prævidimus dirigere, non tamen tamquam *de incertis conten-*
„ *dere, sed ut certa et immutabilia* compendiosa definitione
„ proferre . . . . . Qui vero hæc *confiteri noluerint*, ut infe-
„ stos catholicæ atque Apostolicæ confessioni, *perpetuæ con-*
„ *demnationis reos esse censemus.*

In un' altra maniera parla *ex Cathedra* il S. Padre, quando la Chiesa insieme unita dopo d' avere esaminati attentamente, gli errori, e le questioni, che l' agitavano, e proferita contro di essi la sua sentenza, ricorre al Papa, perchè la confermi. Così han fatto tutti i Concilj Ecumenici dal primo di Nicea fino all' ultimo di Trento, e il Papa confermandoli o in-

tutto, o in parte, come ha fatto di quello di Calcedonia San Leone; ha insegnato alla Chiesa quello, che dovea credere, o nò, e reso infallibile colla sua conferma, quel che non era ancora riconosciuto per tale.

Questo solo è bastevole, a confondere gli Avversarj, e difendere dalle loro accuse i Romani Pontefici, poichè di tante definizioni, che ci oppongono, come contrarie alla Fede, o a buoni costumi, oltre che si accusano ingiustamente, non avvene alcuna, che seco porti i caratteri, che son necessarj, perché dir si possa proferita *ex Cathedra.*

Per la qual cosa potè dire a ragione al Concilio VI Ecumenico l'anno 680 il Papa San Agatone in una sua Lettera letta ed approvata nello stesso Concilio, che San Pietro ha preso a pascere le pecore spirituali della Chiesa a lui affidate per ben tre volte dal Redentore, e che col singolare ajuto di lui l'apostolica sua Chiesa non si è mai allontanata per verun modo dal sentiero della verità. *Hæc apostolica ejus Ecclesia nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est.*

§. III.

Vera Sentenza di Monsignor Bossuet.

Ma è bene di sentire su questo punto un testimonio, che gli Avversarj medesimi ammetter devono ben volentieri. E questo il gran Bossuet, che così parlava nell' Assemblea dell' 1681. « Stabilita, e fissata in Roma la Cattedra eterna, la „ Chiesa Romana *ammaestrata da San Pietro, e da suoi* „ *Successori* non è infetta da alcuna Eresia . . . . . Così la „ Chiesa di Roma è sempre Vergine, la Fede Romana è sem- „ pre la Fede della Chiesa. Si crede sempre ciò, che si ado- „ ra, e risuona la voce medesima in ogni luogo, e Pietro „ è ancora ne' suoi Successori il fondamento di tutti i fedeli. „ Gesù Cristo lo ha detto, e prima verran meno il Cielo, „ e la terra, che vengan meno le sue parole.

„ Che se pure contro il costume di tutti i loro Prede-
„ cessori, uno o due Romani Pontefici, o per violenza, o
„ per sorpresa, sostenuta non hanno con tutta la costanza,
„ e pienamente spiegata la Dottrina della Fede, consultati pe-
„ rò da tutta la terra, e rispondendo nel corso di tanti se-
„ coli a tante diverse questioni di Dottrina, di Disciplina,
„ di Cerimonie, nulla hanno trovato nelle loro risposte, i
„ Concilj Ecumenici, ch' esser potesse a tutto rigore proscrit-
„ to (Serm. sur l'Unité &c.)

Ecco, che cosa sono per avviso del Bossuet i difetti de' Romani Pontefici. 1 difetti di uno, o due, e non di tanti, quanti ne arreca dopo i Centuriatori l'Autore della Difesa; che niuno crederá certamente essere il medesimo Bossuet, quando non si voglia che abbia contradetto a se stesso in una maniera si vergognosa. 2 Difetti originati dall' altrui violenza, o sorpresa, e non gia dalla più intima persuazione, e da quella matura considerazione, che adoprar sogliono i Papi nelle solenni decisioni di Fede, o di costumi. 3 Difetti per cui uno ò due non han sostenuta con tutta la Costanza, e pienamente spiegata la dottrina della Fede, e non già, che abbiano insegnata alla Chiesa l'iniquità, e l'errore. 4 Difetti particolari, cioè di persone, che sebbene investite della suprema autoritá che ebbero da Gesù Cristo di pascere, e governare tutta la Chiesa; pure non ne facevan uso in quel punto, e operavano come privati, non come Dottori, e Maestri posti da Dio sulla Cattedra dell' unità, su cui pose con loro la Dottrina della veritá. 5 Difetti per conseguenza, che far non poterono impressione alcuna sulla Cattedra di San Pietro, poichè non parlavan da essa, allorchè li commisero.

Quanto sia giusto, e ragionevole questo giudizio del Bossuet lo vedremo in seguito coll' esame de' particolari difetti in materia di Fede, e di costumi, che vengono attribuiti a Romani Pontefici.

§. IV.

Negazione di San Pietro, Riprensione fattagli da San Paolo.

E primieramente non credo di dover fare alcun conto della triplice negazion di San Pietro, e della riprensione, che gli fece San Paolo, perchè si sottraeva dalle mense de' Gentili, quando vi capitavano degli Ebrei, dando così motivo di credere, e agli uni, e agli altri, che fossero ancor necessarie alla salute le osservanze legali. Questo, quanto più manifesta il mal animo de' nemici di quella Cattedra, in cui siede ancora, e parla per mezzo de' suoi Successori San Pietro, tanto è più alieno dalla nostra questione. San Pietro non era Papa, quando negò Gesù Cristo colla lingua, e non col cuore: e nelle osservanze legali per cui fu ripreso da Paolo, mancò *non falsi prædicatione, sed imprudenti conversatione*, come scrive a San Girolamo Sant' Agostino Ep. 9. E quand' anche non gli si volesse accordare l' infallibilità come Papa; converrebbe accordargliela come Apostolo, giacchè tutti confermati furono nella Fede, quando scese sopra di essi in lingue di fuoco lo Spirito Santo.

Non credo nemmeno di dover fare alcun conto dell' attestato di Tertulliano, il quale scrive contro Prassea cap. 1, che il Romano Pontefice, creduto comunemente San Zefirino, ha riconosciute le Profezie di Montano, e di Massimilla, e ha scritto perciò delle Lettere di comunicazione a Montanisti, che fu costretto in seguito a rivocare. Tertulliano era già Montanista, quando lo scrisse, e perciò non merita nessuna fede; e quand' anche si voglia ammetter per vero, chi dirà mai, che una Lettera scritta ai nemici della Fede, sia una solenne decisione del Papa data a tutta la Chiesa?

§. V.

Difesa di Liberio, giudizio, che ne fanno Sant' Atanasio, Sant' Agostino, Monsignor Bossuet.

Vengo a Liberio, per cui pare, che trionfino i nemici della Pontificia infallibilitá. Non entro a discutere, se abbia sottoscritta, o nò alcuna delle Formole Sirmiensi, il che negan non pochi anche a di nostri, e quale di esse abbia sottoscritta; Io ammetto con Sant' Atanasio, e la sottoscrizion della Formola, qualunque ella sia, e la condanna dello stesso Atanasio da lui sottoscritta; non già, che io la creda, perchè so essere apocrifa la sua lettera a' Vescovi d'Oriente, da cui si rileva, e so ancora, che ricusò l'oro, e i regali esibitigli per sottoscriverla; so che condotto da Soldati a Milano avanti l' Imperatore, gli rinfacciò la persecuzione, che mossa aveva alla Chiesa: *Desine Imperator persequi Christianos, ne tenta per me hæreticam impietatem in Ecclesiam introducere*: (S. Athan. in Ep. ad Solit.) so che fu per questo mandato in Esilio nella Città di Berea in Fenicia: ma per concedere agli Avversarj tutto ciò, che pretendono, per poi rilevarne con maggiore efficacia il loro torto.

Liberio adunque ha sottoscritta la Formola degli Arriani, in cui si taceva la parola *Omousion*, e la condanna di Sant' Atanasio, che era così connessa con quella della Fede. Sia pur così. Ma niuno saravvi, io credo, così insensato, che non voglia sottomettersi al giudizio, che ne han formato lo stesso Santo Atanasio; Sant' Agostino, e il chiarissimo Monsignor Bossuet.

Incomincio dal primo, che così scrive nella sua Lettera a'Solitarj: *Liberius post exactum exilio biennium inflexus est, minisque mortis ad subscriptionem adductus.* Liberio adunque ha sottoscritto per gli disagi d'un lungo esilio, e per sottrarsi alla morte che venivagli minacciata. Ma qual è la conseguen-

za, che indi ne cava Sant' Atanasio? L'odio di Liberio contro l'Eresia Arriana, quando era libero, e il suo voto per l'innocenza di Sant' Atanasio. *Verum illud ipsum quoque et eorum violentiam, et Liberii in Hæresim odium, et suum pro Athanasio suffragium, cum liberos affectus habebat, satis coarguit.* Con qual coraggio adunque lo accusano gli Avversarj d'essere stato favorevole all' Eresia, e contrario a Sant' Atanasio nell' atto, che lo stesso Santo nega l'uno, e l'altro espressamente? Ma chi era adunque ripigliano essi, il centro dell' unità; quando Liberio sottoscriveva all' errore? Anche questo ha prevenuto Sant' Atanasio scrivendo; che quelle cose, le quali si ottengono a forza di tormenti, contro il primo lor sentimento, non son la sentenza di que', che temono, ma il volere di coloro, che sforzano. *Quæ enim per tormenta contra priorem ejus sententiam extorta sunt ea, jam non metuentium sed ita cogentium voluntates habendæ sunt.* Se adunque si vuole, che abbia parlato *ex Catedra* anche allora, che sotto la spada del Carnefice sottoscriveva la Formola presentatagli da suoi nemici, è chiaro al dir di Sant' Atanasio, ch' Egli insegnava alla Chiesa, che la vera dottrina, a cui doveva attenersi era quella per cui sofferto aveva finora allora i disagi di un lungo Esilio; e che non era il suo; ma il sentimento de' suoi nemici quello, che sottoscriveva per timor della morte.

Tale dev' essere il senso in cui l'ha preso Sant' Agostino, il quale opponendo a Donatisti la serie de' Romani Pontefici, che non avevano aderito al loro Scisma, vi pone ancora Liberio, (Ep. 165 v. Edit.) nè fatto lo avria certamente, se i Donatisti avessero potuto rispondergli, ch' era reo di un male peggiore, com' è quello dell' Eresia.

Ma è bene di udire su questo punto Monsignor Bossuet, che così parla a Protestanti nella seconda sua Istruzione sulle Promesse fatte alla Chiesa num. CV. « Potete voi credere „ F. M., che la succession della Chiesa sia interrotta per la „ caduta di un solo Papa per orribile, ch' ella sia, quando è

„ certo nel fatto, ch' Egli non ha ceduto, che alla fòrza aper-
„ ta, e ch' Egli stesso è ritornato da se medesimo al suo do-
„ vere: Eccovi due fatti importanti, che non si devono dis-
„ simulare, poichè tolgono interamente la difficoltá. „

" Il Ministro risponde al primo, che la violenza, ch' egli
„ soffrì fu leggiera, e tutto ciò che ne rileva si è, che non
„ potè sopportare la privazione degli onori, e delle delizie di
„ Roma. Fa un eguale rimprovero a Vescovi di Rimini. Ma
„ bisognava Egli tacere i rigori di un Imperatore crudele, le
„ cui minaccie strascinavano presso di se non sol degli esilj;
„ ma ancor de' tormenti, e delle morti? Si sa dal testimonio
„ costante di Sant' Atanasio; e dagli Autori di que' tempi,
„ che Costanzo spandea molto sangue, e che quelli, i quali
„ resistevano a suoi voleri sull' oggetto dell' Arrianesimo, ave-
„ vano tutti a temer le sue collere, tanto era intestato di
„ questa Eresia. Io non lo dico per iscusare Liberio, ma af-
„ finchè si sappia, che *ogni atto, il quale estorto vien colla*
„ *forza aperta è nullo, per ogni diritto, e riclama contro se*
„ *stesso.*

Se adunque per confessione del Bossuet Liberio non ha ceduto, che alla forza aperta, se ogni atto estorto colla forza aperta é nullo per ogni diritto, e riclama contro se stesso; con qual coraggio l'Autore della Difesa prende a impugnare l'infallibilità de' Romani Pontefici colla caduta di Liberio, la quale è un atto, che riclama contro se stesso, ed è nullo per ogni diritto, perchè estorta colla forza aperta?

" Ma se il Ministro, prosiegue Bossuet, occulta il fatto
„ della crudeltà di Costanzo, tace interamente il ritorno di
„ Liberio al suo dovere. E' certo, che questo Papa dopo il
„ traviamento di pochi mesi, rientrò ne' primi suoi sentimen-
„ ti, e terminò il suo Pontificato, che fu longo, unito in
„ comunione ai piú santi Vescovi della Chiesa, con Sant'
„ Atanasio, con San Basilio, e cogli altri dello stesso meri-
„ to; e della stessa riputazione. Si sa, che è lodato da Sant'

„ Epifanio, da Sant' Ambrogio, che lo chiama due volte di
„ Santa memoria, e inserì ne' suoi libri con quest' elogio un
„ Sermone intero di questo Papa, in cui celebra altamente
„ l'eternità, l'onnipotenza, in una parola la divinitá del Fi-
„ glio di Dio, e la sua perfetta uguaglianza col Padre. L'Im-
„ peratore sapea così bene, ch' era ritornato nella pubblica
„ professioue della Fede Nicena, che non volle chiamarlo al
„ Concilio di Rimini, e temette di spinger due volte un
„ Personaggio di tanta Autoritá, che non aveva potuto ab-
„ battere, che con tanti sforzi. „ Nè alcuno si offenda della espressione, in cui dice, che Liberio *rientrò nei primi suoi sentimenti*, quasi, che avesse acconsentito internamente all' errore; Egli si spiega in seguito obbastanza, che parla non dell' interna ma della *pubblica professione della Fede Nicena* a cui dopo alcuni mesi era ritornato Liberio.

§. V I.

Si dimostra con Sant' Agostino immune affatto dagli errori de' Pelagiani San Zosimo.

Non è men grave, nè meno ingiuriosa l'accusa, che dà a San Zosimo d'aver approvato come Cattolico il libello, in cui Celestino asserisce, che *il peccato di Adamo ha nocciuto a lui solo, e non al genere umano; che i Bambini, che nascono, sono in quello stato, in cui era Adamo prima del suo peccaso*: (ex Aug. De Peccat. Origin. cap. 2). Ha dunque approvata la Pelagiana Eresia, di cui gli errori predetti ne sono la base. Ma è una cosa ben vergognosa, e indegna affatto di un uomo onesto, che avendo trovato in Sant' Agostino, e l'obbiezione, e la risposta, in cui giustifica pienamente da ogni macchia di errore San Zosimo, abbia voluto seguir quella, senza fare conto alcuno di questa; E peggio ancora d'ingannare i Lettori con troncare le parole di Sant' Agostino, e attribui-

re alla sua carità, e alla sua modestia l'avere scusato San Zosimo, quando Agostino pronunzia apertamente, che non ha mai aderito agli errori di Celestio. In fatti prima di quelle parole da lui riferite. *voluntas emendationis &c.* si legge nel Cap. 3 del Lib. 2. ad Bonifacium. « *Quænam tandem Epistola* „ *venerandæ memoriæ* Papæ Zosimi, quæ interlocutio reperitur „ ubi præcepit, credi oportere, sine ullo vitio peccati origina„ lis hominem nasci? Nusquam prorsus hoc dixit nusquam „ omnino conscripsit; Sed cum hoc Cælestius in suo Libro „ posuisset, inter illa dumtaxat, de quibus se adhuc dubita„ re et instrui velle confessus est; in homine acerrimi ingenii „ qui profecto, si corrigeretur, plurimis profuisset. „ Tutto questo in cui Sant' Agostino attesta, che Zosimo non ha mai detto, nè mai scritto, doversi credere, che l'uomo nasce senza peccato: E che era necessario a scoprire il vero senso delle parole di Zosimo, e il fine per cui le ha scritte, lo taco perfettamente, e riporta soltanto le parole che seguono. « Volun„ tas emendationis, non falsitas dogmatis approbata est. Et „ propterea libellus ejus Catholicus dictus est; quia et hoc „ Catholicæ mentis est, si quæ forte aliter sapit, quam ve„ ritas exigit, non ea certissime definire, sed detecta, ac „ demostrata respuere. „ Del resto anche da queste sole parole, ch' Egli riporta, intese nel suo vero senso se ne rileva, che non fu approvato il libello, ma la volontá, che dimostrava Celestio, di volere emendarsi., e la sua sommissione al giudizio del Papa. Lo stesso rilevasi dalla risposta de' Padri Africani, i quali attribuiscono all'altrui ignoranza, il credere che il Papa abbia approvati gli errori di Celestio, perchè ha chiamato Cattolico il suo Libello. *Multi parum intelligentes illa fidei venena a Sede Apostolica crederent approbata, propterea quod ab ea dictum erat eum libellum esse Catholicum, quam emendata propter illud, quod se Papæ Innocentii Litteris consentire ipse respondeat.*

Quello poi, che soggiunge, con Sant' Agostino. « Sed si,

„ quod absit, ita tunc fuisset de' Cælestio' et Pelagio in Ro-
„ mana Ecclesia judicatum, ut illa eorum dogmata, quæ in
„ ipsis, et cum ipsis Papa Innocentius damnaverat, appro-
„ banda, et tenenda pronuntiarentur, ex hoc potius esset præ-
„ varicationis nota Romanis Clericis inurenda. „ Per provare,
che sotto nome de' Romani Chierici ha inteso San Zosimo,
non è men falso, che ingiurioso allo stesso Agostino; quasi,
che avesse voluto attribuire a' Chierici di Roma un delitto,
ch' era proprio del Papa, e avesse asserito d'aver giudicato in
favore degli errori di Pelagio, e di Celestio, dopo aver detto
poc' anzi, che non v'è lettera alcuna del Papa Zosimo di ve-
neranda memoria, nè alcuna sua interlocuzione, in cui abbia
comandato doversi credere, che gli Uomini nascono senza al-
cuna macchia del peccato originale: Anzi immediatamente do-
po alle parole da lui riportate, prosiegue il Santo. “ Nunc ve-
„ ro, cum primitus Beatissimi Papæ Innocentii Litteræ Epi-
„ scoporum Litteris respondentes Aphrorum, pariter hunc er-
„ rorem, quem conantur isti persuadere, damnaverunt, *Suc-
„ cessor quoque ejus Sanctus Papa Zosimus*, hoc tenendum
„ esse, quod isti de parvulis sentiunt, nunquam dixerit,
„ numquam scripserit: insuper etiam Cælestium se purgare
„ molientem ad consentiendum supradictis Sedis Apostolicæ
„ Litteris, crebra interlocutione constrinxerit; profecto quid-
„ quid interea lenius actum est cum Cælestio, servata dum-
„ taxat antiquissimæ, et robustissimæ fidei firmitate, corre-
„ ptionis fuit clementissima suasio, non approbatio exitio-
„ sissimæ pravitatis. Et quod ab eodem Sacerdote postea re-
„ petita auctoritate damnati sunt, paullulum intermissæ, jam
„ necessario proferendæ severitatis fuit, non prævaricatio prius
„ cognitæ, vel nova cognitio veritatis. „

In somma tutto il terzo Capo del Libro secondo a Boni-
fazio è una difesa così compiuta del Papa San Zosimo, che
il volerne giudicare altrimenti, è un tradire la verità cono-
sciuta per servire all' impegno.

Almeno, dic' egli, dalle parole da lui addotte, se ne rileva che Sant' Agostino non ha giudicata impossibile la caduta del Papa. Neppur questo ha voluto dire Agostino, ma risponde agli Eretici, che quand' anche per impossibile, si fosse giudicato nella Chiesa di Roma in favor di Celestio, e di Pelagio, questo giudizio non dovrebbe attribuirsi al Papa, di cui ha dimostrato, che non l'ha mai fatto, nè scritto, ma solo ai suoi Chierici. Distingue adunque da suoi Chierici il Papa, e mentre conosce quelli soggetti ad errore, viene a dire di questo, che non può ingannarsi, attribuendo a'loro, e non a lui il falso giudizio in materia di Fede, nella supposizione, che avvenisse. Onde da tutto il contesto di Sant' Agostino ne risulta piutosto l'infallibilità de' Pontefici Decreti, che la contraria sentenza.

Dopo una difesa così compiuta, che fa di Zosimo Sant' Agostino dee far meraviglia, come l'Avversario abbia il coraggio di oppotci Facondo Ermianense uomo Scismatico, e sostenitore ostinato de' tre Capitoli contro il V Concilio Ecumenico, che gli ha condannati.

§. VII.

Si difende Ormisda dalle false imputazioni dell' Avversario.

Ove si tratta della infallibilità del Pontefice, che parla *ex Cathedra* in materia di Fede dovea sembrare inutile all' Avversario, e fuor di proposito la questione, ch' egli muove di Ormisda. Confessa egli stesso, che il Papa nulla ha deciso sulla questione insotta in Oriente tra i Monaci Sciti, e gli Acemeti per questa assetzione. *Unus de Trinitate passus est:* ma si è contenuto nell' disapprovar la condotta de' Monaci Sciti, senza andare più avanti, o a scomunicarli, o a deporli, o a definir la questione: *De questione nihil* (Lib. IX Cap. 18),

e tutto questo in una Lettera non già diretta a tutta la Chiesa, ma ad un Vescovo particolare. Contuttociò da che non contento d'averla trattata nei Cap. 16, 17, 18 di questo medesimo Libro torna a ripeterla nel 36, sarà bene di seguitarlo.

Dimentico di quanto avea detto nel Cap. 18 *De quæstione Nihil*; incomincia il 36 così: " *qua* acerbitate Sanctus " *Hormisdas* optimam propositionem " *Unus de Trinitate crucifixus*, *respuerit*, Se non ha detto nulla della questione, come l'ha rifiutata? Aggiunge che dopo i suoi Successori vinti dalla veritá, e dal consenso della Chiesa Cattolica, hanno approvata la proposizione suddetta. Anche questo non è del tutto vero: è vero, che Giovanni II ed Agapito, suoi Successori riconobbero per Cattolica la proposizione predetta: ma non è vero, che sieno stati vinti dalla verità quasi, che vi si fossero opposti, o che l'ignorassero pria del consenso della Chiesa Cattolica. Va avanti con dire: che Ormisda invece di confermarli nella fede ha conturbati i Difensori di questa Cattolicissima proposizione. Anche questo è falso. Non gli ha conturbati, perchè difendessero quella proposizione; ma perchè eccitavano de' sussurri nel Popolo, perchè erano turbolenti, contenziosi, ostinati, perchè seminavano la zizania, fino a commover la plebe, se non vi si fosse opposta la costanza del Popolo fedele, perchè volevano contro il parere de' suoi Legati, che si aggiungesse alla definizione del Concilio di Calcedonia, e alla Lettera di San Leone, la proposizione suddetta; quasi che non avessero insegnata abbastanza la Cattolica verità contro Nestorio, ed Eutiche. Per questo i Monaci Sciti sostenuti dall' Imperator Giustiniano, che aveva voluto intrigarsi in questa questione, ricorsero al Papa. Ma Ormisda ricusò di decidere questa causa, sino all' arrivo de' suoi Legati per esser meglio informato di tutto l'affare. Il ritardo del Papa non poteva essere più prudente, e più giusto; Ma i Monaci Sciti annojati della longa dilazione; o piuttosto te-

nendo l'arrivo de' Legati, che provati avevan contrarj in Costantinopoli, fuggitono di nascosto dalla Città; e questo è il motivo, per cui il Papa se ne duole moltissimo nella sua Lettera a Possessore, in cui gli accusa d'imprudenza, d'ostinazione, di furore, ma non giá di Eresia. Ormisda poi ricusò sempre di definir la questione sulla persuasione, in cui era, che nulla si dovesser aggiungere a quello, ch'era stato giá definito da San Leone, e da Concilj di Efeso, e di Calcedonia contro Nestorio, ed Eutiche.

A questa longa, e ostinata contesa impose fine Giovanni II, non perchè dopo la consulsa del Papa un nuovo lume sia venuto dall'Oriente a illuminare la Sede di Pietro; ma perchè Ormisda nulla aveva voluto decidere su questo punto; e perchè si scuoprì finalmente, che era una pura contesa di parole. Poichè sì gli uni, che gli altri degli opposti partiti erano lontanissimi dall'Eresia di Nestorio, e d'Eutiche; ma trasportati dall' impeto della contesa non s'intendevan l'un, l'altro.

Del resto siccome osserva il Padre Serry, quand'anche Ormisda avesse condannata la proposizione predetta, e Giovanni II col quinto Sinodo l'avesse approvata, non ne seguirebbe, che fossero contrarj fra loro; poichè Ormisda l'intendeva in senso formale, e reduplicativo, quasi che una delle persone della Trinità, come tale, avesse patito; nel che consiste l'errore di Eutiche. Giovanni col quinto Sinodo la preseto nel senso materiale, e specificativo, e per la comunicazione degli idiomi, e la giudicavan Cattolica: poichè la seconda persona della Trinità ha assunta l'umana natura in cui ha patito. Quindi Giovanni II nella risposta ai Legati speditigli dall' Imperatore Giustiniano, per togliere ogni dubbiezza, non solo definì, che Cristo come Dio, era una persona della Trinità, ma vi aggiunse, che sofferto avea nella carne restando impassibile la Divinitá. Per ultimo non vedo, come gli Orientali avessero potuto sottoscrivere con tanta facilitá la Formo-

la diretta loro da Ormisda in cui dicevano di seguire in tutto, e per tutto i Decreti della Santa Sede Apostolica, se fossero stati persuasi, che Ormisda avesse insegnato l'errore.

§. VIII.

Si difendono dalle imputazioni dell' Autore della Difesa Gregor. II, Steffano II, Sergio III, Gregorio VII, Bonifacio VIII.

La passione, e l'impegno son sempre cattivi consiglieri. Sì l'uno, che l'altra han fatto travvedere all' Autore della Difesa un errore, dove non era. Niente vi è di più giusto della risposta di Gregorio II al Vescovo di Magonza San Bonifazio. Questo interrogato lo avea, che far doveva un Marito, la cui Moglie per motivo d'infermità era impotente a rendere il debito matrimoniale. *Si mulier infirmitate correpta*, quì non dice, se l'infermità abbia preceduto, o nò il contratto del matrimonio: ma le parole, che sieguono non lascian luogo a dubitarne. Impercciocchè il Papa non dice, *se non può*, ma se non ha potuto rendere il debito: *non valuerit debitum reddere.* Si parla adunque di un impedimento dirimente, che ha preceduto il matrimonio, benchè siasi scoperto dopo di esso. A questa dimanda risponde il Papa, come rispondeva San Paolo, che il Marito avrebbe fatto bene a conservare la continenza, ma nel caso, che non potesse osservarla, si mariti più tosto, e la ragione è palese, perchè non vi era fra loro alcun matrimonio. Con qual coraggio adunque vuol darci ad intendere, che questa, la quale è la pura dottrina di San Paolo, è contraria all' Apostolo, e all' Evangelio?

Ma apparisce ancor più l'impegno, e la passione dell' Avversario negli errori, che affibia a Steffano II. Il Rescritto attribuito a questo Papa, o è apocrifo (come prova il Padre Billuart. Disser. 1 de Bapt. n. 3), o è stato corrotto come

pensa Natale Alessandro, il quale vuole, che si debba leggere, non come vien riferito dall' Avversario, ma in questa maniera: *Nulla ei adscribitur culpa, si infantes sic permaneant in ipso baptismo*: la qual lezione corrisponde perfettamente a quel che siegue cioè: *Nam si aqua adfuit præsens; ille Presbiter excomunicetur, et pœnitentiæ submittatur, quia contra Canonum sententiam agere præsumpsit.* Ora, chi può mai immaginarsi, che nell' atto in cui dice, che è contrario a sacri Canoni il battesimo dato col vino, e vuole, che sia punito colla scomunica colui, che lo ha fatto; abbia egli approvato lo stesso battesimo. Ivi adunque non si trattava della validitá del battesimo, ma del delitto di quello, che l'avea dato col vino in mancanza di acqua, nel qual caso non giudica valido il battesimo, ma scusabile il Sacerdote, che l'avea conferito. Onde è affatto fuor di proposito quello, che dice di Steffano II, nel cap. 37 del Lib. IX, siccome lo è ciò che soggiunge di Niccolò I nella risposta alle dimande dei Bulgari.

Primieramente non è quella una definizione Pontificia *ex Cathedra*, ma l'opinione di lui, come privato Dottore, il quale peraltro era dottissimo, e ne ha riportato per questo il nome di grande. In secondo luogo non è di fede, che il battesimo conferito nel solo nome di Gesù Cristo non fosse valido, come si può vedere nella Dissertazione del Cardinal Orsi, che ha per titolo: *Dissert. Histor. de Baptismo in nomine Christi collato.* Mediolan. 1733, e lo ha confermato in un altra sua Dissertazione stampata in Firenze l'anno 1735, in cui ha preso a difender la prima. Dello stesso sentimento era San Tommaso, il quale dopo avere insegnato, che è necessaria l'invocazione della Trinitá del battesimo: si oppone quel detto degli Atti degli Apostoli, *In Nomine Jesu Christi baptizabantur viri et mulieres* (Act. 8 v. 12), e risponde, che gli Apostoli lo facevano per ispeciale ispirazione di Cristo medesimo, per rendere piú onorevole a Gentili il suo nome. Onde comunque intender si voglia la risposta di Niccolò I,

è sempre fuor d'ogni dubbio, che nulla ha che fare nella nostra questione, in cui si tratta delle definizioni di fede *ex Cathedra.*

E' poi una cosa veramente vergognosa l'opporci, come una definizione di fede quanto operarono contro Formoso Sergio III, e Steffano VII animati da un interno odio contro di lui. Monsignore Spondano Vescovo di Pamiers all'anno 897 dice, ch'erraron nel fatto per una violenta Tirannia, e non per falsa dottrina nella fede; Oltrediche molti sono i Teologi, i quali vogliono, che le ordinazioni di Formoso sieno state reiterate d'ordine di Sergio, e di Steffano, non quanto alla sostanza, ma quanto a certe cerimonie, per cui quelli, che erano stati ordinati da Formoso, aver potessero il libero esercizio degli ordini ricevuti. Ma osservano anzi i Teologi, che in quel tempo in cui tutto si faceva per violenza, e per impegno, i Romani Pontefici allora regnanti nulla hanno giammai deciso contro la fede; il che dimostra sempre più la continua singolare assistenza dello Spirito Santo, perchè non s'inganino come dottori, e Maestri di tutta la Chiesa. Quello, che non può soffrirsi con pazienza si è la franchezza, con cui asserisce, che Sergio ha comandato quello, per cui veniva a estinguersi per venti anni in tutta l'Italia, e nella Chiesa stessa di Roma il Sacerdozio, i Sacramenti, la Cristianità, come se la Chiesa di Roma possa cessare un sol momento di essere il centro di tutte le altre, e possa la sua fede non esser la fede di tutta la Chiesa.

Di Gregorio VII, è inutile di parlarne dopo quel, che si è detto altrove diffusamente. Quanto a Bonifacio VIII, che ha seguito le sue pedate, e contro di cui, con tanta acerbità si scatenano i nemici della Santa Sede Apostolica per la sua Bolla *Unam Sanctam*, in primo luogo è falso, che abbia definito essere necessaria alla salute la sommissione de' Principi nel temporale al Romano Pontefice; siccome è falso, che Clemente V l'abbia annullata nel Concilio Ecumenico di Vien-

na. Il primo consta da Monsignore Spondano, il quale riferisce l'Allocuzione avuta in pubblico Concistoro da Bonifazio l'anno 1301 in cui si protesta, *se nihil tale unquam scripsisse aut somniasse; sed epistolam in qua id continebatur, suo nomini suppositam fuisse a Petro Flotta.* L'altro è palese dallo stesso Decreto di Clemente V, il quale non dice altro di quella Bolla, se non che intender si debba senza pregiudizio del Re, e del Regno di Francia, i quali erano in quello stato medesimo, in cui si trovavano prima di essa. In secondo luogo, le parole: *subesse Romano Pontifici omnino esse de necessitate salutis*, intender si devono della sommissione, che tutti devono al Papa nello spirituale, e intorno a questo non avvi alcun Cattolico, che ne dubiti. Che poi siasi servito in un senso traslato delle parole della Scrittura nulla pregiudica alla Tradizione, e alla fede. Pietro il Venerabile ne aveva fatto lo stesso uso assai prima di lui: Ep. 29 Lib. VI. *Quamvis Ecclesia non habeat Imperatoris gladium, habet tamen super quoslibet minores, sed et super ipsos Imperatores imperium; Unde ei sub figura Prophetici nominis dicitur: Constitui te super Gentes, et regna, ut evellas, et destruas, et dissipes, et plantes.*

Del resto, quand' anche nella Decretale, *Unam Sanctam*, vi fossero delle cose, da cui potesse inferirsi, che il Papa era di sentimento, che i dominj de' Principi Cristiani fossero soggetti almeno indirettamente alla sua autorità; qualora abbandonano la vera fede Cristiana, nulla avrebbe deciso contro la fede. Vi furono per lo passato, e vi sono tutt' ora degli Uomini dottissimi, che sostennero, e sostengono questa sentenza, nè alcuno gli ha accusati giammai di errore in materia di fede, come abbiamo veduto col chiarissimo Monsignor Bossuet Difesa della Storia &c. num. LV. Tanto meno adunque può esserne accusato Bonifazio VIII.

Delle Investiture, e del Privilegio accordato a Enrico V da Pelagio II ne ho già parlato nel Lib. VI num. 47, qui osserverò solamente ciò, che ne dice lo stesso Avversario nel

Cap. 38. Ei ci presenta le parole di Guido Arcivescovo di Vienna, il quale parlando di un tal privilegio, dice: *Scriptum illud, quod Rex a vestra simplicitate extorsit.* E conchiude, che niuno di sana mente dirà mai, che un tale indulto era una vera Eresia. *Hæresim proprio strictoque significatu fuisse id, quod Paschalis II indulserit, vix quisquam sanus dixerit.* Come dunque ci oppone un Indulto ottenuto colla forza, e che nulla pregiudica alla fede; ove si tratta di Decisioni *ex Catedra*, che devono esser libere, e date a tutta la Chiesa in materia di Fede?

§. IX.

A torto si accusano di error nella Fede, Alessandro III, Innocenzo III, Celestino III.

L' Autore della Difesa sulle traccie de' Luterani Centuriatori, che l'han preceduto, nei due Capi 39, e 40, vuol trovar degli Errori nelle Decretali di Alessandro III, Innocenzo III, e Celestino III, e quel, che è peggio errori manifesti. Quanto ai primi: Egli riprova la consuetudine, per cui si annullavano i Testamenti, che non fossero sottoscritti da sette o almeno cinque Testimonj, e dice, che devono bastare due o tre persone idonee, allegando a provarlo quel detto dell' Evangelio Matt. 18. *In ore duorum vel trium testium stat omne verbum.* E quindi proibisce anche colla minaccia della Scomunica di annullare cotesti Testamenti. Ma questo, ch' Egli dice un error manifesto, e riprovato da tutti, nè è un errore nella fede, quale esser dovrebbe per aver luogo nella nostra questione, nè è riprovato da tutti come consta dai Canonisti, che ristringono questa legge ai soli lasciti fatti alla Chiesa, e agli Stati Pontificj, in cui era in vigore; e non ha inteso di derogare con questo alla pratica di altri paesi, se non forse in ordine alle Cause pie al giudizio soggette della Chiesa. Onde nulla ha che fare contro di noi, che in molte regioni, non

sia stata accettata una tal Decretale. Quanto al Testo dell' Evangelio addotto in prova della sua asserzione, ha risposto abbastanza il Melchior Cano Lib. 6 c. 8. *In conclusione Pontifices summi errare non possunt, si fidei quæstionem ex Sacro Tribunali decernant; Si vero Pontificum rationes necessariæ non sunt, ne dicam aptæ, probabiles, idoneæ in his nihil est immorandum. Non enim pro causis nos a Pontificibus redditis, tamquam pro aris, et focis depugnamus.* Lo stesso si dee dir de' Concilj anche Ecumenici.

Lo stesso Alessandro III, dopo aver giudicato indissolubile come è veramente, il matrimonio contratto per *verba de presenti*, aggiunge: *quamvis aliter a quibusdam Prædecessoribus nostris fuerit judicatum*: dal che ne inferisce l'Avversario, che alcuni Romani Pontefici giudicarono diversamente da quello, che fu poi definito dallo stesso Alessandro, e da tutta la Chiesa.

Pareva, che Egli colla sua solita erudizione produr dovesse in conferma del detto di Alessandro uno, o due, o piú Pontefici, che avessero giudicato contro l'insolubilità del matrimonio rato, e consumato; ma Egli non ne produce alcuno, e se crediamo ai migliori Canonisti non poteva produrlo, poichè non avvi alcuna antica Collezione di Sacri Canoni, in cui si faccia menzione di un tal giudizio. Onde se gli dirò, che Alessandro si è ingannato per errore di fatto, nè egli potrá convincermi del contrario, nè avrà forza alcuna il suo argomento. Ma io credo piuttosto, che l'affare sia andato così. Si era introdotto a que' tempi un grande abuso, per cui si credeva, che il matrimonio rato solamente venisse disciolto pel conseguente matrimonio rato insieme, e consumato; come attesta il Gonzalez; ed è molto probabile, che i Vescovi, i quali consultarono sopra di ciò Alessandro III, abbiano allegato il falso romore sparso fra il Popolo, che ciò fosse stato accordato da un qualche suo Predecessore, e che il Papa Alessandro; senza impegnarsi a esaminare, se fosse vero,

o nò un tal romore, abbia risposto, che dovea starsi al suo giudizio, quand' anche alcuno de' suoi Predecessori giudicato avesse diversamente.

Di una simile espressione ha fatto uso anche Innocenzo III, *Licet quidam Prædecessor noster sensisse aliter videatur.* Parla Egli del suo Predecessor Celestino, il quale era di parere, che si sciogliesse il vincolo del matrimonio fra Cristiani Cattolici, quando o l'uno, o l'altra cadeva nell' Eresia, del qual sentimento era stato prima di lui anche Urbano III.

Ma Innocenzo era ben lungi dal riconoscere una definizione di fede nella privata loro opinione. Anzi Eglino stessi lo dichiararono con quelle parole *Videtur nobis*, le quali indicano la privata loro opinione, non la sentenza irrevocabile di un Pontefice, che insegna alla Chiesa, quello che deve operare. A torto adunque fu accusato di Eresia Celestino III, e a torto l'accusa Egli d'aver risposto come Pontefice con una Eresia ad una dimanda relativa alla fede.

Ancor piú ingiuriosa al Romano Pontefice, e a un Pontefice, così grande, com' era Innocenzo III, è la calunnia, che gli dà d'aver approvata col consenso de' Cardinali la rivelazione della Sacramental penitenza. Almeno si fosse fatto un dovere di riferire ciò, ch' Egli ne dice nel Sermone *de consecrat. Pontificis Maxim.* e nel Can. *Omnis utriusque Sexus &c.* da lui stabilito nel Concil. Lateranense IV. Dice Egli nel primo, *Caveat ergo Sacerdos, cui confitetur peccator non ut homini, sed ut Deo, ne forte post confessionem auditam recordetur peccati, hoc est ne verbo, vel signo indicet se scire delictum*; e nell'altro « Caveat autem omnino ne verbo vel signo, vel alio quo-
» vis modo prodat aliquatenus peccatorem, sed si prudentio-
» ri concilio indiguerit, illud absque ulla espressione personæ,
» caute requirat. Quoniam qui peccatum in pænitentiali judi-
» cio sibi detectum præsumpserit revelare, non solum a Sacer-
» dotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad
» agendam perpetuam pænitentiam in arctum Monasterium de-

„ trudendum. „ Giudichi da questo ogni Uomo saggio, se è credibile che un Papa, il quale voleva punita con tal rigore la frazion del Sigillo Sacramentale, l'abbia autorizzata Egli stesso col consenso de' Cardinali. Il fatto, a cui allude in questo luogo l'Autore della Difesa ci vien riferito da Cesario Monaco Cisterciense nel III Lib. *Historiarum Memorabilium* cap. 31, e 32. Narra Egli d'un certo Monaco, che celebrava senza esser stato ordinato. Questo senza voler desistere da una tanta empietà, se ne confessò dall' Abbate, il quale afflitto, e piangente lo pregò, lo ammonì, gli comandò di desistere ma senza frutto: poichè, per tema di essere scoperto, proseguì a celebrar come prima. L'Abbate nel seguente Capitolo Generale propose il caso, dimandando, che far doveva il Confessore; e non avendo il Capitolo avuto coraggio di definir cosa alcuna, ne scrissero al Papa Innocenzo, che radunati i Cardinali, e altri Uomini Letterati propose loro il caso, e ne richiese a ciascuno il suo sentimento. Quasi tutti convennero di non doversi revelare la Confessione; ma egli soggiunse: E io dico, che in tal caso dev' essere rivelata. Poichè in tal caso non è una vera Confessione ma una bestemmia, e il Confessore non deve tenere occulta cotesta bestemmia, e pazzia, che ridonderebbe in danno di tutta la Chiesa. Piacque a tutti questa sentenza, e scrisse al Capitolo l'anno appresso quello, ch' Egli aveva determinato, e approvato avevano i Cardinali. Ecco il gran fatto, su cui muove tanto romore l'Autore della Difesa fino ad esclamare. *En matura et Canonica deliberatio totoque anno dilata, tum ad Universum Cisterciensem Ordinem tota diffusam Ecclesia perlata responsio, ac determinatio, quam juri divino ac naturali repugnare Theologi, Canonistæque uno ore confitentur*: E peggio ancora quel, che soggiunge: *Hæc doctissimis, et consultissimis Pontificibus rite consultis, rite deliberantibus excidunt ad testificationem humanæ infirmitatis: Audent dixerim* (absit verbo injuria), *et ad infallibilitatis præsumptionem retundendam* (Lib. IX cap. 40). L'unica

cosa, che stia bene in questo periodo, e quell' *audens dixerim*, che significa una vera temerità; nè vi volea meno per incolparne un Pontefice così dotto, e sì santo. Da un tal fatto, se pur è vero, del che dubita Natale Alessandro (de Sacr. Pænit. lib. II Reg. 58), si conosce ad evidenza, che si trattava di un finto penitente, ch' era andato a confessarsi dal Superiore, che sospettava fosse conscio della sua empietà, affinchè col pretesto del Sigillo della Confessione nol palesasse, nel qual caso, chi dirà mai, che fossevi una vera confessione Sacramentale inseparabile dal secreto? Io certamente non so capire, come non siasi vergognato di scrivere queste cose, e attribuirle al gran Bossuet; se dir non vogliamo piuttosto, che il Signore lo ha permesso per far conoscere ai Francesi qual sorta di Avvocato ha preso a difendere la loro causa.

Non può essere più alieno dalla nostra questione quello, che ivi dice dello stesso Innocenzo, quasi che dubitasse della sua infallibilità, perchè scrisse al Re di Francia Filippo Augusto. *Non auderemus super hujusmodi casum de nostro sensu pro te aliquid definire.* Ivi trattavasi di una cosa particolare, in cui non convenivano le parti interessate, trattavasi dello scioglimento del matrimonio del Re colla Regina Isenberga sua moglie, negando il Re, che fosse stato giammai consumato, e lo asseriva in vece anche con suo giuramento la Regina. Il Papa, tentata inutilmente ogni via per rimoverlo dagli insani amori di una sua Concubina, e propostogli il precetto di Gesù Cristo, che lo vietava, e gli esempj, e i Decreti dei Padri, ch'eran contrarj al suo intento, prese l'espediente di riportarsi alla deliberazione di un Concilio Generale, non perchè fosse necessario in una cosa così manifesta; ma per raddolcire come che sia la sua negativa, e perchè la dilazion necessaria, che portava naturalmente la celebrazion di un Concilio, desse luogo a migliori consigli nell'animo del Re, e vi estinguesse le impure fiamme, che vi si erano accese. Pertanto la risposta data a Filippo

dal Papa non poteva essere nè più prudente, nè più giusta, e non vedo, come possa inferirsi da essa, ch'egli dubitasse della sua infallibilità ne' giudizj di fede.

§. X.

Non si oppongono fra di loro le Decretali di Niccolò III, Clemente V, e Giovonni XXII.

Pareva, che passar si dovesse sotto silenzio nella nostra questione la controversia sul voto della povertá eccitata da Francescani nel Secolo XIV. Ma l'Autore della Difesa sull'esempio de' Luterani Centuriatori, che lo han preceduto, ha messo in campo aucor questa, per trovar degli errori in materia di Fede, dove non sono, e v'impiega cinque interi Capitoli per dimostrare, che si contradicono fra di loro le Decretali de' Romani Pontefici. Niuno si persuaderà senza dubbio, che sieno di quelle dogmatiche Definizioni date a tutta la Chiesa, delle quali parliamo, le particolari disposizioni date dai Papi, per raffrenare l'audacia, e la temerità di alcuni Religiosi, che andarono a terminar collo scisma, e colla Apostasia, e che non avrebbero avute gran conseguenze, se non fossero stati sostenuti da Lodovico il Bavaro nemico implacabile della Santa Sede Apostolica.

Tre sono le questioni, che si agitarono in quella occassione. 1 *Se nelle cose, che si consuman coll' uso, sia separabile l'uso medesimo dal dominio*: e in questo, quand' anche fossero con trarj tra di loro Niccolò III, e Giovanni XXII nulla interessano il nostro argomento; poichè non è questa una questione, che appartenga alla Fede.

2 *Se la povertà, che si spoglia d'ogni dominio ritenendosi il solo uso, sia meritoria, e santa.* E su di questa, non si accordano i due Pontefici, ma niuno di essi ha definita come di Fede la sua sentenza; ma l'ha riguardata, come di semplice

disciplina soggetta ad essere variata secondo le circostanze dei tempi. Niccolò III che ammetteva il solo uso del fatto senza il diritto dell'uso, avea riservato alla Santa Sede il dominio di quelle cose, che appartenevano ai Francescani, lasciandone a loro il solo uso, del fatto. Giovanni XXII, che credeva inseparabile l'uso del fatto dal diritto dell'uso, o sia dal dominio, ha rinunciato colla sua Bolla *ad Conditorem*, a un tal dominio, e ha voluto, che si considerino come non fatte le ordinazioni de' suoi Predecessori su questo punto. *Nullum jus seu dominium aliquod, occasione* ordinationis *prædictæ, seu cujusvis alterius a quorumquè Prædecessorum nostrorum super hoc specialiter editæ, Romanæ Ecclesiæ acquiratur: sed quoad hec habeantur prorsus* ordinationes *hujusmodi pro non factis*: Il solo termine di Ordinazione, con cui chiama la Decretale del suo Predecessore, dà a conoscere chiaramente, che non riguardavala come una definizione di Fede.

La terza questione, e la più importante si era, se Cristo Signor nostro abbia praticata co' suoi esempj, e insegnata colle parole, una tal povertà, che abbia il semplice uso senza alcun dominio di quello, di cui si serve, o come dice Niccolò III nella sua Bolla: *Exiit qui seminat &c.* l'uso non *juris sed facti tantum.* In questa questione, che appartiene propriamente alla Fede, non si oppongono fra di loro i due Pontefici Niccolò, e Giovanni. Il primo dice, che Gesù Cristo come Padre, e Dottore di tutti ora ha insegnato colle parole, e coll'opere quella perfettissima povertà di semplice uso, e lo prova con quelle parole di San Matteo Cap. 19 *Nolite possidere aurum, nec argentum &c. Matt.* 18 *Filius hominis non habet ubi caput reclinet: Lucæ* 8 *Sequebantur eum Mulieres, quæ ministrabant ei de facultatibus suis*: ora ha insegnata una povertà meno rigida per addattarsi alla debolezza di tutti. Così quando dice: *Dignus est enim operarius mercede sua*, ha dato a Predicatori il diritto di esigere dai popoli il loro sostentamento. E nel Capo 13 di San Giovanni si legge, che avea

del denaro, di cui viveva in comune co' suoi Apostoli, nè può mettersi in dubbio, che ne avesse un vero dominio, giacchè era solito di farne parte ai poveri colla limosina.

Giovanni XXII condannò come Eretico il dire, che Gesù Cristo nulla ha avuto di proprio sopra la terra nè in particolare, nè in comune; il che non nega Niccolò III; ma nega solo, che Gesù Cristo abbia sampre condotta una tal vita, e Giovanni non nega, che Cristo talvolta nulla avesse di proprio, nè in particolare, nè in comune, ma nega solo, che abbia sempre condotta una tal vita. Niccolò avea riservato alla Santa Sede il dominio e concesso l'uso ai Francescani di quelle cose, che eran loro offerite; Giovanni aveva spogliato la Santa Sede del dominio di quelle cose, che si consuman coll' suo dai Religiosi, il che è di semplice disciplina variabile secondo le circostanze dei tempi.

Pertanto conviene osservare con Melchior Cano Lib. 5 c. 5, che non tutte le Decretali dei Papi son sempre irreformabili; ma quelle solo, che riguardan la Fede Di quelle relative alla disciplina si sà, che alcune furono in segoito con migliore consiglio abolite, perchè *non ex firmo decreto sed ex Pontificum opinione prodierunt*. In oltre convien distinguere il fine, e la conclusion del Decreto dalle ragioni, su cui si fonda. In quella, e non in queste si dee tenere infallibile il Romano Pontefice; siccome neppure i Concilj anche Ecumenici; le cui ragioni non sono sempre necessarie, o intimamente connesse colla questione, ma tal volta verosimili solamente; come è quella, che apporta un Concilio della porta chiusa di Ezecchiello, a provare la perpetua Verginitá di Maria· Tali ragioni, e motivi se non son necessarie, non sono però dispregevoli.

§. XI.

Giovanni XXII, a torto si accusa d'avere definito come Pontefice; che vien differita fino al giudizio la beatifica visione dei Giusti.

Se si avesse a giudicare del sentimento di Giovanni XXII sulla vision beatifica dalle sue Bolle, non solo non ha deciso giammai, che sia differita fin dopo il giudizio; ma ha deciso anzi tutto il contrario nelle due professioni di Fede spedite l'una l'an. 1318 ad Osinio Re degli Armeni, l'altra l'an. 1321 ai Fedeli, che vivevan fra i Tartari, nelle quali dice apertamente, che le anime scevere da ogni macchia anche leggera son ricevute immediatamente nel Cielo. *In cœlum mox recipi*, e piú ancora nelle Bolle di Canonizzazione di San Lodovico Vescovo di Tolosa, di San Tommaso d'Erford l'anno 1320, e di San Tommaso d'Aquino l'anno 1323, in cui dice: *In medio domus tuæ ad Deum contemplandum facie revelata est ingressus.* Niente potea dire hi più espressivo a spiegare il dogma Cattolico della beatifica visione. In queste Bolle date a tutta la Chiesa, e non nei privati Sermoni a un piccolo numero di Fedeli, che passano colla velocità, con cui si recitano dall' Oratore, si dee riguardare la decision del Pontefice, che parla dalla sua Cattedra. Fino al 1331 era comune fra Teologi la dottrina, che le anime dei Giusti accolte fossero immediatamente nel Cielo, e ammesse alla beatifica visione di Dio; e questa ha seguita Giovanni XXII nella professione di fede spedita al Re d'Armenia, e nelle predette Bolle di Canonizzazione. Solo in quest'anno 1331 incominciò ad agitarsi la questione, non già se le anime dei Giusti ammesse fossero nel Cielo, ma se fossero ammesse a veder Dio *facie ad faciem*, come dice S. Paolo. (I. Chor. 13) E poichè la Chiesa non avea deciso ancor nulla su questo punto, la quale decisione solenne non si ebbe, che colla Bolla *Benedictus Deus* di Benedetto XII l'anno 1336, i Teologi si divisero in due contrarj partiti, le cui ra-

gioni vedet si possono epilogate in un libro di Durando da San Porziano celebre Teologo Domenicano, e Vescovo allora di Meaux, il qual libro ritrovasi Manoscritto nella Biblioteca Vaticana al num. 4006.

« Il dogma adunque della visione faciale non essendo al„ lora deciso, ognuno lo credeva a suo modo; e Giovan„ ni XXII, come Uomo studioso, desiderando di rintracciare „ la veritá, si pose a contrariare l'opinione di quelli, che „ l'ammettevano, per dare maggiore stimolo di trovar nuovi „ argomenti, e il vero nel dubbioso; (*Lancisi. in vit. Joan.* 22) Quindi nella Lettera scritta a Filippo Re di Francia l'anno 1333 lo assicura, che se n'era disputato alla sua presenza, *pro*, e *contra* da Prelati, e Maestri in Teologia, e lo prega a permettere Egli pure la disputa ne' suoi Stati; finchè ordinata sia qualche cosa su questo punto dalla Santa Sede Apostolica. *Donec aliquid ordinatum per sedem fuerit Apostolicam.* Dunque fino a quest'anno, che fu il penultimo della sua vita, nulla aveva ancor deciso, come attestano i Teologi della Facoltà di Parigi radunati dal Re per questo affare, e per dare sopra di esso il lor giudizio. *Multorum*, dicono essi, *fide dignorum relatione audivimus, quod quidquid in hac materia Sua Sanctitas dixit non asserendo, seu opinando protulit, sed solummodo disputando.*

Per poco, che l'Autore della Difesa avesse voluto esser giusto, e riflettere con animo non prevenuto su queste parole da lui medesimo riferite, avrebbe dovuto confessare, che egli non ha mai deciso *ex Catedra* la presente questione, come Padre, e Maestro di tutta la Chiesa, benchè come Autore privato, abbia favorito la contraria sentenza e nelle sue Omelie, in cui ha asserito: *quod Sancti in Cœlo non videbunt usque ad diem generalis judicii faciem Dei sive Divinam essentiam; sed tantummodo videat Divinitatem Christi*: « e quando ha fatto carcerare un „ Religioso Domenicano non perchè assolutamente l'ammet„ tesse; ma perchè ardì fulminar dal Pergamo la scomunica „ contro chi la negava.

Del resto non poteva ignorare l'Autore della Difesa ciò, che ne dice Benedetto XII da lui citato, nella sua Bolla, in cui definì per sempre questa questione: " Cumque idem Prædecessor noster ad quem determinatio prædictorum pertinebat, ad decisionem hujusmodi concertationum se præpararet, in Consistorio suo publico tam Fratribus suis S. R. E. Cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, quam Prælatis, et Magistris in Theologia, qui multi aderant præsentes, injugendo districtius, et mandando ut super materia de visione prædicta, quando requirerentur ab eo, deliberate dicerent, unusquisque quod sentiret: Tamen morte præventus sicut Domino placuit, perficere illud nequivit.

Lo stesso Papa riporta in detta Bolla la solenne Dichiarazione, che fece prima di morire alla presenza de' pubblici Notari, in cui dice: " Fatemur et credimus, quod animæ purgatæ separatæ: a corporibus sunt in Cælo . . . . et vident Deum, ac Divinam essentiam facie ad faciem, clare, in quantum status, et conditio compatitur animæ separatæ: Si vero alia vel aliter, circa materiam hujusmodi per nos dicta, prædicata, seu scripta fuerunt . . . . ea in quantum sunt consona fidei Catholicæ determinationi Ecclesiæ. S. Scripturæ ac bonis moribus approbamus; aliter autem illa habemus, et haberi volumus pro non dictis, prædicatis, et scriptis, et ea revocamus expresse ,, Questo così autentico attestato di un Papa che vi era presente, e parlava a persone, che vi eran presenti altresì, avrebbe dovuto convincere l'Autore della Difesa se più, che dallo spirito di partito si fosse lasciato condurre dallo Spirito di verità.

Da questa solenne dichiarazione fatta in morte da Giovanni XXII, è palese, ch' egli credeva soggetti ad errore i Romani Pontefici, qualora dicono, e predicano, e scrivono, ed espongono come privati il lor sentimento su qualche questione anche di Fede; non quando in mezzo alle questioni, che si sollevano nella Chiesa, dopo il più maturo esame, e

dopo tutte quelle disposizioni che lor suggerisce lo Spirito Santo, alzan la voce dalla lor Cattedra, e questa dicono, questa è la Eede di Pietro su questo punto; e a questa fa di mestieri, che tutte si conformin le Chiese, o tutti i Fedeli, che sono pel mondo dispersi, e chiunque ricusa di farlo, io nol conosco per membro del corpo mistico di Gesù Cristo e lo separo dalla mia Greggia. Questo non l'ha mai fatto Giovanni XXII come attesta Benedetto XII, il quale ci assicura, che quando si disponeva a decidere la questione fu prevenuto dalla morte; anzi se si dee giudicare da quel, che fece morendo, l'avrebbe decisa secondo che la decise di poi il suo successore Benedetto, e il Concilio Ecumenico di Firenze. Onde a torto si accusa di aver mancato come Pontefice di confermare i Fratelli nella fede, quando la morte non gli ha permesso di farlo: e si riguarda come una decisione *ex Cathedra* quella, sopra di cui avea comandato a Teologi, e ai Cardinali, che ognuno esponesse liberamente il suo sentimento.

Che se Egli vuole, che si riguardi, come un giudizio del Papa come Universale Dottor della Chiesa, la solenne dichiarazione fatta in morte da Giovanni XXII, perchè ha voluto che fosse inserita nelle pubbliche Tavole, il che fece il suo Successore nella Bolla *Benedictus Deus*, tanto più dee riguardarsi come un giudizio del Dottore universal della Chiesa la Bolla *Inter Multiplices*, che Alessandro VIII avea preparata da tanto tempo, e fece pubblicare poco prima della sua morte alla presenza di dodici Cardinali, e di due Protonotarj Apostolici, la sottoscrisse, e la spedì in Francia con una sua lettera a Luigi XIV. Se Giovanni XXII disse di sottomettere alla determinazion della Chiesa quanto detto aveva, e predicato sull'agitata questione non ancora decisa della beatifica visione; Alessandro VIII sull'esempio del suo Predecessore Innocenzo XI, dopo d'avere spiegata la pienezza dell'Apostolica sua Podestà, ha annullati, cassati, irritati, e dichia-

tati di niun valore gli Atti tutti dell' Assemblea del 1682, protestando contro di essi alla presenza di Dio, e contro la Dichiarazione contenente le quattro famose proposizioni. *Motu proprio ac ex certa scientia, et matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ Potestatis plenitudine, omnia et singula, quæ tam quoad extensionem juris Regaliæ, quam quoad declarationem de potestate Ecclesiastica* ac quatuor in ea contentas propositiones *in supradictis Comitiis Cleri Gallicani an.* 1682 *habitis acta et gesta fuerunt, cum omnibus, et singulis mandatis &c. . . ipso jure nulla, irrita, invalida, inania, viribus, et effectu penitus, et omnino vacua ab ipso initio fuisse, et esse, ac perpetuo fore neminemque ad illorum, seu cujus libet eorum, etiam si juramento vallata sint, observantiam teneri. . . . tenore præsentium declaramus decernimus. . . . et quatenus opus sit. . . improbamus, cassamus, irritamus, et annullamus. . . . et contra illa, deque eorum nullitate coram Deo protestamur.* Ecco come parlano i Papi, quando intendono di parlare colla pienezza della loro Autorità, e come Padri, e Pastori di tutto il Gregge. Ora fra le quattro Proposizioni, che ha annullate, cassate, e dichiarate prive di alcun valore, e contra di cui ha protestato alla presenza di Dio Alessandro VIII vicino a presentarsi al suo Tribunale, una si è quella, che nega infallibile il Papa, quando parla dalla sua Cattedra.

§. XII.

Niuno de' Romani Pontefici ha mai detto di esser fallibile quando parla dalla sua Cattedra.

Non contento d'aver sostenuto co' Luterani, che molti Romani Pontefici errato avevano nella fede, parlando a tutto il Popolo dalla lor Sede, pretende di comprovarlo colla confessione degli stessi Pontefici. Questi li divide in due Classi, una di quelli, che accusati d'aver errato, non allegarono a di-

fendersi la loro infallibilità, l'altra di quelli, che confessarono apertamente di esser fallibili. Ripone nella prima Pelagio I (Lib. 9 c. 24) la cui fede, era sospetta, com'egli dice, a Cattolici per aver confermato il V Sinodo Generale, e Bonifacio III sospetto a San Colombano per lo stesso motivo. Parlando del V Sinodo veduti abbiamo I romori, che eccitati si erano nell'Occidente contro Vigilio per aver confermato quel Sinodo, nè dee recar maraviglia, che siensi continuati contro Pelagio suo Successore, che l'approvò. Dee recar maraviglia, che l'Avversario si abusi dello scisma di alcuni Vescovi, che ingannati dalla iguoranza del fatto, credevano, che il V Sinodo avesse condannato quello di Calcedonia, per provare sospetta la fede di Pelagio nella conferma di un Sinodo ricevuto come Ecumenico da tutta la Chiesa. Gli stessi Vescovi ricusarono di accettar quel Concilio da due Pontefici confermato, e riconosciuto per tale da tutto l'Oriente. Dovrà per questo riputarsi sospetta la fede de' Concilj Ecumenici? Dee recar maraviglia, ch'ei neghi infallibili i Papi nelle decisioni di fede, perchè alcuni accusati di errore, non vi opposero la loro infallibilità? Se Pelagio volle guadagnar colle dolci, e trar d'inganno coloro, che sollevati si erano contro di lui, se oppose alle loro accuse la sua professione di fede, dovrà argomentarsi da questo, ch'Egli fosse persuaso, non essere stato assistito dallo Spirito Santo nella conferma del V Sinodo? Anche San Pietro, quando si sollevò tra Fratelli una specie di susurro contro di lui, perchè portato si fosse a Gentili: (Act. 2) non allegò a difendersi la sua infallibilità: ma diede loro una piena soddisfazione: Si dovrà dire per questo, ch'si credesse soggetto ad errore? Lo stesso Pietro, impone a fedeli (Ep. I Cap. 2) di esser pronti a render conto della lor fede, e della loro speranza a chiunque lor la dimanda: ma dovrá forse inferirsi da questo, che le credesse meno stabili e ferme, perchè non disse di opporre ad essi l'infallibilitá della dottrina, che avea lor predicata? Argomenti sì mise-

rabili danno a conoscere chiaramente la debolezza della causa, che ha presa a sostenere con tanto impegno.

San Columbano poi, non fu santo senza alcun dubbio per essersi opposto a Bonifazio III, o IV, e per avergli scritta a insinuazione di Teodelinda, e di Agilulfo Re de' Longobardi quella Lettera piena di fiele, e che dovrebbe esser sepolta in una perpetua dimenticanza. Egli aderiva in quel tempo a Scismatici difensori dei tre famosi Capitoli, di cui si é parlato di sopra; e non merita alcun riguardo. E se è Santo, lo è, perchè ravvedutosi del suo inganno, avrà cancellata col pianto la sua Lettera, e fatta penitenza del favore prestato a Scismatici, che sollevati si erano contro del V Sinodo, e de' Romani Pontefici, che lo avevano confermato.

Intorno a questo convien sapere che i Concilj autorizzati dalla presenza, o dalla conferma del Papa non caddero in errore giammai, vi caddero bensì talvolta, quelli a cui intervennero i suoi Legati poichè l'infallibilitá è così propria di lui, che non può essere ad altri comunicata. L'esempio del Concilio di Calcedonia ne è una prova. In esso (Act. IX, e X) fu prodotta la Lettera d'Iba Vescovo di Edessa a Mari Persiano, e introdotti gli Accusatori, che il provarono giá condannato colla sua Lettera da un Concilio di Vescovi tenuto in Berito. Riletta la Lettera alla presenza dei Padri, e senza farne alcuno esame dopo l'accusa, vi s'interposero i Legati con dire, che Iba era Ortodosso, e decretarono, che fosse stabilito nella sua Chiesa, da cui era stato scacciato.

Portati a San Leone gli Atti del Sinodo per la conferma, Egli la ricusò, e confermò solamente quanto era stato deciso contro Nestorio, e Dioscoro, ed Eutiche, come rilevasi dalla sua Lettera a Giovenale, e agli altri Vescovi del Concilio " per approbationem Gestorum Synodalium propriam „ vobiscum iniisse sententiam, in sola videlicet fidei causa, „ quod sæpe dicendum est, propter quam generale Concilium „ placuit congregari Ep. 61 „ e ancora piú chiaramente dalla

sua Lettera a Massimo Antiocheno in cui dice Ep. 62 " Si
„ quod sane ab his Fratribus, quos ad Sanctum Synodum vi-
„ ce mea misi, præter id, quod ad causam Fidei pertinebat,
„ gestum esse perhibetur, nullius erit penitus firmitatis, quia
„ ad hoc tantum ab Apostolica Sede sunt directi; ut excussis
„ hæresibus Catholicæ essent fidei defensores. „ Lo stesso
conferma Facondo Hermianense, ch' ebbe una sì gran parte
in questi affari. (Lib. 5 c. 4) " Beatissimus Leo scribens,
„ non sententiam super Ibæ Epistolam prolatam, neque Epi-
„ scopatum dicto Ibæ redditum, et cætera quæ in Synodo
„ Calcedonensi de quibusdam personis decreta sunt . . . . at-
„ tendit, cum diceret: S. Synodum ad extirpandam solam hæ-
„ resim, et ad confirmationem fidei Catholicæ congregatam
„ fuisse „ Dal che ne è avvenuto, che la Lettera, la quale
è uno de' tre Capitoli, è stata sottoposta ad esame nel V Si-
„ nodo, e condannata com' empia, e piena degli errori di
Nestorio.

Per mancanza di questa riflessione i Vescovi d'Aquilea, e dell' Istria caricaron d'ingiurie il Papa Vigilio, e fecero un lungo Scisma colla Chiesa di Roma, a cui costretti furono a cedere finalmente; e per mancanza di questa medesima riflessione i Vescovi dell' Etruria, e di Francia ebber sospetta la fede di Pelagio I per aver approvato il V Sinodo, che credevan contrario a quello di Calcedonia. Così molti dotti Uomini, e pii di que' tempi fra quali non ho difficoltá di mettere anche S. Colombano; non avrebbero accusato i Padri del V Sinodo, se avessero riflettuto, che la Lettera, e la persona d'Iba furono bensì ammesse dai Legati del Papa nel Concilio di Calcedonia nella Sess. IX, e X, ma non furono confermati da S. Leone gli Atti, la cui conferma non si estende oltre la Session VI, anzi ha detto, che quanto fatto avevano oltre quello, per cui diretti furono dalla Santa Sede Apostolica, lo dichiarava di niun valore, *nullius erit penitus firmitatis.*

Di questa medesima opinione pare, che fosse a principio Vigilio, e però mostrò della difficoltà d'intervenire a quel Sinodo: ma poichè venne in chiaro, che l'approvazione dell' Epistola d'Iba fatta dai Legati del Papa, era stata dichiarata dal Papa medesimo di niun valore, non ricusò d'aderirvi col suo Costituto.

Da tutto questo è palese, quanto sia necessario al bene della Chiesa, che l'autorità de' Pontefici sia superiore al Concilio, e quanto importa il richiamare ad un solo l'ultima infallibile decisione delle materie di costume, o di fede; affinchè esaminando minutamente, e confermando colla sua autoritá le dottrine che furono da' Concilj stabilite, le tramandi pure, e illibate al suo Gregge (Ved. Lucini. *Romani Pontificis Privilegia &c.* Dissert. 2 Cap. V.)

Quindi quando i Padri di quel Sinodo, per farsi strada a condannare la Lettera d'Iba, la quale non fu discussa, nè approvata nel Concilio di Calcedonia, dissero, che la Lettera di San Leone non vi fu ricevuta senza esame, e senza averla prima collazionata colla dottrina dei Padri, o s'ingannarono per errore di fatto, com' è palese dagli Atti di quel Concilio, o intesero della seconda accettazion della lettera, la quale non fu, che una più ampia accettazion della prima per una maggiore confutazione degli Eutichiani, e illnminazione di quelli, che non l'intendevano a dovere, perchè ignoravan la lingua, in cui era scritta. Ma questa seconda accettazione, che si è fatta nell' Azion IV era stata giá preceduta da quella dell' Azione seconda, in cui avendo fatto istanza i Magistrati, che si trattasse della Fede secondo il Concilio Niceno, e Costantinopolitano I, Cecropio Vescovo di Sebaste rispose, che sopra gli Errori d'Eutiche avuta avevano la lettera del Santissimo Vescovo della Città di Roma, che la seguivano, e l'avevano di comune consenso sottoscritta. E alle voci di Cecropio fecero eco tutti gli altri Vescovi, dicendo non solo, che bastava l'esposizion fatta da San Leo-

ne, ma che non era lecito di farne un' altra. *Reverendissimi Episcopi clamaverunt: ita omnes dicimus: sufficiunt quae exposita sunt: aliam expositionem non licet fieri.*

§. XIII.

Le proteste di Clemente VI, di Urbano V, di Gregorio XI non si oppongono alla Pontificia infallibilità.

Venendo ora alla Classe di quelli, che si vuole aver confessato d'esser fallibili nelle loro decisioni, ci presentano Clemente VI, il quale vicino a morte si protestò, che se mai anche da Papa errato avesse nel disputare, nel leggere, nel predicare, o in qualunque altra maniera contro la fede, e i costumi, lo rivocava, e voleva, che fosse riconosciuto per tale, e sottometteva tutti i suoi detti, e scritti all'autorità, e alla correzione della Santa Sede Apostolica: *Ea omnia Sedis Apostolicae auctoritati submittimus, et supponimus corrigenda.*

Se decider si dee coll' autorità di Clemente VI la nostra questione, essa è già decisa in favore del Papa. Nell'atto, che sottomette al giudizio della Santa Sede Apostolica, quanto ha detto o scritto, o predicato come che sia, distingue in se l'uomo pubblico dal privato: cioè l'uomo, che parla *ex officio* a tutta la Chiesa, da quello, ch'espone come privato i suoi sentimenti. Riconosce nell' officio, e non nel privato una vera infallibilità; e sottomette alla Santa Sede, o sia al Papa, che parla dalla sua Sede, i suoi sentimenti, e non al Papa, che giudica come privato, e non è come tale, più infallibile di Lui.

Di fatti fra gli Articoli da lui proposti agli Armeni come Articoli di fede è questo il 13. " Se hai creduto, e credi, che ne' dubbj emergenti intorno alla fede possa il *solo* Romano Pontefice metter fine con una autentica Definizione, a cui si debba inviolabilmente aderire, ed esser vero,

„ e Cattolico tuttociò, che colla podestà delle Chiavi a lui „ date da Cristo, determina esser vero; e quello, che determina esser falso ed Eretico, doversi riputare per tale „ (ap. Raynald. ad an. 1346).

Il Papa *solo*, e non il Papa col consenso di tutta la Chiesa può metter fine ai dubbj, che si sollevano contro la fede; e se l'autentica definizione di fede dev' essere infallibile, dev' esserlo parimente il Pontefice, da cui deriva. Da questo, che ha insegnato come Pastore agli Armeni, e non da quello, che ha detto come privato per pura umiltà de' suoi scritti, si deve prendere il sentimento, che aveva della Pontificia infallibilità Clemente VI detto prima Pietro Roggieri, quando era Dottor Teologo nella Università di Parigi.

Lo stesso dee dirsi d'Urbano V, se pure è vero ciò, che ne scrive l'Autore della sua Vita presso il Rainaldi (ad annum 1370.) Per ispirito di umiltá, e non per tema d'avere errato nelle decisioni di fede ha sottomesso alla correzione della Santa Madre Chiesa, da cui dice di non avere giammai deviato scientemente. Parla di se medesimo come privato, non delle sue Bolle, di cui non ne ha mai riformato, nè rivocato veruna.

Anche Gregorio XI rivocò nell' ultima sua volontà, e annullò tutto quello, che potesse aver detto contro la Fede nel Concistoro, o ne' Sermoni, e nelle conferenze così pubbliche, come private. Ma basta leggerne la particola Testamentaria per essere pienamente convinti, che ivi non parla d'alcuna, definizione di fede; quali non son certamente le cose, che si trattano anche nel Concistoro, finchè non sono intimate a tutta la Chiesa.

A meglio conoscere la fallacia fingiamo quello, che sarà forse avvenuto più di una volta; che i Vescovi di un qualche Concilio Ecumenico abbian fatta, morendo, una simil protesta, dovrá inferirsi da questa, che non credessero infallibile tutto ciò, che avevan definito cogli altri nelle Sessioni a cui

Intervennero? Convien distinguere per necessità ne' Pontefici il giudizio pubblico dal privato, e devono distinguerlo anche coloro, che accordano quella infallibilità a' Concilj, che negano al Papa. Dalla Storia del Concilio di Trento è palese, che nelle private Congregazioni, che si tenevano prima di venire all'ultima decisione del dogma, taluni anche dei Vescovi, eran contrarj a quello, che poi stabilivano nel pubblico definitivo giudizio. Dal che si vede, che la particolare assistenza dello Spirito Santo è riservata all'ultima definitiva sentenza, e allora solamente parla per bocca dei Pontefici, e dei Padri, qualora rivolti a tutta la Chiesa: Questa, le dicono, e non altra, è la dottrina della fede, che seguir dovete su questo punto.

Dal fin quì detto ognun vede, quanto sia fuor di proposito quello, che oppongono di Adriano VI. Non era Adriano VI, che parlasse dalla Cattedra di San Pietro; ma Adriano di Florenzo, che parlava da quella di Lovanio allorchè disse ne' suoi Commentarj sul IV libro delle Sentenze (Dist. 7.) "che se per la Romana Chiesa s'intenda il suo Capo, „ o sia il Pontefice, è certo, che può errare anche in quello, „ che definisce con sua determinazione, o Decretale intorno „ all'Eresia, e alla Fede. „

Nè a ciò si oppone, ch'essendo divenuto Adriano VI abbia permessa la ristampa de'suoi Commentarj senza correggerli. Forse non ha avuto il tempo di rivederli da maggiori affari distratto, forse non aveva ancora cambiata opinione, come ha fatto di poi. Egli scrisse quelle parole all'occasione, che sosteneva non potersi conferire la Cresima dai semplici Sacerdoti, e a chi gli opponeva l'esempio di San Gregorio Magno, che accordata aveva a semplici Sacerdoti Siciliani la facoltà di conferire la Cresima, rispose, che *se per la Romana Chiesa &c.* Ma fatto Papa cambiò di parere, e accordò Egli stesso a un certo F. Gallapione Missionario nelle Indie quella facoltà di conferire la Cresima, che negava potersi dare San Gregorio

§. XIV.

I Romani Pontefici non hanno mai dubitato della infallibilità de' giudizj, che proferivano ex Catedra.

Del resto se l'Autore della Difesa volea assicurarsi del sentimento dei Papi su i loro giudizj, o decisioni di Fede, non dovea prenderlo dalle umili espressioni di alcun di loro giá vicino alla morte, o da quanto scrissero come privati; ma dalla Formola di Sant'Ormisda di cui abbiamo parlato di sopra, e di cui dice Egli stesso (Lib. x cap. 7), che fu ricevuta, e approvata da tutta la Chiesa, dalle Lettere di Sant' Agatone al Sesto Concilio Ecumenico, e da quelle di Adriano II all'Imperatore Costantino Pogonato, che lette furono ed approvate nel quarto di Costantinopoli, e ottavo Ecumenico.

Ora tanto Ormisda nel suo Formolario, come i due Papi nelle lor lettere parlano de' Pontificj Decreti in maniera, che escludono dalla loro comunione coloro, che ricusano di sottomettervisi. Le espressioni di Agatone son così chiare, e così forti, che non ammettono la menoma difficoltà. Egli non vuole, che si mettano in dubbio le sue definizioni da quel Concilio, ma che le riceva come immutabili, e certe. „ Per „ Nos prævidimus dirigere, non tamen tamquam de incertis „ contendere, sed ut *certa*, et *immutabilia* compendiosa defi„ nitione proferre. „ E poco dopo: *Qui hæc confiteri noluerint, ut infestos Catholicæ atque Apostolicæ confessioni perpetuæ condemnationis reos esse censemus.*

Non è diverso ciò che scrissero su questo punto all'Imperator Paleologo Urbano IV, e Clemente IV. Sì l'uno che l'altro parlando dell'autorità Pontificia, che dovevano riconoscere i Greci, e sottoscrivere nella professione di fede per unirsi a' Latini, ne parlano in maniera, che dal solo Romano Pontefice ripeter si debba l'ultima definizione, e il giudi-

zio nelle questioni di fede, e di costume. Il primo gli dice, parlando del Papa, *Et ne ipsius Principis fides deficeret aliquando, pro ipso efficaciter exoravit.* (ap. Raynal. ad an. 1263 num. 30) l'altro, *sicut præ cæteris tenetur veritatem defendere; sic et si quæ de fide subortæ fuerint questiones, suo debet judicio definire.*

Innocenzo III così parla di se medesimo nel Sermone II della sua Consecrazione: " Essendo io il Servo devo esser „ fedele, e prudente, per dare in tempo alla famiglia il suo „ cibo. Tre cose principalmente da me ricerca il Signore, la „ Fede del cuore, la prudenza nelle opere: e che dia nella „ bocca il cibo. *Corde enim creditur ad justitiam; ore autem con-* „ *fessio fit ad salutem:* „ Quanto alle prime due nulla dice, che non convenga a tutti i Fedeli. Viene a parlar della terza per rapporto al suo Ministero, e soggiunge. " Se io non fos- „ si rassodato nella Fede, come potrei confermarvi gli altri, „ il che si vede, che appartiene specialmente al mio impie- „ go, protestandolo il Signore con dire: Ho pregato per te o „ Pietro, acciò non venga meno la tua Fede, e tu, quando „ sarai convertito, conferma i tuoi Fratelli. Pregò ed ottenne, „ poichè, fù sempre esaudito per la sua riverenza. Epperò la „ Fede della Sede Apostolica non venne mai meno, ma in- „ tiera sempre, e illibata si conservò, perchè restasse incon- „ cusso il privilegio di Pietro. Imperciocchè in tanto mi è „ necessaria la Fede, perchè non avendo io per gli altri „ peccati altro Giudice fuori di Dio, pel solo peccato, che „ commettesi nella Fede, potrei essere giudicato dalla Chie- „ sa. „

L'Autore della *Difesa* &c. non solo nega (Cap. XI Lib. X) che ivi si parli della infallibità de' Pontefícj Decreti in materia di Fede; ma pretende anzi di rilevarne tutto il contrario. Dice 1 che vi è un' aperta fallacia, perchè si confonde l'obbligo dell' officio coll' adempimento di esso. Ma benchè d'ordinario non tenga l'illazione dall'obbligo dell' officio all' adempimento di esso; tiene però nel sentimento del Papa In-

nocenzo, poichè egli argomenta dall'essere rassodato nella Fede alla conferma degli altri nella medesima, quasi dir voglia, ch'essendo egli rassodato nella Fede, quando parla a tutta la Chiesa, come prova colla preghiera di Gesù Cristo, colla esperienza dell'Apostolica Sede, col privilegio accordato a San Pietro, non può non insegnarle la vera Fede.

Ma egli vuole 2°, che quelle parole: se non fossi rassodato nella fede &c. *Nisi solidatus in fide essem, quomodo possem alios in fide firmare*, riferire si debbano alla Fede interna del cuore; e che per questo adduce il testo di San Paolo. *Corde creditur ad justitiam: ore autem Confessio fit ad salutem.* Anche in questo s'inganna. Parla di quella Fede in cui era rassodato da Dio per confermare in essa i suoi Fratelli, quale non è certamente la Fede interna del cuore, contro di cui egli dice, che poteva peccare, parla della Fede necessaria a bene adempiere il suo Ministero, e insegnare agli altri la verità; ma tale non è la Fede interna del cuore; poichè siccome un vero fedele può insegnare agli altri l'errore; così anche uno, che non sia rassodato nella Fede interna del cuore, può insegnare ad altri la verità: perchè come abbiamo osservato altrove con Sant' Agostino, quando parlano dalla Cattedra dell' unità *etiam mali coguntur bona dicere.*

Dice 3, che lo stesso Innocenzo non credeva del tutto inconcussa la sua Fede giacchè confessa di poter essere giudicato dalla Chiesa per lo peccato, che commettesi nella Fede. Senza dubbio, che può essere giudicato dalla Chiesa, quando pecchi contro la Fede, e indi appunto rilevasi, che quando dice di essere rassodato nella Fede, non parla della Fede del cuore, perchè la Chiesa *non judicat de internis*, ma parla di quella Fede, la qual non permette, ch'ei manchi nell'adempimento del suo Ministero.

Non si nega, che il Papa, assolutamente parlando, possa come privato mancar nella Fede, ed esser deposto dalla sua Sede: ma si nega, che possa mancar nella Fede, e insegna-

re agli altri l'errore, quando parla dalla sua Sede a tutta la Chiesa. Del primo lo dice egli stesso nel Sermone seguente: *Propter causam vero fornicationis Ecclesia Romana posset dimittere Romanum Pontificem; fornicationem non dico carnalem, sed spiritualem, quia nen est carnale, sed spirituale conjugium, idest propter infidelitatis errorem*, benchè egli abbia una pia fiducia, che il Signore non sia per permettelo; siccome non l'aveva permesso per lo passato anche nei Papi di più corrotti costumi. Dell' altro lo dice in questo luogo, che avvi una Fede annessa al suo Ministero, la quale non gli permette d'insegnare agli altri l'errore. Quando non si voglia ammettere una aperta contraddizione in un Papa de' piú dotti, e più virtuosi, che sedessero sulla Sede di Pietro, convien dire, che parli di se medesimo come privato, quando dice, che può peccar nella fede, ed essere giudicato dalla Chiesa; e parli di se medesimo, come esercente il suo Ministero, quando afferma di essere rassodato nella fede, per potere confermare in essa i suoi Fratelli. Noi però, non pretendiamo di provare colle parole surriferite di Innocenzo III la nostra sentenza, ma dimostrare soltanto, che non vi sono contrarie.

§. X V.

Si espone il vero senso di quelle parole: Rogavi pro te &c, et confirma Fratres tuos. *Luc.* 22.

A meglio intendere quanto sia giusto l'uso, che fa Innocenzo di quelle parole dette a Pietro da Gesù Cristo *Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma Fratres tuos*: facciamoci a esaminarle attentamente. Di questo egli ne parla nel Cap. III, IV, e V del Lib. X, ma siccome ricapitola nel xxxv quanto detto ne aveva in fino a quel punto: così mi ristringo all' esame di questo.

E primieramente di buon grado gli accordo doversi distinguere in quelle parole la promessa di Cristo fatta a Pietro della indeficienza della sua fede, e il comando fatto a Pietro

da Cristo di confermar nella fede i suoi Fratelli; siccome di buon grado gli accordo, che la promessa debba sempre adempirsi, ma non così il comando. In oltre ben volentieri gli accordo doversi distinguere nella promessa quel, ch'è proprio di Pietro come Pietro, e quel ch'è proprio di Pietro come Primate e Pastore di tutta la Chiesa, e fondatore di quella di Roma; che doveva essere il centro dell' unitá.

Ciò posto, Egli fissa come principio, che la fede di Pietro come Pietro, non sarebbe venuta mai meno, siccome non sarebbe venuta meno la fede predicata da lui, nella Chiesa Cattolica, e nella Chiesa particolare di Roma, e che l'obbligo di confermare i Fratelli non era così proprio di lui, che nol fosse ancora di tutti i Successori.

Fin qui andiamo d'accordo: ma non andiamo d'accordo nell' argomento che ne ricava: Null'altro, Egli dice, si può esiger da Noi, che il certissimo adempimento della promessa di Cristo: ma si adempie la promessa di Cristo, se Pietro stesso, se la Chiesa Cattolica in lui figurata, e la Chiesa di Roma da lui fondata conserveranno la fede in eterno: nè a questo è necessario, che ciascun Papa sia infallibile.

Egli separa ad arte la promessa dal precetto, e dice della sola promessa ciò, che intender si deve per riguardo al precetto, ed è connesso nelle parole del Salvatore. Pertanto io oppongo al suo un'altro argomento assai più diretto, e più giusto. Null'altro si può esiger da noi, che il certo adempimento della promessa di Cristo: Ma non si adempirebbe la promessa di Cristo, se un sol de' Pontefici Successori di Pietro potesse mancar nella fede nell'atto, che prende a confermare in essa i suoi Fratelli; Dunque niun Pontefice in questo caso può mancar nella fede: Se non può mancar nella fede, quando prende a confermare i Fratelli, e vuol dire, quando dice loro dalla sua Cattedra: Questo dovete credere, o no, Egli è infallibile: Dunque ogni Romano Pontefice nell' atto, che parla *ex Catedra*, o *ex Officio* a tutta la Chiesa è

infallibile. La maggiore di questo argomento è la sua; la minore è intrinseca alle parole di Gesù Cristo. Imperciocchè se ha promessa a Pietro, e suoi Successori l'indeficienza nella Fede, quando confermano i lor Fratelli: verrebbe meno una tale promessa, se invece li confermassero nell' errore.

San Bernardo (ep. 190 ad Innoc. II) parlando de' pericoli, e degli scandali, che nati sarebbero nella Chiesa, e predetti da Gesù Cristo a San Pietro con quelle parole *Simon Simon ecce Satanas expetivit vos ut cribaret sicut triticum*, dice, che ivi principalmente risarcire si devono i danni della fede, ove la fede non può venir meno: E aggiunge, che questo è proprio della Sede di Pietro. *Cui enim alteri aliquando dictum est: Ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua? Ergo quod sequitur a Petri Successore exigitur, et tu aliquando conversus confirma Fretres tuos. . . . In eo plane Petri impletis vicem, cujus tenetis et Sedem: si vestra admonitione corda in fide fluctuantia confirmatis.* Fingiamo, che il Papa nei dubbj, e nelle controversie di fede, o di costume insegnasse agli altri colla sua decisione l'errore: potrebbe dirsi, che avesse in quell'atto la vera fede promessagli da Gesù Cristo per bene adempiere il suo precetto? Quando adunque nascono de' dissidj nella Chiesa, e il Papa imprende a sopirli, quando Satana tenta introdur degli errori nella morale, e nella fede, e il Romano Pontefice li condanna, e parla a tutta la Chiesa per insegnarle la vera dottrina, siccome adempie allora il precetto impostogli da Gesù Cristo di confermare in essa i suoi Fratelli, così Gesù Cristo non può non adempiere la sua promessa di non lasciarlo mancar nella fede.

Questo precetto di confermar *ex Officio* nella fede i Fratelli, in due maniere lo adempiono i Romani Pontefici. 1 Quando in mezzo ai torbidi dell' errore alzano dalla lor Sede la voce, e dicono: questa è la strada della salute, *haec est via ambulate in ea*, così han fatto Leone X contro Lutero, Pio V contro di Bajo, Innocenzo X contro Giansenio, Ales-

sandro VII, e VIII contro tante erronee proposizioni, in materia di morale, e Clemente XI contro Quesnello. 2 Quando decidono ne' Concilj, o quando le definizion de' Concilj sono portate alla lor Sede per essere confermate. Così han fatto tutti i Pontefici in tutti i Concilj generali, che dal Niceno I fino al Tridentino si celebrarono nella Chiesa. I Papi sono ugualmente infallibili, o sia che decidano da se soli, o sia, che decidano col Concilio; poichè le loro decisioni vengono dallo stesso infallibil principio, che è la promessa di Gesù Cristo, e l'assistenza dello Spirito Santo: e val quanto dire: sono l'organo, di cui si serve il Signore per inseguare le sue veritá alla Chiesa.

E' inutile di quì ripetere ciò, che altrove si è detto, e provato abbastanza, che il diritto di confermare autoritativamente i Concilj anche Ecumenici nasce nel Papa dalla incombenza, che diede Cristo a San Pietro, e in Pietro a tutti i suoi Successori di confermar nella fede i Fratelli. Senza perdere il tempo a esaminare in quanti diversi significati possa esser preso il termine di conferma, del che tratta a lungo l'Autore della Difesa per eluder quella Conferma, che danno ai Sinodi i Romani Pontefici, parlando ora delle parole di San Luca, io dico, che l'infallibilità della fede del Romano Pontefice, quando insegna *ex Officio* a tutta la Chiesa, non si ricava dal solo Verbo *Confirma*, ma da tutto il Contesto. Per quello poi, che riguarda la conferma dei Sinodi anche Ecumenici, per conoscere in qual senso prendessero questa conferma gli antichi Padri, io rimetterò l'Avversario a quanto ne dice 1. Sant'Isidoro all' Azion VI di quello di Calcedonia (*Lib. de Sinod.*) " In omnibus Synodis Apocrysiarii Apostoli-
" ci decretas sententias primo propter summam Auctoritatem
" Sanctæ ejusdem Sedis confirmabant, et subscribebant, *quia*
" *aliter nullam robur habebant.* 2 San Gelasio: Totumque in
" Sedis Apostolicæ positum est potestate, ita ut, *quod firma-*
" *vit in Synodo Sedes Apostolica, hoc robur obtinuit, quod in-*

„ *firmavit*, *habere non potuit firmitatem*, *et sola rescindit quod* „ *præter ordinem* Congregatio Synodica putaverat usurpandum. „ Così avvenne del Canone 28 del Sinodo di Calcedonia riprovato da San Leone, e che non ebbe mai forza, finchè non fu rinovato per giusti motivi del Romano Pontefice. 3 Niccolò I (*epist. 6*) "Decretalia autem, quæ a Sanctis Pontifici„ bus primæ Sedis Romanæ Ecclesiæ sunt instituta, cujus au„ ctoritate atque sanctione omnes Synodi, et *Sancta Concilia* „ *roborentur*, *et stabilitatem sumunt*, *cur vos non habere vel ob*„ *servare dictis*? Ecco adunque, che cosa importa la conferma del Papa: Essa dà, o toglie il vigore a quello, che venne definito dai Sinodi anche Ecumenici.

La ragione di tutto questo l'abbiamo da San Tommaso, ove cerca, a chi appartenga di ordinare il Simbolo della fede. 2. 2 q. 1 art. IX et X, e dopo aver detto nell'articolo nono, che il Simbolo vien pubblicato coll' Autoritá della Chiesa Universale, soggiunge nel decimo, che questa autorità la riceve dal Papa, a cui solo appartiene l'Edizione del Simbolo, e si serve del Sinodo per pubblicarlo. Imperciocchè siccome la fede della Chiesa dev' esser una, e tutti creder devono lo stesso, perchè non vi sia alcuno scisma, nè è possibile di conservare questa unitá, se le questioni, che nascono intorno alla fede, non sieno determinate da un solo, e vuol dire da quello, che presiede a tutta la Chiesa, affinchè tutti tengano fermamente la stessa sentenza. *Et ideo ad solam Auctoritatem summi Pontificis pertinet nova Editio Symboli*, nè è necessaria per questo la Congregazion del Concilo, come dice altrove lo stesso Santo. *Nec est necessarium quod ad ejus expositionem faciendem Universale Concilium congregetur.* Quæst. X de Potent. art. IV ad XIII.

Se adunque secondo San Tommaso alla sola Pontificia Autorità appartiene di decidere quello, che si dee credere o nò intorno alla fede; siccome a lei sola appartengono le maggiori, e più difficili questioni, che si sollevano nella Chiesa;

Se in queste questioni tutta la Chiesa, al dire del Santo, dee tener fermamente la sentenza della Papa: Siccome è impossibile, che tutta la Chiesa in materia di fede s'inganni, così secondo San Tommaso non è possibile, che s'inganni il nel suo giudizio il Romano Pontefice. So, che l'Autore della Difesa, dopo aver fatte alcune frivole riflessioni sul testo allegato del Santo, conchiude, che se alcuno vorrá ostinarsi a tirarlo nella sentenza, la quale vuole affatto assoluta, e indipendente dai Canoni, e dal consenso della Chiesa l'Autorità del Romano Pontefice, egli riposerá quieto sulla dottrina dei Padri, che il precedettero; e sul giudizio del Sinodo di Costanza; e io riposerò quieto sulla dottrina di San Tommaso, che conosceva i Padri assai meglio di lui, e al giudizio del Sinodo di Costanza in quelle Sessioni, ch'era manchevole, ed imperfetto, oppongo il Concilio di Trento, che pose a fianchi della Scrittura la Somma Teologica di San Tommaso, con cui si spiegavano le maggiori difficoltá. Colla dottrina di San Tommaso ho dato principio alle ragioni per cui ho creduto di non poter aderire alle quattro Proposizion Gallicane, e colla dottrina medesima io penso di terminarle. Prima però stimo bene di dir qualche cosa degli Indirizzi, che ne furon la Causa; e di quello di Parigi singolarmente, che è stato l'origine, e se mi è lecito il dirlo, la pietra d'inciampo di tutti gli altri. Io per me vi ritrovo delle gravissime difficoltà, e mi fa maraviglia, che tanti dotti Uomini, e Teologi Italiani, o non le abbian vedute, o che vedendole, abbian potutó aderirvi. Vorrei, che non avessero mai esistito, o che fossero sepolti in una perpetua dimenticanza tanti Indirizzi, la cui Raccolta non è certamente il monumento più glorioso per la nostra Italia.

§. XVI.

Motivi, per cui i Vescovi, e Capitoli Italiani non dovevano aderire all'Indirizzo del Capitolo Metropolitano di Parigi.

I primi oggetti, che offre a chi legge cotesto Indirizzo sono il supposto Arcivescovo, e i Canonici di Parigi, l'uno, che presenta, gli altri, che si fanno presentare al Sovrano, l'uno, che abbandona per propria autorità la sua Chiesa per assumere il governo, e l'amministrazione di un'altra, gli altri, che invece di rigettarlo, come dovevano, e rimandarlo al suo Gregge, lo ricevono, e il riconoscon per Capo. I Canoni, che vietano il primo, e prescrivono il secondo non tarderò a recarli. Per ora osserverò solamente, che nè l'uno, nè gli altri potevano addurre ignoranza, che li scusasse. Quand'anche ignorati li avessero, il che non credo, il Santo Padre Pio VII dallo zelo animato, e dall'obbligo del suo ministero con Lettere piene di Maestà, e di forza non avea tralasciato di levar alto la voce da una specie di carcere, ov' era rinchiuso, per far conoscere al primo il vincolo spirituale, che univalo a un'altra Chiesa, agli altri il dovere di non riceverlo, se prima non presentava le lettere Autentiche della Santa Sede Apostolica. La sola disubbidienza al Romano Pontefice, della quale era figlio quell' Indirizzo, dovea farlo riguardare, come un aborto da qualunque anima veramente Cristiana, ma lo doveva ancor più per le scandalose espressioni, che l'accompagnano, e in cui viene esaltato come *Ristoratore del Culto, e Protettore Onnipotente della Chiesa Gallicana* colui, che tendeva forse a distruggere, e l'uno, e l'altra; e che strascinato aveva sull'aspre cime dei monti fra mille pericoli della vita il Vicario di Gesù Cristo, il Capo visibile della Chiesa.

Che se poi vi si aggiunga il fine, per cui fu fatto, dovevano sempre più detestarlo. Vi volea poco a capire, ch' era quello un maneggio per ispogliare il Papa della suprema sua autoritá nella Canonica Istituzione dei Vescovi, e trasportarla al Sovrano. *La giurisdizione Episcopale, che mai non muore; il Capitolo, che secondo la disciplina di tutta la Chiesa Cattolica, deve fra otto giorni delegarla ad un solo; il saggio Consiglio di Bossuet a Luigi XIV, per cui gli Arcivescovi, e i Vescovi nominati. . . andarono a governare pacificamente in virtù de' poteri, che loro furon dati dai Capitoli, le Chiese Metropolitane, o Cattedrali*, che altro dir volevano se non che, essendo giá Vescovo il nominato dal Sovrano alla Chiesa Metropolitana di Parigi, ed avendo avuti i poteri spirituali o la giurisdizione Episcopale da quel Capitolo, poteva governarne pacificamente la Chiesa, senza dipender dal Papa. Così il Sovrano si rendeva arbitro della Elezione dei Vescovi, e quello, che faceva per la Metropolitana di Parigi, poteva farlo in seguito per molte altre. Così si apriva una larga porta allo scisma; e dal momento, che un Vescovo potea trasferirsi da una Chiesa ad un'altra senza il consenso, e contro il volere del Papa, non era più Egli, ma il Sovrano, e il Capitolo, che chiamava i Vescovi a parte della sua pastorale sollecitudine, e si riempiva la Francia d'Intrusi. Queste riflessioni, che ho fatte io, fatte le avran senza dubbio tanti altri più intelligenti di me, che sono un nulla a loro confronto. Come dunque si leggono negli Indirizzi Italiani tanti Elogj di quel di Parigi, che è un vero aggregato d'incoerenze, e di errori, fino a dire tal' uno di essi. *L'indirizzo del Signor Talabert. . . è troppo interessante pei veri interessi della Chiesa, e per l'onore dell' Episcopato, perchè un Vescovo non abbia a sentire, e ad esternare con trasporto la sua compiacenza.* Non sono più riservate le espressioni d'altri Indirizzi, che si leggono nella Raccolta fatta in Venezia l'anno 1811, e di quello singolarmente in cui si dice. *Trattasi di provvedere al*

bisogno di tante Chiese, le quali hanno un positivo diritto d'invocare dalla Sovrana Clemenza un Pastore, che le governi: Trattasi di provvederle in maniera, che niuno attentato straniero possa turbare la loro tranquillità &c.

Quand'anche nelle critiche circostanze del tempo si fosse dovuto cambiare l'attual Disciplina, e richiamare l'antica, come vi entrava in questo luogo il Sovrano? *Ne te misceas Ecclesiasticis, neque in hoc genere Nobis praecipe, sed haec potius a Nobis disce*: Ecco come parlavano all'Imperatore gl' antichi Vescovi intervenuti al Concilio Niceno; dai quali non era punto discorde il celebre Monsignor Fenelon nel suo Discorso per la Consecrazione dell' Elettor di Colonia. " Non „ solo i Principi nulla possono contro la Chiesa, ma nulla „ possono in suo favore nello spirituale, fuorchè ubbidirle. „ E' vero, che il Principe pio, e zelante vien detto il *Vescovo esteriore*, *e il Protettore dei Canoni*; espressioni, che „ noi ripetiamo di continuo nel senso moderato, in cui le „ usaron gli antichi. Ma il Vescovo esteriore non deve giammai assumersi le funzioni di quello, che è dentro. Egli sta „ colla spada alla mano alla porta del Santuario ma si guarda „ di entrarvi. Nell'atto, che protegge, ubbidisce &c.„ Infatti il solo Romano Pontefice, o da per se, o co' Vescovi radunati a Concilio stabilisce di nuovo, o conferma l'Ecclesiastica Disciplina, quando il giudica, utile, ragionevole, necessario, e ogni indirizzo, o ricorso fatto per questo alla Podestá Secolare, potrebbe riguardarsi come un attentato alla Suprema Pontificia Autorità. I Capitoli poi non dovevano ingerirsi in un affare così spinoso. Poichè han delegata in tempo di Sede vacante fra otto giorni ad un solo la giurisdizione Episcopale, sono finite tutte le loro incombenze, nè resta ad essi, come agli altri Cristiani, che l'obbligo di osservare la disciplina, che viene loro prescritta. In questo non posso lodare abbastanza Monsignore Vescovo di Noli, di cui ho inteso, che stimolato a spedire anch'esso il suo Indi-

rizzo, non solamente ricusò Egli di farlo; ma non volle; che lo spedissero i suoi Canonici; che già lo avevano preparato.

Ma, lasciati da parte i Capitoli Italiani, ritorniamo a quel di Parigi; i cui membri si sono fatti un dovere di deporre il loro Vicario, e spogliarlo di que' *poteri spirituali, di cui l'avevano investito*. Ma ne avevano essi la Facoltà? Io credo di nò, e il credo appoggiato all'autorità del Concilio di Trento, il quale ha stabilito, che il Capitolo della Cattedrale in tempo di Sede vacante debba delegare fra otto giorni ad un solo la Giurisdizione Episcopale in lui rimasta per la morte, o la mancanza del Vescovo; e questo deve scieglierlo fra suoi membri, se ve ne sono de' Capaci. *Item officialem, seu Vicarium infra octo dies post mortem Episcopi constituere, vel existentem confirmare omnino teneatur.* (*Sessione XXIV Cap.* 16.)

In virtù di una tale delegazione il nuovo Vicario diviene il Pastore interino di quella Diocesi, nè il Capitolo ha più alcun diritto sopra di lui. Tutti gli Atti di Episcopale Giurisdizione, che si fanno senza di esso sono nulli. Che se vi nascono delle gravi difficoltà il Concilio di Trento non lascia in libertà del Capitolo di andarne al riparo, ma vuole, che si ricorra al Romano Pontefice, in cui riconosce una vera suprema autorità in tutto ciò, che riguarda la Disciplina, e i costumi (Sess. xxv cap. 21). Ora i Romani Pontefici in virtù di tale autorità stabilirono, che il nuovo Vicario Capitolare, non può essere più rimosso, nè spogliato de' suoi poteri, se non per motivi cogniti, ed approvati dalla sacra Congregazione, che è sopra i Vescovi, e Regolari (*Bened. XIV Lib.* 2 *de Synod. Diœc. Cap.* IX *num.* 4) Qualora adunque il Capitolo Metropolitano di Parigi, *nel compiangere la disgrazia, che ebbe un de' suoi membri, di perdere la fiducia del suo Sovrano, si è fatto un dovere di rivocare immediatamente i poteri spirituali, di cui l'aveva investito*, ha fatto quello, che non

poteva, e non doveva fare, e si è reso responsabile avanti a Dio di tutti i disordini, che ne sono avvenuti. *Eligendus est Vicarius Capitularis ex Canonicis, si qui inter eos Doctores Laureati, Jurisque Consulti reperiuntur. . . . Rite constitutus ex Officio removeri non potest; nisi justa, et Sacræ Congregationi Episcoporum, et Regularium probata Causa sit, totamque accipit jurisdictionem, cujus nullam omnino partem sibi Capitulum reservare potest.* (*Vid. Devoti Instit. Can. Tom.* 1 *pag.* 240 §. *64*).

Nè giova a scusar que' Signori ciò, che soggiungono. " Noi ,, dichiariamo adunque unanimamente, e solennemente che sia ,, mo tutti riuniti in forza di una piena ed intera adesione alla dot- ,, trina del pari che all' esercizio delle Libertà della Chiesa Galli- ,, cana, di cui l'Università di Parigi è sempre stata la più ,, zelante Depositaria, e di cui l'immortale Vescovo di Me- ,, aux nostro Oracolo sarà sempre riguardato come il più ,, saggio, e il più invincibile difensore. ,, Nò, nè la dottrina della Teologica Facoltà di Parigi, nè l'esercizio delle libertà Gallicane, nè il Vescovo di Meaux autorizzarli potevano a spogliare de' suoi poteri spirituali il nuovo Vicario da loro eletto. Lasciate anche da parte le determinazion de' Pontefici, che sole bastavano a render nullo ogni loro attentato, non citerò, a convincerli, che il Concilio V di Laterano assai più autorevole del Vescovo di Meaux, delle Libertà Gallicane, e della Facoltà di Parigi. Questo Concilio Generale, citando quel di Costanza nel Can. 11 della Session nona decreta. *Che niun Vescovo, o Abate*, e per conseguenza niun Vicario Capitolare, che fa le veci del Vescovo *possa esser privato del suo impiego, o della sua dignità per l'istanza, o la richiesta di Chichesia, se prima non gli si accorda la facoltà di fare le sue difese, e dopo d'avere udite diligentemente le parti, e provata pienamente la Causa; quand' anche noti fossero a tutti i suoi delitti. Comanda inoltre, che niun Prelato possa essere trasferito contro sua voglia, se non per giuste ed efficaci ragioni, e motivi a tenor del Decreto del Sino-*

do di Costanza. La violazione di questo Canone fatta dal Capitolo di Parigi, non può essere più manifesta. Il Concilio Generale decreta, che niuno spogliato esser possa della sua dignità, se non gli si accorda da prima la facoltá di fare le sue difese, e il Capitolo *sentendo i rimproveri diretti ad uno dei membri della sua Compagnia, ha rivocato* immediatamente *i poteri spirituali, di cui l'aveva investito.* Se lo ha fatto *immediatamente*, com' Egli dice, non gli ha lasciato alcun luogo alla difesa.

Il Recitante dell'Indirizzo passa in seguito a parlare delle quattro Proposizioni Gallicane, e dice, *che da parecchj secoli erano state liberamente insegnate nella Chiesa Cattolica, senza che siasi giammai potuto, e senza, che si possa giammai notarle d'alcuna censura.*

Quanto son venuto dicendo finora, e le Costituzioni d'Innocenzo XI, di Alessandro VIII, d'Innocenzo XII colla condanna, che ne fecero fin da principio la sacra Inquisizione di Spagna, e il Sinodo Nazionale d'Ungheria danno a conoscere abbastanza quanto sia falsa cotesta asserzione; e quanto sia erronea, e imprudente la protesta che fa' il Capitolo *di voler aderire, e sostenere fino alla morte le quattro proposizioni.* Gl' impegni son sempre cattivi Consiglieri, ed è la verità, e la fede, e non l'educazione, a cui si dev' esser fedele fino alla morte. Ma lasciate queste imprudenti espressioni da parte, mi ristringo al solo Vescovo di Meaux, che fu certamente uno de' più grand' Uomini della Francia; e 'l cui solo nome ha sedotti per avventuta non pochi Italiani. Il Capitolo lo riguarda come suo *Oracolo*, e come *il più saggio, e il più invincibile Difensore delle quattro proposizioni*, che dice *compilate, sviluppate, e giustificate da lui.* Sentiamo adunque cotesto Oracolo. *Abeat ergo Declaratio, quo libuerit.* (*Gall. Orthod.* §. X.) Vada pur dove vuole cotesta Dichiarazione. Ecco l'Oracolo proferito dal Bossuet, oracolo tanto più autorevole, quanto che fu da lui proferito nell'ultimo della sua vi-

ta, in cui, abbandonati gl' impegni, non si pensa, che al proprio dovere, e fu proferito in un Opera presentata allo stesso Luigi XIV (*Correctiones &c. pour les Nov. Opusc. de Monsieur l'Ab. Fleury pag. 57*). Adunque l'Oracolo del Capitolo, anzi dell' Assemblea, quello, che ha *compilata*, *sviluppata*, *giustificata* la Dichiarazione, quando è vicino a morte non vuol nè meno sentirne a parlare. *Abeat declaratio quo libuerit.*

E il più saggio, e più invincibile Difensore, cosa ne pensa? Non si sazia di protestarsi, che non vuole assumerne la Difesa. *Non enim eam, quod sepæ profiteri licet, tutandam hic suscipimus.* Gli basta, che non sia colpita d'alcuna Censura la dottrina della Facoltá di Parigi. Ma quale dottrina? Quella senza dubbio, ch' era ereditaria in quella nobilissima Università, non quella, ch'era nata di fresco per le contese del Re di Francia col Papa a motivo della Regalìa. Ma qual era questa dottrina per riguardo al IV Articolo, che è il più, che interessa? Udiamolo da Natale Alessandro (Dissert. VIII Sæc. XV, et XVI Scholion XVIII. " Juris quæstiones finit auctoritas „ Principis, qui sensum legis pro potestate exponit: Ita quæ„ stiones fidei, et sacri juris pro potestate finiunt Concilium, „ vel Summus Pontifex, et Ecclesia Romana Fidelium omnium „ Mater, et Magistra in firmissima Petri Christi Vicarii con„ fessione fundata, ad quam velut ad universalem regulam „ catholicæ veritatis pertinet approbatio, et reprobatio doctri„ narum, declaratio dubiorum, determinatio tenendorum, et „ confutatio errorum, ut loquitur Ecclesia, et Accademia Pa„ risiensis, sive Stephanus Parisiensis Episcopus in litteris pro „ Sancti Thomæ doctrina vindicanda editis de consilio vene„ rabilium virorum Decani, et Capituli Parisiensis, et Vene„ rabilis P. D. Guillelmi Archiepiscopi Viennensis sacræ „ Theol. Professoris, aliorumque viginti trium Magistrorum in „ Thelogia, nec non 39 Bacalaureorum an. 1324.„ Ecco qual era la dottrina, che il Bossuet voleva immune da ogni censu-

ra, dopo aver licenziata la Dichiarazione, altrimenti avrebbe contradetto a se stesso.

Ma, e perchè dunque, dirà taluno, 26 anni circa dopo la sua morte venne alla luce la Difesa della Dichiarazione medesima avente in fronte il suo nome? Questo è vero, ma è vero altresì, che il solo suo nome salvò quest'Opera dalla condanna, che si era pensato di farne, siccome scrisse al maggiore Inquisitore di Spagna Benedetto XIV (13 Luglio 1748) Infatti è difficile, com'Egli scrive, trovare un altr'Opera, che del pari si opponga alla dottrina assai comune fuor della Francia della Infallibilità, del Pontifice, che parla dalla sua Cattedra, della Superiorità di lui al Concilio, e del potere indiretto su i diritti temporali dei Principi, ove il bene della Chiesa, e della Religione lo esiga. *Tempore felicis recordationis Clem. XII Prædecessoris nostri serio actum est de Opere proscribendo, et tandem conclusum est, ut a proscriptione abtineatur ob memoriam Auctoris ex tot aliis capitibus de Religione benemeriti.* Da questo si vede, che non si era a' que' giorni mossa ancor la questione sul vero Autore dell'opera *Defensio Declarationis &c.* Gli Scrittori, che venner dopo, e ch'ebbero maggior agio d'esaminarla, incominciarono a dubitare, che fosse del Bossuet Vescovo di Meaux, e ora par dimostrato, che non sia sua, o per dir meglio, che non sia uscita dalle sue mani quale uscì da quelle di suo Nipote, che creditolla alla sua morte. A dir vero, vi son delle cose, come sono venuto osservando in più luoghi, le quali non è credibile, ch'ei le abbia scritte, e ve ne sono delle altre affatto contrarie a quanto scrive in altr' Opere venute alla luce sotto degli occhi suoi. Pongo fra le prime quello, che gli si fa dire di se medesimo, ch'era cospicuo per dottrina, e per eloquenza più ancora degli Arcivescovi di Parigi, e di Rheims (Præf. pag. 3. Ediz. di Lugano) il che è indegno di qualunque ingenuo e modesto Scrittore, non che di Monsieur Giacomo Benigno Bossuet. Pongo fra le altre tutto ciò, che si dice nel-

la *Difesa &c.* di tanti Romani Pontefici, che si vogliono caduti in errore, e condannati dal Concilio Ecumenico, il che è apertamente contrario a quanto disse nel famoso. Sermone sull'Unità della Chiesa recitato nell'Assemblea del 1681, e a quanto leggesi nel lib. 1 num. 21 *della Storia delle Variazioni &c.* Egli dice nel primo " che se pure contro il costume „ di tutti i loro Predecessori, uno, o due (si noti bene) „ Romani Pontefici, o per violenza, o per sorpresa non han „ sostenuta con tutta la costanza, e pienamente spiegata la „ dottrina della fede, consultati però da tutta la terra, e ri- „ spondendo nel decorso di tanti secoli a tante diverse que- „ stioni di dottrina, di costumi di disciplina, si trovi una „ sola delle loro risposte, che sia stata censurata dal Sovrano „ rigore di un qualche Concilio Ecumenico. „ Nell' altro luogo, o sia nella Storia delle Variazioni &c. Egli arreca, e approva due proposizion di Lutero. 1 *Che la fede di tutto il Mondo dev' esser conforme a quella, che professa la Chiesa di Roma.* 2 *Ringrazia Gesù Cristo, che conserva sopra la terra questa sola Chiesa per un grande miracolo, e che solo può dimostrare che la nostra fede, è la vera di maniera, che non si è mai allontanata dalla vera fede con alcuno de' suoi Decreti.* Si ponga a confronto quanto si dice in queste due proposizioni, e si approva dal Bossuet, con quanto gli sì fa dire nell' Opera della Difesa di tanti Papi, che caduti si vogliono nell' errore, e alcuni condannati anche dal Concilio Ecumenico, e poi si giudichi, se una contradizione sì manifesta può essere del medesimo dottrissimo Autore? Se ho a dire quel che ne penso, io son d'avviso, 1 che il Bossuet abbia avuta benissimo l'incombenza di difendere la Dichiarazione; e che abbia posto mano al lavoro; ma che convenuti gli affari fra il Pontefice, e il Re, lo abbia sospeso, 2 che alla sua morte sia venuto in mano di suo Nipote nominato in seguito Vescovo di Troies, a cui il Papa negò le Bolle per essersi appellato con molti altri dalla Bolla *Unigenitus*, e che questo per difendere

il suo Appello scismatico, e vendicarsi, come che sia, delle disposizioni di Roma, abbia data fuori l'Opera a lui rimasta del Zio, ma accresciuta di molte cose; senza punto riflettere, che venivano contradette da quanto scritto aveva, mentre era in vita.

In quello poi, che sieguono a dire que' Signori Canonici. *Abbiamo l'onore di formare il Capitolo Metropolitano di una Chiesa, che meritò sempre di servir di modello e di guida a tutte le altre Chiese di Francia*, pare che siensi dimenticati di ciò, che avvenne nel 1617. Il Cardinal di Noailles Arcivescovo di Parigi, a cui il Papa scritta aveva una lettera piena di tenerezza, e di affetto, diè fuori il suo Atto di Appello dalla Bolla *Unigenitus*, che occultato aveva fino a quel punto; e il suo Capitolo vi aderì. Lo stesso fece il dì 27 Settembre appellandosi col suo Arcivescovo dalla Bolla *Pastoralis officii* del medesimo Clemente XI. (*Memoire pour servir &c.* Tom. 1 pag. 106, e 112). Ora chi dirà mai, che qualora il Capitolo Metropolitano di Parigi aderiva all'appello scismatico del suo Arcivescovo, appello condannato dal Papa, riprovato da una gran parte de' Vescovi anche Francesi, soppresso dal Parlamento, vietato dal Re, e rivocato in seguito dallo stesso Arcivescovo, chi dirá mai, che *avesse a servire di modello, e di regola alle altre Chiese*? Inoltre mi fa maraviglia, che nell'atto, in cui i Signori Canonici si dipartivano *dal nobile insegnamento ereditario nella Chiesa di Francia*, abbiano avuto il coraggio di dire *al Ristoratore del loro culto, che in nessun tempo* se ne separerebbero. L'Arcivescovo, che gli avea presentati, e che era presente a quella scena non meno ridicola, che luttuosa, era la prova più sicura, più autentica, piú conveniente, che si erano messa sotto de' piedi *la Dottrina Canonica, la Prammatica Sanzione di San Luigi, il linguaggio consecrato dallo stesso Bossuet. I Concilj generali, e le Istituzioni dei Padri.* Tutto questo lo vedremo fra poco nei Canoni de' Concilj di Nicea, di Calcedonia, di Lione ed altri. Per

ora, oltre quello, che ho già detto nel V Libro della Prammatica di San Luigi, contrappongo al linguaggio consecrato dal Bossuet quello del Charlas: Plurima sunt, quæ certissimo *suadent Constitutionem illam Sancti Ludovici, quam Pragmaticam Sanctionem vocant, aut supposítam esse omnino, aut saltem falsam fuisse partem illam, quæ Sanctæ Sedi adversari videtur.* (*De Libert. Eccl. Gallic. Lib.* 1 *cap.* XI.)

E' ancora più reprensibile il loro Indirizzo ove dicono, *secondo i principj del Clero di Francia non essendovi nella Chiesa alcun potere indipendente dai Canoni.* Qualunque sieno i principj del Clero di Francia, di cui non è tempo di disputare al presente, il Clero d'Italia non dovea dipartirsi da quelli del Concilio di Trento, il quale dopo avere stabilito un nuovo ordine di cose tanto in questo, come in altri punti di Disciplina, ha avuta la precauzion d'avvertire, che non intendeva di pregiudicare per verun modo l'autorità della Santa Sede Apostolica. *Postremo Sancta Synodus omnia, et singula sub quibuscumque clausulis, et verbis quæ de morum reformatione, atque Ecclesiastica Disciplina in hoc sacro Concilio statuta sunt, declarat ita decreta fuisse, ut in his salva semper auctoritas Sedis Apostolicæ, et sit, et esse intelligatur.* (*Sess.* 25 *cap.* 21 *de Reform.*) Riconosceva adunque nel Papa il Concilio di Trento, e dee riconoscervi il Clero Italiano un potere indipendente dai Canoni. Infatti, (per non dipartirmi dal caso accennato pur ora), se nel tempo in cui il Capitolo Metropolitano di Parigi aderiva all'Apello scismatico del suo Arcivescovo, il Papa ordinato avesse, che nel caso in cui venisse a vacar quella Sede, passasse l'amministrazione di essa non al Capitolo, ma al Vescovo più vicino secondo l'antica Disciplina indicata nel Can. VI del Sinodo di Riez dell' anno 439, e in quello d'Orleans del 533, la qual Disciplina era ancora in vigore tra le Chiese di Lione, e di Autun, in cui il Vescovo sopravivente assumeva il governo della Sede vacante, non sarebbe stato approvato da tutti i buoni, e non avrebbe fatto

secondo l'intenzione dei Padri del Concilio di Trento, i quali non volevano certamente, che passasse ad un Capitolo Appellante l'amministrazion della Chiesa. Anzi è avvenuto difatti nella Città di Manilla primaria delle Isole Filippine, (*Ben. XIV de Synod. Lib.* 2 *c.* 9 *num.* 1), in cui, nati de' gravi disordini pel temporale governo del Vicario Capitolare, fu pregato il Santo Padre di stabilire, come fece, che venendo a vacare la detta Chiesa, il governo di essa, finchè era vacante, passasse al Vescovo piú antico di quelle Isole come si legge nel Registro delle Suppliche della Congregazion del Concilio lib. II p. 569.

Per ultimo qualor ci dicono que' Signori, che *secondo i principj del Clero di Francia non v'è nella Chiesa alcun potere indipendente dai Canoni*, o intendono sotto nome di Chiesa la Chiesa Universale, in quanto inchiude il Concilio generale col Papa, o il solo Papa senza il Concilio: Se intendono il Concilio generale col Papa, non solo é falsa una tale asserzione, ma ancora Eretica; perchè viene a negare alla Chiesa l'autoritá di cambiar disciplina, quando lo giudicherà opportuno. Se intendono il solo Papa, non solo è temeraria, e falsa, ma almeno prossima all' Eresia, perchè contraria al Concilio di Trento, che ha riconosciuta nel Papa una tale facoltá. Laonde non solo esiste, ma deve esistere necessariamente una suprema autoritá nella Chiesa, la quale invigili sull' osservanza dei Canoni, e possa cambiarli, o sospenderne l'esecuzione, ove il bene della Chiesa lo esige.

Questa suprema autorità il Concilio l'ha riconosciuta nel Papa dichiarando, che quanto avea stabilito in ordine alla riforma de' costumi, e alla Ecclesiastica Disciplina, lo avea stabilito in maniera, che non fosse pregiudicata per verun modo l'autorità della Santa Sede Apostolica, e ha conosciuto per conseguenza, che vi è nella Chiesa *un potere indipendente dai Canoni*, a cui soggetti sono i Canonici stessi dal Concilio stabiliti. Quindi benchè sia necessaria, e non possa pe-

zir nella Chiesa la Giurisdizione Episcopale, perchè esiste sempre, e non può non esistere nel Romano Pontefice, in cui la collocò Gesù Cristo; non è però necessaria la maniera d'esercitarla, e di chiamare altri a parte della sollecitudine Pastorale. Il Concilio stabilì, che alla morte del Vescovo il Capitolo sia tenuto a costituire fra otto giorni un Officiale, o Vicario, che sia laureato nel Gius Canonico, e in qualunque modo capace, o a confermar quello, che vi è, ma lo stabilì in maniera, che *in his salva semper auctoritas Sedis Apostolicæ, et sit, et esse intelligatur.* Il Papa ha potuto disporre diversamente per la Città di Manilla, e può farlo per qualunque altra Chiesa, ove lo giudichi utile, ragionevole, necessario secondo le espressioni di San Bernardo.

Non è poi vero quello, che siegue nell'indirizzo, che *l'uso costante di tutte le Chiese della Francia è stato sempre da parecchj secoli, che i Capitoli conferiscano ai Vescovi nominati dal Sovrano tutti i poteri Capitolari, vale a dire tutta la giurisdizione Episcopale, siccome non è vero; che una tale attribuzione non soffrisse per essi alcun ritardo, e il suo esercizio non incontrasse alcun ostacolo.* Il primo lo nega espressamente delle Chiese di Lione, e d'Autun Benedetto XIV (Lib. 2. de Sinod. Cap. 9) L'altro vien contradetto dall'Assemblea Genetale del Clero dell' 1625, in cui fu decretato che "niun „ Vescovo, benchè abbia le Bolle (tanto più quelli, a „ cui il Papa ha ricusato di darle) non fará alcuna fun„ zion Vescovile nella Diocesi, nè stabilirá gran Vicarj, nè „ provvederà a'Benefizj, ma lascierá l'intera disposizione al „ Capitolo, finchè sia stato consecrato, e abbia preso pos„ sesso della sua Diocesi secondo le forme usitate, e prescrit„ te, ch'Egli osserverà in tutto, e per tutto:„ (pag. 3) Ora secondo i Concordati la nomina non dovea farsi al Capitolo, ma al Papa, nè il Capitolo dar poteva al Vescovo nominato quello, che negavagli il Papa. Anzi anche dopo d'aver ricevute le bolle non poteva assumersi l'amministrazio-

ne della Diocesi, ma lasciarla al Capitolo, finchè consecrato non fosse, e messo in possesso della sua Chiesa. E' falso adunque, che l'esercizio de' poteri spirituali comunicati dal Capitolo al Vescovo nominato non incontrasse alcun ostaco. lo, e non soffrisse alcun ritardo! Oltre dichè, *se l'uso costante di tutte le Chiese della Francia è stato sempre già da parecchj Secoli*, e vuol dire assai prima del 1682, che i Capitoli conferissero a' Vescovi nominati tutta la giurisdizione Episcopale, come c'entra in questo luogo il saggio Consiglio del Bossuet a Luigi XIV? Era forse necessario, che il Bossuet consigliasse al Re ciò, che praticavasi da parecchj Secoli per uso costante di tutte le Chiese? Si vede che il nome onorevole del Bossuet non c'entra, che per coprire colla sua fama l'insubordinazion del Capitolo alla Santa Sede Apostolica.

Ma forse dirà taluno, che il Decreto del 1625 si deve intendere de' Vescovi nominati soltanto, e non consecrati, e non di quelli, ch' essendo Vescovi passar dovevano dal governo della lor Chiesa a quello di un altra, e questi sono, di cui si dice nell'indirizzo, che pel saggio consiglio di Bossuet a Luigi XIV andarono a governare pacificamente in que' 12 anni, *in virtù de poteri che lor furono dati da Capitoli, le Chiese Metropolitane, e Cattedrali delle quali erano essi destinati ad occupare le Sedi vacanti*: E vuol dire come abbiamo osservato a principio, che avendo già la Podestà dell' Ordine Episcopale, e ricevendone dal Capitolo la giurisdizione, avevano tutto quello, ch' eran lor necessario per occupare le Sedi vacanti a cui erano destinati dal Re, senza aver bisogno della Canonica Instituzione del Papa: per conseguenza non era più il Papa, ma il Re, che provvedeva la Chiesa, e chiamava i Vescovi a parte della pastorale sollecitudine. Ma per isfuggire una difficoltà, ne incontrano una maggiore. Secondo il terzo Articolo, che si protestano di adottare, e sostenere fino alla morte, l'Apostolica Autorità, e per conseguenza anche la Vescovile, dev'essere regolata dai Canoni fatti collo Spirito di Dio, e ricevuti con riverenza da tutto il Mondo. e

secondo i Giuspubblicisti Francesi le Libertà Gallicane consistono nell' osservanza de' Canoni antichi, e di quelli principalmente de' primi quattro Concilj Ecumenici. Vediamo adunque, che cosa dicono cotesti Canoni. Il Can. 15 del Concilio Niceno I vieta al Vescovo di passare da una Chiesa ad un altra, e il 16 proibisce di riceverlo, e comanda di rimandarlo alla sua. Lo stesso è prescritto dal Can. 14, e 15 fra gli Apostolici dal 3 del Sinodo d'Antiochia, e dal 10 del Concilio Ecumenico di Calcedonia. Dunque secondo i loro principj, che vogliono sostenere fino alla morte, tanto i Signori Canonici del tempo di Bossuet, come i presenti non potevano conferire i poteri spiritnali in lor rimasti ai Vescovi, e agli Arcivescovi destinati dal Re a passar da una Chiesa, ad un altra, nè questi potevano accettarli; e se pure gli avessero per ambizione accettati il Canone I del Concilio di Sardica li riduce alla Comunione laicale; anzi il secondo nega loro anche questa, quando sieno ostinati nelle loro pretensioni. San Girolamo (Ep. 83 ad Ocean.) riconosce in quelle parole dell' Apostolo *Unius uxoris virum*, il divieto di passare da una Chiesa ad un altra sanzionato dal Concilio Niceno. Ma è bene di quì riferire lo stesso Canone Sardicense. " Hosius ,, Urbis Cordubæ Episcopus dixit: Non tam mala consuetudo, ,, quam rerum corruptela est ex ipsis fundamentis penitus ex- ,, tirpanda, ne cui Episcopo liceat a parva Civitate in aliam ,, migrare; Ejus enim causæ prætextus est manifestus, pro- ,, pter quem talia tentantur. Nullus enim Episcopus adhuc in- ,, veniri potuit, qui a majori civitate in minorem transferri ,, studuerit. Unde constat eos habendi plura cupiditate suc- ,, cendi, et magis arrogantiæ servire, ut videantur majorem ,, habere potestatem. Placet ne omnibus, ut hujusmodi impro- ,, bitas acerbius vindicetur? Existimo enim eos ne laicam qui- ,, dem habere debere comunionem. Omnes Episcopi dixerunt: ,, Placet Omnibus. ,, Coerentemente a questi Canoni San Leone Magno scriveva ad Anastasio di Tessalonica, che chiun-

que ambirá di passare ad una Chiesa minore a una maggiore, *non solum a Cathedra pellatur aliena, sed carebit et propria.* Lo stesso venneio ripetendo il Sinodo di Francfort al Can. 7 l'anno 794, quello di Meaux l'anno 845, e finalmente il Concilio Ecumenico di Lione (l'anno 1274) rammando i divieti de' Canoni, e de' Sinodi precedenti comanda, che niuno ingerirsi possa per verun modo nell' amministrazione dell' altrui Chiesa. " Avaritiæ cæcitas, et damnandæ ambitionis improbitas ,, aliquorum animos occupantes, eos in illam temeritatem impellunt, ut quæ sibi a jure interdicta noverint, exquisitis ,, fraudibus occupare conentur. Nonnulli siquidem ad regimen ,, Ecclesiarum electi quia eis ex jure non licet ante confir- ,, mationem electionis celebratæ de ipsis, administrationi Ec- ,, clesiarum ad quas vocantur, se ingerere, ipsam sibi tam- ,, quam Procuratoribus seu Æconomis committi procurant. ,, Cum igitur non sit malitiis indulgendum, Nos latius pro- ,, videre volentes hac generali Constitutione sancimus, ut nul- ,, lus de cætero administrationem dignitatis, ad quam electus ,, est, priusquam celebrata de ipso electio confirmetur, sub ,, Æconomatus, vel procurationis nomine vel alio quæsito co- ,, lore in spiritualibus vel temporalibus per se, vel per alium, ,, pro parte vel in totum gerere vel recipere, aut illi se im- ,, miscete præsumant. ,, Che se l'elezione non dá diritto alcuno all' Eletto per assumere nè in tutto nè in parte l'amministrazion della Chiesa, a cui fu destinato, dovremo credere, che lo dia la semplice nomina, la quale non attribuisce diritto alcuno nè *ad rem*, nè *in re*? Stando adunque ai Canoni fatti collo Spirito di Dio, anzi stando alle Libertà Gallicane, e ai termini stabiliti dai Padri, e vuol dire stando alla terza Proposizion Gallicana, nè i Capitoli antichi nè i moderni potevano conferire ai Vescovi nominati dal Re, o da qualunque altro Sovrano, i poteri spirituali in lor rimasti; ma dovevano rimandarli alle lor Chiese; e se avessero ricusato di farlo, era pronto il secondo Canone Sardicense. *Si quis Epi-*

scopus fraudolenter alterum ambiverit Episcopatum, ne quidem in exitu vitæ laica communione dignus habeatur.

E' vero, che v'ebbero nell'Antichitá degli esempj di Vescovi, che passarono da una Chiesa ad un altra, ma non tutto quel, che si fa, è sempre lecito il farlo; La Chiesa si dee regolare coll'osservanza non colla violazione dei Canoni. A riserva di Pietro, che passò da Antiochia a Roma così ispirato da Dio, che voleva la Sede principale della sua Chiesa, ov'era quella dell'Impero, degli altri non ne siamo sicuri. Per altro ove si tratti d'Uomini Santi, com'era Gregorio, che passò da Sesima a Nazianzo, da Nazianzo a Costantinopoli dobbiamo credere, che l'abbia fatto col consenso dell' Autorità superiore, e per puro bisogno, e utilitá della Chiesa. Ma tanto i Capitoli delle Cattedrali, ch'erano a tempo di Luigi XIV, come quelli, che sono al presente, ignorar non potevano, essere espressa volontá del Pontefice, che i Vescovi senza la sua Missione non andassero al governo di quelle Chiese, a cui erano nominati.

Ciò posto; non ho difficoltà di asserire, che se il Bossuet diede a Luigi XIV il consiglio, che dicono, fece assai male, e fecero peggio quegli Arcivescovi, e Vescovi, che lo eseguirono: ma io non farò questo torto, e all'uno, e agli altri di persuadermelo. Trovo anzi tutto il contrario in uno Scrittore, che non era de'più favorevoli al Papa, cioè il Signor *de Voltaire*, il quale nel capo 35 della Storia di Luigi XIV scrive così: " Frattanto Innocenzo XI s'inasprì più ,, che mai: ricusò le Bolle a tutti i Vescovi, e a tutti gli ,, Abbati Commendatarj, che il Re nominò, così che alla ,, morte di questo Papa nel 1689 vi erano 29 Diocesi in Fran- ,, cia sprovvedute di Vescovo ,, segno evidente, che i Vescovi, e gli altri Arcivescovi nominati non andarono a governarla pacificamente.

Dopo di tutto questo pare incredibile, che vi sieno stati de' Vescovi, e de' Capitoli Italiani, i quali abbiano potuto colmare

di encomj, e adottare quell'Indirizzo, adottando con esso le quattro Proposizion Gallicane, la cui adozione è stata solennemente proscritta da Pio VI nel Sinodo di Pistoja: siccome pare incredibile, che vi sia stato taluno, che abbia voluto diriggersi ad una Donna per veder variata l'attual disciplina nella elezione, e consecrazione dei Vescovi, e tal altro, che abbia riguardate *come verità Cattoliche le quattro Proposizioni tali quali vennero pubblicate nell' Assemblea del 1682*, come se Alessandro VIII, che le ha riprovate, avesse potuto cassare, rivocare, annullare delle Cattolice verità.

So che vi ha avuto gran parte il timore, e le minaccie del Governo, che voleva quegli Indirizzi: ma so ancora, che non dovevano lasciarsi vincere dalla paura in un tempo, in cui il Supremo Pastor della Chiesa si esponeva ad una deportazione così lunga, così incommoda, così penosa, piuttosto, che accondiscendere alle ingiuste sue pretensioni? In tempi così difficili, che il Signore ha permessi per nostra istruzione, e castigo, la bontà sua infinita, che mai non manca, ci ha data nel Santo Padre Pio VII una regola certa della nostra condotta.

Io non intendo di dar legge a veruno; ma se avessi avuta la disgrazia di scrivere, o di aderire ad alcuno di quegli Indirizzi, non tarderei un momento a gettarmi a piedi del Santo Padre, e a dirgli colle parole scritte ad Innocenzo XII dai Prelati intervenuti all'Assemblea del 1682, *che grandemente, e intimamente, e sopra quanto possa esprimersi con parole, mi rincresce* di avere aderito a quell'Indirizzo, *che ha recato un sommo rammarico a Sua Santità; e che perciò quanto vi è in esso di lesivo della Podestà Ecclesiastica, e della Pontificia autorità*, io intendo di sopprimerlo, e di ritrattarlo. Così ebber fine le differenze insorte tra la Santa Sede, e la Francia per la famosa Dichiarazione del Clero: così finisco ancor io, pregando il Signore a render utile questo mio Scritto a chiunque avrà il tempo, e la pazienza di leggerlo, e di ponderarlo.

Fine dell' Opera.

INDICE DE' PARAGRAFI.

LIBRO V.

LIBRO VI.

LIBRO VII.

LIBRO VIII.